



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

673^a seduta pubblica

martedì 2 agosto 2016

Presidenza della vice presidente Lanzillotta,

indi del presidente Grasso,

della vice presidente Fedeli,

del vice presidente Calderoli

e del vice presidente Gasparri

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	7
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	143
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	277

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	7
TOSATO (LN-Aut).....	7

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	8
BONFRISCO (CoR).....	8
COMAROLI (LN-Aut).....	10
MAURO GIOVANNI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)).....	12
LANGELLA (AL-A).....	14
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	16
URAS (Misto).....	17

SUL 36° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI BOLOGNA

PRESIDENTE.....	19
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia:

GUALDANI (AP (NCD-UDC)).....	20
MANGILI (M5S).....	22
D'ALÌ (FI-PdL XVII).....	24
SANTINI (PD).....	26

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....	29
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	29
Votazione nominale con appello.....	29

Discussione:

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenzi ed altri; Gadda ed altri; Galati; Mongiello ed altri; Causin ed altri; Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Nicchi ed altri)

(2320) Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 2290:

PRESIDENTE.....	32, 36, 37
BERTUZZI, relatrice.....	32
CALDEROLI (LN-Aut).....	36
CAMPANELLA (Misto-SI-SEL).....	37
DIRINDIN (PD).....	39
MANDELLI (FI-PdL XVII).....	40

Verifiche del numero legale

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....	43
CALDEROLI (LN-Aut).....	42
FINOCCHIARO (PD).....	43

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2290 e 2320:

PRESIDENTE...43, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 93, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 125	
PUPPATO (PD).....	43
LIUZZI (CoR).....	45
CANDIANI (LN-Aut).....47, 60, 67, 68, 72, 75, 76, 78, 83, 99, 110	
DE PIETRO (Misto).....	50, 63, 64, 66, 67
DALLA TOR (AP (NCD-UDC)).....	51
GAETTI (M5S).....	52
SCOMA (FI-PdL XVII).....	54
FASIOLO (PD).....	56
BERTUZZI, relatrice...58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 86, 91, 95, 101, 103, 104	
MARTINA, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.....	58
OLIVERO, vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali...60, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 79, 81, 82, 86, 91, 96, 101, 103, 105	
SANTANGELO (M5S).....	60, 65, 103, 125
MANDELLI (FI-PdL XVII).....	62, 63, 85, 91, 92, 96, 98
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	63, 65, 72
MORONESE (M5S).....	64, 69, 74, 79, 101, 105
DONNO (M5S).....	64, 70, 71, 102, 118

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

AMIDEI (FI-PdL XVII)	74, 121	Emendamenti.....	213
MUSSINI (Misto).....	78	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6.....	214
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).....	83, 94, 96, 106	Articolo 7	214
BIANCONI (AP (NCD-UDC))	87	Emendamento e ordine del giorno.....	214
FALANGA (AL-A).....	88, 93	Articolo 8	216
DE BIASI (PD).....	89, 95	Emendamenti e ordini del giorno	217
BARANI (AL-A).....	92	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8.....	222
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	100, 102	Articolo 9	222
FUCKSIA (Misto).....	100	Emendamenti e ordini del giorno	223
MAZZONI (AL-A).....	108	Articolo 10	234
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	112	Emendamenti.....	234
PETRAGLIA (Misto-SI-SEL)	114	Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10.....	235
FORMIGONI (AP (NCD-UDC))	116	Articolo 11	235
VACCARI (PD)	122	Emendamenti e ordini del giorno	236
Discussione:		Articolo 12	242
(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		Articolo 13	242
PRESIDENTE.....	126, 132, 134	Emendamenti.....	243
RUSSO, relatore.....	126	Articolo 14	244
DE PETRIS (Misto-SI-SEL)	126	Emendamento.....	244
BERNINI (FI-PdL XVII).....	127	Articolo 15	245
CALDEROLI (LN-Aut).....	130, 133	Emendamenti e ordini del giorno	245
D'ALÌ (FI-PdL XVII)	132	Articolo 16	257
GALIMBERTI (FI-PdL XVII)	133	Emendamenti.....	260
ROMANI PAOLO (FI-PdL XVII).....	134	Articolo 17	262
Verifiche del numero legale		Emendamenti e ordine del giorno.....	262
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO		Articolo 18	263
ANGIONI (PD).....	135	Ordini del giorno.....	263
PUGLIA (M5S).....	136	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18.....	266
MORRA (M5S).....	136	DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO N. 2320	
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016	137	Articoli	267
ALLEGATO A		DISEGNO DI LEGGE N. 2500	
DISEGNO DI LEGGE N. 2495		Proposte di questione pregiudiziale.....	270
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia	143	ALLEGATO B	
Articoli del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati..	143	PARERI	
DISEGNO DI LEGGE N. 2290		Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2290 e sui relativi emendamenti	277
Articolo 1	190	INTERVENTI	
Emendamenti e ordini del giorno.....	190	Testo integrale della relazione orale della senatrice Bertuzzi sui disegni di legge nn. 2290 e 2320	277
Articolo 2	195	Relazione orale del senatore Russo sul disegno di legge n. 2500.....	282
Emendamenti e ordini del giorno.....	196	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	286
Articolo 3	198	SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ..	315
Emendamenti e ordini del giorno.....	199	CONGEDI E MISSIONI	315
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	209	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo 4	210	Annunzio di presentazione	315
Emendamenti.....	211	Assegnazione.....	316
Articolo 5	211	Presentazione del testo degli articoli	317
Emendamento	212	Ritiro	317
Articolo 6	213		

PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Trasmissione..... 318

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di atti..... 318

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Trasmissione di atti e documenti 318

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione..... 319

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Trasmissione di documenti..... 319

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 321

Mozioni 321

Interrogazioni 326

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 337

Interrogazioni da svolgere in Commissione 375

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 luglio.*

Sul processo verbale

TOSATO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (*LN-Aut*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,38)

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2495, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BONFRISCO (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, cari colleghi, siamo quasi in chiusura di una attività legislativa prima della pausa estiva e vorrei esprimere fin da subito il mio personale ringraziamento per i lavori della Commissione, unito al convinto voto contrario del Gruppo dei Conservatori Riformisti a questo provvedimento, che non può essere definito con un solo aggettivo, trattandosi di un cattivo decreto-legge e di un pessimo lavoro proposto dal Governo. Pessimo nel merito e nel metodo ma che, comunque, ha visto l'attività della Camera dei deputati e del Senato impegnata nel miglioramento del testo.

Secondo noi, però, questo provvedimento costituisce un po' la *summa* dell'idea di Governo, di un Esecutivo la cui attività sembra ormai piegata solo all'opportunismo del momento e alla contingenza dei fatti e degli eventi. Anche nel metodo non fa ormai più notizia il ricorso alla fiducia, posta anche questa volta. Ma dovrebbero invece far notizia e indignare, soprattutto molti colleghi, un paio di questioni tutt'altro che di secondo piano e non sono solo di questi giorni: l'assoluto disprezzo per le regole che presidiano

l'attività legislativa. Cosa dice l'attuale maggioranza di questo provvedimento? Va tutto bene così? Esattamente come avviene ogni volta l'attività parlamentare è oramai sopraffatta dall'attività legislativa del Governo.

A quella maggioranza che un tempo faceva grande sfoggio di parole e richiami altisonanti al rispetto delle regole chiedo: non valgono più quelle regole? Cosa dice il Governo di questo decreto-legge che esprime la propria palese incostituzionalità in multiformi normative, racchiuse sotto la foglia di fico di una denominazione ecumenica come quella degli enti territoriali?

In realtà, si tratta di un decreto *omnibus* come tanti che continuano a deteriorare l'attività legislativa del Governo e - ahimè - anche del Parlamento. Infatti, il pareggio di bilancio delle Regioni, il dissesto finanziario delle Province, le calamità naturali o quelle indotte dall'uomo, le fondazioni lirico-sinfoniche e le concessioni balneari cosa hanno a che vedere con una visione organica degli enti territoriali ai quali nel titolo questo decreto-legge si rivolgeva? Forse questa eterogeneità è comprensibile alla luce di un altro aspetto inquietante del *modus operandi* di questo Governo, cioè l'assoluta estemporaneità, l'improvvisazione che diventa regola, che diventa legge, ahimè. Il provvedimento in discussione è l'ultimo in ordine di tempo delle ormai innumerevoli prove di quale sia la parola d'ordine dell'azione governativa nel fronteggiare i purtroppo molti e complessi problemi del Paese. La parola d'ordine è una sola: uno *spot* o al massimo un *tweet*. Ecco, quello in esame è un decreto-legge di *tweet*.

Questa modalità sta a testimoniare l'inadeguatezza di un Esecutivo che non ha una visione complessiva dei problemi del Paese, quindi non è in grado di creare un tessuto normativo omogeneo e stabile nel tempo attraverso il quale intervenire per risolvere i problemi. Nel suo armamentario ci sono solo l'emergenza, il rappezzo, il rinvio: mai una risposta puntuale o il più possibile puntuale alle tante emergenze del Paese che ormai non sono più tali, ma fanno parte della quotidianità della vita delle nostre istituzioni.

Cosa rappresentano, infatti, se non un rappezzo, le norme sulle concessioni balneari introdotte nel corso dell'esame alla Camera? Con esse, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo Renzi tenta maldestramente di fare qualcosa per un'annosa vicenda che coinvolge buona parte delle economie territoriali del nostro Paese, ma l'unico vero risultato che ottiene è violare ancora la normativa europea, esponendo probabilmente l'Italia a una nuova procedura d'infrazione che peserà sulle tasche dei nostri concittadini, ovviamente senza risolvere il problema. Invece, alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, margini di trattativa con la Commissione si sono intravisti; tuttavia, per fare questo occorre avere la conoscenza, la competenza e la capacità d'intervenire nel quadro dell'armonizzazione delle normative europee derivate dalla direttiva Bolkestein in modo preciso, capace e funzionale agli interessi della nostra industria balneare, un'industria importantissima, che ha una storia legata allo sviluppo dei nostri territori marittimi.

Tuttavia, mi chiedo se non sarebbe il caso di pervenire a un vero e omogeneo riordino, in materia di enti territoriali, oggetto invece di continui interventi disorganici e improvvisati che hanno portato a definire una nor-

mativa ormai quasi inestricabile. Noi, invece di agevolare la vita delle istituzioni locali, la stiamo complicando ulteriormente.

Penso quindi che la meraviglia di fronte alla cosiddetta opinione pubblica che esprime al riguardo un silenzio, che evidentemente va letto come assenso, non deve più stupirci. Forse però dimentico che sono ormai lontani i tempi delle polemiche e dei girotondi; oggi viviamo un'emergenza rappresentata non tanto e non solo dai problemi dei nostri enti territoriali, quanto invece da un Governo che, non potendo affrontare le questioni nel merito, si limita a interventi *spot* e pubblicitari di questo genere, che non aiuteranno alcun ente territoriale ad affrontare la stagione difficilissima che sta davanti a noi, dopo aver indebolito il tessuto delle istituzioni locali.

Infatti, si è voluto fare questo proprio nell'ottica di una riforma costituzionale che torna a centralizzare molte competenze, a far prevalere la vita, le esigenze e le dinamiche dello Stato centrale contro quelle degli enti territoriali, che invece rappresentano una parte fondamentale della storia e della vita pubblica del nostro Paese. Per questo, non solo quello in esame è un decreto-legge che non risolve nulla, ma è una briciola lanciata agli enti territoriali, ai quali verrà tolta non solo competenza, ma anche la natura e il ruolo stesso di presidio più vicino ai cittadini, di realtà istituzionale legata al controllo e alla capacità dei cittadini di poter misurare come, attraverso le loro tasse, vengono erogati i servizi. Nella riforma Boschi tutto torna a uno Stato grandissimo, con una pancia enorme ma una testa piccolissima che non saprà più dialogare con i propri cittadini. Anche da ciò deriva il nostro voto contrario al decreto-legge in esame, che non solo non risolve, ma non affronta alcuna delle grandi questioni oggi vissute dagli enti locali.

COMAROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, è già stato detto tanto sulla questione del metodo nell'affrontare questo provvedimento, ma una cosa che forse sfugge è la ragione per la quale fare questo provvedimento. La mia preoccupazione - comune a diversi colleghi, da quanto ho sentito - è che mentre il titolo reca «misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio» (quindi finalmente si può dire che c'è un provvedimento che va a risolvere i tanti problemi dei Comuni), andando ad esaminare nel dettaglio il testo si scopre tutto un sistema che personalmente definisco allucinante. Della serie: «Aspetta, c'era questo problema, gli metto questa toppa. C'è quest'altro e risolvo in questo modo. Aspetta, ci sono questi scontenti e faccio quest'altra cosa». A questo provvedimento manca una visione coerente. L'unica coerenza può essere ricondotta al fatto che a novembre abbiamo il *referendum*, per cui l'obiettivo è di non creare troppo scontento, di accontentare più persone possibile. Del resto, questo è il metodo utilizzato da Renzi. Davvero non capisco cosa possa c'entrare, in questo provvedimento, il gravissimo dramma dello scontro ferroviario di Andria, sconvolgente per tutti noi, con il risarcimento di 100.000 euro a vittima. Forse è solo un modo,

brutto, bruttissimo, per fare degli *spot*: è una cosa allucinante, a mio modo di vedere.

Ma esaminiamo il metodo con cui si utilizzano queste fiducie; ci sono fiducie al Senato e fiducie alla Camera, provvedimenti a iosa, che molte volte vengono approvati e dopo nemmeno due mesi vengono modificati. L'importante è fare: movimentiamo, facciamo fumo, scompigliamo la vita dei cittadini, rendiamo incomprensibile tutto. Un cittadino normale non può essere autonomo nel conoscere le leggi, ma ha bisogno di un consulente e di un avvocato. Abbiamo, infatti, troppe norme introdotte in modo confusionario, alcune in alcuni provvedimenti e altre in altri. Anche in questo mi chiedo cosa c'entrino le fondazioni lirico-sinfoniche o le misure di sostegno a favore dei produttori del latte. È incomprensibile. Ma, anche in questo caso, forse la ragione sta nel mostrare la forza di un Ministro, che deve avere inserita la sua piccola norma per mettersi in mostra nei vari convegni.

Andiamo poi a vedere la questione dei terremoti, che finalmente - dico finalmente - sono stati considerati. Tuttavia sono agli atti i numerosi emendamenti che il Gruppo Lega Nord aveva presentato e che non erano mai stati considerati. Guarda caso, prima erano cose non degne di attenzione: «chi se ne frega dell'alluvione del Veneto; chi se ne frega del terremoto avvenuto in Lombardia e Veneto». Quando abbiamo chiesto che lo Stato ponesse rimedio a questo dramma, ci è stato risposto no, ma ora è il momento giusto, perché - ripeto - a novembre arriverà il *referendum*. E poi c'è anche il sistema delle Province. Vediamo, all'interno del provvedimento, norme per il dissesto delle amministrazioni provinciali, rideterminazione delle sanzioni, finanziamento delle funzioni fondamentali delle Province. Però, attenzione, chi ha creato il problema alle Province? Chi ha creato questa situazione alle amministrazioni provinciali? Questo Governo. Quindi non venitemi ora a dire che avete risolto il grave problema delle amministrazioni provinciali, quando l'avete creato voi. Quante volte abbiamo sottolineato, in Commissione e in Assemblea, che si stava creando un serio problema? Ma no, noi stavamo dicendo cose non vere, cose che vedevamo solo noi; ora però è dimostrato che quanto dicevamo era vero e che il problema era serio.

C'è poi la questione dei Comuni: rideterminazione delle sanzioni per chi ha sfiorato il Patto di stabilità e per chi versa in una situazione di dissesto. Il Governo fa le leggi e sostiene che bisogna rispettare il Patto di stabilità e che a tal fine occorre tagliare i fondi ai Comuni, perché c'è una grave crisi economica. Accade però che vi siano dei bravi amministratori, che rispettano le norme, che sono coscienti, che sanno cosa vuol dire spendere il denaro pubblico e quindi sono parsimoniosi, e vi siano invece amministratori che se ne fregano, che spendono tutto perché sanno che sicuramente dopo arriverà la sanatoria e non si applicheranno le sanzioni. Chi se ne frega, questo è il concetto. Questo Governo non si è mai preoccupato dei Comuni virtuosi, dei Comuni seri, dei Comuni che amministrano in modo veramente oculato le risorse pubbliche. Chi amministra bene secondo noi va premiato, mentre chi amministra male va mandato a casa. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). È inutile cercare di porre rimedio dopo e dire che non si applicano le sanzioni; vanno fatte delle azioni contro questi cattivi amministratori.

Un'altra questione. Abbiamo appena approvato il provvedimento sulla contabilità degli enti locali; quella era la sede opportuna per apportare delle modifiche. Invece, guarda caso, troviamo in questo provvedimento le modifiche al testo unico sugli enti locali ai fini dell'armonizzazione e della semplificazione delle regole. Ma come? Quindici giorni fa abbiamo approvato quel provvedimento, solo quindici giorni fa. No, bisognava inserirlo in questo decreto-legge.

Non comprendo, signora Presidente, questo modo di agire. Secondo noi bisogna avere un progetto serio ed organico e non avere, come dicono dalle mie parti, la fregola di farsi vedere. Io sto notando questo e mi dispiace, perché chi ne paga le conseguenze sono i cittadini; il problema ricade su di loro.

Stiamo attenti anche alla norma sui minori stranieri non accompagnati, che è un problema serio, serissimo, che molte volte ricade sui Comuni. Però è sottile questo aspetto, perché adesso viene introdotta questa norma, con cui viene dimostrato che i Comuni non riescono a far fronte all'accoglimento di questi minori non accompagnati. E il Governo cosa fa? Dà massima autorità al prefetto (quindi alla lunga mano dello Stato) di disporre le strutture. Ma come, i Comuni dicono che non riescono a gestire il problema? Chi se ne frega. Il prefetto ha l'autorità di fregarsene di quello che vuole il Comune. Ma chi se ne frega, tanto questo è il sistema utilizzato da questo Governo. Per tutte queste ragioni, noi voteremo contro. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, signori rappresentanti del Governo, care colleghe e colleghi, ero stato colto da un fremito di speranzosa attesa quando ho visto che era stato assegnato ai lavori della nostra Assemblea un decreto che recava nel titolo il sostegno all'azione degli enti locali. Ho fatto l'amministratore per diverso tempo e dunque mi era sembrato davvero un fatto importante, dato che i nostri enti locali stanno vivendo non solo una situazione di *stress* per mancanza di fondi, ma sono diventati l'unico riferimento dei cittadini, il più diretto, il più immediato rispetto alle Regioni e ad uno Stato che si avverte sempre più lontano quando non addirittura patrigno.

Ma forse lo spirito vacanziero ha fatto sì che il Governo proponesse oggi il testo al nostro esame, tra l'altro con l'aggravante dell'aver posto la questione di fiducia che - come si sa - taglia ogni possibilità di discussione e di miglioria sul testo. Sembra l'atteggiamento di chi viene in Aula con le pinne, il fucile e gli occhiali, come dice la nota canzone, anziché con qualcosa di serio e di concreto. Infatti, purtroppo, per gli enti locali nel decreto-legge al nostro esame non c'è nulla o quasi. Si tratta di un decreto *omnibus* in cui è stato inserito di tutto. Forse per la fretta delle vacanze che si avvicinano sono state inserite norme sul settore lattiero-caseario, norme per i Vigi-

li del fuoco e qualcosa per gli enti locali, ma non certo disposizioni risolutive o che possano aiutare, bensì qualcosa di molto farraginoso.

Ciò che emerge, complessivamente, non è soltanto la confusione dell'intervento, la mancanza di organicità e quindi l'incostituzionalità di un decreto-legge che, essendo eccessivamente generico e riguardando settori troppo diversi, non può trovare compatibilità con la nostra Carta costituzionale, ma ancora una volta - e come se ce ne fosse stato il bisogno oggi il Governo interviene con determinazione sul concetto - si conferma che questo è il Governo di Robin Hood al contrario, questo è il Governo che toglie ai poveri per dare ai ricchi, questo è il Governo che si diverte a farsi bello con le banche, le assicurazioni, le *lobby* più forti che si aggirano non solo nel nostro Paese ma anche nel nostro continente, fregandosene di tutto, annullando del tutto la capacità di rappresentare i bisogni delle nostre categorie e dei nostri cittadini.

All'articolo 11 si consuma un altro elemento che dà prova dell'assoluto dispregio delle esigenze non solo immediate ma anche di sopravvivenza di alcuni organismi. L'articolo 11, infatti, contempla la presa d'atto dell'accordo istituzionale, che loro avrebbero chiamato di finanza pubblica, tra lo Stato e la Regione siciliana. Sapete cosa è accaduto nella Regione siciliana? È stato mandato direttamente da Firenze un tale professor Baccei con l'incarico di svolgere il ruolo di assessore regionale alle finanze. Fecero lo stesso i romani, poco più di 2000 anni fa, mandando Verre in Sicilia su proposta del Senato. Ebbene, è arrivato il professor Baccei e ha utilizzato gli stessi metodi di Verre. Infatti io potrei molto semplicemente dirvi che Baccei non è brava persona ma si salva il resto, come si sarebbe potuto dire di Verre che non era persona proba, in quanto piuttosto rapace, ma si poteva salvare comunque il Senato romano che lo aveva mandato. No! Sono uomini - oggi Baccei come Verre a suo tempo - che utilizzano la forza, la determinazione e il potere che viene loro dallo Stato centrale per assumere atteggiamenti davvero sconcertanti e di assoluta mancanza di rispetto non solo nei confronti dei siciliani, ma delle prerogative costituzionali dello Statuto siciliano. Hanno fatto un accordo in base al quale, per avere il riconoscimento della stabilità di bilancio per l'anno 2013, si ingabbia del tutto la possibilità di fare manovre negli anni successivi. E si fa anche di più; ed è qui che il tallone dello Stato centrale si fa sentire non solo sull'istituzione Regione siciliana, ma sulla faccia delle siciliane e dei siciliani che oggi vivono un travagliato momento di crisi economica e occupazionale. Il tallone si sostanzia in questo: erano stati avviati diversi contenziosi costituzionali, dal momento che la Regione siciliana doveva ottenere circa 5 miliardi di euro dalle casse dello Stato centrale. Alcuni di questi ricorsi erano già stati vinti. Ebbene, si fa una transazione per cui, in cambio di 500 milioni di euro, la Sicilia deve ritirare anche il contenzioso avviato. Se questo non avviene, non si ha il riconoscimento del bilancio 2013 e deve essere dichiarato il *default* della Regione. Tutto questo avviene alla vigilia di una mozione di sfiducia, presentata al mai troppo vituperato presidente Crocetta, senza un passaggio all'Assemblea regionale. Viene apposta una firma che ha il sapore amaro del ricatto, del non sentirsi alla pari degli interlocutori.

Lo Stato presenta ancora una volta questa faccia matrigna; il Governo ci propone un provvedimento che parla di Comuni e non della tragedia che i Comuni vivono in questo momento - vi ha fatto cenno la senatrice Comaroli - rispetto, ad esempio, al fenomeno dell'immigrazione. Non dite mezza parola! Era stato presentato un emendamento che voleva aiutare il Comune di Pozzallo a superare lo stato di *default* e di dissesto. Il Comune di Pozzallo è l'avamposto del nostro Paese nel Mediterraneo, quello che sta compiendo i maggiori sforzi rispetto all'immigrazione. E come ci occupiamo degli enti locali? Con «le pinne, il fucile e gli occhiali»? Ci occupiamo degli enti locali non entrando mai nel vivo delle problematiche?

Passato agosto, avremo settembre: i nostri ragazzi torneranno nelle scuole superiori ancora gestite dalle Province. Cosa direte alle Province? Cosa direte in questo decreto-legge che possa dare tranquillità alle famiglie e ai genitori che mandano i figli a scuola? Saranno state mantenute e ripulite prima dell'avvio della nuova stagione? Cosa direte alle scuole che non avranno avuto la possibilità di avere il riscaldamento nella scorsa stagione scolastica? Qual è questo Governo, che di tale nome possa fregiarsi, che può del tutto disinteressarsi delle problematiche della quotidianità del popolo che, voglio ricordarvi, è sempre sovrano? A questa maggioranza, che sostiene il Governo, che anche oggi si accinge a votare una fiducia cieca senza possibilità di interlocuzione, dico che pagherete un prezzo politico caro.

Ai colleghi siciliani voglio dire che non vale fare gli ascari attraversando lo Stretto di Messina e dimenticando l'appartenenza al proprio territorio. Ai colleghi delle altre forze politiche che sostengono il Governo voglio dire che la moralità della politica sta proprio nel fatto di non rinnegare mai ciò per cui si ritiene di aver combattuto.

Oggi voi convertire un decreto-legge che è la negazione del programma elettorale che avete proposto al popolo italiano. Io voto assolutamente no alla fiducia a questo Governo e alla conversione del decreto-legge, ma nel Gruppo Grandi Autonomie e Libertà vi sono rappresentanti che invece accorderanno la fiducia. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, Apl, E-E, MPL) e del senatore Liuzzi*).

LANGELLA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA (*AL-A*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la riforma degli enti locali che abbiamo esitato lo scorso anno non poteva che rappresentare un punto di partenza e non di arrivo. Questa è la ragione per la quale sono forse sembrati eccessivi i toni trionfalistici che l'hanno accompagnata, dal momento che prima di esprimere giudizi definitivi è necessario verificare bene l'applicazione pratica.

Allo stesso modo, però, non bisogna giudicare negativamente provvedimenti come quello che stiamo esaminando oggi, poiché essi rappresentano dei tasselli che vanno man mano aggiungendosi all'ossatura centrale della riforma, al fine di portarla a regime. Questi passi sono importanti soprattutto in materia finanziaria, anche e soprattutto alla luce delle complica-

zioni riguardanti la nuova architettura degli enti locali e le loro diverse articolazioni.

Ecco perché, al di là delle critiche che il provvedimento in esame ha suscitato in quest'Assemblea, mi chiedo come si possano biasimare disposizioni che, di fatto, tendono a far respirare i Comuni, incidendo sul Fondo di solidarietà comunale per quegli enti che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI e per i quali vengono accantonati 80 milioni di euro. Penso altresì alle disposizioni previste per i Comuni emiliani colpiti dal sisma del 2012, o - ancora - alla previsione del differimento di alcuni termini a favore di Comuni che rischiano il dissesto per sostenere spese per condanne di risarcimento relative ad eventi calamitosi e, ancora, le norme per facilitare il risanamento degli enti che abbiano già dichiarato il dissesto.

Allo stesso modo, mi chiedo come non apprezzare le disposizioni con riguardo ai vincoli di bilancio, che prevedono l'attenuazione delle sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015.

È altresì degna di nota l'istituzione del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

Si è parlato di provvedimento *omnibus* e *spot*, ma non dimentichiamo che tante norme sono il frutto dell'accoglimento di talune istanze delle Regioni e dei sindaci. Cito, per esempio, l'articolo 10, con il quale vengono recepite le numerose proposte normative presentate dalle Regioni concernenti la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome.

Qualcuno ha invocato la necessità di leggi più organiche. Sono d'accordo, ma quando queste si possono fare. Non dimentichiamo che, specie negli ultimi anni, in fatto di misure finanziarie per gli enti locali bisogna purtroppo fare i conti con delle contingenze emergenziali. Guai se ce lo scordassimo, perché sottovaluteremmo il fatto, ad esempio, che i Comuni sono soggetti alle loro scadenze e che devono osservare le loro regole, per esempio in materia di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti per la realizzazione di opere in compartecipazione a valere su fondi comunitari. Potrei dilungarmi ancora su questo argomento.

Dico questo per segnalare che è giusto che, quando se ne ravvisi la necessità, il Governo faccia fronte alle esigenze dei territori con provvedimenti che a taluni possono sembrare deprecabili o utili solo per operazioni mediatiche. Personalmente, non ne sono convinto. La pianificazione e la programmazione devono essere la bussola per ogni amministratore, ma è altrettanto indice di buon governo e buona amministrazione avere la giusta dose di flessibilità per fronteggiare situazioni sempre nuove o che richiedono risposte nuove.

Certo, convertire decreti-legge a pochi giorni dalla sospensione estiva non è cosa auspicabile, dal momento che, motivato dalla necessità di scongiurare ulteriori passaggi navetta tra Camera dei deputati e Senato, il Governo ha ritenuto di dover ricorrere al meccanismo della fiducia per non paralizzare il percorso. Questo reca con sé, inevitabilmente, un *vulnus* per le

facoltà emendative dei parlamentari, che sono impossibilitati a far inserire correttivi ed emendamenti migliorativi del testo. Ma va da sé che quando non c'è altra alternativa, se non il rischio di spiaggiamento del provvedimento per l'incombere delle ferie estive, bisogna aderire senz'altro alla teoria del cosiddetto male minore.

Poiché sono persuaso della bontà di alcune disposizioni contenute del provvedimento e so che alcune di esse sono ampiamente attese dai Comuni, Province e Regioni, sono convinto che talune avranno certamente un impatto positivo nei territori. Ritengo che, nel caso specifico, il ricorso alla fiducia sia stato necessario. Pertanto, alla luce di queste brevi considerazioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, il testo sul quale il Governo ha posto la fiducia è certamente corposo e contiene un insieme di misure destinate agli enti territoriali che apparentemente possono sembrare disorganiche, ma che vanno invece lette in un contesto più ampio, ossia insieme a quei provvedimenti sui quali abbiamo lavorato in questi ultimi tempi quali, solo per citarne alcuni, quello sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali e la legge di stabilità per il 2016.

Nel provvedimento è stato individuato, a nostro avviso, un punto di equilibrio ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, e dunque in ordine al Patto di stabilità interno, al pareggio di bilancio, al Fondo di solidarietà e definizione del contributo degli enti locali. La questione di fiducia posta dal Governo non è stata quindi motivata esclusivamente da ragioni di urgenza, seppure esistenti, ma dall'esigenza di impedire un complessivo stravolgimento del provvedimento, così come approvato in prima lettura alla Camera.

Sotto il profilo strutturale, quelle del provvedimento costituiscono misure urgenti ai fini del risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, tramite la concessione di anticipazioni di liquidità e la previsione di poter ricorrere ad una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali ove siano presenti squilibri di bilancio così rilevanti da poter provocare un dissesto finanziario.

Si concorre in tal modo, anche con la riforma del bilancio, ad un percorso virtuoso degli enti locali, sulla base di indirizzi che certamente devono essere flessibili in ordine alla diversità delle situazioni esistenti. Ma nel contempo si introducono parametri uniformi, di sistema, sul piano nazionale e si determina, sempre entro un quadro di compatibilità, di restituire agli enti locali, in primo luogo ai Comuni medi e piccoli, alcune capacità gestionali, ad esempio con margini di manovra, in parte anche al di fuori dei

tetti di spesa, per quel che riguarda la assunzione del personale, con particolare attenzione al *welfare* ed al lavoro flessibile.

In merito all'attenuazione delle sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità riteniamo che i casi andrebbero valutati con attenzione al fine di evitare che vengano premiate amministrazioni che palesemente hanno disatteso più volte i vincoli imposti da una corretta gestione.

Nel corso dell'*iter* in prima lettura il provvedimento è stato integrato e migliorato, anche se alcune questioni rimangono ancora aperte. Riconosciamo, ad esempio, che è stata prevista anche una parziale compensazione della perdita di gettito delle accise dal 2011 al 2014, nei confronti ad esempio della Regione Val D'Aosta. Mentre, come autonomie speciali, in particolare modo come Province autonome di Trento e di Bolzano, abbiamo posto l'esigenza di ribadire, in fase di attuazione, ciò che è stato definito sulla base delle intese raggiunte fra Governo, Regioni e Province autonome, in relazione al concorso al riequilibrio finanziario e per ciò che attiene agli obiettivi posti dalla legge costituzionale sul pareggio di bilancio.

Il confronto con il Governo ha avuto quale esito l'individuazione della legge di bilancio triennale 2017-2019 quale sede, come affermato dal ministro Padoan, «nella quale il Governo si impegna ad affrontare anche le soluzioni proposte dalle Province autonome di Trento e Bolzano per l'utilizzo - secondo le procedure e con i limiti derivanti dagli obiettivi generali di finanza pubblica - degli avanzi presenti nei loro bilanci».

Il Governo ha condiviso l'impostazione e le ragioni di merito che abbiamo posto sotto un profilo sostanziale, sulla base della considerazione che «con la riforma della legge n. 243 del 2012, già approvata dal Senato ed attualmente in discussione alla Camera, si è stabilito che dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa entri nel saldo delle autonomie locali».

La medesima legge, come ha sempre precisato il Governo, prevede che la prossima legge di bilancio per il triennio 2017-2019, che sarà presentata alle Camere entro il 20 ottobre, regoli la transizione nei tre anni che ci separano dal 2020, stabilendo qualità e quantità della progressiva introduzione nel saldo del Fondo, in modo che risulti compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica. Voglio sottolineare proprio questo aspetto specifico, perché si tratta di un elemento che riteniamo essenziale, soprattutto per la ripartenza degli investimenti nei nostri territori. Confidiamo pertanto nelle parole del Ministro e nella rapida soluzione della questione sollevata dalle due Province autonome.

Per tutte queste ragioni, ma anche per l'importanza di molte misure previste nel testo in esame, il Gruppo per le Autonomie - PSI-MAIE esprimerà il voto a favore della fiducia. (*Applausi del senatore Berger*).

Presidenza del presidente GRASSO (ore 10,17)

URAS (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto*). Signor Presidente, voteremo contro il provvedimento in esame per due ragioni fondamentali. La prima sta nel suo contenuto, abbastanza confuso, come abbiamo avuto modo di dire nel corso dell'illustrazione della questione pregiudiziale. Si tratta infatti di un provvedimento che è entrato alla Camera dei deputati con una complessità già elevata, con oltre 25 articoli, ed è uscito con 48 articoli, aggiungendo dunque complessità a complessità. Esso tratta materie importanti, anche sotto il profilo dei diritti umani. A nessuno può sfuggire, infatti, l'importanza del tema relativo ai minori non accompagnati e alle misure straordinarie di accoglienza. Si parla ancora di misure straordinarie di accoglienza, di fronte ad un fenomeno che non è straordinario, ma ha una dimensione ormai ordinaria ed è destinato, in ragione delle vicende che riguardano le zone colpite da eventi bellici nella sponda Sud del Mediterraneo e nel Medio Oriente, a crescere ulteriormente e ad essere ancora più costante nel tempo.

Non si può pensare che, attraverso un provvedimento di questa natura, si intervenga a regolare le modalità di accoglienza di persone particolarmente fragili, vittime di pesanti violenze, psicologiche e materiali. Si deve fare di più e si deve fare meglio: si deve approvare cioè un provvedimento che riguardi tali vicende, che abbia un carattere strutturale, la cui efficacia sia monitorata sistematicamente e che abbia in sé le modalità più celeri di aggiornamento, per consentire a questo Occidente così civilizzato da avere la pretesa di esportare i propri costumi politici e le modalità di governo della società, e a questa Europa antica e così colta, di fare il proprio dovere nei confronti dell'umanità. Mi riferisco in particolare a quella umanità sofferente, di cui i minori non accompagnati, che approdano sulle sponde e nei territori del nostro e di altri Paesi europei, rappresentano l'apice della difficoltà e del disagio. La seconda ragione risiede nella modalità di approvazione di questo provvedimento. Ancora una volta (io non le più ho contate), si pone il voto di fiducia dopo l'esame alla Camera, spesso mortificando quest'Aula e quest'Assemblea, le sue Commissioni e gli stessi senatori, parlamentari a pieno titolo costituenti quest'Assemblea. Lo si fa ammazzando la discussione all'inizio, cioè non passando neppure attraverso quell'esame, che spesso ha animato la discussione in Parlamento, sugli emendamenti per capire se sia possibile, in ogni caso, migliorare il provvedimento, almeno in parte, e giungere al voto di fiducia solo in presenza di una contrapposizione di natura politica tale da cadere in ostruzionismi inaccettabili.

Invece qui la straordinarietà delle procedure viene ripetuta in modo ordinario, manifestando in modo ormai inequivocabile una crisi profondissima del nostro sistema politico parlamentare, una crisi di comportamenti istituzionali inaccettabili, anche attraverso l'esame, che è d'obbligo e che deve essere fatto dal Parlamento e anche da questa Camera, sulla costituzionalità delle procedure e dei provvedimenti, sul rispetto dei capisaldi di finanza pubblica richiamati nella Costituzione, in particolare all'articolo 81.

Qui si viola più o meno tutto. Si viola sul piano delle procedure, si viola sul piano delle relazioni politico istituzionali tra maggioranza e minoranze, si viola anche sotto il profilo finanziario, quello che avrebbe dovuto essere il terreno sul quale maggiore controllo viene effettuato. E lo si fa -

badate bene - all'indomani dell'approvazione delle nuove norme di bilancio e di contabilità pubblica. E questo lo si fa - lo dico perché bisogna esserne assolutamente consapevoli - non perché qui ci sono un Parlamento e minoranze che si pongono in netto e sistematico contrasto con le proposte della maggioranza e del Governo. È di pochi giorni fa, infatti, l'approvazione a larghissima maggioranza delle norme di controllo in materia di contabilità pubblica e di predisposizione dei documenti di bilancio della nuova legge di bilancio.

Lo si fa all'indomani di una approvazione larga, comunque di astensione politicamente significativa, anche su altri provvedimenti. Lo si fa proprio nell'idea che il Parlamento debba subire questo tipo di violenza e la debba subire passivamente, senza poter contribuire con le intelligenze e le capacità che ha alla elaborazione di provvedimenti più adatti alle esigenze e alla crisi che questo Paese attraversa.

Ecco perché, signor Presidente, noi voteremo contro il voto di fiducia al Governo su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

Sul 36° anniversario della strage di Bologna

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Onorevoli colleghi, sono le ore 10,25. Ricorre oggi il trentaseiesimo anniversario della strage di Bologna, uno dei più drammatici attentati terroristici perpetrati in Italia dal dopoguerra.

L'ordigno esplose proprio a quest'ora, alle 10,25 del mattino, nella sala d'aspetto della stazione centrale. Si contarono 85 morti e oltre 200 feriti. Le immagini di ampia e violenta devastazione sono impresse nella nostra memoria per sempre. Ancora una volta, dopo la strage del treno Italicus del 4 agosto 1974, le istituzioni e i cittadini si trovarono uniti nello sforzo comune di preservare l'ordine costituzionale e la legalità, mentre vivevano momenti tra i più difficili della storia della Repubblica.

Anche grazie al tenace e decisivo contributo dell'associazione dei familiari delle vittime, ebbe inizio, nel 1987, un lungo percorso giudiziario per accertare la verità sulla strage. La prima condanna definitiva per gli esecutori materiali e gli ufficiali accusati di depistaggio delle indagini si ebbe con la sentenza n. 21 della Corte di cassazione a sezioni unite del 23 novembre 1995. Questa battaglia, tuttavia, non può ancora dirsi definitivamente conclusa: molte domande su quel 2 agosto 1980 attendono ancora una risposta di verità e di giustizia sugli intrecci opachi e torbidi che hanno causato morti innocenti e ostacolato la ricostruzione definitiva della strage.

Come ha sottolineato il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage, Paolo Bolognesi, è sicuramente importante che proprio oggi entri in vigore la legge n. 133 del 2016, che introduce nel codice penale il reato di depistaggio, nonché una specifica circostanza aggravante per il caso in cui il depistaggio sia commesso in relazione a procedimenti penali relativi ai delitti contro la personalità dello Stato, delitti di strage e di terrorismo. Credo che quest'intervento legislativo, del quale la stessa asso-

ciazione si è fatta tenace promotrice, possa essere considerato il risultato della piena collaborazione tra il Parlamento e tutti i cittadini che, come nel caso dei famigliari delle vittime e dei testimoni che hanno aiutato la ricostruzione della verità, hanno costantemente offerto alle istituzioni, con coraggio e senso dello Stato, il proprio contributo per la ricerca della verità.

Desidero rinnovare la vicinanza del Senato e mia personale a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia (ore 10,30)

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame risulta essere molto complesso. Esso è il frutto di una lunga attività emendativa svolta alla Camera dei deputati, che sottolinea la necessità di come vada presa in seria considerazione e risolta la situazione degli enti locali. Credo che in questa legislatura su tale situazione siamo stati attenti e abbiamo legiferato diverse volte. La direzione di marcia dell'azione del Governo e del Parlamento era già stata ben delineata con la legge di stabilità 2016, la quale ha segnato la fine dell'epoca dei tagli e il superamento del vecchio Patto di stabilità interno con il pareggio di bilancio. Con le modifiche alla legge n. 243 del 2012, già approvate dal Senato la scorsa settimana, superiamo oltretutto un quadro di regole inapplicabili sul pareggio di bilancio degli enti locali che sarebbero entrate in vigore dal 2017, dando invece continuità alle regole della legge di stabilità 2016 e creando le condizioni per mettere mano al testo unico degli enti locali e in quella sede affrontare le questioni ordinamentali ancora aperte per andare nella direzione dell'autonomia, della responsabilità e della semplificazione. Con questo decreto-legge aiutiamo gli enti locali, miglioriamo la loro situazione contingente.

Il provvedimento si pone come un intervento manutentivo dell'ordinamento su alcune questioni che sono in divenire. Diversi sono i punti salienti. C'è una definizione precisa della transizione verso l'abolizione completa delle Province: abbiamo la necessità di garantire, in attesa della riforma costituzionale, alcune funzioni delle Province, che si stanno indebolendo dal punto di vista amministrativo.

Su questo provvedimento - ricordiamo - ci sono 100 milioni di euro del Fondo ANAS per la manutenzione straordinaria delle strade, che è una funzione importante delle Province. Sono fondi in conto capitale: è un particolare drammatico, se voi andate a vedere l'evoluzione della dinamica della

spesa, la spesa in conto capitale di questi anni degli enti locali e della pubblica amministrazione in generale.

Per le Province si sono abolite le sanzioni per il Patto di stabilità 2015. La stessa cosa è stata fatta per le Città metropolitane, che sono realtà istituzionali nascenti e su cui c'era stato anche un forte impegno con l'ANCI: anche qui, sul sistema delle sanzioni, c'è l'esclusione delle Città metropolitane per lo sfioramento del Patto di stabilità relativo alle competenze 2015.

Per quanto riguarda le realtà comunali, anch'esse in una fase di transizione legislativa, voglio ricordare che i Comuni hanno subito la stretta più forte in questi otto anni di politiche di rigore di finanza pubblica; non a caso, sono stati sottoposti ad un Patto di stabilità che spesso è stato considerato irragionevole. Superato il Patto di stabilità previsto per il 2015, siamo nel 2016 in fase di pareggio di bilancio: è quindi anche questa una transizione; per gli enti locali abbiamo attenuato di molto le sanzioni, ad esempio, portandole al 30 per cento dello sfioramento ed escludendo dal sistema delle sanzioni le spese che competevano all'edilizia scolastica, che tutti abbiamo considerato una priorità.

Per i Comuni è prevista anche una deroga sulle assunzioni per il personale degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, ci sono dei contributi per la ritrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, sul pagamento delle penali e delle more.

Per tutti gli enti territoriali vi è un miglioramento delle norme sul dissesto e pre-dissesto. In materia di personale, per il *turnover* si passa dal 25 al 75 per cento per i Comuni sotto i 10.000 abitanti virtuosi nel rapporto dipendenti-popolazione e si sblocca la mobilità nelle Regioni dove è stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province.

Sono stati apportati interventi manutentivi anche su quelle norme che avevano messo in piedi altri Governi, sulle situazioni legate al sisma dell'Emilia e dell'Aquila: ci sono ulteriori 16 milioni di euro per il Comune dell'Aquila, e ulteriori risorse per i Comuni fuori cratere, che pure hanno subito danni e che forse, a volte, vengono messi un po' in ombra rispetto alla centralità aquilana. Comunque, anche qui norme che hanno risposto ad esigenze di quei territori che si erano fatti sentire.

Così come è stato inserito nell'ordinamento l'accordo importante, storico, con la Regione Sicilia, che porta alla Sicilia un vantaggio nel meccanismo tra riscosso ed accertato della compartecipazione IRPEF. Oggi la Regione Sicilia può vantare il contributo di 1,4 miliardi di euro ai suoi bilanci, che era l'impegno che avevamo preso in legge di stabilità.

Il decreto-legge definisce ulteriormente il *restyling* delle fondazioni lirico-sinfoniche, alcune delle quali rappresentavano un'emergenza, in quanto incagliate nei cosiddetti percorsi di risanamento; ora garantiamo una maggiore flessibilità. Voglio dire, Presidente, che sulle fondazioni lirico-sinfoniche forse la maggioranza e il Parlamento devono fare un'ulteriore riflessione, perché il sistema delle fondazioni non è sostenibile nell'assetto attuale, quindi è inutile che continuiamo a fare interventi tampone.

Durante l'esame parlamentare, sono stati introdotti argomenti nuovi, che credo siano patrimonio di tutto il Parlamento: l'ulteriore possibilità di rateizzazione del debito verso Equitalia, che va ad aiutare imprese e famiglie

che si sono trovate in difficoltà e che non riescono a sostenere precedenti piani di rateizzazione; si è garantita, in tal modo, un'ulteriore *chance* a quei contribuenti che hanno difficoltà. Così come la soppressione delle tasse aeroportuali è importante per salvare molti aeroporti e per lasciare linee *low cost* che altrimenti andrebbero via. Inoltre, l'assunzione di ulteriori 400 vigili del fuoco è un ottimo segnale a tutela dei nostri patrimoni e per la sicurezza dei nostri cittadini.

Per la prima volta viene istituito un fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. Vi sono norme che aiutano ad affrontare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che aiutano i Comuni colpiti dal sisma di Emilia, Lombardia e Veneto per il pagamento di tasse e contributi relativi a quel terremoto, per le vittime dell'alluvione di Sarno e per le famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato. Finalmente siamo riusciti a stanziare gli indennizzi in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, di cui da tempo stiamo discutendo e che ha visto l'impegno di tutti i Gruppi parlamentari.

Infine, in merito alla disciplina per gli stabilimenti balneari, abbiamo approvato una norma ponte che ci consente di andare a una legge quadro, su cui il Governo si è impegnato in Parlamento direttamente, che possa consentire di avere una proroga, un periodo transitorio, e andare a una evidenza pubblica che però sia connotata dal recepimento della qualità degli investimenti, del valore degli investimenti fatti dagli operatori balneari e anche della loro professionalità.

Insomma, nel provvedimento che oggi approviamo ci sono novità positive per gli enti territoriali, per le attività e le imprese di alcuni comparti produttivi, per il rafforzamento di alcuni servizi importanti della pubblica amministrazione, ma soprattutto per i cittadini. Per tutti questi motivi, signor Presidente, il mio Gruppo, Area Popolare, voterà a favore di questo provvedimento e darà la fiducia al Governo. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

MANGILI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGILI (M5S). Signor Presidente, come al solito «Niente di nuovo sul fronte occidentale». Infatti, siamo in presenza dell'ennesimo decreto-legge da parte di questo Governo e dell'ennesima apposizione della questione di fiducia. Il decreto-legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 21 luglio, con una maggioranza sì schiacciante ma anche fin troppo calcolata e verrà nuovamente ratificato qui al Senato senza un confronto appropriato e serio.

Ormai sono note a tutti le disposizioni in esso contenute: dal Patto di stabilità interno al Fondo di solidarietà comunale, alle misure per i territori soggetti a calamità naturali e agli interventi per gli enti in crisi finanziaria, cui si aggiungono ulteriori misure in materia di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché misure in materia sanitaria, ambientale e agricola. Tra le novità troviamo anche la riapertura del-

la rateazione dei debiti fiscali: per i contribuenti che alla data del 1° luglio 2016 sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari è prevista la possibilità di essere riammessi ad una nuova dilazione, presentando apposita richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di questo decreto-legge. Questo significa che la chiacchierata soppressione dell'ente di riscossione da parte del Governo non è reale, ma è un'ulteriore proroga dell'abolizione di Equitalia: l'ennesimo rinvio, una storia che dura da quattro anni.

E ancora: con questo provvedimento viene stabilito che gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione, il rendiconto e il bilancio consolidato entro i termini di legge non potranno assumere personale, né stabilizzare i lavoratori che già collaborano con loro. Ma quali sono i motivi che inducono gli enti ad approvare tardivamente i menzionati documenti?

Negli ultimi anni è diventata una vera e propria tendenza quella della posticipazione dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ordinariamente prevista entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente. Si tratta di una tendenza che si è ormai consolidata, laddove inizialmente i differimenti erano circoscritti al primo trimestre dell'esercizio finanziario; di recente, invece, essi hanno superato la prima metà dell'esercizio, così riducendo la fase della programmazione sempre più ad un mero adempimento formale. Se i motivi, quindi, risiedono nel fatto che manca la delibera, a questo punto vuol dire che manca la volontà politica; il che è preoccupante, perché così facendo si continua a tralasciare la fase della programmazione, essenziale per decidere su cosa investire, come investire e con quali soldi investire. L'assenza della programmazione vanifica il ruolo stesso del bilancio preventivo ed espone gli enti locali al rischio di esiti gestionali negativi.

Quando parliamo di effetti del patologico prolungamento dell'esercizio provvisorio sull'attività gestionale di ciascun ente, dobbiamo avere il coraggio di dire che essi sono il frutto del Patto di stabilità e del pareggio di bilancio. Sono proprio questi ad avere causato il disastro degli enti locali, in particolare dei Comuni.

Nonostante si dica che il Patto di stabilità è stato superato, resta il fatto che questo, unitamente all'equilibrio di bilancio, sta sempre più comprimendo la possibilità per i Comuni di erogare servizi ai cittadini. L'obbligo di pareggio nel bilancio di previsione garantisce ai cittadini che l'ente comunale non spenda più di quanto ha a sua disposizione e allo stesso modo obbliga il Comune a programmare interamente come intenda disporre delle risorse a favore dei cittadini. Ma quale può essere oggi la capacità di spesa di un Comune se si vede sempre più stringere la cinghia? Non è normale che un cittadino non possa più godere del servizio idrico o del trasporto pubblico in maniera efficiente solo perché il Comune dove risiede ha un buco di bilancio! Buco, tra l'altro, non sempre dovuto a cattivi amministratori.

Oggi i Comuni sono quelli che più di tutti stanno pagando il consolidamento dei conti dei Governi. I sindaci, ogni giorno, devono lottare contro il grave mostro costituito dall'elevato grado di incertezza sulle entrate proprie di natura tributaria, incertezza dovuta alla difficoltà per i cittadini di pagare la bolletta della spazzatura o l'IMU.

Quello che sappiamo è, però, che questo Governo strozza alcuni Comuni e ne salva altri, consentendo di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario. E, infatti, il decreto-legge, all'articolo 15, consente ai Comuni che sono sull'orlo del dissesto di presentare un piano di riequilibrio di bilancio, ma soprattutto di rimodularlo o riformularlo.

In effetti, in un decreto-legge onnicomprensivo, che include di tutto, non potevamo che aspettarci qualche sorpresa. Ad esempio la norma su Catania. La scure del fallimento dell'azienda Comune, sembra allontanarsi definitivamente visto che il decreto-legge prevede la proroga dal 30 giugno al 30 settembre del termine per presentare, appunto, il piano di rientro, nonché la possibilità di operare in regime di deroga rispetto al testo unico degli enti locali, laddove si parla di approvazione del disavanzo e dei debiti fuori bilancio. Deroga per favorire qualcuno piuttosto che un altro. Solo che ogni volta che deroghi ad una regola, praticamente la cancelli.

Questo decreto-legge continua a non risolvere i tanti problemi aperti dalle scelte del Governo in tema di tagli agli enti locali, in particolare alle Province e alle Città metropolitane, e non salvaguarda certo la comunità dei cittadini. E qui mi tornano in mente le parole di Leonardo Sciascia: «La sicurezza del potere si fonda sull'insicurezza dei cittadini».

Oggi l'opposizione subirà l'ennesima questione di fiducia, ma la fiducia o è piena o non esiste! Per noi non esiste. Anticipo quindi il voto contrario del Gruppo Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ci troviamo innanzi alla cinquantatreesima fiducia posta da questo Governo al Parlamento nei suoi due rami su diversi disegni di legge, addirittura anche su disegni di legge di iniziativa parlamentare, a testimonianza del fatto che questo Governo non solo non si fida dei numeri della sua stessa maggioranza in Assemblea ma, quel che è più grave, non ha una sua strategia complessiva di dialogo con il Parlamento e, conseguentemente, neanche una sua strategia complessiva di dialogo con il Paese.

Il provvedimento doveva essere censurato *ab origine* per tutti i suoi difetti costituzionali che vanno dalla pluralità degli argomenti, alla palese violazione di alcune norme costituzionali. In sede di discussione sulle questioni pregiudiziali ho ampiamente illustrato i motivi dell'incostituzionalità dell'articolo 11, che riguarda l'intesa tra Governo nazionale e Governo della Regione siciliana, e quindi su questo non mi dilungherò, rimettendomi alle valutazioni svolte. Il decreto-legge, che come ho detto doveva essere cassato *ab origine* per difetti di costituzionalità, reca tutta una serie di provvedimenti che sono non solo frastagliati tra loro, ma anche nella destinazione sul territorio, che avviene secondo suggerimenti e esigenze, per carità, non dico di no, ma tutti parziali e limitati a singoli casi che vengono proposti al Parlamento sotto forma di regole generali che, in realtà, riguardano specifiche esigenze.

Ringrazio la relatrice, la senatrice Zanoni, che puntualmente svolge il compito importante di tentare di portare a sistema le norme sugli enti locali. Ciò è però vanificato sia dalla proposta iniziale del Governo, sia dagli inserimenti effettuati alla Camera, sia infine dal fatto che i suoi buoni propositi e la nostra assoluta disponibilità a intervenire assieme sull'argomento, alla fine, si substanziano in ordini del giorno, perché il Senato non ha il diritto, la facoltà, la possibilità di poter apportare modifiche a quanto stabilito prima dal Governo e poi dalla Camera in sede di prima lettura. Questa è un'applicazione di una riforma di fatto del bicameralismo, una riforma maldestra nella sua applicazione adesso in via transitoria che ancora più maldestra sarà se dovesse mai andare a definizione il *referendum* costituzionale, una riforma del bicameralismo che è veramente la tomba della democrazia e, soprattutto, dell'istituzione parlamentare nel nostro Paese. Ormai non abbiamo più la possibilità di intervenire sui testi normativi, nonostante la buona volontà anche di parte della maggioranza e ci si deve limitare all'elaborazione di alcuni ordini del giorno, che lasciano il tempo che trovano e che, comunque, manifestano una grande insofferenza da parte di tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, sull'impossibilità di costruire un percorso logico, razionale e coeso per quanto riguarda la politica degli enti locali del nostro Paese. Ancora una volta non viene posto alcun argine al differimento delle date di approvazione dei bilanci di previsione: ormai, la prassi è che i nostri Comuni approvino i loro bilanci di previsione, bene che vada, nell'ultimo mese di vigenza dell'anno di riferimento. Alcuni addirittura approvano il bilancio di previsione a gennaio con riferimento all'anno precedente. Non si riesce ad ottenere dal Governo una discussione organica su queste materie e, quindi, non si riesce neanche a farlo in Parlamento.

La necessità del Governo di andare al voto di fiducia dipende quindi dal fatto che questo coacervo di norme deve essere per forza varato, perché alla fine c'è qualche singolo ente - per non dire qualche singola persona - che attende l'emanazione definitiva del decreto-legge per risolvere qualche problema certamente di carattere collettivo, ma riferito a collettività esigue.

Tralasciamo la questione della varietà delle materie. È scandaloso il tema dell'inserimento, ancora una volta, in un decreto-legge sugli enti locali di modifiche alla normativa sulle Fondazioni lirico sinfoniche.

Con molta difficoltà avevamo erogato - e ribadiamo il nostro parere assolutamente contrario in proposito - ben 120 milioni di euro a otto Fondazioni lirico sinfoniche d'Italia indebitate per cattiva gestione dei loro consigli d'amministrazione, diretta emanazione dei Comuni e delle Province, secondo le compartecipazioni. La più indebitata, guarda caso, era quella del Maggio musicale fiorentino, per cui si è fatta anche la norma (è chiaro, infatti, che si doveva poi soddisfare le esigenze di tutti). In quell'occasione abbiamo, non dico ottenuto, ma comunque costruito un quadro di riferimento normativo che, insieme all'enorme erogazione di denaro che veniva disposta, stabiliva anche un percorso di risanamento. Puntualmente, questo percorso è stato disatteso e puntualmente, a spizzichi e bocconi, arrivano le norme che consentono, a chi lo ha disatteso e anche a chi aveva precedentemente causato il *default* di quelle istituzioni, di farla franca e di godere di nuove previsioni normative. Dico questo per fare un esempio.

Siamo veramente sconcertati da questo modo di procedere. Mi riferisco - ripeto - non solo all'apposizione della fiducia, ma anche al contenuto assolutamente inaccettabile non tanto di singole norme, ma dell'intero contesto che, come dicevo, non porta all'elaborazione di una progettualità definitiva per la gestione dei Comuni e mette in difficoltà gli amministratori e, ancor di più, i cittadini. Infatti, alla fine ai Comuni vengono imposte nuove limitazioni e nuovi sacrifici e poi piange il cittadino. Infatti si ha un bel dire nel sostenere che a volte la legge di stabilità prevede l'impossibilità per i Comuni di aumentare i tributi locali, ma ormai sappiamo che la maggior parte dei servizi sono erogati per tariffa e non per tributo e, quindi, se il tributo rimane inalterato, crescono enormemente le tariffe. Inoltre, molto spesso la crescita delle tariffe non corrisponde a un'esigenza del servizio, ma finisce per alimentare un bilancio, che diviene deficitario appunto perché i tributi locali non sono più sufficienti a sopperire ai continui tagli cui i Comuni sono sottoposti per effetto della cosiddetta finanza derivata.

Si tratta, quindi, di un quadro di disgregazione della politica degli enti locali, ai quali viene chiesto di fare salti mortali per far quadrare i bilanci e vengono imposti limiti nell'utilizzazione dei loro fondi con forti sanzioni, che poi l'anno successivo vengono tolte e modificate, a seconda di chi ne è il destinatario. Infatti, se si tratta di un importante Comune o Città metropolitana guidata dai partiti dell'attuale maggioranza, si interviene per evitare le sanzioni; mentre se la guida è di esponenti dell'opposizione questo tipo di intervento non si fa. Quindi, si utilizza anche lo strumento del decreto-legge e dell'intervento singolo o parziale, facendo una politica con la «p» minuscola anche sul territorio, discriminando tra un Comune e l'altro e tra un'istituzione e l'altra, a seconda del colore politico.

Si tratta di un quadro veramente desolante di una finanza locale che non trova soluzione, senza che ci sia neanche la volontà di composizione delle norme in un nuovo testo unico. Infatti, le varianti al testo unico degli enti locali sono ormai infinite, soprattutto dal punto di vista della contabilità. L'altro giorno abbiamo approvato una norma di carattere generale sul bilancio degli enti locali e, subito dopo, arrivano le prime deroghe e varianti. Si tratta, insomma, di tutto quello che un Governo non dovrebbe fare.

Avremmo invece veramente bisogno di un progetto e di un diverso modo di relazionarsi tra le istituzioni locali e l'ente governativo; senza trascendere assolutamente in polemiche sterili, avremmo bisogno di costruire una politica nuova e diversa per i nostri enti locali, cosa che questo Governo dimostra di non essere in grado di fare, continuamente e costantemente, e tale decreto è una riprova di questa assoluta incapacità.

È per questo e per tanti altri motivi che i colleghi Boccardi, Mandelli e Bernini hanno illustrato in discussione generale, che noi voteremo sicuramente no, anche perché all'inconsistenza del contenuto del decreto-legge si aggiunge anche l'assoluta sfiducia in questo Governo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, senatori e senatrici, il decreto-legge in esame è stato ampiamente modificato nel dibattito alla Camera durante l'*iter* di conversione; al Senato, nonostante i tempi stretti, abbiamo fatto una discussione molto approfondita in Commissione bilancio, di cui troviamo una traccia importante nell'ordine del giorno approvato.

Molte misure di questo decreto-legge riguardano gli enti locali, per sostenerli nelle loro problematiche attuali, che non sono semplici. In particolare, vi si trovano disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale, si stanziavano risorse per i Comuni e le zone colpite da calamità naturali (tra cui i Comuni dell'Aquila e quelli dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti da vari sismi).

Per venire incontro alle esigenze dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane si attenuano le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Per le Province, in particolare, affinché possano far quadrare i bilanci, vengono stanziati 148 milioni nel 2016, di cui 100 finalizzati alla loro missione fondamentale, insieme alle scuole, ossia alla manutenzione straordinaria delle strade, e i restanti 48 milioni destinati ad altre funzioni.

Sono poi introdotte delle norme finalizzate a promuovere interventi di risanamento per gli enti locali in dissesto finanziario mediante la concessione di anticipazioni di liquidità da restituire in base a piani di ammortamento. A tal fine viene stanziato un contributo triennale di 150 milioni per i Comuni, le Province e le Città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto dal 2011 al 2015, e un contributo di pari importo per il biennio che va dal 2019 al 2020.

Viene allentato il blocco del *turnover* nei Comuni fino a 10.000 abitanti e, quanto al personale insegnante ed educativo di scuole dell'infanzia ed asili nido, è stata varata una disposizione che autorizza i Comuni a procedere a un piano straordinario di assunzioni, che vale anche per i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2015. Si istituisce per la prima volta un Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti. I Comuni potranno inoltre contare, grazie alla disposizione introdotta dalla Camera dei deputati con l'articolo 9-ter, su 136 milioni nel triennio 2016-2018.

Come si vede, contrariamente a quanto ascoltato nel dibattito, non si tratta di interventi *spot*, ma di misure che rispondono a precise finalità e riguardano l'insieme dei Comuni. Lo stesso dicasi per gli interventi che riguardano le Regioni, con i quali si incrementa il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (come sappiamo, problema molto caldo e aperto) e si definiscono le modalità del loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Per le Regioni sono state affrontate anche le questioni della tempestività dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e della spesa farmaceutica, affinché le medesime possano effettivamente recuperare le risorse iscritte nei bilanci (e quindi possano redigere i bilanci).

Si dà poi attuazione all'accordo con la Regione Valle d'Aosta e si mantengono gli impegni con la Regione Siciliana con un patto che prevede impegni reciproci tesi a dare stabilità alle risorse per questa Regione.

Se vogliamo individuare una chiave di lettura di questo provvedimento, essa va quindi individuata nell'attenzione agli enti territoriali e alle varie problematiche che riguardano Comuni, Province, enti locali e Città metropolitane.

Il provvedimento contiene anche altri interventi: non li elenco tutti, ma ne cito solo tre, evidenziando anche, a quanti dell'opposizione hanno manifestato critiche molto feroci, che se non avessimo proposto tali interventi, di sicuro saremmo stati accusati per non averli fatti e per aver omesso di intervenire su questioni importanti. Cito, a tal proposito, il tema delle concessioni demaniali e marittime, in cui si prorogano tale concessioni rispetto ai recenti interventi in sede europea. Penso anche alla possibilità di dilazionare i pagamenti delle tasse per i cittadini e le imprese: un tema che mi pare molto importante. Penso infine alle importanti misure riguardanti i comparti cerealicolo e lattiero-caseario, settori in cui la crisi ha reso urgenti gli interventi.

Voglio concludere però con una riflessione più generale sul provvedimento in esame. Si tratta di un provvedimento non casuale, che trova una sua precisa collocazione nel processo di riforma in atto del sistema degli enti territoriali. Voglio solo ricordare in questa sede due importanti provvedimenti, conclusi negli ultimi mesi: il superamento del Patto di stabilità per gli enti locali con la legge di stabilità dello scorso anno e, proprio qualche settimana fa, il disegno di legge di modifica della legge n. 243 del 2012, che stabilisce nuove regole in materia di bilancio degli enti locali e su come si raggiunge il pareggio di bilancio in alternativa al Patto di stabilità. Il filo conduttore che lega quindi i diversi interventi contenuti nel decreto-legge in esame è la soluzione delle problematiche che emergono nell'attuale situazione, in cui si deve trovare, in particolare per gli enti locali, le Province e le Città metropolitane, un difficile equilibrio tra le esigenze della riforma, che vengono ben messe in evidenza dai provvedimenti attuati, e i severi vincoli di finanza pubblica.

Non si tratta quindi di provvedimenti confusi, clientelari - come abbiamo sentito dire - o alla ricerca di consenso, quanto di esercizio faticoso ma necessario di responsabilità di governo, per far avanzare un processo di riforme reali e proprio per questo bisognoso di interventi progressivi, anche per sostenere momenti di difficoltà e problematiche e per correggere eventuali errori. Una parte importante di queste problematiche è stata affrontata nel provvedimento in esame; altri problemi rimangono aperti, soprattutto per dare certezza e sostenibilità ai bilanci dei nostri enti territoriali e in particolare alle Città metropolitane e alle Province, oltre che ai Comuni e alle Regioni. Su questi temi continueremo ad operare, perché resti molto alta l'attenzione del Governo. Come ho ricordato in precedenza, la Commissione bilancio ha approvato all'unanimità, quindi con il voto di tutti i Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, un ordine del giorno molto puntuale, che mette questi temi, relativi ai provvedimenti ulteriori da realizzare in

questo processo di riforma, al centro dell'iniziativa del Governo e del Parlamento, a partire dalla prossima legge di bilancio.

Per questi motivi, quindi, per l'importanza del decreto-legge in esame, per l'importanza di sostenere gli enti territoriali, per l'importanza di dare corso e continuità a un processo di riforma molto importante per l'insieme del Paese, il Partito Democratico voterà con convinzione la fiducia al Governo, al fine di approvare la conversione in legge del decreto-legge in esame. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei lavori, avverto che la seduta dell'Assemblea, a conclusione della votazione sulla fiducia, sarà sospesa fino alle ore 15, al fine di consentire alle Commissioni di convocarsi e completare l'esame dei provvedimenti in calendario, anche in relazione alla richiesta di alcuni Gruppi di tenere le proprie riunioni.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2495 e della questione di fiducia (ore 11,05)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Pinotti e Romano.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Morra).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Morra.

AMATI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre, Auricchio

Barani, Battista, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilar-
di, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Cassano, Casson, Chiavaro-
li, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Conti, Corsini, Cuc-
ca, Cuomo

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, Davico, De
Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi,
Dirindin, D'Onghia

Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Fi-
lippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gambaro, Gatti, Gentile, Giacobbe, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gual-
dani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo
Moro, Longo Eva, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Mari-
no Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Micheloni,
Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzo-
pane, Piccinelli, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Ricchiuti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gian-
luca, Russo, Ruta

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Sonogo, Spilabot-
te, Sposetti, Susta

Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller

Rispondono no i senatori:

Airola, Alicata, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello

Barozzino, Bernini, Bertorotta, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonfri-
sco, Bottici, Buccarella, Bulgarelli

Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardello, Castaldi, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Compagna, Consiglio, Cotti, Crosio

D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno

Endrizzi

Fasano, Fazzone, Ferrara Mario, Fucksia

Gaetti, Gasparri, Giarrusso, Giovanardi, Giro, Giroto

Lezzi, Liuzzi

Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mineo, Minzolini, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Nugnes

Paglino, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Puglia

Quagliariello

Razzi, Rizzotti, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria

Santangelo, Scibona, Scoma, Serafini, Serra, Sibia, Stefani, Stefano

Tarquinio, Taverna, Tosato

Vacciano, Volpi

Zizza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2495, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	262
Senatori votanti	261
Maggioranza	131
Favorevoli	165
Contrari	96

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 113.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 11,49, è ripresa alle ore 15,01).

Presidenza della vice presidente FEDELI

Discussione dei disegni di legge:

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenzi ed altri; Gadda ed altri; Galati; Mongiello ed altri; Causin ed altri; Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Nicchi ed altri)

(2320) PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Relazione orale) (ore 15,01)

Approvazione del disegno di legge n. 2290

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2290, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lenzi ed altri; Gadda ed altri; Galati; Mongiello ed altri; Causin ed altri; Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Nicchi ed altri, e 2320.

La relatrice, senatrice Bertuzzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTUZZI, *relatrice*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame pone nuovamente al centro del dibattito politico il tema del cibo, in linea con il contenuto ereditato da Expo 2015 «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita», come il simbolo del paradosso che meglio rappresenta le contraddizioni del nostro tempo. L'eccesso e la scarsità, il troppo e il niente, lo spreco e il risparmio, l'egoismo e il dono, la fame e l'inappetenza, la povertà e la ricchezza sono i paradossi di un modello economico ed etico che ha disegnato gli squilibri enormi di un mondo ove in alcune parti si acquistano beni, e in particolare cibo, ma non sempre lo si consuma e più spesso lo si trasforma in rifiuto, producendo danni all'ambiente e costi economici e sociali per le comunità. In altre parti, invece, non si consuma perché il cibo non c'è e spesso non si riesce a produrre nulla e in quelle aree l'impossibilità di alimentarsi domina i pensieri e le azioni dell'intera esistenza: sto parlando di un mondo in cui 800 milioni di persone soffrono la fame e altrettante di eccesso di nutrizione.

Nella storia recente della nostra civiltà lo sviluppo economico ha messo la fame al bando dalla nostra civiltà, dalle nostre città, dalle nostre campagne, dalla nostra vita, quasi come i vaccini hanno fatto sparire molte malattie. La fame, però, non è sparita nelle zone più degradate, marginali e povere: l'abbiamo semplicemente allontanata da noi. I modelli di produzione e consumo hanno progressivamente modificato finalità e funzioni del cibo come bene primario. La sua utilità non è più stata la variabile principale per

quantificarne il valore, ma sono entrate in campo altre determinanti, prima tra tutte il prezzo, e ciò fino a quando la crisi non ci è piombata addosso e ha riattivato le categorie sociali della povertà e della mancanza di cibo, che sono tornate a essere di nuovo chiaramente visibili anche dove non c'erano più da decenni.

Questo brusco e per di più inaspettato cambiamento sta però modificando le scelte di acquisto e le modalità di consumo per molti; sta aprendo riflessioni e interesse che incidono sulle abitudini e sui comportamenti, portando in superficie quei paradossi con cui il nostro tempo e noi tutti cominciamo a fare i conti. E di numeri se ne stanno raccogliendo tanti. L'osservatorio Waste Watcher - ad esempio - ha stimato il fenomeno dello spreco alimentare nel nostro Paese e i risultati sono sconcertanti: più di 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono ogni anno nella spazzatura; si parla di una cifra attorno agli 8 miliardi di euro, pari a mezzo punto di PIL.

Le nostre 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari comprendono tutto quel cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito e preparato per la somministrazione, ma che per diverse ragioni non viene venduto o consumato. Tali eccedenze si formano per il 50 per cento presso operatori economici lungo tutta la filiera, ma il resto è prodotto dal consumatore finale.

È dunque necessario, da una parte, agire sul fronte dell'educazione dei cittadini al valore del cibo e, dall'altra, facilitare la donazione da parte degli operatori economici. Noi abbiamo depositato qui in Senato un testo di disegno di legge proprio per l'educazione al cibo e mi auguro che questo ramo del Parlamento possa al più presto farne partire il percorso parlamentare. Allo stesso modo, nella legge di stabilità 2015 è stata inserita una norma che rende più conveniente per le imprese donare che buttare.

Ci sono poi altri numeri che rappresentano la seconda faccia della medaglia e aumentano lo sconcerto. Sono i preoccupanti dati dell'ISTAT relativi all'aumento della povertà. Spreco alimentare e povertà sono un binomio inconciliabile, ma il metterli in relazione per ripristinare un equo riequilibrio non può avvenire secondo le regole del modello dell'economia di mercato che sono, di fatto, le stesse regole che hanno determinato tale squilibrio. Occorre un modello nuovo che, facendo leva anche su principi di eticità, consenta di rimettere in circolo ciò che non viene consumato, chiudendo il cerchio del ciclo di vita del prodotto secondo le regole dell'economia circolare, destinando le eccedenze a fini di solidarietà sociale.

Bisogna sostenere la filiera della solidarietà, dal recupero dello spreco dei cittadini e degli operatori economici a nuovi consumatori finali.

Nel Paese esistono già importanti risorse umane che, per vocazione e scelta personale, sono impegnate per la diffusione dei principi di giustizia sociale; si tratta del terzo settore e, restringendo il campo alla *mission* specifica, di associazioni che operano per il contrasto alla povertà e che hanno improntato il loro agire quotidiano secondo la logica della donazione, del riequilibrio e dell'ottimizzazione delle eccedenze, e non solo di cibo, ma di tutti quei beni di prima necessità. Sono loro il primo esempio di questa cultura e compito della politica e delle istituzioni è agevolare e valorizzare il loro lavoro.

Questa è l'ambizione del provvedimento in esame, approvato alla Camera in un testo che porta la firma di 217 deputati, risultante dall'unificazione di 9 disegni di legge presentati dai partiti di maggioranza, dal Movimento 5 Stelle, da SEL e da Forza Italia. È un testo, quindi, largamente condiviso, che si è arricchito del contributo dato in audizione e con il confronto con tanti soggetti; condiviso al punto tale che molti di loro mi hanno pregato di preoccuparmi che questo testo non venisse modificato nel passaggio al Senato.

Il testo mantiene la linea della legge n. 155 del 2003, detta «del buon samaritano», che, negli ultimi anni, ha regolamentato le donazioni e armonizza il quadro normativo per rendere agevole la donazione, attraverso semplificazioni e incentivi.

Si riordina di fatto la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale. Si affrontano i limiti più spigolosi di una burocrazia onerosa e di una normativa complessa, salvaguardando e garantendo la sicurezza degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti.

Veniamo ai contenuti del provvedimento, dei quali delinearò solo gli aspetti principali, vista l'ampiezza del provvedimento stesso, che si articola in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il Capo I delinea, agli articoli 1 e 2, finalità e definizioni dei termini, indicando, tra le prime, la riduzione degli sprechi alimentari, farmaceutici e dei prodotti destinabili a fini di tipo sociale, per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze e contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi principali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta, infatti, le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario. La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore delle persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano e animale, le cui fasi di raccolta e ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita, a determinate condizioni, anche oltre il termine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita. L'articolo 6 prevede specifiche norme

per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con l'articolo 13. Mentre infatti l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento. L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi. L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità. L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un fondo, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti.

Dando per illustrato precedentemente l'articolo 13, continuo con l'articolo 14, che considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario, in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti.

L'articolo 17 conferisce al Comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

Signora Presidente, colleghi, la Commissione ha approvato diversi ordini del giorno, che rafforzano l'azione successiva del Governo, in particolare per la parte relativa agli sprechi farmaceutici.

Mi avvio alla conclusione, ricordando che questa proposta di legge di iniziativa parlamentare raccoglie e riordina un percorso di norme degli ultimi vent'anni e crea una cornice omogenea: è ambiziosa perché si pone anche un obiettivo concreto che è quello di raddoppiare il recupero delle ecce-

denze. L'Italia vuol fare da traino per gli altri Paesi nella lotta agli sprechi alimentari, allargando sempre di più la platea dei donatori. Lo abbiamo reso possibile e continueremo a batterci per rendere sempre più semplici e naturali gli strumenti in grado di rendere la nostra società più giusta, più inclusiva e più equa. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Formigoni)*.

Signora Presidente, in conclusione le chiedo di allegare il testo integrale della relazione al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'unica parte della riforma costituzionale su cui sono d'accordo è quella relativa alla soppressione del CNEL. Temendo, quindi, che dopo l'estate non ci siano più occasioni per farlo, le chiedo, ai sensi dell'articolo 98, il relativo parere. Prima che sia effettuata la relativa votazione, inoltre, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, in base all'articolo 98 del Regolamento alla Presidenza la sua richiesta non sembra ammissibile. L'articolo 98 recita: «Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

La sua richiesta non è ammissibile, questa è la nostra opinione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, basterebbe sentire la relazione che ha svolto molto diligentemente la relatrice per considerare l'impatto economico, e conseguentemente sociale, che ha il provvedimento. Il richiamo all'aspetto sociale è addirittura nel titolo del testo. Se lei comunque non ritiene ammissibile la mia richiesta, propongo una questione sospensiva per quarantotto ore.

Prima che si proceda alla votazione sulla questione sospensiva, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, le ho già risposto su questo, nel senso che non ritengo che il disegno di legge al nostro esame abbia questo tipo di impatto.

Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta, precedentemente avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15,42.

(La seduta, sospesa alle ore 15,22, è ripresa alle ore 15,43).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2290 e 2320 (ore 15,43)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Vi invito a prendere posto. Dobbiamo procedere alla votazione della questione sospensiva.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, la ritiro.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Campanella.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, colleghi, signori del Governo, inizio il mio intervento affermando che a mio avviso il disegno di legge andrebbe comunque votato, perché interviene mettendo ordine su un paio di aspetti che considererò meglio nel seguito. Ciò che però voglio segnalare è che siamo lontani dall'aspetto, che qualcuno invece ha ricordato, di somiglianza con la parabola del buon samaritano. Siamo molto più vicini a un'altra parabola del vangelo, quella di Lazzaro e del ricco Epulone. Ci troviamo, in pratica, a far parte di un sistema che spreca tanto perché è progettato male e nel quale esistono, nell'Italia del XXI secolo, persone che non hanno di che mangiare. Queste persone esistono eccome e lo sanno bene gli operatori del banco alimentare che si ritrovano sempre più richieste che disponibilità per accontentarli.

Mi sembra che siamo distantissimi dal dettato della Costituzione, da quel secondo comma dell'articolo 3 che reca in sé il progetto dello Stato del benessere e che si occupa della promozione dei singoli cittadini. Siamo molto più vicini alla carità cristiana, che è altra cosa, che toglie la fame, ma non restituisce l'orgoglio. Ciò induce ad una valutazione complessiva non di questo provvedimento, ma delle scelte compiute nelle ultime legislature e,

in particolare, in questa, e della politica che il Partito Democratico e la maggioranza stanno ponendo in essere.

Come dicevo, ogni anno la metà del cibo commestibile viene buttato via. Si tratta di una situazione in contrasto stridente con la fame di cui parlavo prima e, con i 4 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà. Nell'Italia che fa parte dei grandi, è una doppia assurdità, i cui termini si amplificano invece di elidersi.

D'altro canto, l'intervento da porre in essere - cosa che con il provvedimento in esame in parte viene fatto - è articolato, coordinato e complessivo se è vero, come è vero, che gli sprechi non si verificano in una fase specifica, ma in tutto il processo che dalla produzione arriva alla trasformazione, alla distribuzione e al consumo in locali pubblici e privati (ivi compreso il consumo individuale). Il motivo sta nel fatto che nella nostra società il cibo è considerato poco: per chi ne ha, il cibo in pratica non ha valore, tanto che viene considerato oggetto di offerte commerciali particolari (penso al cosiddetto 3 per 2 e alle altre iniziative della grande distribuzione). E mentre il cibo viene sprecato nelle porzioni sovrabbondanti della ristorazione e vale così poco per chi ha la possibilità di acquisirlo e di disporne, c'è gente che non riesce ad averlo per vivere.

Passo al merito del disegno di legge.

Gli interventi positivi di cui parlavo facilitano la cessione gratuita alle ONLUS che si occupano di assistenza, con una serie di precisazioni sugli aspetti fiscali della cessione. Definisce i requisiti perché dei beni siano considerati eccedenze impiegabili, tali da poter essere quindi avviate al recupero; istituisce un tavolo di coordinamento dove si possono formulare proposte per le politiche di filiera e condividere le buone pratiche. Se è vero, come lo è, che lo Stato ha via via abbandonato, oramai da decenni, le politiche efficaci di assistenza, i privati cittadini, le famiglie e i singoli hanno continuato a mantenere questa attività, tanto che le buone pratiche sono soprattutto mutuabili dai privati.

Un punto importante di questa legge è il rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Tornando al discorso iniziale, l'espressione «distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti» a me sembra da testo ottocentesco. Vorrei che da questo punto di vista facessimo una riflessione importante. Siamo molto, molto distanti dallo Stato del benessere.

D'altro canto, e ritorniamo ai limiti della politica, nell'articolato licenziato dalla Camera, che non è stato possibile emendare, non sono previsti elementi di obbligatorietà per accordi rivolti alla donazione delle eccedenze, accordi che dovrebbero essere resi obbligatori nei confronti della grande distribuzione, che ha un effetto di risucchio della ricchezza sia nei confronti dei consumatori sia nei confronti dei produttori (e lo sanno bene i produttori agricoli).

Non è così dovunque. In Francia, per la mancata sottoscrizione di protocolli finalizzati alla distribuzione delle eccedenze si possono avere pene fino a 75.000 euro di multa o due anni di reclusione. Quindi, a nostro avviso, l'eccesso di attenzione per le ragioni dell'impresa, che ben sa farsi rappresentare in quest'Aula, limita la possibilità di incidere efficacemente nel

senso che vogliamo, ossia nel senso della diffusione quanto meno di briciole di benessere.

Ad ogni modo, il disegno di legge ha ancora aspetti positivi, se pensiamo al finanziamento della promozione di campagne di educazione alimentare nelle scuole, rivolte a ridurre gli sprechi. Da questo punto di vista mi preme segnalare un emendamento di Sinistra Italiana che trova la copertura necessaria per queste campagne di educazione alimentare nella soppressione delle vigenti agevolazioni fiscali sull'olio di palma, su cui l'IVA è ancora al 4 per cento e su cui l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riconosciuto la dannosità per la salute.

Un'ultima cosa. Un altro aspetto che riteniamo debba essere tenuto in considerazione quando parliamo di donare farmaci è che la distribuzione e la somministrazione dei farmaci eccedenti dovrà avvenire attraverso l'impiego di personale dotato di adeguata formazione in campo sanitario; quindi il Governo deve provvedere a che questi aspetti sia attenzionati al massimo.

In conclusione, parliamo di un intervento utile, che rappresenta comunque un passo in avanti, ma che lascia a desiderare perché alcuni interessi, pensiamo a quelli della grande distribuzione, risultano ancora una volta intoccabili (quanto meno intoccati), e perché questo provvedimento appare come una pezza su una carenza di progettualità politica di ampio respiro, oppure su una politica di ampio respiro che considera la disuguaglianza come un tratto ineliminabile e, al massimo, da curare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Dirindin. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signora Presidente, il disegno di legge che stiamo prendendo in considerazione persegue la finalità, sicuramente condivisibile, di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale, compresi i medicinali. Mi soffermerò in particolare sull'articolo 15 del disegno di legge in esame, che si occupa dell'utilizzo dei farmaci donati in favore delle organizzazioni senza fini di lucro e delle persone che si trovano in particolare condizione di bisogno, facendo prima una premessa e poi sottolineando alcuni aspetti, che meritano di essere posti all'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

Le disposizioni di cui ci stiamo occupando, riguardanti la raccolta e la donazione di farmaci, sono state inserite nel testo in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati, mentre presso la Commissione igiene e sanità del Senato era in discussione lo specifico disegno di legge n. 1092 e connesso contenente norme per la raccolta e la distribuzione di farmaci oggetto di donazione. In tale disegno di legge erano già indicati alcuni aspetti estremamente importanti, ma, soprattutto, la Commissione igiene e sanità del Senato aveva svolto una serie di audizioni, compresa quella di un rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità, che ci avevano consentito di capire come meglio avrebbero potuto essere integrate le disposizioni presenti nel disegno di legge, in modo da garantire efficacia ai provvedimenti. Purtroppo il fatto che siano stati inseriti gli articoli, così come era-

no nel testo base, senza tener conto degli emendamenti sul quale avevamo svolto ampia discussione e su cui c'era un'ampia convergenza all'interno della suddetta Commissione, ci impedisce di vedere, in questo momento, nel provvedimento che stiamo discutendo, alcuni elementi molto puntuali, che però renderebbero l'articolo 15, recante norme sull'utilizzo dei farmaci donati, molto più utile, efficace e anche rispettoso dei fini solidaristici del provvedimento. In particolare avevamo studiato le modalità atte a favorire pratiche di donazioni appropriate per i beneficiari e i donatori e, conformemente alle linee guida per la donazione di farmaci dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sono state aggiornate recentemente, avevamo chiesto che fossero individuate delle modalità per proteggere i beneficiari da pratiche di donazione inadeguate. Ricordo che la letteratura scientifica riporta casi di donazione di farmaci contro l'obesità a Paesi del Centro Africa, che di norma hanno il problema opposto a quello dell'obesità. Quindi è importante che si mettano in atto procedure per proteggere i beneficiari da queste pratiche inadeguate, per cui magari i beneficiari si trovano ad avere farmaci di cui non hanno bisogno, ma che, soprattutto, devono decidere come smaltire e come sostenerne i relativi costi.

Sarebbe inoltre importante definire in modo più forte le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione tra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo, nonché prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme nazionali, anche attraverso il riferimento alla lista dei farmaci essenziali, che sono utili in condizioni di particolare bisogno, magari anche predisponendo delle linee guida nazionali per la donazione di farmaci.

È difficile che questi elementi possano essere inseriti in un provvedimento come quello che noi stiamo prendendo in considerazione oggi.

Siccome l'impegno del Governo è quello di definire un decreto per dare attuazione al provvedimento, è estremamente importante che questo venga preso in considerazione.

A tal fine, anticipo il ritiro dell'emendamento a mia prima firma 15.2, che viene sostituito da un ordine del giorno che, sostanzialmente, suggerisce questi aspetti che ritengo importanti e che spero il Governo possa accogliere, così come formulato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, credo che sia difficile trovare qualcuno in questa Assemblea che non condivida quantomeno la *ratio* del disegno di legge che stiamo per votare.

Certamente è condivisibile la parte che riguarda gli alimenti, perché rimane impossibile concepire un mondo in cui ci sia chi spreca, mentre qualcun altro sta morendo di fame. Per renderci conto, diamo qualche numero della parte più povera del mondo: 795 milioni di persone che soffrono la

fame, 1,3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato di cui 90 milioni solo in Europa: proprio nella nostra Europa, dove 16 milioni di persone si affidano alle organizzazioni caritatevoli per procurarsi cibo.

E in questo campo si sono sviluppate, anche in Italia, procedure ormai collaudate per la raccolta e la distribuzione di derrate alimentari scadute, ma ancora buone e utilizzabili, che danno risultati tangibili ogni giorno, per consentire a tantissime persone di mangiare del cibo ancora valido senza rischi per la salute.

Ma questo disegno di legge si occupa anche di un altro aspetto, altrettanto importante perché attiene all'uso dei medicinali. Per questo vorrei immediatamente evidenziare che il farmaco oggetto di donazione non ha le stesse caratteristiche del cibo. Le peculiarità del farmaco stanno nelle proprietà curative e profilattiche delle malattie dell'uomo. Per mezzo del farmaco si attua una terapia a difesa della salute. Devo quindi ricordare, ai fini del Resoconto, che l'immissione in commercio di medicinali prevede un *iter* assai puntuale che ne disciplina la produzione, l'autorizzazione, la messa in commercio, la distribuzione, l'informazione medico-scientifica e infine anche la farmacovigilanza, cioè il controllo dopo la vendita.

Alla base di ogni normativa che disciplina il farmaco in Italia abbiamo norme recepite integralmente dall'Europa ed è proprio questo che sta a garanzia di elevati *standard* qualitativi e di sicurezza del paziente. Quindi, ancor più e ancora meglio di qualsiasi approccio si possa tenere nei confronti dei generi alimentari, che è giusto recuperare finché non evidenzino i minimi segni di alterazioni, per i farmaci bisogna usare certamente maggiore cautela proprio per evitare possibili rischi sulla salute dell'uomo.

In questo senso, nel caso della donazione del medicinale, entra in gioco la necessità di garantire la sicurezza del paziente. E come si può garantire davvero questa sicurezza? La sicurezza del paziente la si garantisce tutelando chi è oggetto di una donazione, come la legge italiana tutela chiunque acquisti un farmaco. Nell'articolo 15, infatti, non si menziona il garante della dispensazione, cioè il farmacista, che è la garanzia che la norma italiana prevede per la sicurezza del paziente all'atto della dispensazione di un farmaco, sia esso da banco o sottoposto a prescrizione medica. Infatti, quando abbiamo di fronte una donazione abbiamo i due casi classici. Quello di un farmaco da banco, del quale farmacista è il garante della appropriatezza dell'assunzione del farmaco, ma anche la garanzia per il cittadino di avere tutte le informazioni necessarie per assumerli in sicurezza. Oppure, abbiamo farmaci con obbligo di presentazione medica e, quindi, ancora di più la necessità di qualcuno che possa filtrare la richiesta del cittadino e che possa quindi dare una risposta reale alla sua esigenza di malattia.

Quello che secondo me è sbagliato in questo articolo 15 oggi al nostro esame è che non può, e non deve, esserci differenza nell'accesso al farmaco di chi lo acquista potendosi avvalere della consulenza qualificata del farmacista e di chi, invece, non ha i soldi ma necessita dello stesso consiglio, per una scelta che ha ricadute ovvie sulla sua salute.

Non possiamo pensare che, siccome si tratta di un dono, il controllo sull'appropriatezza dell'utilizzo non sia importante. Dirò di più: senza l'introduzione di una figura professionalmente qualificata come il farmacista

all'atto della dispensazione, chi potrà innanzitutto valutare se davvero il rimedio è giusto per la persona che ne ha bisogno? Ma di più, chi potrà consigliare la posologia, assicurarsi che sia quella giusta e sapere quando prendere questo farmaco, se prima o dopo il pasto, e quante volte al giorno? E come si potrà dare un consiglio sulla conservazione?

Questo è il grave *vulnus* dell'articolo 15: non è prevista una presenza, che è garanzia della sicurezza dell'assunzione di un farmaco. Per questo, secondo me, quello che manca nell'articolo 15 è proprio l'introduzione obbligatoria della presenza del professionista come imprescindibile strumento per garantire la sicurezza del paziente. Peraltro, vorrei sottolineare che nel disegno di legge n. 1092, depositato qui in Senato, che ho sottoscritto, tale previsione è esplicitamente formalizzata per equiparare chi ha accesso alla salute pagando e chi invece ha egualmente diritto usufruendo di un dono di chi è generoso.

Concludendo, le donazioni di farmaci devono seguire una procedura che comporti una rigorosa verifica. Per questo ritengo fondamentale, per i motivi che ho illustrato, che la specifica disciplina delegata dall'articolo 15 al Ministro della salute e relativa alla raccolta di medicinali inutilizzati, alla donazione e all'impiego dei medesimi, debba farsi carico di alcune prescrizioni ulteriori rispetto agli altri beni oggetto di donazione. Dalla qualità del processo distributivo e sino alla dispensazione finale deve essere messa in primo piano la tutela della salute del cittadino. Pertanto, anche per i farmaci raccolti per queste finalità è necessario fornire tutte, ma proprio tutte, le medesime garanzie fornite attraverso la dispensazione del farmaco in farmacia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Sui lavori del Senato

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, in 1ª Commissione è in corso l'esame del decreto-legge sul cosiddetto processo digitale, di cui abbiamo esaminato gli emendamenti.

L'articolo 40 del nostro Regolamento prevede che i pareri della 5ª Commissione siano considerati obbligatori al punto che tutte le Commissioni sono tenute a inviare il testo base e i relativi emendamenti che ad esso sono attribuiti perché la 5ª Commissione possa esprimere un parere che diventa addirittura ostativo rispetto alla sede redigente o deliberante e determina il trasferimento in Aula del provvedimento.

Noi abbiamo proceduto alla votazione degli emendamenti e in questo momento scopriamo che la Commissione bilancio non aveva espresso questi pareri. Io so che in passato in sede referente si è superato questo problema e comunque si è andati avanti nel prosieguo dei lavori. Tutto questo, però, è accaduto in pendenza di una scadenza del termine per la conversione del decreto-legge, cosa che non credo riguardi il decreto-legge in oggetto, perché

abbiamo ancora la giornata di domani e di dopodomani per poterlo esaminare e credo che al massimo nella giornata odierna o in quella di domani la 5ª Commissione avrebbe potuto e avuto modo di potersi esprimere. Ricordo che numerose volte ho trovato già in Commissione in sede referente il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e rispetto al fatto c'è la necessità che qualcuno insista nella votazione anche in Commissione.

Pertanto, pur ricordando che in passato vi sono stati episodi che hanno consentito questo passaggio, io le chiedo che venga ristabilita la regola per cui in Commissione si possa votare alla luce della valutazione della 5ª Commissione e non prima. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. Essendo il procedimento ancora in corso, la Presidenza si affida alla correttezza nonché alla prassi della 1ª Commissione.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, vorrei riferirmi a una serie ininterrotta di precedenti per i quali, a prescindere dalla natura del provvedimento (decreto-legge o disegno di legge), quando questo sia calendarizzato per l'Aula, la Commissione di merito può procedere anche in assenza del parere della Commissione bilancio, che verrà poi reso all'Assemblea.

PRESIDENTE. Peraltro, un passaggio del Regolamento afferma che si deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri in sede di relazione che verrà fatta. *(Commenti del senatore Calderoli)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2290 e 2320 (ore 16,08)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signora Presidente, lo spreco alimentare di cui parliamo oggi è divenuta questione impellente nel dibattito europeo e mondiale. È opportuno e necessario che, dopo la Francia, anche l'Italia si doti di un testo di legge con queste caratteristiche e questa natura anche per una lotta all'inquinamento ambientale e alle disuguaglianze tra le diverse aree del pianeta, così come all'interno delle stesse Nazioni tra componenti di diverse fasce della popolazione. Il fenomeno ha assunto dimensioni enormi e non è più possibile non provare a fornire soluzioni concrete per sconfiggerlo. Era uno degli impegni che ci eravamo assunti con il ministro Martina qui presente al Protocollo di Milano, che poi è diventato il nostro manifesto: 868 milioni di persone soffrono la fame nel mondo, un miliardo e mezzo però sono gli obesi; ogni anno muoiono 36 milioni di persone per fame mentre 29 milioni muoiono per eccesso di cibo.

L'umanità butta un terzo della sua produzione alimentare, quattro volte quello che basterebbe per sfamare quegli 868 milioni di persone che non ce la fanno. In più, un terzo dei raccolti è impiegato per biocarburanti e mangimi e la domanda sta salendo. Attualmente consumiamo una quantità di risorse che supera di una volta e mezzo quanto la Terra possa obiettivamente produrre in un anno; se continuiamo a procedere di questo passo avremo bisogno di tre pianeti che proprio non ci sono. Stando alle proiezioni del consumo futuro, quello intensivo soprattutto metterebbe in ginocchio gli ecosistemi esistenti, oltre a rendere i nostri prodotti, quelli che arrivano sulle nostre tavole, assolutamente privi del valore qualitativo di cui abbiamo bisogno.

La FAO calcola che, annualmente, lo spreco alimentare ammonta a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, che, come abbiamo detto, sarebbero più che sufficienti a sfamare l'intera popolazione mondiale. Perdite e sprechi si verificano ad ogni stadio della filiera alimentare ed è stato opportuno per tale ragione mettere in campo una serie di azioni che si sono articolate nelle numerose potenzialità sviluppate attraverso il dibattito che vi è stato, soprattutto alla Camera. Infatti al Senato abbiamo scelto di lasciare da parte, ciascuno di noi, come diceva poc'anzi anche la collega Dirindin, le proprie volontà di inserimento di ulteriori elementi valutativi, al fine di permettere il passaggio finale di questo importante progetto, affinché l'Italia faccia la sua parte fin da subito.

Il 13 per cento della perdita si ha oggi nella grande distribuzione, dove solo l'8 per cento delle eccedenze vengono effettivamente donate. I dati non rendono però appieno le dimensioni negative dello spreco alimentare. Va sottolineato - e questo mi compete come componente della Commissione ambiente e come persona informata sui fatti - che ogni grammo di cibo sprecato diventa anche un grammo di rifiuto da smaltire. Il costo ambientale, quindi, si accresce e diventa più pesante.

Sarebbe forse arduo quantificare il danno ambientale ed economico che viene causato quando ancora il cibo non è entrato in contatto col cliente finale. La filiera produttiva utilizza, ogni anno, 520 milioni di metri cubi d'acqua (dati del 2012) per la produzione di cibo che andrà perduto, magari malamente smaltito, pari al fabbisogno annuo di più di 8 milioni di italiani. Allo stesso modo, vengono prodotti 24,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, un quantitativo inquinante pesante anche per l'aria delle nostre città, per il 20 per cento legato al trasporto sempre di cibi che non verranno consumati.

Appare chiaro che dobbiamo fare in fretta affinché questo disegno di legge venga approvato. Voglio dire un'ultima cosa velocemente, accentuando alcuni passaggi di questo disegno di legge. Non solo quello che prevede crediti d'imposta per i venditori al dettaglio che acquistino merci senza imballaggio o quello per cui si è scelto di accogliere gli ordini del giorno - tra cui uno a mia prima firma - che introducono un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di merci che distributori e produttori smaltiscono in maniera corretta, dandola direttamente alle associazioni che si occupano di indigenti o di aventi bisogno; ma anche quello che definisce come sia indispensabile - lo abbiamo scritto nel testo - che si provveda fin d'ora a creare

una cultura alimentare anche nelle scuole. La dico così: dopo i nativi digitali, noi vorremmo che i nostri figli, possibilmente già da ora, diventassero nativi ambientali, cioè si rendessero pienamente conto delle conseguenze di ogni gesto e di ogni scelta fatta, anche quando si acquista un cibo, e quando si sceglie di acquistarlo in un modo piuttosto che in un altro.

Credo che questo disegno di legge, pur nella sua completezza, non abbia raccolto ogni stimolo pervenuto; ma credo che, attraverso un lavoro efficace del Ministero in questa direzione, si possa individuare una nuova sensibilità, destinata a crescere fin da ora nel popolo italiano e nelle scuole italiane. *(Applausi dal Gruppo PD e dai senatori Battista e Bencini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, lo spreco alimentare è un inaccettabile paradosso del nostro tempo: infatti, se da un lato vi è la necessità di incrementare nei prossimi anni la produzione alimentare del 60-70 per cento, per nutrire una popolazione sempre crescente, dall'altro si spreca nel mondo oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80 per cento sarebbe ancora consumabile, cioè utilizzabile ai fini della nutrizione.

Lo spreco alimentare è tanto più illogico quanto più aumentano la produzione di rifiuti e la crisi ambientale, nonché l'impoverimento e la denutrizione (oltre 1 miliardo di persone attualmente sono denutrite). Autorevoli fonti affermano che, se fosse possibile recuperare gli sprechi alimentari, si riuscirebbero a sfamare circa 2 miliardi di persone al mondo. Gli sprechi riguardano tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla tavola e colpiscono indistintamente tutti i Paesi. L'Unione europea, con 180 chilogrammi *pro capite*, e l'Italia, con 149 chilogrammi *pro capite*, risultano sopra la media dei Paesi sviluppati nella classifica dei Paesi spreconi.

Nel nostro Paese gli sprechi a livello domestico sono i più rilevanti, il 42 per cento del totale, e costano oltre 25 euro al mese a famiglia. Possiamo constatare che un cibo che non nutre nessuno non solo è inutile, ma è anche dannoso. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e i fertilizzanti (senza contare le emissioni di gas serra) che sono stati necessari per la sua produzione; l'ambiente è stato quindi inquinato, sfruttato o alterato invano. Ed è stato sprecato anche il lavoro umano, che, in quei casi non rari in cui il lavoro è sfruttamento di manodopera, assume le sembianze della beffa agroalimentare, perché quel lavoro non è servito a sfamare.

Combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze ambientali è una delle missioni caratterizzanti il terzo millennio. In molti casi, sono sufficienti semplici azioni da parte di singoli cittadini (produttori, rivenditori, ristoratori, aziende della trasformazione) per contribuire a raggiungere la sicurezza alimentare e una migliore sostenibilità ambientale.

L'articolo 1 spiega nello specifico le finalità del disegno di legge: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti (ad esempio l'abbigliamento) a fini di solidarietà sociale; ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso e il rici-

clo, contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge. Attualmente le imprese, i ristoratori e i supermercati della grande distribuzione organizzata che vogliono donare le eccedenze devono presentare una dichiarazione cinque giorni prima. Con la nuova legge basterà invece una dichiarazione di riepilogo a fine mese, che garantisca la tracciabilità di quello che si è dato. Dal documento di trasporto e dagli scontrini potrà essere scaricata l'IVA e la legge prevede un possibile sconto sulla tassa dei rifiuti, proporzionale alla quantità di cibo donato. Gli operatori del settore alimentare potranno cedere gratuitamente le eccedenze, se vorranno farlo, alle associazioni di volontariato, che le ritireranno direttamente e le destineranno «a favore di persone indigenti». L'articolo 16 del testo unificato allarga la platea degli operatori che potranno ritirare le eccedenze, prima riservata solo alle ONLUS, ora anche agli enti pubblici e privati.

La nuova proposta prevede anche lo stanziamento di fondi: quello legato al cosiddetto «Tavolo indigenti» (che lavora con le associazioni, le industrie della trasformazione, la grande distribuzione e le organizzazioni agricole per acquistare derrate alimentari) sarà incrementato con due milioni di euro per il 2016. Poi è prevista l'istituzione di due nuovi fondi, ciascuno da un milione di euro: il primo dipenderà dal Ministero dell'agricoltura e servirà a finanziare ricerca e sviluppo nel campo delle confezioni, il secondo dipenderà invece dal Ministero dell'ambiente e promuoverà nei ristoranti l'uso di contenitori per portarsi a casa gli avanzi.

La legge dice anche che le Regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Stiamo parlando della *family bag*.

La legge interviene infine sui consumatori. Gli sprechi alimentari riguardano infatti non soltanto i produttori, i distributori, e tutti i dispensatori di cibo al pubblico, ma anche i consumatori che producono il 43 per cento degli sprechi stessi. Per questo la proposta chiede una vasta sensibilizzazione sul tema in modo da rendere più consapevoli del problema tutte le parti in causa. La RAI, con i suoi canali televisivi e radiofonici, generalisti e tematici, in quanto ente pubblico, dovrà assicurare un adeguato numero di ore dedicate all'argomento.

La proposta di legge punta dunque sugli incentivi, sulla semplificazione burocratica e sulla creazione di un sistema che oltre le singole iniziative risolva il problema, ma di fatto non prevede alcun obbligo. L'analoga legge francese prevede invece sanzioni.

Inoltre, il disegno di legge non interviene per nulla nella prevenzione, sul contrasto alla sovrapproduzione di cibo, sulla pressione che l'industria alimentare esercita sulle nostre scelte, attraverso una pubblicità incontrollata e non regolata, che crea veri e propri bisogni indotti, convincendoci che abbiamo bisogno di più cibo di quello che, in realtà, ci necessita, e convincendoci a comprare una quantità sempre maggiore di cibo e di sempre più scarsa qualità. Poi, se il cibo si consuma o si butta, in realtà, poco impor-

ta, l'importante è che si venda. Lo spreco alimentare, infatti, non è solo il cibo che scade sugli scaffali e che viene gettato dai supermercati. Per combattere lo spreco alimentare, è importante ridurre, appunto, questi 2,5 milioni di tonnellate annue di derrate che buttiamo nelle nostre case. Queste derrate alimentari sono arrivate nei nostri domicili perché, magari, siamo stati condizionati all'acquisto dalla pubblicità, dall'*advertising* sempre più spinto e dal *marketing* sempre più sofisticato, oltre che dalle accattivanti promozioni tipo il «tre per due» dei supermercati.

Essere impazienti e sempre di fretta può essere anche una patologia; potevamo migliorarne il testo, ma questa maggioranza evidentemente non ha voluto far proprio ciò che Plutarco ci ha insegnato, ovvero che la facilità e la velocità nel fare una cosa non danno al lavoro durevole solidità, né la precisione della bellezza.

C'è uno *slogan* che può essere fatto proprio dalla comunità nazionale nel Paese che vorrebbe perseguire l'ideale della bellezza: bello, buono e ben fatto caratterizzano infatti il *made in Italy*. Anche il vergognoso prezzo del grano coltivato nei nostri campi, esempio per tutti, può rientrare nella *plèiade* dei prodotti cui occorre prestare un'attenzione etica, morale, una dignità civica ed educativa nazionale.

Che il cibo si consumi o si butti in realtà non importa, che le persone si ammalino in realtà non importa, l'importante è che cresca il PIL, il prodotto interno lordo.

L'importante è che il disegno di legge non venga appesantito. L'importante è che il Governo possa fare uno dei soliti *tweet* dicendo: «Stop allo spreco alimentare. È la volta buona». Il nostro *tweet* ci piacerebbe che fosse questo: «E, ancora una volta, aspettiamo la volta buona». (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il tema è importante e interessante e ci dà la misura della sensibilità che definirei attuale, moderna e contemporanea. È un peccato che sia trattato in un momento preferiale e in cui si è un po' distratti rispetto all'importanza del tema stesso. Appare un peccato che tutto attorno e ciò che leggiamo sulle agenzie ci riportino di un mondo più attento a situazioni che definirei tra il drammatico, il drammatico andante e molto forte che non ad aspetti di crescita e di evoluzione civile. Poco fa leggevo delle agenzie che riguardano la Turchia, con Erdogan che vuole inserire la pena di morte e se la prende con l'Italia perché c'è un'indagine in corso nei confronti del figlio per riciclaggio, mentre l'ambasciatore russo definisce illegittime le azioni di bombardamento degli Stati Uniti sulle postazioni dell'ISIS. Noi, invece, siamo qui a parlare dello spreco alimentare. Cosa è fuori posto? Noi o il mondo che sta fuori? Credo che, in questa circostanza, sia il mondo esterno ad essere fuori posto.

Non c'è mai un momento adatto, di tranquillità generale, per poter affrontare queste situazioni. Proviamo a farlo lo stesso, cercando di trovare il più ampio consenso attorno a un provvedimento che, per quanto la stagione

politica, visto ciò che sta accadendo fuori da questo Parlamento, porti ad essere più distratti rispetto a queste circostanze, costituisce invece un momento di progresso civile.

Tutti noi abbiamo più o meno ereditato dalle nostre famiglie o dalle nostre tradizioni una certa considerazione nei confronti del cibo. Questa parola, in realtà, non ci appartiene in maniera stretta perché è più legata alla tradizione americana della parola *food*. Da noi il mangiare ha un nome e un cognome; ogni piatto ha una sua identità riconoscibile e ci sono anche tradizioni, spesso dimenticate, che, se solo riscoperte o riconsiderate, ci portano a valutare come l'esperienza e la saggezza di un tempo facevano sì che non si sprecasse nulla. Esistono oggi piatti in tutte le tradizioni regionali italiane che nascono dal riuso degli alimenti, che non è un uso secondario di cattiva qualità o di scarso valore, come potrebbe immaginare qualcuno oggi. Ci sono piatti, usi e consuetudini, soprattutto legati alla civiltà contadina, che ci tramandano una capacità di saper utilizzare fino all'ultimo il valore del cibo. Secondo una tradizione, diffusa soprattutto nel Nord Italia, del maiale, per esempio, non si butta via nulla. Il Ministro, che viene dall'area prealpina, sa benissimo di cosa parlo. Stiamo parlando però di un tempo che appare abbondantemente superato e, infatti, in un *fast food*, trascorsi cinque minuti, se le patate si raffreddano vengono gettate nella spazzatura. Queste sono due situazioni che stanno agli antipodi. La globalizzazione del McDonald's non ci fa più ricchi in questo senso. Dimenticare e perdere questa considerazione nei confronti dell'alimento è un impoverimento per tutti noi. Se oggi abbiamo qualche soldo e qualche ricchezza in più, che ci consente di far arrivare sulle nostre tavole cibo in abbondanza, dobbiamo ricordarci sempre del valore alimentare e della fatica che sta dietro la produzione.

Questo provvedimento di legge ha in se stesso un'importanza che definirei etica. Viene dopo provvedimenti che, nel nostro Paese, hanno già percorso la strada del combattere lo spreco di cibo. Penso alla cosiddetta legge del buon samaritano, che da più di vent'anni definisce criteri per rendere accessibile l'utilizzo del cibo in avanzo e in sovrappiù degli alimenti non consumati.

Il provvedimento in esame contiene delle importanti novità, soprattutto dal punto di vista fiscale. Ci sono però anche degli aspetti su cui chiediamo al Ministro maggiore attenzione e, soprattutto, di non cadere nella tentazione di essere universali nell'affrontare una questione. È infatti meglio essere precisi e puntuali, svolgendo bene un compito, piuttosto che inserire più argomenti e temi che rischiano poi di creare confusioni o difficoltà attuative, con effetti che non vorremmo fossero antitetici rispetto a quelli previsti.

Mi riferisco all'aver inserito nel provvedimento in esame la parte riguardante il farmaco. Gli sprechi alimentari sono cosa differente dallo spreco e riuso del farmaco nel momento in cui esso è prossimo all'uscita dal mercato o viene donato. Ci sono anche profili di salute e attenzione nei confronti dei cittadini che debbono essere tenuti in seria considerazione. Un pezzo di pane secco è cosa ben differente da un farmaco ancora integro, ma distribuito. Bisogna fare attenzione a non mescolare troppi argomenti, così

rendendo un cattivo servizio ai nostri cittadini, che invece vorremmo aiutare.

Ci sono degli aspetti importanti - in questo caso mi rivolgo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - legati, ad esempio, alla considerazione fatta sui mercati dai consumatori e da chi compra gli alimenti. Signor Ministro, quanto avremmo da raccontare in merito al pesce azzurro, che viene pescato nei nostri mari e che non viene importato, ma di cui sappiamo che solamente una minima parte - non più di dieci o venti specie - viene realmente commercializzato. Le altre specie sono purtroppo scartate perché considerate pesce troppo povero e prodotto non sufficientemente ricco per essere presente sulle nostre tavole. Questo è un errore. Nella tradizione sappiamo che l'aguglia, la leccia, l'alice, la costardella, il lanzardo, il pesce sciabola, la sardina, il sugarello e lo sgombro (potremmo elencarne altri) sono pescati nei nostri mari dai nostri pescatori, ma dispersi e non consumati perché non considerati dal mercato.

Occorre a tal proposito inserire un altro tema: l'educazione. Non si potrà arrivare seriamente a una limitazione degli sprechi alimentari se non si sviluppa, o - tornando a quanto dicevo prima - non si recupera una cultura del valore del cibo che abbiamo nel piatto: ciò che viene raccolto dall'agricoltore, ciò che viene pescato dal pescatore e ciò che viene allevato dall'allevatore. Se non si riprende a sviluppare una considerazione del valore del prodotto e dell'alimento avremo sempre una battaglia tra uno sgravio fiscale e un'attenzione contributiva, ma - ahimè - temo destinata alla frustrazione. Il rapporto fondamentale da recuperare è quindi quello tra famiglia, scuola e società ed è importante - indirizzo ancora un appello al Governo - sostenere e finanziare seriamente politiche di sviluppo della cultura e della considerazione a partire dai più giovani riguardo al recupero degli alimenti.

Signor Presidente, vogliamo vedere questo progetto attuarsi. Consideriamo favorevolmente l'accoglimento dei nostri ordini del giorno in sede di Commissione, così come uno specifico provvedimento, che proporremo all'Assemblea, recante la disciplina dell'utilizzo e del riutilizzo del farmaco, che - ripeto - è cosa differente dal tema del provvedimento in esame. Consideriamo favorevolmente il fatto che il Ministero delle politiche agricole sia attuatore di queste politiche. Attenzione, signor Ministro, lei è seduto ai banchi del Governo: questa non è un'iniziativa del Ministero dei beni culturali e o del Ministero dell'istruzione, ma è un'iniziativa che il Ministero delle politiche agricole deve portare avanti in maniera seria e determinata nelle scuole e tra i più giovani.

È l'eredità di Expo? Sì, ma è soprattutto un'eredità che ci viene dal passato; per chi è a conoscenza di quella che è stata la nostra miseria, essere oggi seri nel consumo alimentare significa portare rispetto a chi è venuto prima di noi e alle generazioni che hanno fatto fatica prima di noi. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR. Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*Misto*). Signora Presidente, gentili colleghi, sono contenta che oggi siamo giunti a discutere una proposta legislativa che affronta la problematica degli sprechi, in particolare di quelli alimentari. Tra le molteplici e condivisibili finalità del provvedimento, accolgo con favore l'intento di contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Anche in questo settore, per dare impulso a un effettivo cambiamento sociale dobbiamo investire su quelli che saranno i veri protagonisti del futuro, cercando di costruire una nuova sensibilità per quanto concerne alimentazione e ambiente, ambiti strettamente correlati nella nostra società sempre più globale.

Da tempo ho a cuore questa delicata tematica dalle molteplici implicazioni: la lotta agli sprechi è stata infatti oggetto di due disegni di legge da me presentati. Penso che siamo tutti consapevoli del fatto che, in un contesto globale di pesanti disequaglianze economiche e sociali, risulti inaccettabile il perdurare di situazioni endemiche di sprechi alimentari. Ricordo che a suo tempo mi colpì molto il paradosso che emerge dalla lettura dei dati della FAO: circa 805 milioni di persone nel mondo soffrono la fame ogni giorno, mentre 1,5 miliardi risultano obese. Il fenomeno dello spreco alimentare, a livello globale, risulta quindi degno della massima attenzione.

Cito brevemente qualche altro dato solo per dare un'idea di massima della serietà dello scenario che abbiamo di fronte. Il volume globale di spreco alimentare sia aggira attorno a 1,6 miliardi di tonnellate, e di questi la parte di spreco di cibo commestibile ammonterebbe a 1,3 miliardi di tonnellate. Per quanto concerne l'Europa, secondo studi eseguiti su incarico della Commissione europea, circa 100 milioni di tonnellate di cibo vanno sprecate all'interno dell'Unione e in assenza di misure, quindi di cambiamenti significativi, si potrebbe arrivare a 120 milioni di tonnellate nel 2020.

Occorre poi tenere presente un altro effetto della problematica in esame. Lo spreco alimentare, oltre a costituire una rilevante questione etica e a provocare danni a livello economico, rappresenta anche un serio pericolo in termini ambientali, visto che depaupera in maniera significativa il bacino delle limitate risorse del pianeta. Si pensi solo al fatto che il volume di acqua utilizzata annualmente per produrre cibo che poi va sprecato è equivalente al flusso annuale del Volga o a tre volte il volume del lago di Ginevra. Le conseguenze economiche dirette derivanti dagli sprechi alimentari sono stimate intorno ai 750 miliardi di dollari all'anno.

Per quanto concerne l'Italia, secondo il rapporto 2014 Waste Watcher-knowledge for Expo, ogni anno 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono nella spazzatura. Si parla di una cifra attorno agli 8 miliardi di Europa, pari a mezzo punto di PIL.

Quanto descritto non può lasciare indifferenti. Alla luce di dati sempre più allarmanti, ricordo che già nel 2012 il Parlamento europeo, mediante la risoluzione 2011/2175 indirizzata alla Commissione europea, esortava all'adozione di misure concrete per porre fine, entro il 2025, allo spreco di cibo all'interno del territorio dell'Unione. Penso quindi che questo sia un obiettivo da perseguire con la massima serietà e in questo senso tutti i Parlamenti dell'Unione condividono una responsabilità.

Pertanto, la proposta legislativa che oggi ci accingiamo a votare rappresenta, a mio avviso, un primo passo avanti nella direzione di una sempre maggiore consapevolezza e volontà di arginare fenomeni negativi legati a sprechi di varia natura. Aggiungo solo che su alcuni aspetti avrei preferito un maggiore coraggio. In particolare, avrei optato per l'introduzione dell'obbligo di devolvere le eccedenze alimentari, quantomeno in relazione ad alcuni operatori del settore, che rivestono un ruolo chiave nella potenziale lotta agli sprechi alimentari: mi riferisco ai grandi ipermercati, gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati. Ritengo infatti necessario ragionare in termini di obbligo e non di mera facoltà, al fine di disegnare previsioni efficaci e foriere di ricadute degne di un qualche rilievo all'interno del territorio nazionale.

Spero quindi che riceveranno sostegno gli emendamenti che ho presentato sul tema e che prevedono, per l'appunto, tale obbligo. Mi auguro, dunque, che questo sia solo l'inizio di un percorso virtuoso, che veda il coinvolgimento sinergico di istituzioni e società. (*Applausi dal Gruppo Misto-Idv e del senatore Pepe*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Tor. Ne ha facoltà.

DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Vice Ministro, il provvedimento che discutiamo oggi è tanto utile quanto poco costoso, non solo economicamente, ma anche dal punto di vista dell'introduzione di nuove regole o divieti. L'idea che sta alla base, infatti, è quella di recuperare e donare le eccedenze alimentari o di altri prodotti, affinché possano essere utili a persone che ne hanno bisogno. Facendo ciò contribuiremo, oltre che al rafforzamento del sentimento di solidarietà sociale, anche alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, che derivano dal ciclo di produzione dei beni.

Questo è ancora più vero perché il disegno di legge in esame introduce politiche volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, anche incoraggiando le attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini. Gli articoli 3 e 4 del testo delineano il sistema grazie al quale prodotti alimentari e agricoli, ancora commestibili, ma scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche, o perché vicini alla scadenza, saranno destinati a persone indigenti. Il tramite sarà rappresentato da tutti quegli enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche. Da parte loro, gli operatori del settore alimentare, che effettuano le cessioni a titolo rigorosamente gratuito, devono prevedere corrette prassi per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.

Vorrei brevemente ricordare alcuni ulteriori passaggi qualificanti del provvedimento.

L'articolo 9 incentiva la promozione sui *mass media* dei comportamenti virtuosi di riduzione degli sprechi, disponendo che la RAI, attraverso le proprie trasmissioni televisive e radiofoniche, diffonda messaggi di informazione e sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre

gli sprechi alimentari ed energetici. Toccherà al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il compito di promuovere campagne nazionali di comunicazione, per diffondere modelli di consumo e di acquisto solidali e sostenibili, oltre a piani di recupero e redistribuzione per fini di beneficenza.

L'articolo 11 prevede il finanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, con 2 milioni di euro per il 2016. Inoltre, si istituisce un Fondo, con dotazione di 1 milione di euro annuo fino al 2018, per finanziare progetti innovativi, che favoriscano la limitazione degli sprechi e la produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili. Viene incrementata anche la capacità finanziaria del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, con ulteriori 2 milioni di euro. Come accennato all'inizio, però, il disegno di legge non trascura il riuso di beni e prodotti ulteriori rispetto alle derrate alimentari.

È importante ricordare, infatti, anche le disposizioni dell'articolo 14, dedicate alle cessioni a titolo gratuito di articoli ed accessori di abbigliamento effettuati direttamente dai privati.

Oltre ai beni alimentari e di abbigliamento, si interviene con l'articolo 15 anche sui sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati, semplificando le procedure burocratiche per l'elaborazione delle norme di settore e circoscrivendo l'ambito di azione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per garantire la sicurezza per la salute di tali medicinali, viene introdotto il requisito delle confezioni integre e viene prevista l'esclusione di alcune categorie di farmaci, come ad esempio medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, o contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.

Vorrei ricordare, in conclusione, come la norma dell'articolo 17, in modo condivisibile e virtuoso consente ai comuni di ridurre la tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (la TARI) per quelle attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari e che ne donano una parte agli indigenti o per l'alimentazione degli animali.

Un provvedimento, quindi, di avanzata civiltà che consente l'uso efficiente di qualsiasi risorsa, sia essa alimentare o materiale, al fine di aiutare il prossimo più bisognoso. Un provvedimento, e lo sottolineo, che rafforza ancora di più la posizione dell'Italia in prima linea nell'ambito della tutela dei diritti essenziali delle persone.

Nell'auspicare l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento, anche oggi con questo voto significheremo una bella pagina per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC). Congratulazioni.)*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI (M5S). Signora Presidente, vorrei segnalare in premessa che l'andazzo del Governo di prendere provvedimenti in studio nelle varie Commissioni ed inserirli nei decreti è, ad oggi, anche appannaggio della Camera.

Infatti, in questo provvedimento se ne è ripreso un altro analizzato dalla Commissione sanità sulla distribuzione dei farmaci, l'Atto Senato 1092

e seguenti, sviscerato e già emendato, pronto per essere licenziato, che viene inserito in maniera incompleta e imparziale, delegando al Governo, con apposito decreto, la risoluzione di quelle criticità già risolte dalla Commissione. Ma la necessità di licenziare la legge ne ha impedito l'implementazione e, pertanto, sono state fatte integrazioni con alcuni ordini del giorno.

Il provvedimento che andiamo ad analizzare si concentra più sulla gestione degli sprechi, che sull'evitarne la formazione. La dimostrazione di questo enunciato sta nel comma 3 dell'articolo 4, dove vengono considerati eccedenza alimentare «i prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti non essendo stati venduti o somministrati entro le 24 ore successive alla produzione». I nostri nonni facevano un pane che manteneva le caratteristiche di consistenza per una settimana. Noi lo consideriamo rifiuto dopo 24 ore.

È evidente che c'è un approccio produttivo sbagliato e su questo la legge non si esprime se non con vaghi enunciati privi di concretezza, come all'articolo 1, comma 1, che introduce «la finalità di ridurre gli sprechi della fasi di produzione», ma non dà alcuna indicazione.

Lo stesso vale per l'articolo 9, che rimanda ad un generico impegno del servizio pubblico radiofonico l'informazione volta a ridurre gli sprechi.

A mio avviso dovrebbe essere il Parlamento a vietare la produzione di quei beni che non abbiano una vita lunga, tale da non consentire di essere "eccedenza o spreco". Invece, si lascia al cittadino la scelta di optare per l'acquisto di quei prodotti, che hanno un costo economico lievemente superiore, ma sono sostenibili e rispondono ai requisiti di eticità.

Questo provvedimento regola le varie fasi della raccolta e distribuzione delle eccedenze, individua anche fondi (modesti e su vari capitoli, forse troppi), dà agevolazioni IVA, riduce la tariffa relativa alla tassa dei rifiuti e nel contempo aiuta persone in difficoltà.

Vorrei segnalare altre criticità riscontrate solo come elemento di riflessione e di analisi. Ad esempio, la definizione di «soggetti cessionari» ovvero i soggetti che possono attuare la cessione gratuita agli indigenti. Il testo approvato, in luogo delle attuali ONLUS, amplia in maniera indefinita la platea, includendovi l'intero terzo settore e non escludendo, ad esempio, le imprese sociali, che tendenzialmente operano come operatori nel mercato e non dovrebbero praticare «attività di beneficenza». Un altro elemento è costituito dall'introduzione della tracciabilità delle cessioni, il rispetto del principio della rotazione, della trasparenza e dell'evidenza pubblica. Ciò al fine di evitare che tali cessioni avvengano esclusivamente a favore dei medesimi enti e sfavorire quindi possibili traffici o accordi illeciti o non trasparenti. In tal senso si può pensare d'introdurre la possibilità che sui siti istituzionali dei Comuni siano previste sezioni dedicate all'economia circolare.

Inoltre, al fine di rendere efficace l'obiettivo della legge, è importante che si realizzi anche un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare e che in tal senso siano definite a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti, con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni.

Un'altra criticità è connessa al fondo presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 11). La proposta in esame tratta in maniera congiunta il citato fondo che, diversamente dalle finalità del presente disegno di legge, non è mirato alla riduzione dello spreco alimentare, ma alla distribuzione di derrate agli indigenti. Sarebbe stato pertanto opportuno che il cosiddetto fondo AGEA fosse stato tenuto fuori dal disegno di legge in esame.

Vorrei infine segnalare, come ultimo elemento di riflessione, l'articolo 8, che costituisce il tavolo di coordinamento, essenziale ma a mio avviso particolarmente affollato.

Come ho detto, il disegno di legge in esame è un primo passo e dovrà essere implementato; si tratta, insomma, di un altro disegno di legge che poteva essere migliore, sul quale certamente in futuro dovremo mettere mano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scoma. Ne ha facoltà.

SCOMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi senatori: «La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti». Con queste parole inizia il disegno di legge che stiamo esaminando, l'Atto Senato 2290, che reca il titolo «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi».

Con queste premesse, chi può essere contrario alle finalità ed allo spirito di questo disegno di legge? Vorrei anzi sottolineare come Forza Italia sia sempre stata a favore della lotta allo spreco, ricordando che nel 2003 il Governo Berlusconi varò la legge detta del buon samaritano che, tra le prime in Europa, consentì in Italia la donazione di alimenti per i più bisognosi.

Oggi, oltre alla possibilità di donare le derrate alimentari che risultano in eccedenza, si aggiungono sia la possibilità di donare farmaci non utilizzati (ovviamente con rigide regole per la tutela della salute), sia una sostanziale semplificazione per la donazione di abiti e di accessori di abbigliamento. Voi pensate quindi che tutto vada bene, ma non è proprio così.

Onorevoli colleghi, stiamo vivendo una crisi che ha avuto inizio nell'ormai lontano 2007 e che è esplosa a livello mondiale nel 2008: otto anni in cui la crisi è stata dura, durissima, e ha portato anche in Europa la recessione, l'aumento della disoccupazione, la povertà ed addirittura la fame, spettri che credevamo di esserci lasciati definitivamente alle spalle. L'ISTAT ci dice che nel 2015 ancora 1.582.000 famiglie italiane vivono in condizioni di povertà assoluta, pari a più di 4,5 milioni di persone e questo è il dato peggiore dal 2005. Chi sostiene che la crisi è passata deve fare i conti con questi numeri. Questo è il quadro reale della situazione ed è in questo contesto, tutt'ora irrisolto, che dobbiamo valutare l'efficacia di questo provvedimento. Mi viene quindi di dire che è troppo poco.

Mentre è apprezzabile, infatti, l'attenzione normativa, la voglia di aiutare chi si adoperi per il bene dei più sfortunati, in piena sintonia con il concetto di sussidiarietà e di equivalenza dell'iniziativa privata con quella pubblica, nel provvedimento in discussione non c'è traccia di quella rivoluzione culturale, di quel cambio di passo necessari perché si affronti alla radice lo scandalo dello spreco alimentare che, come dice la FAO, costa ogni anno al mondo 1.000 miliardi di euro. Avremmo dovuto fare di più, soprattutto con l'aumento delle coperture economiche, perché è nell'aiutare chi ha bisogno che si misura il grado di civiltà di un Paese.

Forza Italia ha proposto, sia alla Camera che al Senato, un aumento delle risorse a disposizione. Si potevano, per esempio, creare maggiori incentivi fiscali per le società che volessero donare, con detraibilità fiscali adeguate. Si sarebbero potute trovare soluzioni più efficaci della sola possibilità (lasciata alla buona volontà e all'attenzione dei Comuni) di applicare sconti sulla TARI per le società che donano alimenti o farmaci.

C'è un altro elemento di criticità che vorrei sottolineare. Tutto il disegno di legge è impostato sul concetto di donazione spontanea. Mi domando se non sarebbe stato meglio affrontare il tema dello spreco in materia più radicale, trovando la maniera di obbligare in qualche modo alcuni soggetti (penso per esempio alla grande distribuzione, alle catene di *fast food*) a donare le rimanenze, soprattutto quelle alimentari. Sarebbe stato un segnale forte e preciso, soprattutto in questi momenti di difficoltà, e avrebbe aiutato il Paese a raggiungere l'obiettivo «fame zero» entro il 2030, così come stabilito dalla Carta di Milano e dai nuovi obiettivi del Millennio dell'ONU.

Proprio per supportare questi obiettivi, avevamo proposto, con un nostro emendamento, di creare a Milano, sede dell'Expo 2015, l'osservatorio che dovrebbe contribuire a facilitare questo percorso. Avevamo sperato che, dopo il passaggio alla Camera, il Senato avrebbe potuto migliorare il provvedimento con emendamenti mirati, ma ancora una volta, come sta succedendo troppo spesso ultimamente, ci è stata vietata la possibilità di intervenire.

Ciò detto, si deve anche riconoscere che il provvedimento presenta aspetti positivi, come per esempio la possibilità di donare confezioni di cibo anche oltre il termine minimo di conservazione, o quella di donare i materiali alimentari confiscati dalle autorità agli operatori pubblici o privati che perseguono, senza fini di lucro, finalità civiche o solidaristiche.

È una buona cosa, inoltre, che si prevedano campagne di comunicazione di RAI, Ministero delle politiche agricole, Ministero dell'ambiente e, soprattutto, percorsi educativi nelle scuole a cura del Ministero dell'istruzione, perché se vogliamo sperare di debellare la fame anche attraverso l'eliminazione degli sprechi, cosa che è certamente alla nostra portata, dobbiamo modificare le nostre abitudini, comprendendo che è un dovere morale smettere di buttare cibo ancora commestibile quando tanti nostri compatrioti hanno difficoltà a mangiare due volte al giorno.

Credo, in conclusione, che questo sia uno dei casi in cui valga il concetto che è meglio poco che niente, perché il poco che è qui previsto sarà comunque un aiuto concreto ai milioni di persone che in Italia vivono in stato di indigenza. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO (PD). Signora Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, cari colleghi, ho sentito emergere da tutti gli interventi una generale convergenza e una positività generalizzata, che non è cosa da poco. Infatti, questo disegno di legge persegue finalità, oggi più che mai necessarie, di riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari.

Educare al riutilizzo e alla donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale (è l'aspetto che vorrei sottolineare come elemento assolutamente positivo del provvedimento) deve partire, a mio parere, dal mondo della formazione e della scuola, come peraltro qualcuno ha accennato. Andrebbe valorizzato in tal senso il ruolo degli istituti scolastici in generale e, in particolare, quello degli istituti tecnici agrari e professionali con annesse aziende, il mondo dell'istruzione e della formazione professionale (alberghieri, indirizzi di cuochi, camerieri). È assolutamente importante valorizzare questo elemento attraverso i vari indirizzi.

Il processo educativo dovrebbe coinvolgere tutto il mondo della scuola, incluse le mense scolastiche, come ho avuto modo di rilevare in 7^a Commissione, che ha ampiamente discusso su questo provvedimento.

Contribuire ad azioni positive per limitare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il tempo di vita dei prodotti significa contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Ma significa anche di più. Il potenziale del riuso per i viventi implica una sfera etica, una serie di valori da cui non possiamo prescindere: quelli della solidarietà sociale, dell'attenzione alle fasce deboli, del rispetto dell'ambiente. Sappiamo che i beni ambientali non sono inesauribili, per cui la cultura del non spreco deve sostituirsi all'incultura, alla banalità dell'usa e getta, un usa e getta a cui la comunità educante ha guardato nel passato forse con troppa superficialità, senza linee educative forti di contrasto, a volte persino abdicando ad un ruolo fondamentale.

Ed è ai giovani che va trasmessa una formazione culturale diversa, una cultura della donazione e un'etica della responsabilità e della consapevolezza dell'impatto sull'ambiente di ogni nostro gesto. Ciascuna azione, ciascun bene consumato lascia un'impronta ecologica più o meno sostenibile. Sta in noi saper amministrare le nostre impronte, non consumare in eccesso o consumare senza errori eccessivi, attraverso un riutilizzo positivo che non intacchi in modo irreversibile le risorse da destinare alle future generazioni. Sono questi il senso, la *ratio* e la filosofia del disegno di legge.

La Carta di Milano, che in molti abbiamo sottoscritto e condiviso, è richiamata in questo disegno di legge, quando fa riferimento al diritto di tutti ad una quantità sufficiente di cibo, sano e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali; quando richiama alla consapevolezza che una delle maggiori sfide dell'umanità sarà quella di nutrire una popolazione in costan-

te crescita - come ha detto qualcuno poc'anzi - senza danneggiare l'ambiente; quando richiama gli impegni alla cura del cibo di cui ci nutriamo.

Il disegno di legge prevede un'attività di corretta informazione e sensibilizzazione dei consumatori, che deve coinvolgere i *media*, il servizio pubblico radiotelevisivo, le istituzioni, il mondo della formazione e della ricerca, per indurre comportamenti improntati a criteri di solidarietà e sostenibilità. Esso prevede inoltre, per chi attui la cessione gratuita degli alimenti al fine di solidarietà sociale, procedure semplificate che incoraggino produttori, distributori e trasformatori. Questo è previsto dal Capo II, dove il disegno di legge invita a dare priorità nelle donazioni agli indigenti, ferma restando la piena garanzia sull'integrità dell'imballaggio primario e delle idonee condizioni di conservazione.

Sottolineo quanto sia significativo che il disegno di legge introduca il criterio di premialità, dando ai Comuni la facoltà di applicare alle imprese, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono tali beni alimentari agli indigenti, un coefficiente di riduzione della tariffa di asporto rifiuti, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. È davvero un'importante opportunità, che auspico i sindaci vogliano cogliere convintamente, poiché i benefici ricadono sulla collettività.

Cito l'articolo 7, che coinvolge il mondo degli enti pubblici, nonché gli enti privati *non profit* costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, in attuazione del principio di sussidiarietà, che potranno attuare gli scopi della presente legge.

Rilevo infine l'importanza della costituzione del previsto tavolo di coordinamento, con compiti di formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari, per lo sviluppo di iniziative di informazione, sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze, e per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nonché con funzioni di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari, di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze e di formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati.

Il tavolo è composto da rappresentanti di vari Ministeri, quali il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, quelli della salute, dell'ambiente del territorio e del mare, dello sviluppo economico e quant'altro, manca però il Ministero dell'istruzione. Voglio sperare che, considerate le implicazioni educative del provvedimento, si aggiunga un posto a tavola anche per una rappresentanza del MIUR e che, nella concreta attuazione dei regolamenti, se ne tenga conto, tanto più che la presenza al tavolo non comporta alcun onere aggiuntivo, neppure rimborsi spese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

BERTUZZI, *relatrice*. Signora Presidente, innanzi tutto ringrazio i colleghi per il loro contributo a supporto del provvedimento al nostro esame. Credo che il filo conduttore che ha unito tutti gli interventi sia la conferma di una sostanziale condivisione della base del testo. Le parti più complesse sono quelle che ci inducono anche ad ammettere una serie di ordini del giorno importanti, rinviando alla scrittura del decreto legislativo la parte relativa al riuso dei prodotti farmaceutici.

È stato svolto un buon lavoro, veloce, e credo che anche se il testo che uscirà da questa Camera non dovesse subire cambiamenti, il lavoro che abbiamo svolto è importante perché porta all'approvazione del provvedimento in tempi rapidi, che sono quelli che si aspettano coloro che hanno collaborato alla sua stesura e che stanno lavorando per mettere in pratica gli strumenti che avalliamo con la sua approvazione.

Faccio notare solo un problema di *drafting*: c'è un refuso nel titolo dell'articolo 15 che non viene poi ripetuto all'interno del testo dell'articolo, ovvero la posizione delle parole: «o scaduti». Alla prima occasione utile il legislatore dovrà apportare questa correzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARTINA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, anch'io voglio ringraziare l'Assemblea per il lavoro svolto e per le riflessioni che sono state avanzate su questo importante provvedimento che, a mio avviso, com'è stato giustamente detto, è una delle più belle e più concrete eredità del nostro Paese dopo l'Esposizione universale di Milano 2015.

Abbiamo molto lavorato nei sei mesi di Expo e anche nei mesi successivi per finalizzare, concretizzare il passo che compiamo definitivamente oggi con questa legge. Si tratta della traduzione operativa di principi fondamentali che abbiamo richiamato nel nostro lavoro, nella Carta di Milano, nel campo di relazioni internazionali che abbiamo sviluppato grazie all'Esposizione universale su una frontiera fondamentale come quella della lotta agli sprechi. Sarà sempre di più una delle grandi questioni internazionali di sostenibilità e competitività dei modelli di sviluppo e vedrà in particolare l'Europa e l'Italia, nel cuore del Mediterraneo, segnare sperimentalmente, con questa legge, alcune vie nuove di cittadinanza e di promozione delle buone pratiche.

Questo è un grande tema che ci riguarda tutti. Ha un valore, com'è stato giustamente ricordato da tanti in quest'Aula, anche economico-finanziario tutt'altro che irrilevante, dato che parliamo di più di 10 miliardi di euro di spreco alimentare nel nostro Paese, una cifra inaccettabile. Le norme che consolidiamo con questa legge ci consentiranno, a mio parere, di raggiungere l'obiettivo del recupero di un milione di tonnellate di cibo e di convertire questo spreco in donazione, così come abbiamo dimostrato di saper fare in questi anni, praticando la via della partecipazione consapevole a queste scelte, in particolare investendo sul sistema del terzo settore, sulle re-

ti associative e sul protagonismo diffuso di responsabilità e cittadinanza di tanti.

Sono molto contento che si possa rafforzare il lavoro del Tavolo permanente di coordinamento del Fondo nazionale indigenti del Ministero, perché quella è una buona pratica che l'Italia può raccontare anche fuori confine e che segna un discrimine profondo tra il modello italiano di lotta allo spreco alimentare e altri modelli. Noi qui misuriamo uno scarto e una differenza tra la via italiana alla lotta allo spreco alimentare e quella che hanno preso altri Paesi. Quello che confermiamo con questa legge è un modello promozionale, partecipativo, premiale e non punitivo; un modello che investe sulla cittadinanza responsabile, sulla consapevolezza diffusa, tanto delle aziende, quanto dei cittadini e delle famiglie e penso che dobbiamo tutti essere orgogliosi di aver contribuito ad affermare questi elementi di novità.

Credo che con questa legge potremo consolidare quel laboratorio che si è sviluppato, in particolare, in questi ultimi anni, con la grande consapevolezza che, per combattere lo spreco alimentare e lavorare sempre più e meglio sul versante del sostegno agli indigenti, servono tutti questi strumenti. Dobbiamo mettere in campo, come stiamo facendo, una pluralità di iniziative e credo che la legge di oggi sia un fatto nuovo, molto importante per tutti noi. Toccherà a ciascuno esserne all'altezza anche nei prossimi mesi e quindi sviluppare più avanti, oltre l'approvazione di questa legge, un campo di responsabilità e di impegni che sia all'altezza della discussione che abbiamo sviluppato e promosso con Expo Milano 2015. Questa è un'eredità concreta di quell'appuntamento. A chi domandava cosa poteva cambiare, dal punto di vista strutturale, nelle innovazioni legislative e negli assetti profondi del Paese grazie all'Esposizione universale, oggi diamo una risposta tutt'altro che banale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signora Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, che invito i presentatori a ritirare, ad eccezione dell'emendamento 1.4. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Per favore! Non si riesce nemmeno a sentire la relatrice.

BERTUZZI, *relatrice*. Si propone la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 1.4. Il parere sull'ordine giorno G1.200 è favorevole con una riformulazione del dispositivo, mentre è contrario sull'ordine del giorno G1.201.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo alla votazione del primo emendamento all'articolo 1. Lo dico per cortesia nei confronti di quest'Assemblea: mi sarei aspettato che il Ministro restasse almeno per l'esame dei primi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, il rappresentante del Governo è presente in Aula. Siamo ora in fase di dichiarazione di voto.

CANDIANI (*LN-Aut*). Certo, signora Presidente.

La dichiarazione di voto non può che essere favorevole essendo io il presentatore dell'emendamento. Ribadisco, però, il rispetto nei confronti dell'Assemblea, perché la comparsata ci serve a poco.

Il nostro voto favorevole è motivato da una ragione molto semplice. Come già abbiamo argomentato precedentemente, chiediamo che tutto ciò che riguarda la materia farmaceutica sia espunto dal provvedimento, diventando oggetto di uno specifico provvedimento normativo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Il tema degli sprechi alimentari è infatti cosa assai seria, che può essere affrontata con ampia maggioranza. L'inserimento della materia del farmaco all'interno del provvedimento in esame aggiunge certamente complicazioni che rischiano di non consentire il completamento del processo legislativo. Il nostro voto sarà pertanto favorevole, come auspichiamo sia quello dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Donno, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 1.4 e di trasformarlo in ordine del giorno?

DONNO *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.4 non verrà posto ai voti.

Senatrice Bertuzzi, la invito a specificare la riformulazione proposta con riferimento all'ordine del giorno G1.200.

BERTUZZI, *relatrice*. La proposta di riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a promuovere, in raccordo con le istituzioni locali, l'istituzione a Milano (...)». Il seguito del dispositivo rimane invariato.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la riformulazione proposta?

DE BIASI *(PD)*. Sì, signora presidente e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.200 (testo 2), presentato dai senatori Mirabelli e De Biasi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.201, presentato dal senatore Ruvolo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, con l'emendamento 2.4 cerchiamo di delimitare e far capire meglio qual è l'oggetto del provvedimento.

Anziché far confluire nell'espressione «eccedenze alimentari» tutto ciò che è contenuto nel disegno di legge, vorremmo andare a specificare meglio, anche per evitare situazioni di non chiarezza o di difficile interpretazione, quali sono le possibilità che si potrebbero aprire per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. L'emendamento 2.4 è quindi chiarificatore dell'importante cambiamento che si intende introdurre nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 2 altrimenti il parere è contrario, ad eccezione degli emendamenti 2.3 e 2.4, per i quali si propone la trasformazione in ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Donno, fino alle parole «dei prodotti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.2.

Senatrice Donno, accetta di trasformare l'emendamento 2.3 in ordine del giorno?

DONNO (*M5S*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.3 non verrà posto ai voti.

Senatore Mandelli, accetta di trasformare l'emendamento 2.4 in ordine del giorno?

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.4 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Comunico che la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 8.0.1, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4, per estraneità al contenuto del disegno di legge in esame.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, volevo semplicemente dire che gli emendamenti 3.200, 3.201, 3.202 e 3.4 riguardano tutti il tema, che noi poniamo, dell'obbligatorietà per quanto riguarda la Grande distribuzione organizzata (GDO). Ovviamente, siamo qui per discutere, quindi siamo anche disponibili al ritiro di questi emendamenti e alla loro trasformazione in un ordine del giorno che ponga la questione della costituzione di un tavolo con la GDO e le organizzazioni solidaristiche.

DE PIETRO (*Misto*). Signora Presidente, attraverso l'emendamento 3.203 si vuole introdurre, nei confronti degli operatori del settore alimentare, un vero e proprio obbligo, al posto della mera facoltà di cessione gratuita delle eccedenze alimentari. Questo allo scopo di rendere degne di un qualche rilievo le ricadute positive del provvedimento all'interno del territorio nazionale.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, con l'emendamento 3.18 affrontiamo un tema abbastanza rilevante, perché nell'articolato non si contempla la possibilità della cessione a titolo gratuito delle eccedenze che hanno un utilizzo a fini specialistici, per pazienti in nutrizione domiciliare artificiale. Questi prodotti, che hanno un costo importante e un'utilità indubbia, vengono gettati e non hanno più la possibilità di essere utilizzati. Sfruttando invece la grande opportunità del disegno di legge al nostro esame, si potrebbe inserire nella previsione dell'articolo 3 tutti questi prodotti, importanti per tutte quelle persone che hanno delle sacche preparate *ad hoc*, per una nutrizione parenterale, per cui si potrebbe trovare un utilizzo evitando

uno spreco. Sarebbe quindi opportuno, a mio avviso, inserire all'interno del provvedimento anche questa fattispecie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Signora Presidente, invito a al ritiro, altrimenti il parere sarà contrario, su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.200 della senatrice De Petris, in quanto concordo con la proposta della senatrice di trasformarlo in un ordine del giorno che racchiuda le richieste contenute negli emendamenti da lei elencati, che invito il Governo ad accogliere. Lo stesso vale per l'emendamento 3.13, della senatrice Granaiola e per l'emendamento 3.18, del senatore Mandelli che invito a trasformare in ordini del giorno che invito il rappresentante del Governo ad accogliere. Esprimo invece parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.200.

OLIVERO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. La senatrice De Petris accetta di ritirare l'emendamento 3.200 e di trasformarlo contestualmente nell'ordine del giorno G3.201?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Sì, signora Presidente, e ritiro anche gli emendamenti 3.201, 3.202 e 3.4.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 non verrà posti ai voti.

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Ritiro tutti gli emendamenti a mia prima firma presentati all'articolo 3.

DONNO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Accolgo l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, essendo comunque disponibile a trasformarli in ordine del giorno, ove mai ci fosse una proposta in tal senso.

DE PIETRO (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*Misto*). Signora Presidente, ritiro l'emendamento 3.203, chiedendo, qualora la trasformassi in un ordine del giorno, se potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento è improcedibile ai sensi dell'articolo 81 e che la relatrice non ha dato disponibilità alla sua trasformazione in ordine del giorno.

DE PIETRO (*Misto*). Lo ritiro, signora Presidente.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 3.204, 3.8 e 3.205.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 3.5 a 3.205 sono stati ritirati.
Senatrice Granaiola, accetta di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 3.13?

GRANAIOLA (*PD*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.13 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 3.14, 3.15 e 3.17 sono stati ritirati.

Senatore Mandelli, accetta la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.18?

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.18 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti da 3.19 a 3.22 sono improponibili.

Gli emendamenti da 3.23 a 3.28 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G3.200. Senatrice Moronese, insiste per la votazione?

MORONESE (*M5S*). Sì, signora Presidente.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signora Presidente, formulo un invito al ritiro su entrambi gli emendamenti altrimenti il parere è contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.0.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PIETRO (*Misto*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

DE PIETRO (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*Misto*). Signora Presidente, accetto l'invito al ritiro dell'emendamento 3.0.201 formulato dalla relatrice.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, con l'emendamento 4.1 si chiede di inserire nel provvedimento una semplice precisazione, che però è essenziale dal nostro punto di vista, ovvero che i prodotti trasformati debbono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita.

Sembra una cosa da poco, ma siamo in un Paese che purtroppo ci ha abituato, anche nelle migliori circostanze, a fenomeni di degenerazione. Definiamo una specifica che, in maniera chiara ed evidente, determini la gratuità della cessione dei prodotti, affinché sia evitata in qualsiasi forma l'eventuale cessione a titolo oneroso o, addirittura, la reimmissione sul mercato del prodotto lavorato, quale potrebbe essere un pane trasformato che viene a diventare un prodotto differente ed è rimesso sul mercato. No, questo non può essere. Questa filiera deve definire in maniera ineccepibile e indubbia la gratuità del prodotto per gli utilizzatori finali.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,31)

DE PIETRO (*Misto*). Signor Presidente, al fine di evitare potenziali deformazioni della *ratio* alla base del disegno di legge in esame, nell'emendamento 4.200 si ritiene opportuno specificare che anche i prodotti trasformati, ai sensi di quanto prescritto dell'articolo 4, devono essere ceduti in forma gratuita sempre in un contesto di solidarietà sociale.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor presidente, invito al ritiro di entrambi gli emendamenti, altrimenti, il parere è contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CANDIANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare un voto favorevole dell'Assemblea o, quantomeno, la comprensione del perché il parere sia contrario, perché l'emendamento è talmente banale e lapalissiano che non se ne capisce il motivo.

Sono anche disposto a una riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in merito.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Non è necessaria la riformulazione semplicemente perché il principio della gratuità è espresso nell'articolo 3 del disegno di legge in esame, pertanto nessuna cessione di tali prodotti può essere fatta se non a titolo gratuito. Questo è già stato stabilito, quindi si esprime parere contrario esclusivamente perché altrimenti significherebbe reiterare una dichiarazione.

Che poi nel nostro Paese esistano comportamenti truffaldini tutti lo sappiamo, ma una volta definito in norma non dobbiamo scriverlo all'infinito per ricordarcelo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.200, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.1 e 6.0.1.

DONNO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 6.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 7.1 anche perché il contenuto è assorbito dall'ordine del giorno già accolto G2.3.

Sull'ordine del giorno G7.200 esprimo parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, intende ritirare l'emendamento 7.1?

DONNO (M5S). Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G7.200?

MORONESE (M5S). Sì, Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7.200.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 8.4 della senatrice De Petris, che invito a trasformare in ordine del giorno.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G8.200, presentato dalla senatrice Granaiola.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

DONNO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti presentati all'articolo 8.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.4?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signor Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 8.5 a 8.9 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.200 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, con l'emendamento 9.10 si chiede la seguente modifica. Aniché assegnare la titolarità della gestione dell'iniziativa educativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si chiede di attribuire questo ruolo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'emendamento, infatti, prevede che le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» siano sostituite con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca,». È ovvio ed è innegabile anche alla luce dell'eredità di Expo, che la titolarità, la funzione e la preminenza dell'attività del Ministero delle politiche agricole non possano che essere riconosciute in questo ambito, in questo campo e in questa funzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, come premessa invito a ritirare, diversamente il parere sarà contrario, tutti gli emendamenti che non proporrò di trasformare in ordine del giorno.

Invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 9.200. Mi rivolgo al senatore Amidei: poiché abbiamo appena approvato un ordine del giorno a prima firma Mirabelli, che ha un contenuto molto simile a quello che diventerebbe il contenuto del suo ordine del giorno, qualora accettasse la proposta di trasformazione dell'emendamento 9.200, le propongo di poter apporre eventualmente la firma a quello del senatore Mirabelli, oppure di trasformare il suo emendamento in un ulteriore ordine del giorno di contenuto analogo.

Anche sull'emendamento 9.10 del senatore Candiani il parere è contrario. Chiedo che lo ritiri perché la forma più attenuata è quella che lui propone nell'ordine del giorno G9.200, del quale propongo una riformulazione.

In merito all'emendamento 9.13 potrei proporre una trasformazione in ordine del giorno, ma il suo contenuto è già presente nell'ordine del giorno G9.202, sul quale esprimo parere favorevole con una lieve ricalibratura.

PRESIDENTE. Quindi questi sono inviti al ritiro secchi.

BERTUZZI, *relatrice*. Il parere è infine favorevole sull'ordine del giorno G9.203, a prima firma del senatore Ruvolo, anche in questo caso con una riformulazione.

PRESIDENTE. Partiamo dagli ordini del giorno. Lei propone una riformulazione dell'ordine del giorno G9.200. Chiedo al senatore Candiani di porre attenzione rispetto alla riformulazione.

BERTUZZI, *relatrice*. Leggo la riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G9.200: «impegna il Governo a promuovere iniziative, in accordo con il MIUR, volte a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco».

Sull'ordine del giorno G9.201 della senatrice Moronese il parere è contrario. Come detto, il parere è invece favorevole sull'ordine del giorno G9.202, con la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la pubblicizzazione delle informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e di campagne informative in attuazione della presente legge, anche mediante una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari». (*La senatrice Moronese fa cenno di voler intervenire*).

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Prevengo un'osservazione della senatrice Moronese, in quanto aveva-

mo precedentemente valutato l'ordine del giorno G9.202, proponendo la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a prevedere la pubblicizzazione di informazioni utili (...)», espungendo quindi la formula «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. La relatrice conviene con questa riformulazione del Governo?

BERTUZZI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. È d'accordo con la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G9.202, senatrice Moronese?

MORONESE (*M5S*). Sì, signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione e, proprio perché è stato accolto questo ordine del giorno, intendo ritirare gli emendamenti 9.12 e 9.13.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho ascoltato la proposta della relatrice, che però parlava di un ordine del giorno simile ma non uguale come contenuto a quello del mio emendamento. Io credo che debba essere preso in considerazione anche l'emendamento 9.200, che vorrei trasformare in ordine giorno. A prescindere dal fatto che siano simili o che comunque presentino concetti entrambi interessanti, io credo che anche il mio emendamento possa essere trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, come si esprime in merito?

BERTUZZI, *relatrice*. Come detto, sono favorevole alla trasformazione in ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.200 viene pertanto ritirato e trasformato in un ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 9.1 a 9.4 sono improponibili. L'emendamento 9.5 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 9.7 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Candiani, ritira l'emendamento 9.10?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io sono abbastanza stupito, non voglio eccedere dicendo sconcertato o altro. Signor Ministro, il provvedimento è stato incardinato in Commissione agricoltura, c'è qui a discuterlo il Vice Ministro delle politiche agricole, c'era poco fa il Ministro delle politiche agricole, si chiede di dare la titolarità del provvedimento al Ministero delle politiche agricole di concerto con quello dell'istruzione e poi portate avanti un provvedimento che prevede invece il Ministero dell'istruzione di concerto con quello delle politiche agricole. Dov'è la coerenza? Venisse in Aula il Ministro dell'istruzione a discutere il provvedimento e lo incardinasero in Commissione istruzione, altrimenti non ha logica! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Mussini e Quagliariello).*

È una questione di mera logica: chi è presente qui oggi, il Ministero dell'istruzione o quello delle politiche agricole? Dove si è discusso il provvedimento? Alla fine è anche una questione di dignità. In Commissione è stato portato avanti questo discorso? Sì, se ne è discusso, c'è stato un ordine del giorno. Adesso, se è per una questione politica, lo dite e basta ma la coerenza, almeno formale, garantitela. Mantengo pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.11, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 9.12 e 9.13 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.15, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Candiani, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G9.200 proposta dalla relatrice?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, alla luce di quello che ho appena detto, la ringrazio per avere sollecitato la mia risposta ma ovviamente questa non può che essere contraria.

BERTUZZI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, volevo solo tranquillizzare il senatore Candiani rispetto alla sua osservazione. Io credo che la proposta di riformulazione abbia un senso anche nelle dimensioni che questo provvedimento ha rispetto alle competenze del Ministero. Se ragionassimo come propone il senatore Candiani dovremmo avere un attimo di sdoppiamento visto che questo provvedimento, alla Camera, è stato trattato dalla Commissione affari sociali.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno nel testo originario?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.200, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.201, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatrice Moronese, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G9.202, nella formulazione accolta dal Governo?

MORONESE (M5S). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.202 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G9.203 (testo 2) e G9.2000 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 altrimenti il parere è contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Candiani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dalle senatrici Donno e Montevecchi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.200, presentato dalla senatrice De Pietro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, se si crede nel provvedimento, bisogna anche finanziarlo. Il provvedimento sta in piedi con un milione di euro. Sfido voi a ritenere che questa non sia una cifra simbolica. Quello che si propone è di aumentare lo stanziamento non di 100 milioni di euro, ma di portarlo almeno a 2 milioni di euro e di aumentare la cifra negli anni successivi. Se ci si crede, lo si finanzia.

Tornando al discorso di prima, il Ministero della pubblica istruzione deve fare la sua attività, il Ministero delle risorse agricole non la vuole fare. I fondi disponibili sono questi; lo spirito positivo non ci impedisce di essere comunque critici nei confronti del Ministero e del Presidente del Consiglio dei ministri. Forse è l'ennesima occasione per fare un *tweet* pre-estivo del tipo: «Abbiamo approvato la legge sugli sprechi alimentari». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Rizzotti e Quagliariello)*. Se si vuole fare qualcosa di serio, la si finanzia. Punto. Mettete i soldi in maniera significativa per poter fare dei provvedimenti nei confronti delle scuole e anche del mondo economico, che deve tener conto poi di ciò che stiamo approvando. È facile dire che si fanno le leggi se poi sul territorio qualcun altro paga i conti. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, volevo assicurare il senatore Candiani che tutte le attività nelle scuole vengono sempre e comunque fatte a costo zero. Questa è la caratteristica. Anche questa sarà un'attività fatta, per l'ennesima volta, a costo zero e nei limiti delle risorse disponibili, il che vuol dire chiedere a tutti i soggetti interessati per l'ennesima volta di sacrificare il loro tempo gratuitamente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare, diversamente il parere sarà contrario, tutti gli emendamenti proposti all'articolo 11, ad eccezione degli emendamenti 11.8 e 11.10, per cui chiediamo la trasformazione in due distinti ordini del giorno. Se la prima firmataria dell'emendamento 11.10, senatrice Moronese, accetta, il nuovo ordine del giorno di fatto assorbirà gli ordini del giorno G11.200 e G11.201.

Presidente, le propongo pertanto di chiedere cosa ne pensa la senatrice Moronese della proposta di trasformazione dell'emendamento 11.10 in ordine del giorno. Se la sua risposta è positiva, le chiederò di ritirare i due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Rispetto all'emendamento 11.8 vale lo stesso discorso?

BERTUZZI, *relatrice*. No, per l'emendamento 11.8 c'è solo la proposta di trasformazione in ordine del giorno.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, c'è un invito a trasformare l'emendamento 11.10 in ordine del giorno, lo accetta?

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, chiedo un chiarimento. Capisco l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G11.200, ma mi era sembrato di capire che l'ordine del giorno G11.201 avesse parere favorevole indipendentemente dalla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 11.10.

PRESIDENTE. La relatrice non si è espressa in tal senso finora.

La relatrice vuole rivedere la sua posizione sull'ordine del giorno G11.201 o c'è sempre l'invito al ritiro?

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro e mantengo la proposta iniziale.

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento 11.10 in ordine del giorno e ritiro gli ordini del giorno G11.200 e G11.201. Approfitto anche per ritirare l'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 11.8 e di trasformarlo in un ordine del giorno?

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Accolgo la proposta e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.3, presentato dal senatore Candiani, fino alle parole «2 milioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 11.4 e 11.5.

L'emendamento 11.6 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.8, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 11.9 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.10, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli ordini del giorno G11.200 e G11.201 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 13.1 e 13.2, altrimenti il parere sarà contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DONNO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 13.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORONESE *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 13.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 14.1, altrimenti il parere sarà contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, mi sia consentita una nota preliminare. Appare abbastanza sgradevole che un provvedimento che sta trovando ampio consenso (nonostante gli emendamenti non vengano approvati), quindi con uno spirito di fondo che dovrebbe essere quantomeno riconosciuto e apprezzato dal Governo, non tenga conto anche della liceità da parte di questa Camera di apportare delle modifiche di carattere migliorativo. Francamente, ascoltare la relatrice dire che il provvedimento è stato chiuso e sigillato alla Camera dei deputati e quindi non si tocca più in prima lettura appare sconcertante! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bonfrisco e D'Ambrosio Lettieri).*

Noi stiamo approvando un provvedimento nel quale crediamo: l'abbiamo detto prima nella discussione generale e lo ribadiremo poi in dichiarazione di voto. Ma un po' di senso di politica, non quella del *tweet*, ma quella vera, che tiene conto anche del *sentiment* e delle cose in cui si crede, almeno questo datelo.

In questo provvedimento e su questo articolo alla Camera sono stati approvati dei nostri emendamenti che almeno hanno consentito di fare in modo, per quanto riguarda l'utilizzo dei farmaci, che le associazioni che ne avranno disponibilità accompagnino l'uso dei farmaci con le debite professionalità. Non si usano i farmaci se non si ha la professionalità e la capacità di distinguere: non è un pezzo di pane secco che si può dare a una persona o un'altra. Almeno quella misura è stata approvata.

Ma insistere ancora con questo atteggiamento che cosa vi produrrà alla fine? Avrete approvato il provvedimento? Va bene, ma qual è lo spirito con cui lo avrete approvato? È quello di voler fare l'ennesima dimostrazione che avete i numeri per farlo? Francamente non è il caso e si perde anche un'opportunità per dare un segno distintivo di cosa sa fare la politica oltre gli schieramenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, trovo mortificante quello che sta accadendo in Aula, per un motivo semplicissimo: si vuole dare, attraverso un finto dibattito e un finto confronto, la sensazione al Paese che il provvedimento viene approvato e consegnato per rappresentare la risposta ad un bisogno. Sarebbe tutto vero e tutto giusto se non ci fosse una semplice osservazione, ossia il fatto che paradossalmente un disegno di legge, uno dei pochissimi di iniziativa parlamentare, viene strozzato dentro

un dibattito finto, nel quale, quando va bene, si approva un ordine del giorno e ci sono gli applausi (*Applausi del senatore Volpi*) e finanche forze di opposizione convergono esultanti nell'esprimere il loro consenso al provvedimento. Io personalmente anticipo quello che poi in modo più dettagliato esprimerò in dichiarazione di voto: questa è la mortificazione della democrazia parlamentare.

Seconda considerazione per quanto riguarda l'articolo 15 (così assorbo dentro questo intervento le mie considerazioni). Si perde un'opportunità, e lo ha ricordato molto giustamente, pacatamente e propositivamente il collega Candiani da ultimo con il suo intervento: l'atteggiamento delle opposizioni è finalizzato a portare un segno di miglioramento al testo del provvedimento, ma la risposta è assolutamente incoerente ed irresponsabile. Il problema è che c'è la prevalenza della cosiddetta disciplina di partito e quindi sostanzialmente si vota senza rendersi conto di cosa si sta votando; poi, *ex post*, si deve dare conto al Paese di provvedimenti assolutamente inadeguati. Si dice che il meglio è nemico del bene. Qui sorride la mia amica e collega Emilia De Biasi, con la quale abbiamo un dibattito politico vivace in 12ª Commissione, ma poi - vivaddio - c'è una convergenza, perché c'è il senso di una maturità politica che ci porta a convergere su tanti provvedimenti. Vedo poi con qualche imbarazzo colleghe e colleghi del Partito Democratico in Commissione sanità che lanciano la pietra e nascondono la mano, e poi alla chetichella scompaiono tutte quelle granitiche affermazioni che si sciolgono come neve al sole perché la disciplina di partito dice che bisogna approvare il provvedimento così come è giunto dalla Camera. Ma questa non è democrazia parlamentare, caro Presidente.

L'articolo 15 per competenza di materia è stato sottoposto alla valutazione della 12ª Commissione. Nel parere espresso dalla 12ª Commissione, con i voti della maggioranza, che naturalmente ha trovato il mio dissenso netto e determinato, a un certo punto si legge: «(...) rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni (...)». E poco dopo ancora si legge: «(...) senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista (...)» - altro elemento nella narrativa del provvedimento - e si conclude poi con il parere favorevole.

Ma qui c'è un parere della Commissione di merito sul provvedimento, dove si dice che il testo dell'articolo 15 è lacunoso e che sarà inapplicabile; e noi che facciamo? Lo mettiamo ai voti ed esultanti, caro collega Candiani, diamo il nostro consenso. Noi non ci stiamo!

Io chiedo la votazione perché questo articolo 15 sia soppresso, in quanto è un atto di responsabilità. Ovvero, chiedo che venga approvato il successivo mio emendamento esplicativo, che recupera il testo del disegno di legge a mia firma, che la collega della Camera ha pensato di asportare dalla competenza del Senato, che lo aveva già incardinato, lo aveva già votato e sull'argomento aveva anche audito il direttore generale dell'AIFA, con tutte le osservazioni e i suggerimenti correttivi che avevano formato oggetto di emendamenti. Ciò nonostante la collega della Camera fa in modo che es-

so venga assorbito, sottraendolo così alla competenza della Commissione del Senato proprio all'interno di questo disegno di legge, il quale, si badi, ha finalità lodevoli ma che può essere senz'altro migliore di come volete approvarlo. Questo è un modo sciatto, disordinato e anche arrogante di legiferare.

Questo è il motivo per il quale chiedo la soppressione dell'articolo 15 e, in via subordinata, chiedo l'approvazione dei correlati emendamenti che ne modificano il contenuto, per tentare di renderlo più coerente con la sua applicabilità, la sua spendibilità e il conseguimento degli obiettivi che lo stesso articolo 15 intende conseguire. (*Applausi dai Gruppi CoR e FI-PdL XVII e del senatore Volpi*).

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo articolo, secondo noi, è indice della impossibilità di aprire un dialogo su questo provvedimento.

Questi nostri emendamenti cercavano davvero di dare dignità a tutte le persone che hanno bisogno di un aiuto, in questo caso per quanto riguarda un farmaco.

Questa mattina, nel mio intervento in discussione generale, ho detto chiaramente di essere convinto che non sia possibile fare una differenza tra chi chiede l'intervento di un professionista, avendo diritto a una prestazione sanitaria, e una donazione che non dà nessuna possibilità di essere garantita da un professionista della salute, nell'atto e nel momento in cui c'è bisogno di questo aiuto.

Sostanzialmente prevediamo che non ci sia davvero una figura professionale qualificata, che possa aiutare chi ha bisogno a sapere se un tale farmaco è davvero necessario a quella persona e capire - ad esempio - se vada assunto prima o dopo il pranzo. Si lascia quindi a qualche volontario, non per forza qualificato, la dispensazione di un bene esistenziale e non di consumo, facile da comprendere.

Quindi, con gli emendamenti in esame vogliamo solamente cercare di fare del diritto alla salute una cosa vera e non un momento fasullo. Penso, in generale, che, quando abbiamo bisogno di un aiuto, sia sempre necessaria una persona qualificata, e a maggior ragione, se l'aiuto serve per una scelta che influisce sulla nostra salute, abbiamo bisogno di avere la certezza e l'obbligo della mediazione da parte di un professionista, come accade per chi paga una prestazione sanitaria.

Signor Presidente, voglio portare la mia esperienza personale e diretta. Come sanno tutti, sono Presidente dei farmacisti italiani, ma non ne sto facendo un problema corporativo. Quando qualche anno fa ci fu il terremoto a L'Aquila, molti italiani donarono farmaci. Di fronte però alla generosità degli italiani, c'era la difficoltà dei volontari di capire quale utilizzo potesse avere il farmaco donato e se - ad esempio - fosse un antibiotico o un anti-staminico. Quindi, come farmacisti italiani, abbiamo voluto fortemente inserire nella colonna del pronto intervento anche una colonna di farmacisti, che sapesse distinguere, classificare e mettere a disposizione dei cittadini le donazioni così esuberanti degli italiani.

Dico questo per evidenziare che non si può capire che contenuto abbia un farmaco, a differenza di un pacco di pasta, e non possiamo conoscere la sua finalità. Dunque, senza un professionista che sappia indirizzare, l'utilizzo del farmaco può anche produrre qualche danno alla salute. Con il primo dei nostri emendamenti chiedevamo dunque di avere, sul sito Internet del Ministero un posto, un punto o una bacheca dove chi dona possa informare la comunità della sua generosa disponibilità, ma è stato chiaramente respinto. Abbiamo chiesto di parificare chi ha bisogno di un aiuto per la salute a chi compra un farmaco e, quindi, abbiamo chiesto di avere un professionista abilitato alla dispensazione del farmaco, per mettere al riparo il cittadino. E ripeto che non lo abbiamo fatto perché c'è volontà di fare corporazione, ma perché tutti i cittadini davanti alla salute - come dice la Costituzione - devono essere uguali e, quindi, i diritti di chi paga devono essere gli stessi di chi riceve un farmaco.

Nell'illustrazione spero davvero che possano essere recepiti i nostri emendamenti e che chi ha bisogno possa essere trattato come chi paga un servizio nel Servizio sanitario nazionale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERTUZZI, *relatrice*. Invito al ritiro o esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 15.200, della senatrice De Petris, per il quale chiedo la trasformazione in un ordine del giorno.

Esprimo parere favorevole agli ordini del giorno G15.200 (testo 2), a prima firma del senatore Candiani, e G15.201 e G15.202, entrambi a prima firma del senatore Formigoni.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

BERTUZZI, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei anche presentare un ordine del giorno che raccolga le osservazioni svolte in questa Assemblea, *in primis* dalla senatrice Dirindin, circa la possibilità che le manchevolezze siano recuperate dal decreto legislativo che dovrà essere redatto dal Ministero della salute nei prossimi giorni. Posso dare lettura del testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accantoniamo questo ordine del giorno, senatrice Bertuzzi, affinché il testo possa essere messo in distribuzione e ciascuno possa leggerlo.

La senatrice De Petris accoglie la proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.200 e insiste per la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1, identico all'emendamento 15.3.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Candiani, identico all'emendamento 15.3, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.

(Segue la votazione). (La senatrice Bianconi fa segno di voler intervenire).

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Deve intervenire la senatrice Bianconi!

PRESIDENTE. Anullo la votazione. Basta alzare la mano.

MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*). Ha alzato la mano!

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Quando si è in votazione capita che si confonda una richiesta di intervento con un'indicazione di voto. Non accetto questi atteggiamenti.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, lei ha assolutamente ragione, anzi mi scuso.

PRESIDENTE. Non è con lei che ce l'ho, senatrice.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Mi corre l'obbligo di svolgere una brevissima dichiarazione di voto, perché in 12ª Commissione abbiamo lungamente parlato di questo tema e, tra l'altro, l'estensore del parere molto duro cui faceva riferimento il senatore D'Ambrosio Lettieri sono io.

Noi capiamo benissimo. Non entro nella discussione della collaborazione tra Camera e Senato e dell'aspetto democratico, ma vorrei esprimere una parola di chiarezza per quanto riguarda la problematica sanitaria. E devo dire che in Commissione il Governo si è fatto parte diligente e quando scri-

verà il decreto attuativo ci ha dato ampia assicurazione che sulle sollecitazioni...

VOLPI (*LN-Aut*). Ma cosa ci stai raccontando?

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasci concludere la senatrice Bianconi.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Evidentemente, il senatore Volpi, che fa parte della 12ª Commissione ma non partecipa mai ai suoi lavori, non vuole ascoltare quanto in quella sede si discute e si approva. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il Governo ha dato ampia assicurazione...

VOLPI (*LN-Aut*). Vota l'emendamento! Vota l'emendamento!

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasci svolgere l'intervento.

BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, io sono sempre estremamente gentile e cortese ed entro sempre in punta di forchetta. Questo è un tema estremamente delicato e vorrei terminare il mio ragionamento.

Sappiamo assolutamente molto bene che per legge il prescrittore di un farmaco è il medico e chi distribuisce il farmaco è normalmente, anzi per legge, il farmacista.

Ripeto che il Governo ci ha dato ampia assicurazione circa il fatto che, in sede di redazione del decreto attuativo, scriverà esattamente questo. Quello che ci ha sollecitato nell'estensione del parere è che l'espressione generica usata dalla Camera, secondo cui la distribuzione è fatta da personale sanitario, non è congrua, perché personale sanitario può indicare l'infermiere o tutte quelle figure che orbitano all'interno della sanità. Al contrario, per legge, chi prescrive il farmaco - quindi anche in questo caso - è il medico e chi lo distribuisce deve essere sempre un farmacista. Infatti, nel disegno di legge che noi avevamo incardinato - e che era alla fine del suo percorso legislativo, ed è per questo che i colleghi hanno ragione nel parlare della poca attenzione prestata dalla Camera - avevamo approfondito molto bene questo capitolo, stabilendo che in effetti le associazioni, le ONLUS, avrebbero collaborato con le associazioni territoriali dei farmacisti affinché fosse sempre un farmacista a distribuire il farmaco.

Questo è il nodo principale che abbiamo dibattuto e risolto, perché crediamo che il Governo sia serio e manterrà gli impegni presi in Commissione. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, colleghi, non so se la senatrice che mi ha preceduto abbia consapevolezza di ciò che ha affermato. Ella ha asserito che il Governo, nell'emanare il decreto attuativo sull'articolo 15

in discussione, avrebbe dato ampie garanzie sul fatto che avrebbe precisato le figure addette alla distribuzione dei farmaci e quant'altro. Mi pare, però, che, quando si conferisce una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni di legge, vi siano delle regole che non possono essere superate. La delega deve indicare esattamente i limiti di tempo e di contenuto.

Noi leggiamo, nel parere della relazione tecnica, che il testo dell'articolo 15 - come ha ricordato il senatore D'Ambrosio Lettieri - appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune. Se si pensa di colmare le lacune affidandosi alle rassicurazioni del Governo, a me pare sbagliata come tecnica di normazione. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Noi dobbiamo dire al Governo quello che deve scrivere nel decreto attuativo.

Per carità, tutta la fiducia al Governo la esprimiamo anche quando diamo il nostro voto di fiducia, ma attenzione: in questo caso stiamo parlando di qualcosa di estremamente delicato. Si parla di figure che devono distribuire farmaci «ove necessario», e quindi si danno i più ampi spazi per fare di questo provvedimento qualcosa che potrà essere gestito a uso e consumo non so di chi.

Per questi motivi credo abbia ragione il senatore D'Ambrosio Lettieri nell'esprimere le sue perplessità e la collega del Nuovo Centrodestra potrebbe fare più attenzione nel prestare garanzie fiduciarie a un Governo che non intende correggere il testo o precisarlo nella sede naturale, e cioè in quest'Aula, ma che pensa di riservarsi tali accorgimenti. Poi, quando verrà il decreto attuativo, i pareri delle singole Commissioni - come sapete bene - non saranno vincolanti. A quel punto, anche se nel parere che sarà dato il testo sarà sottoposto a condizioni o a osservazioni, il decreto sarà efficace del nostro Paese e il danno sarà divenuto irrecuperabile. Questa è la sede in cui ancora si può recuperare.

Invito allora il Governo a riflettere su tale punto e a consentire a quest'Assemblea l'esame del provvedimento, apportando quelle correzioni, in particolar modo all'articolo 15, che sono necessarie, affinché si agevoli anche il lavoro del Governo stesso quando sarà impegnato a emanare i decreti attuativi relativi. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

DE BIASI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, rubo solo qualche minuto.

È chiaro che, quando un provvedimento arriva in Assemblea, non tutti l'hanno istruito - succede anche a noi per i provvedimenti delle altre Commissioni - e quindi è normale che non sia per tutti comprensibile il dibattito in corso in questo momento.

Ci siamo trovati, signor Presidente, di fronte a una situazione molto sgradevole, perché si è messa in discussione la leale collaborazione tra i due rami del Parlamento, dal momento che è vero che una parte dell'articolo 15 è estrapolata, di fatto, da un disegno di legge del quale si stavano esaminando gli emendamenti in Commissione sanità. E ciò è assolutamente vero, tant'è vero che abbiamo scelto deliberatamente di inserire questa valutazione

nel parere: elemento di solito non rituale, ma a noi è parso che ci fosse un legame forte da evidenziare proprio su questo punto.

Dopodiché ci siamo anche posti un problema: ci siamo chiesti se procedere esattamente come aveva fatto la Camera - cioè in modo lacunoso, e mi prendo la responsabilità di quello che dico - o se demandare non necessariamente a un'indicazione al Governo, ma a un disegno di legge in grado di completare le lacune presenti - un disegno di legge ripreso esattamente dal relatore, senatore D'Ambrosio Lettieri, dalla senatrice Bianconi e dalla sottoscritta - in modo migliore, dal punto di vista della qualità normativa e dei contenuti, rispetto a quanto fatto dall'altro ramo del Parlamento.

Questo è il motivo per cui abbiamo scelto, certo a maggioranza - abbiamo convenuto tutti sui contenuti, ma non, com'è ovvio, sul voto, essendo valutazioni differenti - di esprimere un parere favorevole, in modo da mandare avanti comunque i contenuti relativi al farmaco e alla sua distribuzione secondo quanto scritto nell'articolo 15, riservandoci però una parte di approfondimento nel disegno di legge che rimane comunque in vigore.

Per concludere, questo è il motivo per cui invito a votare l'articolo così com'è, sapendo che comunque la Commissione sanità proseguirà nell'esame del disegno di legge che è già incardinato e che prevede di mettere a posto le cose sicuramente meglio di quanto abbia fatto la Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Candiani, identico all'emendamento 15.3, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 15.2 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 15.4, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 15.7, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con questo emendamento chiedevamo una cosa proprio banale, che dimostra la volontà di non venire incontro alle opposizioni. Chiedevamo che presso il Ministero della salute fosse attivato un sito nel quale poter far affluire le donazioni su una specie bacheca e, quindi, mettere in contatto chi donava con chi eventualmente su quel sito del Ministero della salute poteva trovare le informazioni.

Chiedo almeno di accogliere la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, perché credo sia un fatto assolutamente civile. Chi dona dà al Ministero la possibilità di pubblicare questa donazione in un sito o in un posto e, quindi, chi cerca sa dove andare a cercare quello che chiede.

Mi pare che possa votare benissimo, perché penso sia un fatto non così sconvolgente ma solo di civiltà. Io dono e so che il Ministero disciplina in un sito *ad hoc* la mia donazione ma, soprattutto, quello che mi interessa è che chi cerca qualcosa sa dove andare a cercarlo.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G15.7.

BERTUZZI, *relatrice*. Esprimo parere favorevole.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.7, presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.8, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.9, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.10, presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.250, presentato dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.11.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche in questo caso vorrei capire se davvero le indicazioni della presidente De Biasi saranno accolte.

Chiedo di trasformare il mio emendamento in un ordine del giorno per impegnare il Governo affinché, anche quando c'è la donazione di un farmaco, sia garantita quella catena di sicurezza, prevista dal sistema sanitario italiano, che possa dare la possibilità anche a chi non ha i soldi ma ha bisogno di un farmaco di avere le stesse garanzie di chi paga. Io auspicherei un voto favorevole, perché credo davvero sia un fatto di civiltà. Non vedo perché chi paga e chi dona non debbano avere lo stesso trattamento che noi prevediamo.

In subordine, visto che la presidente De Biasi ha voluto dare un cenno di assicurazione all'Aula, penso sia giusto trasformare l'emendamento 15.11 in un ordine del giorno per impegnare il Governo affinché la catena della sicurezza sia un punto ben chiaro al Ministro della salute.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, vorrei ritornare su questo emendamento, ovviamente, e su quanto affermato dalla presidente De Biasi che - se non sbaglio - ha detto testualmente che siamo in grado di mettere a posto, di sistemare quello che la Camera dei deputati ha fatto, e quindi ha espresso un giudizio negativo.

Mi riferisco soprattutto, prendendo in prestito l'emendamento del senatore Mandelli, alla questione del personale sanitario, che è una figura ben definita dalla legge e non è solamente il medico o il farmacista. *(Commenti della senatrice Ricchiuti)*. Il personale sanitario comprende una gamma ampia di figure e, quindi, anche altri lo possono fare.

E soprattutto sottolineo il fatto che dire che le società assistenziali sono equiparate al consumatore finale significa che il consumatore finale è il cittadino che mette il farmaco nel proprio armadietto di casa e può distribuirlo a chi vuole, può prestarlo al vicino di casa, a chiunque. Dove è scritto che è necessaria la prescrizione medica siamo d'accordo; ma dove non è ne-

cessaria, il farmaco viene distribuito a pioggia, creando un grande problema di sicurezza che la stessa Presidente ci ha detto che bisogna sistemare il più presto possibile.

Noi ci auguriamo che il problema venga risolto e che, ovviamente, quanto si sta discutendo in Commissione 12ª sia portato in Aula e mandato alla Camera dei deputati velocemente, già nel mese di settembre, perché diventi legge.

In caso contrario, invito il Governo e la relatrice a prendere in considerazione l'emendamento 15.11, o la sua trasformazione in ordine del giorno che dice di sostituire la parola con «farmacista», affinché la definizione non sia generica e non consenta all'infermiere, al biologo, al tecnico di laboratorio o di radiologia di distribuire un farmaco al vicino di casa.

Il Gruppo sostiene fortemente l'ordine del giorno - mi sembra che così sia stato richiesto - in cui è stato trasformato l'emendamento 15.11.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, se anche l'emendamento venisse trasformato in ordine del giorno e il Governo si impegnasse a seguire le linee contenute nell'emendamento...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, non c'è un ordine del giorno.

FALANGA (AL-A). Presidente, ho detto che, se anche il Governo desse parere favorevole a un ordine del giorno con i contenuti di cui all'emendamento 15.11, sulla base della disposizione della legge delega che noi approviamo, per qualsiasi decreto attuativo che specificherà la figura sanitaria, che non sia l'infermiere o altro, qualunque infermiere potrà fare ricorso avverso quel decreto e non ci sarà tribunale amministrativo che non gli darà ragione. L'eventuale decreto attuativo che vorrà specificare che la distribuzione debba essere fatta da medici o da farmacisti, e non già anche da altre figure professionali, contrasterà con il contenuto della delega. Io ritengo sin d'ora di poter affermare serenamente che qualsiasi tribunale amministrativo italiano accoglierà il ricorso, perché riterrà che il decreto attuativo ha limitato ciò che, invece, la legge delega aveva ampliato.

Per queste ragioni solleciterei l'approvazione dell'emendamento 15.11 e non già la sua eventuale trasformazione in ordine del giorno, come ha suggerito anche il capogruppo Barani. *(Applausi del senatore Mandelli)*.

PRESIDENTE. Non vedendo cenni da parte della relatrice e del Governo, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.11, presentato dal senatore Mandelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 15.12 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.13.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, mi rendo conto che la curva di attenzione declina verso livelli molto bassi e il brusio prevale sulla necessità di approfondire alcuni passaggi esposti in punta di diritto dal collega Falanga. Io credo che si metta una pezza a colori, e lo dico ai colleghi del Partito Democratico e al presidente Zanda.

Resto veramente mortificato perché, se si fosse trattato di un provvedimento di rilevanza elevata per la Repubblica italiana, per il Paese, si sarebbe potuto ricorrere al voto di fiducia. Ieri abbiamo votato la 53ª fiducia e oggi si poteva votare anche la 54ª. Su un provvedimento di questo genere, però, non riesco a capire il motivo per cui non si possa approvare un emendamento. Non capisco perché sui 40 emendamenti, offerti come segno di volontà partecipativa a migliorare il testo del disegno di legge, debba esserci una risposta così mediocre; e mediocre in termini di qualità non soltanto della prosa legislativa, ma anche del dibattito e dei rapporti tra le forze politiche. (*Applausi della senatrice Fucksia*). Dice bene il senatore Falanga: consegnare la responsabilità a rimettere le carte in regola al decreto del Ministro pone la domanda del perché non possiamo fare oggi quello che, invece, si pensa di dover delegare al Governo.

Questa è una Repubblica parlamentare e siamo in seconda lettura. Se il provvedimento viene approvato alla Camera dei deputati il prossimo settembre o ottobre, non casca il mondo e approveremmo così un provvedimento che ha una sua *ratio* e applicabilità. (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Non basterà, infatti, il decreto a porre rimedio alla scrittura sciatta e disordinata del provvedimento. Infatti, il comma 1 dell'articolo 15 prevede espressamente che il decreto disciplini le modalità di donazione, l'utilizzazione e i requisiti. Mancano i riferimenti alla modalità di cessione all'utilizzatore finale e non si potrà fare, perché sarebbe uno sconfinamento della delega rispetto al palettamento che stiamo mettendo con il provvedimento in esame.

Per carità, non avrei neanche voluto fare questo intervento perché mi rendo conto che serve a nulla, ma mi sembra di stare più a posto con la mia coscienza evidenziando un tale aspetto.

Avrei desiderato che l'emendamento 15.13, che naturalmente ha registrato il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, fosse messo ai voti e bocciato, perché così l'Assemblea se ne sarebbe assunta la responsabilità e domani nelle piazze avremmo potuto specificare il motivo.

L'emendamento è, però, firmato anche dalla collega Bianconi, che apprezzo per la sensibilità e l'impegno. Trattandosi della formula di sintesi che abbiamo trovato insieme come emendamento correttivo all'originario

testo di legge a mia prima firma, chiedo che la relatrice e il rappresentante del Governo valutino la possibilità della sua trasformazione in ordine del giorno, come segno di una resipiscenza che interroghi la coscienza dei colleghi e consenta di evitare il ripetersi di questo teatrino che è grave e avvilente non solo per noi, ma per la democrazia del nostro Paese. (*Applausi del senatore Floris*).

PRESIDENTE. Senatrice Bertuzzi, qual è il suo parere in ordine alla proposta di ritirare l'emendamento 15.13 e di trasformarlo in un ordine del giorno?

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno salvaguarda il principio affermato dal senatore D'Ambrosio Lettieri, che vorrei però rendere un po' più generalista, prevedendo che la distribuzione dei medicinali debba avvenire a cura di personale accreditato.

PRESIDENTE. Accreditato?

BERTUZZI, *relatrice*. Sì, accreditato, ma possiamo anche usare il termine «abilitato».

PRESIDENTE. Mi scusi, ma non ho capito il termine.

BERTUZZI, *relatrice*. Io avrei preferito il termine «accreditato». (*Commenti del senatore Mandelli*).

PRESIDENTE. Accredito a cosa? (*Brusio*).

Colleghi, cortesemente abbassate il tono di voce, così posso sentire la relatrice.

BERTUZZI, *relatrice*. Accreditato alla distribuzione dei farmaci. Il titolo per l'accredito alla distribuzione è anche l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

PRESIDENTE. Rilevo qualche perplessità sul termine «accreditato».

DE BIASI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (*PD*). Signor Presidente, io consiglierei un'espressione che è anche presente nei testi, ossia: «la distribuzione secondo la normativa vigente», che ha già in sé le figure professionali che possono distribuire. In ogni caso, non si dice «accreditare» nel linguaggio tecnico. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. L'accreditamento è quello al Servizio sanitario nazionale.

Relatrice, direi che la proposta avanzata dalla presidente De Biasi sia quella più centrata. Riformuliamo il testo in questo modo?

BERTUZZI, *relatrice*. Sì, signor Presidente.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, è d'accordo con questa formulazione?

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, io sono d'accordo, ma mi affido alla sua ben nota maestria in termini di puntuale conoscenza del Regolamento per approvare accanto a questa riformulazione, così come proposta, una trasformazione in ordine giorno del parere della 12ª Commissione come atto di impegno del Governo. Il parere della 12ª Commissione è puntuale nei termini, esaustivo nei contenuti e risolutivo della questione che stiamo valutando. Se oltre a essere un parere reso alla 9ª Commissione, diventa anche un atto di impegno del Governo ad adeguarsi alle indicazioni della Commissione, che per competenza ha espresso il parere, credo che facciamo, anzi fate una figura meno compromessa di quanto potrebbe accadere se non lo si approvasse.

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, la riformulazione è quella che abbiamo realizzato con il contributo della relatrice e della Presidente della 12ª Commissione. Oggi non c'è la possibilità che nasca *ex novo* un ordine del giorno che riproduca il parere da lei citato. Se lei accetta la riformulazione, mi deve dire se vuole che l'ordine del giorno G15.13 venga posto o meno in votazione.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Chiedo che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.13, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.14.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, credo che anche l'emendamento 15.14 possa trovare accoglimento usando la formulazione suggerita dalla presidente De Biasi, e quindi dando ancora di più un'indicazione precisa all'opera del Ministero della salute.

Chiedo, pertanto, la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 15.14 usando la stessa espressione che la presidente De Biasi ha proposto per l'ordine del giorno precedente.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, dai cenni della relatrice, credo di capire che forse potrebbe aggiungere la firma all'ordine del giorno del senatore D'Ambrosio Lettieri.

Abbiamo già votato l'ordine del giorno del senatore D'Ambrosio Lettieri e lei potrebbe sottoscriverlo, perché non vedo cenni favorevoli da parte della relatrice riguardo alla possibilità di trasformare l'emendamento 15.14 in ordine del giorno.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Non capisco la difficoltà. Se ne è passato uno, può passare anche l'altro, perché non vedo la differenza, ma non stiamo qui a fare il teatrino.

Ripeto che stiamo perdendo una bella occasione per aiutare chi ha bisogno e questo è ciò che deve rimanere.

PRESIDENTE. Quindi mantiene l'emendamento oppure no, senatore Mandelli?

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Sottoscrivo l'ordine del giorno del senatore D'Ambrosio Lettieri, anche se a dire il vero non vedo il problema, visto che sono due proposte che vanno nella stessa direzione.

PRESIDENTE. Posso fare un'ipotesi. Se un domani la legge dovesse prevedere che non è il farmacista, avremmo un vincolo che invece non c'è.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Esatto. Quindi penso che sarebbe opportuno votarlo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.14, presentato dai senatori Mandelli e Rizzotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G15.200 (testo 2) è stato accolto dal Governo. Senatore Candiani, insiste per la votazione?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.200 (testo 2), presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli ordini del giorno G15.201 e G15.202 sono stati accolti dal Governo. Senatore Formigoni, insiste per la votazione?

FORMIGONI *(AP (NCD-UDC))*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.201, presentato dal senatore Formigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G15.202, presentato dal senatore Formigoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Colleghi, avete preso visione del testo dell'ordine del giorno G15.300, della relatrice, che è stato distribuito?

CANDIANI *(LN-Aut)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, è una sua omissione o non è sceso a prenderlo? È in distribuzione da mezz'ora, quindi è una sua colpa.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G15.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Il Gruppo Forza Italia non può che essere contrario all'approvazione di questo articolo, perché è la dimostrazione del fatto che pur quando un provvedimento non ha nessuna connotazione ideologica, ma non c'è la volontà di ascoltare un contributo positivo per il suo miglioramento, si sbatte contro un muro anche con cose assolutamente logiche. Ne abbiamo avuto la dimostrazione anche adesso, perché si fa fatica a dire che c'è un professionista che è delegato a fare una cosa che tutti sanno che fa. Se tutti siamo d'accordo che questo era un provvedimento in cui si poteva fare qualcosa insieme, questa giornata segna davvero una sconfitta per la nostra Assemblea. Abbiamo cercato di dare un contributo reale per migliorare la situazione e andare incontro a chi ha bisogno di un farmaco. Non stiamo parlando di un problema ideologico o di un problema che possa essere visto in modo diverso a seconda che lo si guardi da una parte o

dall'altra di uno schieramento. Occorre solamente cercare di aiutare i tanti italiani che rinunciano ad una cura perché non se lo possono permettere.

Questo era il senso con cui abbiamo affrontato l'articolo 15 e il senso che avremmo voluto vedere nel lavoro della Commissione. Invece, siccome bisogna fare presto, non c'è spazio e non c'è tempo per fare diversamente, andiamo a fare un bel discorso di facciata, ma non andiamo a risolvere alcun problema. Siamo di fronte alla sconfitta di chi ha bisogno, perché se hai bisogno di un farmaco, anche se non hai i soldi, devi avere gli stessi diritti di chi può pagarselo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia*). Questo è il messaggio che dovrebbe venire oggi dall'Assemblea e invece stiamo qua a discutere su formule che non sono chiare e su situazioni che non sono comprensibili. Oggi avevamo davvero la possibilità di fare sintesi per chi ha bisogno, ma l'abbiamo trasformata solo nella scelta tra una pallina rossa e una verde. Noi di Forza Italia non ci stiamo e, pur comprendendo le necessità sottese a questo provvedimento, affermiamo che siamo per le cose fatte bene e non per le cose fatte velocemente: pertanto voteremo contro.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non possiamo non tener conto dell'andamento negativo delle votazioni sugli emendamenti proposti da noi e da altri Gruppi di opposizione, ma su questo provvedimento veramente non vogliamo parlare di opposizione. Inoltre, non possiamo che pendere nella giusta considerazione il parere approvato dalla 12ª Commissione sul disegno di legge, che, ricordo a me stesso, recita: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale; rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni "in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali" (così recita la rubrica dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014, disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso)»; rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio; rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo, il testo pone la condizione, alquanto generica che le Onlus dispongano di "personale sanitario", senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

Signor Presidente, questo è il parere redatto dalla 12ª Commissione e, a fronte di questo parere, sono stati proposti emendamenti che la maggioranza oggi qui, in Aula, ha respinto.

Io mi chiedo, vi chiedo, con quali responsabilità licenziate questo testo di legge. Abbiamo proposto una cosa molto semplice: si faccia una ottima legge sullo spreco alimentare, ma non si mescolino i farmaci con gli alimenti, perché chi si nutre di farmaci va al creatore. Fate quello che volete. Ne siete responsabili. Il nostro voto non potrà che essere contrario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in dissenso dal voto dichiarato dal senatore Mandelli, cosa che naturalmente mi costa non poco, dichiaro che non parteciperò al voto su questo articolo, per un motivo molto semplice.

In questa XVII legislatura, che passerà alla storia per il massacro della Costituzione, o sotto forma di riforma o sotto forma di interventi anomali da parte del Parlamento, mi era capitato di ascoltare di tutto in ordine al bicameralismo. Ma questo mi era sfuggito: bicameralismo imperfetto a tappe.

Noi oggi approviamo senza modifiche ciò che è stato approvato dalla Camera. Ci riserviamo di fare sullo stesso argomento un altro disegno di legge, ma non sappiamo se la Camera osserverà lo stesso rispetto nei confronti di quanto dice il Senato, votando pedissequamente il testo varato da questo ramo del Parlamento in aggiunta a ciò di cui stiamo parlando.

Io mi chiedo davvero per quale motivo il Parlamento deve essere sottoposto a questa mortificazione continua. Questa - ripeto - mi mancava. È vero che nella XVII legislatura può capitare di tutto, come sta capitando, ma questa era veramente una chicca che mancava alla Costituzione materiale in senso negativo che - ahimè - stiamo scrivendo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, nella confusione ho votato erroneamente a favore dell'articolo 15. Desidero fare una rettifica, perché il mio voto è contrario.

Avevo anche chiesto la parola per una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma alla Presidenza non era stato segnalato. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*Misto*). Signor Presidente, questa giornata è veramente imbarazzante. È imbarazzante che si siano confuse le pere con le mele; è imbarazzante questa fretta di legiferare così male, non tenendo conto della normativa già esistente e non armonizzando la norma alle leggi preesistenti.

Se questa è la legislatura delle riforme, la prossima legislatura sarà quella delle correzioni e delle eliminazioni. Veramente, infatti, c'è una serie di leggi inutili e di provvedimenti che stiamo realizzando senza che se ne capisca neanche più il verso. Addirittura, non si ha neanche il concetto di cosa sia l'accreditamento, che è normato dalla legislazione italiana ed europea in modo preciso. C'è questa *deregulation* per cui un farmaco diventa un prodotto alimentare, cosa che non può essere. Un farmaco non è neanche un oggetto o un prodotto commerciale, perché la cura ha un'altra filosofia alla base.

Quindi, il *vulnus* di questo provvedimento che stiamo approvando è proprio la confusione di mettere insieme due cose che insieme non potevano stare.

È un po' come mettere insieme il diavolo e l'acqua santa. Sono due cose che insieme non si armonizzano, perché sono concetti diversi. Siamo abituati talmente tanto... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, io le ho concesso qualche minuto, però le dichiarazioni di voto postume non esistono.

FUCKSIA (*Misto*). Concludo con una sola considerazione. Siamo talmente abituati ai decreti d'urgenza *mix*, che evidentemente non ci rendiamo più conto di cosa sia razionale e logico. È veramente disarmante e preoccupante tutto ciò e in questo momento l'accreditamento non lo ha il Parlamento, perché chi ci accredita a legiferare così male?

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 16.3 e 16.7, in quanto il contenuto è ricompreso nell'ordine del giorno G7.200.

DONNO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signor Presidente, accolgo l'invito formulato dalla relatrice e ritiro tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 16.1 a 16.7 sono stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghi, non so se voi abbiate letto bene l'articolo 16 e soprattutto se lo abbiano letto coloro che in quest'Aula svolgono le funzioni di vestali della legalità e di affermatore del sospetto. Avete letto che sono esonerate dalla comunicazione alla Guardia di finanza le cessioni gratuite non superiore a 15.000 euro? Io ben volentieri avrei sottoscritto l'emendamento ritirato dalla senatrice Granaiola; anzi avrei proposto di scendere ulteriormente a 5.000 euro e poi spiegherò il perché di questa somma. In pratica, noi stiamo dando la possibilità di effettuare una commercializzazione sotterranea di beni sotto i 15.000 euro, ancorché scaduti dal punto di vista delle etichette - a questo punto devo capire - anche in assoluta esenzione di bolletta di accompagnamento. Io già mi immagino le organizzazioni che si apprestano a contabilizzare 14.500 euro per ogni spedizione e che fanno 10, 15, 20 spedizioni mettendo in piedi *business* particolari soprattutto sui prodotti farmaceutici.

Colleghe, non si può stabilire un limite al di sotto o al di sopra del quale si devono fare tali comunicazioni. Queste comunicazioni devono essere fatte per ogni partita di merce che va a cedere gratuitamente.

Il limite dei 5.000 euro mi viene ispirato da quello che tutti noi abbiamo nel dichiarare i contributi per quanto riguarda gli aspetti della campagna elettorale. Siccome in campagna elettorale si sono già verificati parecchi abusi di distribuzione di beni alimentari da parte di candidati con la compiacente prestazione d'opera di banchi alimentari non proprio perfettamente in linea con la nobile filosofia di questo provvedimento, io davvero mi domando come possiamo accettare che la comunicazione possa essere fatta solamente per partite superiori ai 15.000 euro. Già immagino cosa accadrà in questo nostro Paese dove ancora purtroppo vige la regola per cui "fatta la legge, trovato l'inganno". Mi meraviglio inoltre che tutti coloro che in questa sede predicano legalità e attenzione alle possibili truffe non si siano minimamente degnati di rilevare che questa è una voragine che si apre nelle possibili truffe al commercio e anche all'evasione fiscale.

È una voragine che si apre. A mio avviso, quindi, l'articolo 16 doveva essere inserito - e mi riferisco al concetto che ho espresso poco fa - a pieno diritto, assieme all'articolo 15, nel disegno di legge da rifare in ordine a questa materia qui al Senato. Infatti, bisogna apportare le opportune modifiche in maniera tale che questa attività non si presti al benché minimo aspetto di truffa o di elusione fiscale o a qualsiasi tipo di malversazione, cosa che invece accadrà sicuramente.

Veramente non capisco come possiate stabilire un limite di 15.000 euro all'obbligo di comunicazione sul trasferimento a cessione gratuita di questi beni; è veramente incredibile che non vi siate accorti di questa cosa. Pertanto voterò sicuramente contro l'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, invito al ritiro altrimenti esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G17.200.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 17.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dal senatore Amidei.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sull'ordine del giorno G17.200 la relatrice ha espresso parere contrario. Senatrice Moronese, insiste per la votazione?

MORONESE *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G17.200, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERTUZZI, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G18.200 esprimo parere favorevole con la formula: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Sull'ordine del giorno G18.201 esprimo parere contrario.

Invito al ritiro degli emendamenti aggiuntivi altrimenti esprimo parere contrario.

OLIVERO, *vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G18.200?

MORONESE (*M5S*). Sì, signor Presidente, e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.200 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.201, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.0.1, presentato dalle senatrici Moronese e Donno, fino alle parole «d'appalto riferite».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.0.2.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.3, presentato dalle senatrici Moronese e Donno.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*). Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, il senatore Liuzzi, intervenendo in discussione generale, è stato esaustivo, puntuale e dettagliato nel descrivere i punti di forza di questo disegno di legge e nell'evidenziare la necessità che fossero un patrimonio legislativo che, ancorché tardivamente, giungesse a beneficio della nostra comunità. In particolare, egli ha puntualizzato come e quanto questo disegno di legge intercetti un bisogno diventato sempre più impellente, anche in coincidenza con la situazione gravissima della crisi economico-finanziaria che attanaglia da tanti anni il nostro Paese. Quindi, sostanzialmente, ha spiegato come e quanto il concetto della povertà alimentare non sia purtroppo limitato soltanto ad alcune parti del mondo, ma sia un fenomeno esteso, che riguarda oggi 53 milioni di cittadini europei che fanno fatica a mangiare un pasto completo ogni giorno. In Italia, in cinque anni, sono più che raddoppiate le persone che non possono più permettersi una dieta equilibrata.

Questa è una materia nella quale si registrano dei veri e propri paradossi. Un paradosso è che, nel 2011, noi abbiamo avuto una notizia che è, al tempo stesso, una bella e una brutta notizia. La bella notizia è che il numero delle persone che muoiono di fame si è ridotto; la brutta notizia è che sono aumentate le persone che muoiono per iperalimentazione, ovvero per le patologie che derivano dagli eccessi alimentari. Quindi siamo contenti che diminuiscano i denutriti, ma siamo preoccupati per il fatto che aumentino le persone in sovrappeso e gli obesi.

Questo è il paradosso che si registra anche nel dibattito, nell'approfondimento, nelle ragioni che ruotano attorno a questo disegno di legge. Il problema degli sprechi alimentari infatti riguarda tutto il mondo. Secondo i dati della FAO, ben un terzo del cibo del mondo finisce sprecato; parliamo di oltre un miliardo e 300 tonnellate di spreco, che rappresentano sostanzialmente la quantità di cibo necessaria per sfamare un miliardo di persone, che oggi soffrono la fame perché non hanno accesso sufficiente alle risorse alimentari.

Solo nei Paesi industrializzati vengono buttate via oltre 220 milioni di tonnellate di cibo ogni anno. E ancora, ogni anno finiscono tra i rifiuti dai 10 ai 20 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, per un valore stimato in oltre 30 miliardi. Quindi ci sono aspetti di natura etica, di natura economica, di natura culturale e anche problemi, soprattutto di natura sociale, dovendosi necessariamente rimettere in equilibrio quel forte sbilanciamento, che esiste e che diventa odioso per i livelli gravissimi di discriminazione, che sta nelle disuguaglianze ed anche nelle disuguaglianze alimentari.

Ma ci sono altri fattori che devono essere tenuti a mente e che il mio collega senatore Liuzzi ha ricordato. La riduzione degli sprechi alimentari coincide con un interesse dell'ambiente, perché diminuisce il volume dei rifiuti. E ancora, combattere lo spreco alimentare è importante anche perché

contenere l'impatto sulla biodiversità della produzione massiva di alimenti diventa un vero e proprio problema, una sorta di emergenza. Gli effetti negativi dell'espansione agricola e delle coltivazioni estensive sulla frammentazione degli *habitat* e sulla perdita della biodiversità sono tali che appare veramente inconcepibile e inaccettabile che una parte rilevante di quanto prodotto venga poi gettato.

Si potrebbero ancora ricordare altri punti che rappresentano elementi di forza per condividere questo provvedimento. Invece la nostra posizione, purtroppo, è di grande perplessità e anche di rammarico. Infatti, nella democrazia parlamentare l'Aula svolge una funzione fondamentale. Nell'Aula si svolge il confronto tra le diverse posizioni, quando il confronto si affranca da speculazioni, da nodi ideologici che talvolta allontanano la politica dal bisogno della comunità e creano un corto circuito tra la piazza e il palazzo che determina situazioni assai gravi che avremmo potuto ben superare se solo ci fosse stato un atteggiamento diverso da parte della maggioranza e di questo Governo che la maggioranza sostiene.

Cicerone, nel «De natura deorum», quando parla dei pitagorici che si rivolgono al loro maestro, ricorda che viene utilizzato il detto *ipse dixit* per indicare la sacralità della parola del maestro. *Ipse dixit*, così è stato stabilito e così si deve fare. Una situazione grave quella che si è verificata ieri con il 53° voto di fiducia e oggi con un paradosso: uno dei pochissimi disegni di iniziativa parlamentare viene consegnato all'approvazione attraverso la strada stretta e tortuosa di un dibattito fine a se stesso, inutile e ozioso che ha aperto la porta, quando è andata bene, a qualche garbata e generosa concessione della maggioranza, del relatore e del Governo che hanno consentito di approvare qualche ordine del giorno. Gli emendamenti non avevano finalità ostruzionistiche né erano finalizzati a stravolgere il senso del testo che ci è giunto dalla Camera. Gli emendamenti erano pochi e tutti orientati a sostenere con coerenza, con forza e con ragionevolezza un testo sul quale si è registrata, tutto sommato, una discreta condivisione. Eppure l'*ipse dixit* ha elevato il livello di arroganza, di prepotenza, di supponenza del Governo e della maggioranza e non si è potuto fare quello che sarebbe stato necessario fare.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 19,20)

(Segue D'AMBROSIO LETTIERI). Ne è emblema il dibattito che si è sviluppato sull'articolo 15. Una Commissione parlamentare di merito ha espresso il parere su un punto, l'articolo 15, dicendo espressamente che «il testo - del suddetto articolo - appare connotato da criticità relazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alla disposizione e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». E che si fa? Si delega al Governo il compito di porvi rimedio. Non si affida all'Assemblea, non si affida alla democrazia parlamentare, alla propositività dell'emendamento la correzione di un testo che è decretato come insufficiente, inadeguato e lacunoso, ma lo si vota con l'applauso, con il sorriso, con il compiacimento, con l'autocelebrazione, per dover correre domani in piazza a rappresentare una veri-

tà che non c'è, la verità che si porta un provvedimento che è risolutivo delle tragedie che milioni e milioni di cittadini italiani vivono.

Questo è il motivo del grande disappunto che porta il Gruppo dei Conservatori e Riformisti a sottolineare l'assoluta irresponsabilità del Governo e della maggioranza e necessariamente a esprimere un voto di astensione che - torno a dire - non è, come forse sarebbe stato necessario, un voto contrario al contenuto della legge. È, invece, un voto attraverso il quale si intende esprimere la censura rispetto al metodo con cui, in quest'Aula, la maggioranza e il Governo impongono la loro volontà e il loro *Diktat* ferendo la democrazia. (*Applausi del senatore Mandelli*).

MAZZONI (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*AL-A*). Signor Presidente, voteremo questo provvedimento perché colma un vuoto normativo e va a incidere positivamente su una situazione a due facce.

Da una parte, abbiamo un grande fenomeno in Italia, come in tutti gli altri Paesi dell'Occidente, di sprechi alimentari, vale a dire di prodotti che ai vari stadi della filiera vengono accantonati, non arrivano al consumatore finale e sono avviati in varie forme alla distruzione o, addirittura, al non raccolto. È un fenomeno che tocca la produzione e la distribuzione e molto anche il comportamento delle stesse famiglie. Tutto ciò ha una ricaduta economica negativa sull'intero funzionamento della filiera. Dall'altra parte, c'è una fascia della popolazione, purtroppo sempre più ampia, che versa in condizioni di povertà assoluta.

Le statistiche sono impietose: nella sola Unione europea si sprecano circa 90 milioni di tonnellate di cibo e il 55 per cento degli sprechi di alimenti sarebbe ancora idoneo per il consumo umano. In Italia lo spreco alimentare ammonta a circa 6 milioni di tonnellate, il cibo sprecato è di 108 chilogrammi *pro capite* e ogni anno una famiglia media getta via 450 euro. La parte invece di cibo recuperato e donato alle *food bank* o agli enti ON-LUS rappresenta poco più del 6 per cento. Questo è un *gap* che va colmato e il provvedimento in esame contribuisce a colmarlo. In un anno si potranno recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate alimentari che rimangono ora sui campi, altri 2 milioni di tonnellate di cibo che provengono dall'industria agroalimentare e più di 300.000 tonnellate provenienti dalla distribuzione.

Un terzo del cibo prodotto annualmente nel mondo viene gettato tra i rifiuti e corrisponde a quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del Pianeta, che sono 868 milioni di persone. Se è facile produrre cibo, è invece molto più difficile conservarlo e trasferirlo, anche se le nuove tecnologie permettono sempre più di migliorare la conservazione dei prodotti. Da un punto di vista quantitativo, non c'è una grossa differenza tra lo spreco nei Paesi industrializzati rispetto a quelli in via di sviluppo, se non nell'ultimo passaggio, che è quello dello spreco domestico. Nei Paesi in via di sviluppo la difficoltà di conservare il cibo implica una riduzione ai mini-

mi termini della produzione di spreco, mentre nei Paesi industrializzati, per una questione di stile di vita, lo spreco domestico è altissimo, pari al 42 per cento dello spreco totale.

Bisogna, quindi, da un lato, offrire ai Paesi in via di sviluppo soluzioni a livello tecnico per una migliore conservazione del cibo - ed è proprio ciò che la FAO ha deciso di fare negli ultimi anni investendo sul confezionamento - mentre, dall'altro, è necessario agire nei Paesi industrializzati sull'educazione e sull'informazione dei cittadini, che non a caso sono parti integranti di questo provvedimento. Una visione d'insieme della filiera consente di individuare in maniera incisiva i passaggi più critici in termini di perdite e d'impatto ambientale. In Italia alcune grandi imprese hanno aderito a un progetto per calcolare l'impatto ambientale del proprio prodotto lungo tutta la filiera. È il momento della produzione degli ingredienti, all'inizio quindi della filiera, quello che pesa di più sull'ambiente, mentre la distribuzione, passaggio finale, vi incide in maniera minima. Non è, quindi, solo un problema di distribuzione. Per non sprecare è importante essere consapevoli dell'impatto sull'ambiente di ciascun prodotto, così come è fondamentale la prevenzione nella produzione degli sprechi.

Per quanto riguarda il recupero delle eccedenze e della loro cessione, in Italia da un punto di vista fiscale, con il decreto legislativo n. 460 del 1997 e con la legge n. 444 del 2007, sono previste delle agevolazioni per chi cede gratuitamente le eccedenze a favore delle ONLUS. Restano però alcuni limiti facilmente superabili che possono rendere meno complessa la procedura. Anche in questa direzione, il provvedimento che stiamo per approvare compie un indubbio passo in avanti.

Sulla normativa ambientale è giusto intervenire con la politica di incentivi per rafforzare le azioni di recupero e di riutilizzo e ridurre quanto più possibile la produzione di rifiuti. Molti Comuni lo hanno già fatto, prevedendo - ad esempio - uno sconto sulla tassa dei rifiuti per le aziende impegnate nel recupero e nel riciclo. Di grande importanza è anche l'aspetto igienico-sanitario, perché è molto difficile recuperare e riutilizzare l'invenduto.

Era inoltre necessario intervenire per armonizzare la normativa igienico-sanitaria attraverso linee guida chiare e specifiche per le organizzazioni *non profit* impegnate nel recupero delle eccedenze alimentari. Dunque, la semplificazione e l'armonizzazione di norme e procedure a livello nazionale permetteranno un maggiore ricorso alle pratiche virtuose di recupero.

Mi avvio a concludere. Il provvedimento in esame dà una sistemazione normativa organica a tutti gli aspetti del fenomeno. Vengono semplificate le procedure di donazione e distribuzione agli indigenti delle eccedenze alimentari. Chi donerà avrà incentivazioni fiscali e potrà ottenere uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale alla quantità di cibo donato. Si tratta di una misura da tempo invocata dagli operatori del settore. Viene estesa la platea delle associazioni *non profit* coinvolte e sono istituiti diversi fondi per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti per incentivare la riduzione dei rifiuti.

Noi crediamo, a questo proposito, che puntare sugli incentivi sia stata una strada più convincente di quella percorsa in Francia, che impone unicamente regole e sanzioni alla grande distribuzione, non tenendo conto che

le principali fonti di spreco alimentare sono i nuclei familiari. Quindi l'obiettivo, anche in futuro, dovrà essere mettere sempre più in sintonia, da un lato, l'attività delle organizzazioni caritative e, dall'altro, la disponibilità degli sprechi alimentari, soprattutto quelli che si determinano nello stadio della distribuzione.

Per questi motivi, il Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie voterà favorevolmente. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ci saremmo aspettati una maggiore attenzione e apertura da parte della maggioranza nella valutazione degli emendamenti al provvedimento in esame, che - come detto durante la discussione generale e l'esame dei singoli emendamenti - necessita di una sensibilità politica che lo porti ad avere ampia convergenza.

Ci siamo invece trovati di fronte un atteggiamento di chiusura su alcuni emendamenti che altro non facevano che ricalcare - e ripeto ricalcare - le discussioni svolte in Commissione, in particolare critiche, come testimoniato dal parere della Commissione igiene e sanità.

È inutile tornare sulle questioni già affrontate durante la discussione generale, e cioè sul valore del provvedimento. Che l'avessimo ben chiaro e, soprattutto, che avessimo intenzione di sostenerlo è stato chiaro dall'approvazione degli articoli, nonostante la bocciatura degli emendamenti di buon senso proposti. Ciò che ci dà fastidio è, invece, l'atteggiamento di chiusura del Governo, a cui sappiamo che corrisponderà - è solo questione di capire a che ora arriverà, se prima o dopo le ore 20 - il *tweet* del Presidente del Consiglio dei ministri. Ma questo è essenzialmente l'obiettivo della fretta con cui il Governo sta concludendo l'esame del provvedimento, nonostante - lo ribadisco - il parere della Commissione igiene e sanità del Senato abbia indicato precisamente una cosa. Lo riporto ancora, perché resti agli atti: «rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio». Mescolare il tema dei farmaci con la necessaria attenzione a non sprecare gli alimenti significa veramente mescolare le mele con le pere, utilizzando un vecchio detto. Lo dico a qualche senatore che precedentemente aveva l'ambizione di rappresentare gli orientamenti di voto della Lega Nord. Noi siamo responsabili e consapevoli che la maggioranza forza la mano per portare a un voto, indipendentemente e indifferentemente dal nostro consenso o dissenso.

Sappiamo che ci sono associazioni nel Paese che attendono questa innovazione normativa e che si offriranno opportunità anche agli operatori di mercato che potranno accedere a benefici fiscali portando in detrazione l'IVA o andando a recuperare costi che altrimenti andrebbero dispersi assieme alle derrate alimentari che invece vengono destinate ancora alla filiera

alimentare e non alla discarica. Quindi, su questi temi noi diamo un giudizio positivo.

Il giudizio è invece negativo riguardo alla scelta scellerata di inserire il recupero dei farmaci e la distribuzione degli stessi in una maniera che non esito a definire superficiale all'interno di questo provvedimento. Abbiamo avuto la soddisfazione, non in questo ramo del Parlamento ma nel precedente passaggio alla Camera, di vedere riconosciuta questa nostra obiezione con l'aggravazione di un emendamento che almeno porterà le associazioni che recupereranno i farmaci per la distribuzione gratuita a doversi avvalere di personale sanitario. Non è sufficiente, l'abbiamo ripetuto oggi: occorrono il farmacista e la prescrizione medica. È sbagliato concettualmente mescolare il recupero degli sprechi alimentari con il recupero dei medicinali, scaduti o in scadenza.

Analogamente, è un errore da parte del Governo affidare la gestione di questo provvedimento al Ministero dell'istruzione, rinunciando invece il Ministero delle politiche agricole a svolgere un proprio compito, assegnatogli dalla stessa legge, che gli ha attribuito un determinato ruolo, rinunciando così ad essere attore principale nell'educazione all'alimentazione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 19,37)

(*Segue CANDIANI*). Questo nonostante la retorica del ministro Martina e del Presidente del Consiglio dei ministri ci abbia abituato, nei mesi passati, a sentirci raccontare che da Expo sarebbe nata una nuova pagina per l'agroalimentare italiano e, anche in questo caso, per la battaglia nei confronti dello spreco di cibo.

A quanto pare, avete fatto passerella tagliando i nastri, dimenticando che questo obiettivo deve essere attuato, e ne lasciate la semplice attuazione al Ministero dell'istruzione: cosa dignitosa, ma non si capisce perché a ciò non corrisponda la presenza, in Assemblea come in Commissione, del Ministro dell'istruzione, mentre il tutto è stato declinato in Commissione agricoltura: la logica difetta al Governo, è cosa nota.

Signor Presidente, noi, ragionevolmente, ci aspettavamo che il Governo considerasse i nostri rilievi. Abbiamo chiara la differenza esistente tra spreco alimentare dovuto a un cambio di cultura nelle generazioni e quello che invece è dovuto a modalità di mercato che normalmente vengono definite consumistiche. Occorre crescere, occorre investire perché ci sia un aumento di consapevolezza da parte dei cittadini a tutti i livelli. Anche a tale proposito, purtroppo, non ci soddisfa la misera dotazione prevista da questo provvedimento: inserire in un provvedimento così importante un milione di euro per sviluppare la politica del risparmio, della conservazione degli alimenti e per combattere gli sprechi alimentari su tutto il territorio nazionale in un anno, appare veramente cosa risibile.

Questo dà un'idea della necessità, da parte del Governo, di chiudere l'approvazione del provvedimento, di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri la soddisfazione del solito *tweet*, rinviando invece la concretezza e la solidità del provvedimento che, privo di finanziamenti, avrà ovviamente difficoltà a trovare attuazione.

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 19,39)

(*Segue CANDIANI*). Per questi aspetti non siamo soddisfatti, ma siamo consapevoli che il provvedimento debba essere approvato, perché, nonostante tutto, la parte che riguarda gli sprechi alimentari è certamente degna di considerazione. Avrete voi la responsabilità di spiegare ai cittadini, quando nasceranno inconvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15 sul riutilizzo dei farmaci, la superficialità con cui avete approcciato il tema, nonostante la Commissione preposta vi avesse indicato le criticità e nonostante gli emendamenti presentati in Assemblea avessero individuato delle vie di uscita alternative. Sosteniamo la parte relativa alla necessaria politica contro gli sprechi alimentari e lasciamo a voi l'onere di avere sottovalutato gli aspetti relativi alla diffusione, temo poco controllata, dei farmaci recuperati e rimessi in distribuzione a chi non ha a disposizione un farmacista o un medico a cui potersi affidare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, mi auguro che il disegno di legge che giunge dalla Camera dei deputati oggi venga approvato. Credo che le votazioni che lo hanno preceduto abbiano reso ampiamente il senso della condivisione da parte di questa Assemblea. Chi mi ha preceduto ha espresso bene anche il senso del provvedimento e mi limito a rimarcare alcuni concetti generali, che ritengo importanti e in particolare il fatto che faccia seguito all'Expo di Milano e alla Carta di Milano, che io stesso, come molti altri colleghi, ho firmato e condiviso e diventa pertanto una specie di eredità, in continuità con gli obiettivi che l'Expo si era posto.

Vorrei tradurre in maniera più semplice il provvedimento, rispetto al quale alcuni colleghi hanno rimarcato anche la difficoltà di applicazione nel distinguere tra il cibo e i medicinali, che sono una materia più complessa e delicata. Vorrei dire che il provvedimento traduce in una norma di legge, la legge del buon samaritano, vale a dire di chi cerca di aiutare gli altri e di evitare gli sprechi. Fortunatamente in Italia - e in particolare cito l'esperienza del mio territorio - queste buone pratiche sono adottate tutti i giorni. Cito infatti il caso di Trentino solidale, un'organizzazione nata quasi per caso e oggi molto strutturata, che raccoglie 2.000 tonnellate di alimenti all'anno, che altrimenti finirebbero nei cassonetti, e assiste ogni giorno centinaia di famiglie bisognose. Quindi, si tratta, di fatto, di una prassi che esiste già ed è bene averla in qualche maniera regolamentata e istituzionalizzata. Credo che la prima parola d'ordine che il disegno di legge deve avere è quella della semplicità e della accessibilità. Non si tratta di una legge nata per creare nuova burocrazia o sovrastrutture, né mi auguro per creare nuovi uffici, ma per rendere possibile una pratica che dovrebbe essere propria di ogni civiltà.

Mi piace anche rimarcare la logica adottata dal Parlamento, che è quella di sostenere chi fa una buona pratica, a differenza della normativa adottata in Francia che punisce chi non la fa. Ogni strada comunque è buona, pur di raggiungere l'obiettivo, che oggi è duplice. Siamo di fronte a dati preoccupanti, diffusi dalla FAO, dalla Commissione europea e da alcuni istituti di ricerca, che ci dicono che oggi aumentano gli sprechi alimentari ma aumenta anche la povertà. Quindi, di fatto è una contraddizione che abbiamo il dovere morale, oltre che civile, di sanare.

Quindi, oggi la lotta contro ogni tipo di spreco deve essere un obiettivo fondamentale e l'educazione civica per un uso consapevole delle risorse altrettanto. Spetta a questo Parlamento cercare di dare un aspetto normativo che renda più facile quanto dovrebbe avvenire nel comportamento di ogni giorno.

All'interno di questo provvedimento vi sono molti aspetti positivi: da quelli educativi che coinvolgono le scuole, a quelli informativi, tramite la Rai, la televisione e le campagne di stampa. C'è anche la promozione di ricerche per favorire tecniche di riciclaggio e norme sui prodotti farmaceutici. Sappiamo infatti quanto sia elevato il livello di spreco, anche di prodotti costosi. Penso anche all'inserimento del recupero degli indumenti.

Mi piace anche la semplificazione normativa per i produttori e distributori, che cerca di rendere ufficiale il concetto di gratuità e che va contro ogni tipo di speculazione. Altrettanto positivi trovo gli incentivi fiscali, che vanno dalla detraibilità e deducibilità di alcuni oneri per i distributori, come la possibile riduzione delle tariffe sui rifiuti per chi porta avanti queste pratiche.

Certamente, la sfida molto più importante, che va oltre questa legge, è quella che ci impone di rivedere gli stili di vita e di riconsiderare i modelli di consumo. La sfida è favorire la chiusura delle filiere, così che queste siano ad alta recuperabilità.

Ho trovato positivo anche il richiamo alla ristorazione e il fatto che si possono asportare gli avanzi di cibo, come tutte le politiche per la riduzione degli imballaggi. Questo naturalmente investe anche la protezione ambientale e il fatto che, comunque, produrre rifiuti e non recuperarli porta ad aumentare il costo della raccolta dei rifiuti e i relativi problemi di inquinamento.

Altrettanto condivisibile è il fatto che quando gli alimenti non possono essere utilizzati per alimentazione umana siano recuperati per alimentazione animale o comunque per recupero energetico o, in ogni caso, per il riciclo. Devono poi essere coinvolti in queste politiche oltre alle scuole tutti gli enti locali. Il mondo del volontariato è assolutamente indispensabile.

Mi auguro che il Governo, che dovrà adottare diversi regolamenti di competenza di vari Ministeri, attui un coordinamento in questa iniziativa. Ho sentito oggi parlare di possibili conflitti fra il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole. Se l'obiettivo è unitario, dobbiamo trovare una convergenza per evitare il dramma che la burocrazia renda inefficace un provvedimento che, invece, vuole mettere in campo procedure efficienti e accessibili a tutti. Sicuramente vanno coinvolti gli operatori.

Concludendo, questo non è un provvedimento facile, né di facile applicazione, ma comunque dovrebbe divenire una prassi costante. Mi auguro che il Governo riesca a renderlo concreto attraverso decreti semplici da applicare.

Insieme alla Commissione agricoltura, con primo firmatario il presidente Formigoni, ho anche sottoscritto alcuni ordini del giorno contro lo spreco farmaceutico e il recupero dei farmaci, che sono stati accolti dal Governo e che possono rappresentare un contributo positivo affinché questa legge diventi davvero, come ho detto prima, una prassi per tutti e sia condivisa dall'intera comunità, a partire dalle mense e dai ristoranti, citati dallo stesso disegno di legge, che sono coloro che ogni giorno operano a contatto con questo tipo di problemi.

Voglio naturalmente ringraziare la relatrice e tutti i colleghi che hanno fornito un apporto di idee e di proposte. Anche gli emendamenti contenevano proposte molto interessanti ma, d'altra parte, dobbiamo chiudere con l'approvazione, perché è tempo che una prassi portata avanti dal volontariato e da noi come cittadini responsabili diventi regola disciplinata da un provvedimento. Con questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello di cui oggi abbiamo discusso è un provvedimento che parla dei limiti e delle contraddizioni della nostra società, del nostro modo di produrre e di consumare; è un disegno di legge che parla anche alle generazioni più giovani, molto attente alla salvaguardia del pianeta e quindi all'impatto ambientale di ogni nostra scelta, agli sprechi di risorse, alla coerenza tra parole ed azioni.

Il provvedimento parte da finalità condivisibili, ma tutto il testo vola molto alto e demanda di fatto ogni applicazione pratica al tavolo di coordinamento previsto all'articolo 8, che rischia di diventare un grande contenitore che produrrà qualche proposta ipermediata con tempi assai lenti, ma i ritardi accumulati in questi anni in realtà richiedono di intervenire in maniera rapida e determinata.

L'intero testo è per noi un compromesso al ribasso rispetto a quanto già da anni avviene all'estero e che gli stessi disegni di legge racchiusi in questo unico testo in realtà hanno rappresentato.

Il testo si pone l'obiettivo pratico di rendere possibile quanto oggi è di fatto vietato, ovvero regalare cibo e medicinali scaduti al fine di riutilizzarli e non farli andare perduti, ma è molto distante da quello che servirebbe in concreto: non prevede obblighi specifici, come ha invece scelto di fare la Francia, per la grande distribuzione o gli operatori del settore alimentare, ma introduce la possibilità, quindi con tutte le deroghe alla legislazione esistente prevedendo degli obblighi soltanto per i soggetti donatori, che devono de-

stinare le eccedenze ricevute in forma gratuita e principalmente a persone indigenti.

Se crediamo davvero nell'importanza di combattere lo spreco, servono obblighi definiti per tutti gli operatori, da quelli delle grande distribuzione a quelli al dettaglio, come avviene in molti altri Paesi europei, a partire dalla Danimarca, dove è fatto obbligo a tutti gli operatori - anche al dettaglio - del settore alimentare e a tutte le ristorazioni di conferire, al termine della giornata di lavoro, tutti gli avanzi in appositi sacchetti stagni, a prova di acqua e di altri agenti, fuori dai negozi. In questo modo sono le associazioni ed i singoli a farsi carico dei giri per ritirarle, quindi senza costi di distribuzione a carico degli operatori, ma dei singoli.

Su questo tema della obbligatorietà oggi abbiamo approvato un ordine del giorno e ci auguriamo che il Governo ne tenga conto nelle azioni future, altrimenti non avrebbe senso tutto il lavoro fin qui svolto.

Il provvedimento in esame secondo noi ha una filosofia per lo più caritatevole, che non ha molto a che vedere con quella che per noi invece dovrebbe essere necessaria, cioè un'impostazione ecologista, di utilizzo di tutte le risorse e contro lo spreco. Per noi, infatti, l'elemento chiave è che il cibo non vada sprecato, a prescindere dai destinatari, perché è il non-spreco che dovrebbe essere riconosciuto come un valore in sé.

Il disegno di legge interviene solo nella parte finale del ciclo del consumo per evitare di produrre rifiuti e sprecare, ma dice nulla o poco su come si deve o si può consumare diversamente; mi riferisco, in sostanza, all'educazione al consumo consapevole. È comunque positivo prevedere la distribuzione alle persone indigenti, soprattutto con il coinvolgimento non soltanto delle associazioni, attraverso le relative strutture e mense, ma anche dei singoli cittadini.

È sicuramente importante il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, perché la scuola è un elemento fondamentale (pensiamo alla distribuzione nelle mense) soprattutto per evitare lo spreco, ma sappiamo che non può funzionare se non si fa educazione alimentare ed educazione al consumo consapevole. Tutto questo può funzionare solo se si coinvolgono gli studenti e gli insegnanti, quindi se si cambia il modello di sviluppo e di consumo.

Sarà importante fare in modo, sulla base degli ordini del giorno approvati, che le Regioni possano stipulare accordi con i soggetti delle grande distribuzione per lo sconto sui prodotti in scadenza, che è estremamente diffuso in Europa (penso alla Francia, alla Svizzera, alla Germania, al Regno Unito) e che è il passaggio meno costoso e più immediato per favorire l'utilizzo del cibo prima della scadenza.

Sarebbe stato opportuno prevedere il recupero di risorse importanti per garantire la promozione e l'attuazione di questo disegno di legge, come la tassazione delle bibite che contengono elevati livelli di zucchero, dannosi per gli adulti e soprattutto per i bambini.

L'approvazione di un ordine del giorno sull'utilizzo di un'app per la circolarità della distribuzione delle eccedenze apre ovviamente ad enormi potenzialità, che permettono anche ai cittadini di mettere a disposizione il

cibo in scadenza con una distribuzione a rete, proprio come avviene in Danimarca.

Regalare, come avviene in moltissimi casi virtuosi, pane, pizza o paste a fine giornata da parte dei panifici o delle pasticcerie a singoli o organizzazioni sulla base di conoscenze o relazioni che le organizzazioni hanno instaurato da anni è una pratica che, proprio con la sperimentazione di una *app* gestita dal pubblico, potrebbe facilmente essere coordinata ed estesa e, dopo solo qualche mese di sperimentazione e di valutazione dei risultati, potrebbe essere resa obbligatoria. Non è affatto irrealizzabile.

Per noi di Sinistra italiana il ruolo del pubblico dovrebbe essere quello di favorire questo scambio e premiare i cittadini in vari modi, ad esempio con lo sconto sulla tassa dei rifiuti per chi partecipa in maniera costante ad iniziative di riutilizzo e di messa in rete del cibo in scadenza. È invece prevista nella legge solo la riduzione sulla tassa dei rifiuti per le attività non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e professionali. Dovremmo prevedere semmai un obbligo, senza alcuna diminuzione della tariffa, in quanto il meccanismo della tariffa, come concepito dal disegno di legge, rischia di far pagare ai cittadini la virtuosità dei grandi soggetti commerciali ed industriali.

In ogni caso, l'approvazione di questo testo contro lo spreco alimentare è anche per noi un importante passo in avanti rispetto alla situazione attuale, anche se avremmo preferito una discussione in grado di accogliere il lavoro emendativo svolto da tutto l'arco parlamentare.

Come Sinistra Italiana condividiamo l'importanza di colmare l'assenza ed ritardo che il nostro Paese aveva su questi temi e pertanto voteremo a favore del testo, anche se riteniamo che, in ogni caso, parliamo di un testo debole, proprio per l'assenza di obblighi specifici e direttamente verificabili e la non volontà di immaginare obiettivi più ambiziosi.

Per noi gli ordini del giorno approvati oggi sono un impegno serio; verificheremo nel corso del tempo che il Governo tenti di realizzarli per dare concreta attuazione alla legge. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, dichiaro subito il voto favorevole del mio Gruppo, Area Popolare, su questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento di grande importanza a nostro avviso, che reca disposizioni di rilievo indiscutibile, sia sul versante della lotta agli sprechi, sia sull'altro versante, altrettanto importante, che comporta il riconoscimento del lavoro straordinario che il terzo settore svolge, con varie attività di tipo assistenziale rivolte alle fasce più bisognose della nostra popolazione, per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari e farmaceutici con finalità di solidarietà sociale.

Voglio anche dire, come Presidente della Commissione agricoltura, che il lavoro in Commissione è stato molto positivo ed utile. Il dibattito in

Assemblea oggi non ha reso pienamente lo spirito con cui da parte di tutte le forze politiche vi è stato un concorso a definire un *iter* rapido del provvedimento e a completare, attraverso ordini del giorno che oggi sono stati accolti, il disegno che il Parlamento, il Senato, vuole dare a questo problema.

È un provvedimento importante, che definisce un quadro normativo certo, che fornisce a sua volta una base legislativa solida ad attività di grande rilievo sociale, tuttavia svolte finora soltanto in maniera spontanea, senza un quadro normativo chiaro.

Attenzione. Quando dico «spontanea» non intendo affatto qualcosa di negativo, al contrario: nella mia, nella nostra concezione c'è grandissima stima e apprezzamento per quei cittadini che, in maniera personale o associata, danno vita ad iniziative gratuite, con forte impegno delle loro capacità personali e del loro tempo per dare una mano alle persone - e sono tante in Italia - meno fortunate di loro. Però era importante dare un quadro normativo e questa legge finalmente lo dà. Definisce le modalità di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, garantisce sia il cedente che il cessionario, fissa i requisiti per la conservazione delle eccedenze alimentari, fissa le garanzie sullo stato di alimenti, farmaci e altri prodotti nelle forme della distribuzione gratuita. Viene anche istituito un tavolo di coordinamento, con il coinvolgimento di un ampio numero di rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo. Viene rifinanziato il fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e viene creato un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

Questo provvedimento affronta anche la materia della distribuzione di articoli di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale e per organizzare la raccolta di medicinali usati o scaduti per la donazione o l'impiego. Assistono questi interventi norme di copertura e misure di favore a livello fiscale.

L'approvazione, della quale sono certo, di questo provvedimento nello stesso testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento consentirà l'immediata entrata in vigore del provvedimento e quindi consentirà di venire incontro tempestivamente alle pressanti istanze che vengono dal mondo associativo, dal terzo settore e, in ultima analisi, da un'ampia fascia della popolazione che beneficerà dei positivi effetti della normativa.

Detto questo, qualche minuto ancora per approfondire due aspetti e fare un'operazione di verità rispetto a qualche luogo comune che ha circolato in queste settimane sulla stampa, anche su quella che si presume sia molto informata. Il primo aspetto di questo provvedimento riguarda la lotta agli sprechi. È importante che l'Italia, con questa legge, si doti, per prima tra i Paesi moderni, di un provvedimento organico su questo versante. Si è detto spesso in queste settimane ed ho letto da diverse parti che l'Italia sarebbe posizionata all'ultimo posto, come quadro normativo, rispetto alla lotta allo spreco alimentare. Non è così. Gli studi del comitato economico-sociale europeo e della commissione *ad hoc* collocano l'Italia a metà classifica; è una posizione, quella di metà classifica nella lotta allo spreco, che con questo provvedimento noi vogliamo migliorare. I dati del Politecnico di Milano, presentati all'Expo di Milano nell'ottobre 2015, dicono che ci sono 5 milioni

di tonnellate annue di eccedenze alimentari recuperabili, di cui il 55 per cento lungo la filiera agroalimentare e il 45 per cento dei consumatori. Bene, secondo gli studi fatti, grazie alla legge che ci accingiamo ad approvare, nei prossimi dieci anni sarà possibile dimezzare lo spreco alimentare in Italia, agendo sia sulla filiera agroalimentare per favorire la donazione di alimenti, sia sui consumatori con campagne di sensibilizzazione e di educazione che il provvedimento stesso prevede.

In secondo luogo, come già accennavo nella prima parte del mio intervento, questa legge costituisce anche una grande possibilità di sostegno alle decine di migliaia di associazioni che si rendono disponibili a dare assistenza agli oltre 4 milioni di concittadini indigenti assoluti del nostro Paese. Come avverrà questo?

Colleghi, non è che prima di questa legge non ci fossero norme, ma nessuna era all'interno di una legge specifica contro lo spreco alimentare e questo causava difficoltà di utilizzo da parte dei donatori. Oggi invece, attraverso la chiarezza delle definizioni e anche dei termini di «operatori di settore alimentare», «soggetti cedenti» e «eccedenze alimentari», questa situazione di incertezza viene superata. Per i beni alimentari confiscati viene confermato che le autorità dispongono la cessione a soggetti *non profit*.

Questa legge rende stabile l'incentivo ai donatori, già previsto dall'ultima legge di stabilità e che diversamente ogni anno doveva essere riconfermato. Queste ed altre note ulteriori, ad esempio il riconoscimento e l'incentivo del valore prioritario del recupero di cibi ed alimenti attraverso le donazioni per fini umanitari, fa sì che io sia convinto che il Senato possa e debba votare con un ampio voto un provvedimento che ci colloca ai primi posti nel novero dei Paesi avanzati, per far fronte contemporaneamente a due battaglie: la lotta allo spreco e un'assistenza dignitosa e stabile ai nostri concittadini indigenti. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

DONNO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Signora Presidente, in Italia più di quattro adulti su dieci sono in sovrappeso, un dato che riguarda tutte le fasce d'età, comprese quelle più tenere e che lievita, è proprio il caso di dirlo, ad una persona su due per chi si siede a tavola in Campania, Basilicata, Sicilia e Molise. Sono queste le recenti cifre diffuse dal sistema di sorveglianza dell'Istituto superiore di Sanità e qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'entri tutto questo con gli sprechi alimentari.

In realtà, sprechi, obesità e denutrizione sono gli assurdi anelli di una stessa catena, quella del paradosso alimentare. In un contesto globale dove la capacità produttiva oltrepassa il fabbisogno, se da una parte del mondo c'è un morto per denutrizione, dall'altra ne muore uno per sovralimentazione. Ed è assurdo pensare che mentre in quest'Assemblea - quella di una nazione evidentemente sovralimentata - si decide delle modalità di cessione delle eccedenze, in altri 33 Paesi fuori di qui, di cui 26 in Africa, vige una perenne insicurezza alimentare per via di siccità, alluvioni, conflitti civili. Una li-

sta variegata che comprende Siria e Yemen, ma anche Niger, Camerun, Ciad e Repubblica Democratica del Congo, tanto per fare qualche esempio. Territori che ogni giorno accolgono rifugiati dai paesi limitrofi e che vivono la fase 3, che i tecnici definiscono fase di crisi nutritiva e che è destinata a crescere secondo la FAO.

Una raccapricciante geografia che investe anche i cambiamenti climatici, l'ambiente, la natura. Sì, perché è inconcepibile pensare che gli abusi perpetrati nell'agricoltura, nell'allevamento e nella pesca non abbiano conseguenze. Purtroppo le conseguenze esistono eccome e le paghiamo ogni giorno in catastrofi naturali. È importante prospettare una cultura alimentare alternativa, buona per la salute, amica dell'ecosistema. Partendo proprio dall'ambiente, esigiamo che nel contesto del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti si giunga non solo ad una semplice riduzione, bensì alla fine dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili.

Considerati gli effetti negativi su salute e ambiente, dunque, chiediamo di favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'*habitat* e sulle risorse naturali, con particolare attenzione alla diminuzione dei consumi di pasti di origine animale.

E allora è necessaria chiarezza delle etichette. Per questo ribadiamo la necessità che siano esattamente indicati la data di scadenza e le condizioni di conservazione dei prodotti che costituiscono eccedenze alimentari. Non solo. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti e dei singoli ingredienti. Su tutti gli articoli alimentari e bevande potenzialmente dannosi per la salute, specie quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e decifrabile, la dicitura «l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie».

È fondamentale rendere cogente per gli operatori del settore la cessione gratuita delle eccedenze destinate agli indigenti, in ossequio ad idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e del benessere animale. I cessionari delle eccedenze, inoltre, devono osservare non solo le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, ma anche quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro.

Chiediamo inoltre che con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute, a decorrere dal 2016, i produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti debbano versare un contributo straordinario il cui ricavato andrà a beneficio dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito internet comunale per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticano l'autocompostaggio dei rifiuti organici, si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale, somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Esercizi, questi, che vanno premiati e incoraggiati con la destinazione di risorse aggiuntive.

I Comuni, inoltre, proprio per favorire la filiera locale del riuso e per agevolare le donazioni, devono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari che, in ogni caso, devono essere tracciati nel rispetto dei principi della rotazione, della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

Vanno poi previste delle sanzioni serie per chi dolosamente fa perire i prodotti alimentari eccedenti e ancora destinabili al consumo, con un'attenzione in più per il pane, accompagnatore indiscusso del companatico sulle nostre tavole.

Gli enti che ricevono le cessioni gratuite devono avere precise caratteristiche e, cioè, devono avere statuti in cui sia riportata espressamente l'attività di beneficenza e devono essere iscritti in apposita sezione dell'elenco tenuto dal Ministero del lavoro o in un equivalente elenco regionale. Questa attività, infatti, se non censita e correttamente monitorata, rischia di generare situazioni non trasparenti che possono poi contrastare con la finalità della legge, vale a dire quella di ridurre per davvero lo spreco alimentare. È necessario porre un espresso divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private, nazionali o locali, nelle fasce orarie di programmazione rivolte ai minori e nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande che contengono per noto un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, oltre che olio di palma, la cui assunzione eccessiva può essere molto dannosa per la salute.

Occorrono, poi, percorsi educativi e formativi nelle scuole, al fine di ridurre e demotivare la somministrazione di cibi grassi. Per questo è opportuno promuovere la divulgazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e campagne informative sull'argomento e sullo spreco alimentare in genere. Il Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze deve avere dei destinatari virtuosi, ovvero chi fa del riutilizzo la propria eccellenza, specie per l'asporto di avanzi di cibo, chi promuove diete alimentari con prevalenza di prodotti di origine vegetale, anche in considerazione degli impatti poco ecologici connessi al consumo di carne. Il tutto deve avvenire attraverso procedimenti ad evidenza pubblica, anche nell'ambito della dichiarazione dei soggetti beneficiari di utilizzo dei beni ceduti, e con l'ausilio di un costante monitoraggio dei dati relativi allo spreco nella filiera agroalimentare.

In tema di gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, è tempo che le pubbliche amministrazioni prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero e cessione gratuita delle eccedenze, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari più vicini al luogo di consumo e che dimostri di essere parte attiva nella riduzione a monte degli sprechi, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del *post raccolto*.

Ribadiamo poi il coinvolgimento, nell'ambito della cessione gratuita di altri prodotti a fini di utilità sociale, anche degli enti pubblici, purché non perseguano finalità aventi scopo di lucro. Tutto questo può e deve accadere. Occorre ripensare questo tema in un'ottica multidisciplinare perché il cibo non è solo vita, è anche ambiente, salute e tutela dei diritti umani.

Dichiaro, perciò, il voto favorevole del Movimento 5 Stelle con degli imprescindibili moniti. I ricercatori di Last Minute Market, lo scorso settembre, hanno ribadito che un terzo del cibo prodotto annualmente viene gettato nella spazzatura. Parliamo di oltre un miliardo di tonnellate di cibo,

quattro volte la quantità necessaria per nutrire gli affamati del pianeta, stimati in 868 milioni di persone. Questo vuol dire che le produzioni normative non bastano; occorre sensibilizzare in maniera capillare l'opinione pubblica, le imprese e le istituzioni sul problema degli sprechi e sulla necessità e l'urgenza di ridurli, fino ad eliminarli. La grande distribuzione, le multinazionali, i colossi del cibo-spazzatura non possono continuare a girare la testa dall'altra parte.

Concludo con una frase del padre della non violenza, vegetariano per scelta, guida spirituale per il suo Paese ed esempio per tantissime persone nel mondo. Quest'uomo, a ragione, affermava che l'arma più potente sulla terra è la forchetta. Mi riferisco a Gandhi. Ebbene, Gandhi sosteneva che la terra fornisce risorse sufficienti a soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l'avidità di ogni uomo. Ecco, nostro dovere è quello di sopire l'avidio mostro delle disuguaglianze, a partire dal pane che mangiamo ogni giorno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMIDEI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, normalmente la dichiarazione di voto si esprime alla fine dell'intervento, mentre io la esprimerò subito, dicendo che il Gruppo che rappresento voterà a favore del provvedimento.

La esprimo subito perché vi è sicuramente, in questa espressione, un fondo di disappunto, non tanto per i principi che animano il disegno di legge che diventerà legge, quanto per il fatto che non si sia voluto condividere un provvedimento che doveva essere supportato da tutti. Chi può dire di essere a favore dello spreco alimentare? Nessuno, ovviamente. Allora, se questi sono i principi che tutti condividiamo, perché non approvare alcuni emendamenti che erano sicuramente a fin di bene e su cui non ci sarebbe dovuto essere un atteggiamento di chiusura da parte del Governo, trattandosi di indicazioni chiare, che andavano nel senso giusto di disciplinare anche il riutilizzo di farmaci?

Alcuni colleghi senatori, come il senatore Mandelli e il senatore D'Ambrosio Lettieri, hanno detto una cosa giusta. Tutto il provvedimento statuisce in maniera chiara che gli aiuti devono andare alle persone meno abbienti e agli indigenti. Perché allora non prevedere, anche per il farmaco, una figura qualificata quale quella del farmacista, deputato a stabilire in maniera corretta come debba essere distribuito il farmaco, addirittura prevedendo in un emendamento la figura del farmacista volontario? Stiamo cioè parlando di una figura non finalizzata, per qualche recondito motivo, a vantaggio di una categoria, bensì a vantaggio di quei consumatori che, giustamente, anche se meno abbienti, hanno il diritto di avere una figura qualificata, così che non si tratti di una prerogativa solo di chi paga il farmaco e, in quanto tale, fruisce già di questo servizio. Perché non prevederlo anche per le persone che veramente non hanno la possibilità di pagarsi i farmaci e che,

attraverso questo provvedimento, un giorno ne potranno fruire? Reputo che non sia stato giusto, da parte del Governo, assumere un atteggiamento di chiusura. Non lo è stato, assolutamente, signor Vice Ministro.

Non mi soffermerò nello sgranare dati di milioni di persone che muoiono di fame e, per contro, di milioni di persone che abusano del cibo al punto tale da morire. È stato detto ampiamente, i principi sono stati enunciati, elencati e articolati in modo corretto. Ora vedremo come verranno poi applicati, nel momento in cui questo provvedimento dovrà avere anche operatività, perché altrimenti vuol dire che avremo fallito.

Per non sovrappormi a quanto detto dai colleghi, ho voluto rimarcare questa nota polemica, ma voglio anche cogliere i fini del provvedimento in esame, che sono sicuramente positivi.

Signor Vice Ministro, mi corre l'obbligo di dire anche - ed esterno il mio sentimento a tutta l'Assemblea - che oggi ho avuto un momento in cui mi sono chiesto: dormo o son desto? Ho visto il ministro Martina in Aula e c'è stato un attimo in cui mi sono un po' scosso.

Poi mi è venuto in mente ciò che diceva Schopenhauer: «I sogni e la vita sono pagine di uno stesso libro». Al punto che sono arrivato alla conclusione che la veglia tante volte diventa quasi un sogno, perché poi, girandomi, non ho più visto il Ministro, dopo che ha fatto la sua dichiarazione, dicendo che bisogna perseguire questi risultati.

Avrei voluto dire al Ministro, e dico a lei, signor Vice Ministro, che invece è molto presente e gliene do atto, a proposito di sprechi alimentari, che ho visto molte aziende agricole che producono con tanta passione e tanti sacrifici e poi ho visto campi di carote e di pomodori venir arati e frutteti estirpati, perché non c'è più la convenienza a produrre. Non pensate che sia anche questo uno spreco alimentare? Non pensate che bisogna veramente mettere a punto una politica per far sì che questo non accada o perlomeno che questa produzione e questi prodotti possano essere utilizzati a fin di bene? Anche acquisire questi prodotti, in modo che non vengano gettati al macero, arati o distrutti, può essere un modo per aiutare le persone che veramente hanno bisogno.

Pertanto - e concludo il mio intervento finalizzato a una dichiarazione di voto - il nostro voto sarà favorevole. Però veramente avrei voluto dire al Ministro, ma immagino che ormai possa essere qualcosa di onirico quindi glielo riferisca lei, signor Vice Ministro, che l'agricoltura - e nei toni e nelle parole che ho usato trattengo l'enfasi che normalmente mi caratterizza quando parlo di problemi di agricoltura - merita di essere trattata in un altro modo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

VACCARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune considerazioni, perché probabilmente ad alcuni in quest'Aula è sfuggito il senso del voto che oggi siamo chiamati a dare. Aveva ragione il collega Candiani, quando sottolineava che siamo

preda forse di una distrazione rispetto a ciò che accade fuori di qui. Aggiungo che in quest'Aula abbiamo ascoltato molto benaltrismo, che non manca mai nei nostri dibattiti, e sottolineature sul perfezionismo legislativo, spesso motivate dalla volontà, alla fine, di non fare nessuna legge.

Invece, nel dichiarare il voto favorevole e convinto del Partito Democratico, vorrei tornare su alcuni dei contenuti di questo disegno di legge, perché è un'iniziativa parlamentare promossa da 217 colleghi alla Camera, che ha unito dieci disegni di legge, e voglio ricordare quello della collega Chiara Gadda del Partito Democratico. È un'iniziativa su cui è stato possibile avviare un confronto importante con i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, con le rispettive Commissioni e tra le diverse forze politiche, approfondimento che oggi credo ci consenta di approvare una buona legge dello Stato senza ulteriori modifiche.

Si tratta di un lavoro di cui voglio ringraziare innanzitutto la relatrice Bertuzzi, il presidente Formigoni, la vice presidente Pignedoli e tutti i componenti della Commissione agricoltura per aver scelto convintamente, non senza discussione e dibattito, di non apportare modifiche al testo Camera, raccogliendo le numerose esortazioni che i soggetti auditi avevano rivolto in tal senso e anche raccogliendo in ordini del giorno diversi contenuti (penso al disegno di legge della collega Laura Puppato).

È un lavoro che raccoglie anche quanto proposto dalla Commissione ambiente, all'unanimità, nel gennaio 2015, durante la discussione sul collegato ambiente, a proposito di semplificazione amministrativa per i soggetti donatori e di ampliamento della platea dei riceventi le donazioni.

Non voglio dilungarmi sui dati e ne cito soltanto pochissimi, che riguardano il nostro Paese. Secondo l'osservatorio Last minute market, dell'Università di Bologna, lo spreco alimentare vale oltre 8 miliardi di euro, circa mezzo punto di prodotto interno lordo, pari a 800 euro a testa per ogni italiano. Parallelamente, come ha ricordato la relatrice, senatrice Bertuzzi, la povertà in Italia è cresciuta, tanto che vivono in povertà assoluta oltre 6 milioni di persone. Ecco spiegato in questi pochissimi numeri il senso profondo di questa scelta: provare a ridurre questa disuguaglianza e ad impostare un sistema economico circolare, che sprechi il meno possibile, soprattutto tra i beni primari come il cibo. Abbiamo bisogno di farlo subito, senza attendere ulteriori condizionamenti, soprattutto delle corporazioni, che anche in questa Assemblea abbiamo ascoltato essere eccessivamente presenti. Le buone pratiche e i progetti innovativi in ambito di lotta allo spreco, come ha detto il senatore Formigoni, non collocano il nostro Paese all'anno zero: ci sono, non sono mancate, né mancano e sono tutte documentate.

Ci sono tante persone, enti locali, università, associazioni di impresa, ONLUS, soggetti del terzo settore e della cooperazione (di consumatori), che hanno promosso in questi anni progetti importanti, sulla base della normativa del buon samaritano, certo, ma anche sulla base di mozioni, di indirizzi, di volontà politiche europee e nazionali. Si tratta di progetti nati già alla fine degli anni Novanta e agli inizi degli anni Duemila. Penso a quelli della mia Provincia, promossi dalla Coop di consumatori o dalla cooperazione sociale, chiamati con nomi particolari come «City cibo» o «Brutti ma

buoni», ancora operativi, poi acquisiti a livello nazionale con nomi altrettanto significativi, come «Buon fine». Penso al ruolo svolto dalla Fondazione banco alimentare e dalla Caritas diocesana. Penso alla risoluzione del gennaio 2012 sul tema, approvata dal Parlamento europeo e promossa dall'europarlamentare Salvatore Caronna, e alle iniziative avviate nel 2014, anno europeo contro gli sprechi alimentari. Penso allo *spin off* accademico della facoltà di agraria dell'università di Bologna promosso dal professor Segré, poi diventato laboratorio di riferimento nazionale ed europeo, con la nascita dell'Osservatorio nazionale sugli sprechi e con la definizione del primo Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari. Penso all'associazione dei Comuni italiani «Spreco zero», fondata dal sindaco del Comune di Sasso Marconi e da Last minute market, per mettere in rete e implementare le buone pratiche e diffondere la cultura della lotta allo spreco.

Accanto a tutto ciò, penso a ciò che ha significato l'Expo 2015 su questo tema e alle esperienze fatte in quei giorni nella mensa ambrosiana degli indigenti, per dimostrare, almeno in parte, che siamo quello che mangiamo. A proposito di Expo 2015 sono stati sottoscritti impegni solenni nella Carta di Milano, da tanti Paesi, tra cui anche il nostro, con il *premier* Renzi e il ministro Martina, a cui oggi diamo seguito in modo concreto e con un'iniziativa parlamentare.

Proprio grazie ad Expo 2015 è risultato ancora più evidente a tanti come l'incremento dei consumi globali e dello spreco mettano sotto pressione gli ecosistemi in cui viviamo e come i problemi cruciali del pianeta, quali energia, ambiente, cambiamento climatico, povertà e cibo, non possano essere affrontati separatamente, ma quanto siano problemi sistemici, interconnessi e interdipendenti. Una circolarità che oggi l'Unione europea riconosce come strategica per lo sviluppo industriale e sostenibile del Continente e che la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato ha chiesto che includa anche una normativa unitaria contro lo spreco di cibo.

Nell'attesa di quella definitiva scelta europea, il nostro Paese oggi decide di fare la sua parte, in modo originale, migliorando e innovando le disposizioni già vigenti, superando l'incertezza e gli ostacoli, dando un quadro organico per agire contro lo spreco alimentare e non solo, con una logica partecipativa e premiante. Tra gli obiettivi del disegno di legge c'è stato anche quello di rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili e sottrarre tali prodotti allo spreco e alla distruzione, riducendo di conseguenza la produzione di rifiuti. Sì, rifiuti, perché il loro smaltimento costa mediamente 70 euro a tonnellata e la riduzione dello spreco di centinaia di migliaia di tonnellate farebbe risparmiare alla collettività costi assai rilevanti, riducendo contemporaneamente gli effetti dannosi per l'ambiente delle diverse tecniche di smaltimento degli stessi. Rifiuti che, per giunta, essendo confezionati, non potrebbero nemmeno essere conferiti alla raccolta del rifiuto organico, dove praticata. Quindi la riduzione della produzione dei rifiuti come scelta politica di sviluppo sostenibile, che anche in questo provvedimento viene inclusa in modo importante e fattivo. Stiamo parlando, certo, dei prodotti alimentari, ma anche dei farmaci e dei vestiti, così come degli altri generi di prima necessità.

Tali finalità sono perseguite attraverso norme di semplificazione e incentivi delle vigenti disposizioni fiscali e dei tributi locali, mediante un'estensione degli enti beneficiari e delle categorie di prodotti essenziali ammessi alla donazione, con le misure legate alla riduzione del *packaging*, alle etichette e al *family bag* per la ristorazione, alla cessione dei prodotti agricoli in campo.

Sul tema della donazione dei farmaci abbiamo ascoltato oggi un dibattito interessante, troppo condizionato però da interessi corporativi. Sul tema, credo che gli impegni che il Governo si è assunto con ordini del giorno specifici, che anche i colleghi hanno richiamato, siano importanti e indichino il percorso cui ricondurre il lavoro dei prossimi mesi, a partire dalla discussione che la Commissione igiene e sanità ha saputo svolgere sul disegno di legge presentato da diversi colleghi, come sostenuto dalle senatrici De Biasi e Bianconi.

Per questo ci assumiamo oggi la nostra fetta di responsabilità, a testa alta e con orgoglio, e scegliamo un deciso cambio di passo per il nostro Paese, portando in approvazione una buona legge, che valorizza e sostiene chi già opera in questo campo. Sappiamo che da oggi in poi servirà qualcosa in più, sul piano della comunicazione e dell'educazione, come il disegno di legge prevede e sostiene, anche raccogliendo l'esortazione venuta dai promotori italiani della trentaseiesima Giornata mondiale della terra.

Penso al disegno di legge sull'educazione al cibo, a prima firma della collega Pignedoli. Penso a una capillare campagna europea di educazione alimentare e ambientale in ambito europeo. Penso alla proposta per un nuovo anno europeo contro lo spreco alimentare, da individuare entro il 2025, per monitorare gli obiettivi di riduzione dello spreco. Anche così potremo misurare l'efficacia della via italiana della lotta allo spreco che oggi fa diventare il nostro Paese più inclusivo, più responsabile e più giusto verso il presente, ma soprattutto verso il futuro dei propri cittadini.

Una scelta virtuosa e lungimirante, che i senatori del Partito Democratico voteranno, oggi più che mai, con convinzione e determinazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2290, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2320.

Discussione del disegno di legge:

(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 20,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2500, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, *relatore*. Signora Presidente, anche tenendo conto dell'ora, chiedo l'autorizzazione ad allegare il testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, come già avevo preannunciato oggi durante la discussione in 1ª Commissione, noi abbiamo deciso ancora una volta di presentare la questione pregiudiziale QP1 anche su questo ennesimo decreto-legge non come un atto di rito, ma perché non possiamo rinunciare a sottolineare a quest'Assemblea il fatto di essere stati quasi totalmente - ripeto quasi l'intervento di ieri - privati dell'esercizio della nostra potestà legislativa da parte del Governo.

Nel caso specifico del provvedimento in discussione, vorremmo sottolineare molto rapidamente alcuni aspetti. Noi ci troviamo ancora una volta di fronte a un decreto-legge con cui si reitera per la quarta volta la proroga per l'entrata in vigore (doveva avvenire il 1° luglio 2016) del processo amministrativo telematico; un provvedimento che noi avevamo accolto con favore nell'impostazione iniziale, ritenendo assolutamente necessario che il processo amministrativo potesse entrare in funzione. Invece, per la quarta volta ci troviamo di fronte a una proroga, perché il termine viene spostato al 1° gennaio 2017, con un ulteriore prolungamento del periodo di sperimentazione.

Si tratta, quindi, di un classico intervento da proroga termini, che, tra l'altro, potevate inserire nel recente decreto-legge sugli enti territoriali, tanto erano disomogenei ed eterogenei gli argomenti che abbiamo visto e elencati in quel provvedimento. E invece si è voluto, ancora una volta, utilizzare il decreto-legge.

La distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Governo e Parlamento in forma di leale cooperazione dovrebbero richie-

dere il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, come è chiaramente previsto dall'articolo 77 della Costituzione, alla cui violazione, invece, ci troviamo ancora una volta di fronte. Non riteniamo, infatti, che nel decreto-legge in esame, proprio per la particolarità e la reiterazione stessa della proroga, possano esserci i presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Non vi voglio tediare citando le ormai arcinote sentenze della Corte costituzionale al riguardo, ma per l'ennesima volta ci troviamo di fronte all'utilizzo - possiamo dire - ormai assolutamente spregiudicato dei decreti-legge da parte del Governo.

Peraltro, vi è il sospetto che si sia voluto utilizzare un provvedimento a sé stante, piuttosto che inserire la proroga di termini magari in un altro decreto-legge, visto che il Governo ne fa tantissimi, per inserirvi un'altra norma, cioè quella, come sapete perfettamente, che fa sì che si possa procedere all'assunzione di 1.000 unità. Il che, di per sé, è una nota positiva, signora Presidente, perché sappiamo che ormai da anni vi è una cronica assenza di qualsiasi assunzione di personale nei nostri tribunali e del Ministero della giustizia, e sappiamo perfettamente in quali condizioni di fatica si porta avanti il lavoro al loro interno. In realtà, il decreto-legge è stato utilizzato per questo motivo: proprio per evitare una discussione più approfondita.

Pertanto, ci troviamo di fronte a contraddizioni palesi e, a nostro avviso, anche in questo caso, a una serie di violazioni, perché nel decreto-legge stesso non si riesce a comprendere l'equilibrio tra l'utilizzo e lo scorrimento delle graduatorie e l'indizione di veri e propri concorsi.

Ci troviamo di fronte alla violazione dell'articolo 77 e alla violazione sistematica dell'articolo 70. Mi chiedo cosa farete, se mai dovesse passare la riforma costituzionale, con quel nuovo articolo 70, assolutamente bizzarro e prolisso, che avete approvato. Ci troviamo di fronte alla violazione anche dell'articolo 97 della nostra Costituzione, ossia alla violazione palese e ormai ripetuta di quello che la nostra Costituzione indica come il buon andamento della nostra amministrazione.

Per tutti questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo all'Assemblea di non procedere all'esame del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bernini per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche noi formuliamo la stessa richiesta a quest'Assemblea. E l'ho fatto pure ieri con riferimento al provvedimento sugli enti locali, nel quale, esattamente come in quello odierno, mancano totalmente i requisiti della necessità e dell'urgenza. In questo caso è molto semplice la dimostrazione dell'assenza di detti requisiti, che ricordiamo ancora una volta - e ce ne scusiamo, perché ormai è diventato un rito stanco, ma in realtà non dovremmo essere noi a scusarci, ma è l'Assemblea che si dovrebbe scusare con la Costituzione per la violazione sistematica di uno dei suoi disposti fondamentali - solo l'attribuzione dei giusti poteri ai giusti organi, secondo le giuste modalità. Il potere legislativo spetta al

Parlamento e al Governo solo in casi straordinari di necessità e urgenza sulla base di criteri di omogeneità e riconoscibilità dei contenuti.

Ancora una volta il provvedimento in esame li disattende in maniera marchiana, come ha detto la collega De Petris. È la quarta proroga dei termini. Sappiamo che la Corte costituzionale, a partire dalla fine degli anni Novanta - anche in questo caso, perdonate la vocazione maledettamente didattica di ricordare la giurisdizione della Corte costituzionale - nega la reiterazione dei decreti-legge; considera la reiterazione di un provvedimento straordinario ed eccezionale in se stessa incostituzionale.

In questo caso c'è un'aggravante: l'elemento, signora Presidente, è di carattere non solo tecnico, ma anche politico. Sappiamo che questo Governo ha rivendicato il processo amministrativo telematico e la firma digitale come - cito *verbatim* un'espressione del nostro Presidente del Consiglio - un «fiore all'occhiello» della sua attività; un fiore all'occhiello che è partito due anni fa e - ahimè - all'occhiello si è ormai appassito, perché continua a non applicarsi veramente, continua a rimanere in quella onirica categoria che piace tanto al nostro Presidente del Consiglio dei valorosi proclami.

Ma mai come ora il problema esiste. Signora Presidente, colleghi, sappiamo tutti che la giustizia amministrativa ha un ruolo fondamentale nel nostro Paese, e non solo per la regolamentazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ma anche per gestire tutte le medie, grandi e anche piccole opere con criteri di celerità ed efficienza, che, se mal gestite, allontanano gli imprenditori, la crescita e il benessere economico. Tutti noi lo sappiamo perché abbiamo avuto esempi drammatici di imprese straniere che hanno tentato di radicare attività economiche nel nostro Paese e, dopo sequenze ininterrotte di ricorsi, tardivamente decisi o non decisi, hanno deciso loro di andarsene.

Mai come in questo caso, quindi, è assolutamente indispensabile che l'applicazione di una norma esista in natura e non sia solo un onirico proclama, soprattutto perché tutto il resto d'Europa che ci circonda applica il processo telematico, informatizza il processo - e non solo amministrativo, ma anche civile e penale - e vi applica la firma digitale. Quel fiore all'occhiello i nostri *partner* europei se lo sono messo veramente. E aggiungo *en passant* - ma è un dato non irrilevante - che noi ci saremmo anche impegnati in Europa a fare lo stesso già molto tempo fa.

Quindi anche in questo caso dobbiamo sottolineare un'inadempienza. Questa scelta, colleghi, di fare una quarta proroga e addirittura di dedicare un provvedimento alla quarta proroga di termini per l'applicazione del processo amministrativo telematico, che due anni fa il nostro Presidente del Consiglio ha dato per fatto, è una gravosa conseguenza politica, è una scelta profonda, una scelta di inefficienza. Noi tutti sappiamo - non ho bisogno di raccontarvelo, voi me lo insegnate - che una giustizia tardiva, sia essa civile, penale o amministrativa, è una giustizia negata e quindi una non giustizia, inutile per tutti; addirittura il Governo lo ha detto. Potrei citare *verbatim* - l'ho fatto in Commissione - le parole del Governo nella relazione annuale sullo stato della giustizia, in cui si dichiara e si afferma che la non applicazione di criteri di informatizzazione che velocizzano il processo rappresenta una grande delusione per i cittadini e un allontanamento e un disamore della

loro fiducia nella giustizia. Quindi, se il Governo lo sa, perché non lo fa? E questa è solo una parte.

La seconda parte - devo dire, colleghi, assai più insidiosa - riguarda la scelta di inserire in Commissione alla Camera, in maniera proditoria, un po' intempestiva e truffaldina, un provvedimento in realtà importantissimo, che riguarda l'arricchimento delle piante organiche del Ministero della giustizia. Inserire nuove assunzioni al servizio dell'amministrazione della giustizia per ruoli non dirigenziali è una cosa buona e giusta. Però, prima di tutto lo si dovrebbe fare non scippando al Parlamento la possibilità di discuterne; secondariamente, se lo si fa e si sbaglia, inserendolo come articolo di un decreto-legge in un ramo del Parlamento alla fine del dibattito, lo si deve fare quantomeno con criterio, ossia spiegando chi ha la legittima aspettativa di ricoprire quanti e quali posti, sulla base di quali criteri oggettivi, secondo quale ripartizione percentuale, magari identificando i soggetti che hanno un'aspettativa ad essere assunti.

In realtà questo decreto-legge, in maniera molto confusionaria e devo dire di un'opacità non perfettamente in buona fede (questa è l'impressione che ne abbiamo tratto in Commissione e ne abbiamo lungamente discusso), identifica un certo numero di posti potenzialmente liberi, che devono essere coperti per scorrimento, il che significa quell'enorme graduatoria nazionale, quell'immenso e purtroppo montante serbatoio della graduatoria nazionale degli idonei, che noi tutti conosciamo, oppure per concorso. Ma allora, colleghi, il Governo, in maniera assolutamente solitaria e senza averne discusso con il Parlamento, inserisce un provvedimento che meriterebbe un disegno di legge a sé stante, perché stiamo parlando di radicare posti di lavoro al Ministero della giustizia. E lo fa senza dedicarvi un provvedimento, senza interfacciarsi con il Parlamento, senza ascoltare quello che il Parlamento ha a dire e senza dirci come le quattro categorie identificabili, ossia gli idonei della graduatoria nazionale, soggetti menzionati in questo provvedimento, ma non collocati potenzialmente in queste assunzioni, i soggetti che rimarranno dall'eliminazione delle Province, ancora non avvenuta (abbiamo finanziato proprio ieri le Province), i soggetti potenzialmente assumibili *ex novo* e i famosi soggetti tirocinanti, che tutti noi sicuramente ricordiamo, perché sono persone che hanno prestato dal 2011, secondo la legge n. 98 del 2011, un'attività e un servizio meritevole - lo ha riconosciuto anche il Sottosegretario - all'amministrazione della giustizia presso i tribunali e che hanno, loro sì, maturato una legittima aspettativa, ecco, noi non sappiamo quanti di questi soggetti, come e sulla base di quali criteri oggettivi potranno accedere ai concorsi. Anzi, noi non sappiamo nemmeno se questi concorsi si celebreranno, perché, se questi posti saranno ricoperti per scorrimento (e sicuramente di soggetti idonei nell'enorme graduatoria nazionale che ne sono e tanti), non sapremo nemmeno se esisteranno assunzioni innovative al di fuori e al di là della graduatoria.

Tutto questo colleghi, consentitemelo, non è serio. Oltre ad avere difficoltà di copertura, come abbiamo chiesto e abbiamo evidenziato in Commissione, perché esisterebbe anche un articolo non irrilevante, l'articolo 81, che prevede che nuove disposizioni siano coperte da apposita posta di bilancio dello Stato. Ci è stato detto che esiste un fondo del Ministero della

giustizia che potrà coprire queste assunzioni a tempo indeterminato - e sottolineo: indeterminato - per gli anni 2016 e 2017. Vedremo, non ne siamo molto convinti. E poi, che cosa succederà?

Colleghi, basta procedere per strappi. Lo dico molto serenamente ma con grande preoccupazione: è la seconda volta che diciamo sostanzialmente le stesse cose e non perché abbiamo un approccio arteriosclerotico all'attività parlamentare, ma perché purtroppo ci confrontiamo con gli stessi problemi e dobbiamo riscontrare sempre gli stessi errori, le stesse inefficienze e la stessa inefficacia dell'attività di questo Governo. Quindi, per questo motivo, noi speriamo che questo provvedimento si fermi qui. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, sarò brevissimo perché il più è stato detto.

È stato richiamato l'articolo 77, l'articolo 70, ma credo che la costituzionalità debba rispondere ad un requisito, quello della ragionevolezza e una cosa del genere non può essere considerata ragionevole. Stiamo parlando della quarta proroga di un provvedimento che è stato differito nella sua applicazione per quattro volte, un provvedimento che nasce da una disposizione di legge del 2010: siamo nel 2016 e lo proroghiamo di sei mesi, un emendamento della Camera richiede altri tre mesi di proroga, per cosa? Per la realizzazione del processo amministrativo telematico.

A me sembra evidente che il processo amministrativo e gli altri parenti del processo amministrativo siano esclusivamente il solito annuncio, che qualcuno ha voluto fare dicendo: d'ora in poi tutto viaggerà in formato elettronico. E questa è una presa in giro. (*Applausi del senatore Candiani*).

Lo dico testimoniando una mia esperienza. Ho presentato un quesito referendario per l'abrogazione della legge Fornero: avendo raccolto 600.000 firme per potere sostenere la richiesta, le ho depositate presso la Cassazione e la mia domanda ha superato con esito positivo l'esame della Cassazione, dopo di che la questione è stata trasmessa alla Corte costituzionale. Leggo un giorno, sulla *Gazzetta Ufficiale*, che è stata convocata la seduta dove si dovrà decidere se è ammissibile o meno il referendum. Non avendo mai ricevuto alcuna notifica da parte della Corte costituzionale, mi reco presso la Corte per chiedere motivo della mancata notifica e gli uffici, scusandosi, fanno una ricerca e la raccomandata giaceva, senza che nessuno sapesse nulla, in un ufficio postale di Milano, per cui non ero stato in grado di costituirmi, attraverso un avvocato, il giorno successivo. Ho ricordato di aver lasciato la mia PEC, il mio indirizzo elettronico, e ho chiesto perché avessero mandato una raccomandata. Mi hanno risposto che la Corte costituzionale non è dotata della PEC. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi chiedo allora di cosa stiamo parlando: se la Corte costituzionale non è dotata della posta elettronica certificata, noi pretendiamo che il più

lontano e minuscolo tribunale debba agire attraverso il formato elettronico? Ci stiamo prendendo in giro!

Ricordo quando un collega, credo fosse proprio il relatore di questo disegno di legge (poi mi correggerò se sbaglio), introdusse l'abolizione della trasmissione degli atti via *fax*. Ci siamo resi conto, dopo che abbiamo abolito l'utilizzo del *fax*, che molti uffici non ne erano dotati. E noi adesso, ancora una volta, stiamo chiedendo una proroga? A me sembra che ci troviamo di fronte ad una presa in giro.

Inoltre, mi sfugge il significato di questo decreto-legge perché, per infilare una proroga di sei mesi, si poteva presentare un emendamento a qualche provvedimento e buonanotte, tanto ne infiliamo di tutti i colori, poi c'è anche il decreto milleproroghe anche se questo non è sufficiente perché lo facciamo una volta all'anno mentre la proroga è semestrale e quindi ne abbiamo sempre fatte due all'anno. Si sfrutta quindi il passaggio alla Camera, e mi chiedo come la presidente Boldrini possa aver dichiarato ammissibile quell'emendamento e anche come il presidente del Senato non potesse valutare l'omogeneità rispetto al testo del provvedimento. Il titolo parla della conversione in legge del decreto-legge «recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico». L'emendamento introdotto alla Camera dei deputati consente l'assunzione di mille unità di personale per i processi civili, penali e amministrativi; ma noi stiamo parlando di processo amministrativo; quindi, le sedi penale e civile non c'entravano assolutamente niente con quello di cui stiamo parlando. (*Applausi del senatore Candiani*). Quando uno va a guardare - mi sembra che l'ultimo concorso per la giustizia fosse del 1999 - si scopre che c'è, ancora una volta, il trucco. Vi dico allora che, se anche fosse stato costituzionale, avrei votato una questione pregiudiziale rispetto alla costituzionalità perché si aggira il principio che si entra in un ruolo pubblico attraverso un concorso. Mille sono infatti i posti che andiamo ad assegnare - sembrerebbe una cosa bella - attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già realizzati - ricordo che c'è il ruolo unico e, quindi, non riguarda solo il settore giustizia, ma tutta la pubblica amministrazione - e, quindi, prima si mettono a posto con lo scivolamento le attuali graduatorie e dopo si fa un concorso e si dice che si possono eventualmente considerare i titoli di coloro che hanno fatto il tirocinio presso le procure e i tribunali. Per sbaglio ho incontrato il ministro Madia, cui cortesemente ho chiesto se i vincitori dei concorsi nella pubblica amministrazione fossero decine di migliaia; lei sinceramente mi ha risposto che erano molti di più. Decine di migliaia sono quelli che hanno fatto il concorso su Roma. Ma allora, dov'è il concorso? Sappiamo già che il concorso non si farà mai, che nessun posto verrà riservato a quelli che per 400 euro al mese fanno il tirocinio da dieci o vent'anni. Sappiamo che i nomi di quelli che verranno assunti con questo concorso sono già scritti. Quindi, si è usato come cavallo di Troia questo decreto-legge per fare una stabilizzazione di persone note. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Io a queste cose non ci sto. Chiedo e continuerò a chiedere che venga indicata la provenienza perché mi risulterebbe strano vedere collocato a fare il cancelliere in un tribunale uno che magari ha fatto il concorso per fare il

bidello, mentre quello che ha lavorato per vent'anni in quella cancelleria viene lasciato a casa. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

D'ALÌ *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il nostro Gruppo chiaramente voterà a favore della questione pregiudiziale sia per le ragioni ottimamente esposte dalla senatrice Bernini che per le ragioni esposte dagli altri proponenti, la senatrice De Petris e il senatore Calderoli. Convintamente esprimerò voto favorevole proprio perché, per estraneità di materia, la Camera è entrata a gamba tesa sulla vicenda delle assunzioni, che non c'entrava proprio nulla con questo decreto. Pertanto, voteremo a favore della questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2500

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP2) e dal senatore Calderoli.

Non è approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo per un chiarimento riguardante l'apertura della discussione generale.

La senatrice Stefani e il senatore Malan sono iscritti a parlare in discussione generale. Lei mi spieghi come si fa a svolgere la discussione generale, posto che i due colleghi devono contemporaneamente prendere parte alla riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

PRESIDENTE. I colleghi rimangono infatti in Aula e partecipano alla discussione generale, come è stato definito.

CALDEROLI (*LN-Aut*). E la Giunta cosa fa?

PRESIDENTE. La Giunta aspetterà la fine della discussione generale.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Va bene, perfetto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, non le nascondo che anche io sono stato colto di sorpresa, perché era previsto (perlomeno, così mi avevano informato) che la discussione generale si sarebbe aperta domani.

Colgo però l'occasione per riportare i punti salienti del provvedimento che ci apprestiamo a esaminare domani, se non direttamente stasera al termine della discussione generale.

Siamo alle solite: il Governo continua a insistere nell'imbavagliare il Parlamento, togliendogli prerogative, ossia la possibilità di svolgere un dibattito tra opposizione e maggioranza al fine di varare dei provvedimenti che siano il più possibile in linea con le aspettative dei cittadini e del Paese. La mancanza di dibattito e di quel confronto necessario tra maggioranza e opposizione porta di fatto al varo di provvedimenti, mi lasci dire, perlomeno incompleti e certamente non esaustivi. È il caso degli ultimi provvedimenti presentati dal Governo in quest'Assemblea negli ultimi sette giorni: su ben quattro è stata posta la questione di fiducia, mentre altri sono stati approvati

a suon di maggioranza, serrando le fila tra i propri parlamentari affinché nessuna modifica fosse apportata.

Questo provvedimento era nato con l'intento di snellire i tempi e le procedure del processo amministrativo telematico, e invece si è trasformato in una sorta di ufficio di collocamento che il Governo utilizza per incrementare le fila del Ministero della giustizia mettendo così una toppa alla lacunosa legge Delrio.

Ebbene, signora Presidente, per questo e per altri motivi che sicuramente verranno meglio espressi nella dichiarazione di voto, noi diciamo convintamente che necessita un cambio drastico nello svolgimento delle attività del Senato. Ciò perché bisogna produrre dei provvedimenti che siano il più possibile in linea con una crescita economica che il Paese si aspetta, dando di conseguenza alle imprese anche la possibilità di avere una più giusta, più equa e più rapida giustizia, anche se amministrativa. Così non è, perché i tempi medi di un processo amministrativo sono di cinquecento giorni, che rappresentano un macigno per gli investitori, che di certo non possono ritenere il nostro un Paese in cui agevolmente si riescono a fare degli investimenti.

Anziché andare a ridurre questi cinquecento giorni, il Governo cosa fa? Posticipa i termini dell'entrata in vigore del processo amministrativo telematico. Sicuramente non è la scelta più giusta che il Governo avrebbe potuto fare, ma in realtà è quella che noi siamo soliti vedere, ossia un Esecutivo che preferisce twittare l'ennesima notizia, cioè dire «mille posti di lavoro in più», anziché quella di dare al Paese intero una giustizia più veloce e più equa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Il senatore Calderoli fa cenno di voler intervenire)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei farle notare che, in assenza del Governo, mi sembra che non ci sia più la possibilità di continuare questa discussione. Penso che la discussione generale su questo provvedimento, con tutta la nostra buona volontà, non possa proseguire in queste condizioni.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, voleva intervenire per la stessa cosa?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ANGIONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIONI (PD). Signora Presidente, non sarei intervenuto se non reputassi il fatto grave. A volte può capitare anche ad uno dei maggiori e più prestigiosi quotidiani nazionali la pubblicazione di un articolo che, pur trattando questioni particolarmente importanti, contenga affermazioni insulse e diffamanti per un'intera comunità e prive di ogni aderenza alla realtà. È quello che è capitato questa mattina al quotidiano «la Repubblica», con un articolo firmato da Corrado Zunino sui casi degli ultimi anni di violenze perpetrate in diverse forme contro bambini, in particolare in asili e scuole di diverse città italiane, tra l'altro compiute dai soggetti preposti alla loro vigilanza ed educazione, ossia dagli insegnanti.

L'articolo è ovviamente interessante e la ricostruzione che viene fatta dimostra un approfondito lavoro preliminare da parte del giornalista. Il punto però che mi sembra a dir poco deprecabile è quello di individuare dei territori del nostro Paese in cui quei maltrattamenti, quelle botte, quelle violenze sui bambini potrebbero anche essere insite in non meglio precisate usanze e radici culturali. Parlando di quei fatti terribili, il dottor Zunino scrive infatti: «Non sale dalla profonda Barbagia il racconto del maltrattamento dei piccoli alunni. Tocca Roma, Grosseto, Pisa, Bolzano». Non credo che si possa neppure evocare il rispetto della libertà di stampa, perché qui certamente nulla c'entra la libertà di espressione di un giornalista. Scritto così, quell'articolo è una perfetta fotografia razzista, fatta da un intellettuale - come è un giornalista - che propone nel nostro Paese discriminazioni tra gente che, per cultura, può fare cose orribili e gente che, per cultura, non dovrebbe farle. È un'offesa non solo agli abitanti della Barbagia, ma a tutta la Sardegna e ad ogni sardo. In Sardegna, ovviamente, da questa mattina l'articolo ha già generato molte polemiche e il direttore di Repubblica, il dottor Calabresi, si è già scusato da diverse ore con i lettori e lo stesso ha fatto l'autore dell'articolo.

Ebbene, bisogna prendere atto delle scuse di quest'ultimo e pensare ad un tragico scivolone, come lui stesso lo ha definito. Mi permetto però di dare qualche brevissima informazione al dottor Zunino. La Barbagia è una vasta Regione montuosa della Sardegna centrale, che copre un'area di quasi mille chilometri, con oltre centomila abitanti. I barbaricini discendono dalle popolazioni prenuragiche e nuragiche, che sono tra le prime civiltà del Mediterraneo. Né i cartaginesi prima, né i romani dopo riuscirono a piegare la fierezza di quelle popolazioni. I romani li chiamarono «barbari» e da qui il nome di «Barbagia», che deriva dal latino *Barbaria*, appunto, per contrapporlo alla *Romania* e cioè il resto del territorio che invece era sottomesso a Roma. Già da allora non si trattava di popolazioni selvagge o barbare, ma di popolazioni che fieramente non si fecero mai piegare completamente da Roma. Escludo che ci sia mai stata una cultura di violenza sui bambini.

Non conosco personalmente il dottor Zunino, ma mi permetto di suggerirgli di riscattare lo scivolone di oggi con un lavoro altrettanto approfondito - come quello di stamattina - sulla Barbagia, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e sulla civiltà dei suoi abitanti. Certamente in futuro, almeno mi auguro, smetterà ed eviterà di scrivere sciocchezze come quelle che ha scritto questa mattina. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, noi siamo qui in Parlamento come portavoce dei cittadini, perché sappiamo benissimo che i cittadini normalmente subiscono, ma non hanno assolutamente la possibilità di avere voce. Pertanto, in questo momento mi faccio carico di questa anomalia.

Signora Presidente, Renzi - e purtroppo lo abbiamo visto anche ultimamente - non ha assolutamente idea del fatto che i personaggi che ha inserito all'interno della RAI - si tratta infatti di scelte fatte dal Presidente del Consiglio - non solo hanno superato di gran lunga i tetti stipendiali che sono stati fissati dalla legge ma che in realtà, se ci pensiamo bene, i loro stipendi vengono presi anche dal canone RAI. E con l'ultimo provvedimento voluto dal Partito Democratico, c'è stata proprio una coercizione forzata di questo canone RAI, con il pagamento del canone attraverso la bolletta elettrica.

Signora Presidente, parecchie persone hanno trovato, in bolletta a luglio, 70 euro. Ovviamente, immagino che se andassimo a chiedere al presidente Renzi come mai improvvisamente ci abbia tolto 70 euro, egli risponderebbe: «Cosa sono 70 euro? Il prezzo di uno zainetto!». No, non è così! Infatti, se ci facciamo caso, non è che c'è un'esenzione particolare dal canone RAI. Ad esempio, una persona che prende al di sotto di 8.000 euro, e magari non supera una fascia di età, quindi una persona che sta davvero male ed è al di sotto della soglia di povertà, dovrà pagare il canone tutto in una volta. Grazie a chi? A Renzi.

Signora Presidente, io mi faccio carico di questo. Sarebbe opportuno che il Governo varasse immediatamente un provvedimento che consenta a queste persone che non hanno potuto pagare il canone a luglio di poterlo dilazionare realmente in rate mensili il successivo anno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, oggi in particolar modo io voglio dar voce a tre associazioni ambientaliste lucane. Queste sono No scorie Trisaia, ScanZiamo le scorie, e la OLA (organizzazione lucana ambientalista), che sono state oggetto di interesse preventivo da parte del ministro dell'interno Alfano. Questi, nella relazione annuale al Parlamento, ha anticipato, replicando poi questa posizione anche a Potenza, che l'am-

bientalismo lucano è oggetto di monitoraggio continuo da parte di rappresentanti del Ministero dell'interno, perché prevenire è altrettanto importante che reprimere.

Tutto questo sembra essere un atteggiamento intenzionalmente finalizzato a screditare e criminalizzare. Invece in Basilicata, sempre per voce non più di Alfano, rappresentante delle istituzioni forse senza saperlo, ma di Roberti, procuratore nazionale antimafia, a Potenza, durante la conferenza stampa che ha fatto seguito agli arresti per il famoso problema di Tempa Rossa, che probabilmente qualcuno ricorderà, sono state pronunciate parole che pesano come macigni per l'intera Regione Basilicata. Le parole del procuratore Roberti sono state: «siamo di fronte a una organizzazione criminale di stampo mafioso, organizzata su base imprenditoriale».

Anche Gratteri - e non debbo ricordare chi sia Nicola Gratteri - ha indicato nella Basilicata una regione in cui le cosche della 'ndrangheta calabrese avevano effettuato, e stanno effettuando, massicci investimenti, probabilmente in operazioni che confliggono con il diritto ambientale e quindi con le battaglie poste in essere appunto dalle associazioni cui ho dato voce.

A fronte di questo quadro, cosa fa il titolare del Viminale? Piuttosto che monitorare con maggiore attenzione chi, come è stato dimostrato, delinque, chi oltraggia l'ambiente oltre che la salute delle persone, monitora appunto cittadini che, riunendosi in associazioni, cercano di combattere per l'integrità del loro ambiente e magari anche per la salvaguardia della loro salute.

Ricordo che un Presidente del Consiglio (mi sembra Matteo Renzi) sostenne che bisognava farla finita con comitati e comitatini. Al contrario, io auspico che associazioni di cittadini sempre più convinti della necessità di battersi contro uno Stato che rivela molto spesso una vocazione autoritaria e non democratica siano sempre più forti nel loro convincimento e che magari a ottobre o a novembre (insomma, quando ce lo farete sapere) vi sommergeranno di no in occasione del *referendum*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 agosto 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 9,30 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislati-

ve in materia di processo amministrativo telematico (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - Relatore RUSSO (*Relazione orale*) (2500)

II. Discussione dei disegni di legge:

Deputato COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2271)

- MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica (282)

- CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (453)

- CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (454)

- BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

(*Ove conclusi dalla Commissione*)

III. Svolgimento della relazione sui disegni di legge:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2067)

- Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2032)

- Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1844)

- SCILIPOTI ISGRÒ. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione (176)

- TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena (209)

- MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena (286)

- COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario (299)

- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (381)

- BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate (382)
- BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (384)
- BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive (385)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (386)
- BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale" (387)
- BARANI. - Modifiche agli articoli 4-*bis*, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica (389)
- MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario (468)
- COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo (581)
- CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni (597)
- CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione (609)
- CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo (614)
- BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette (700)
- CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale (708)
- DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (709)

- LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (1008)
- CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale. (1113)
- LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso (1456)
- LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti (1587)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso (1681)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso (1682)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso (1683)
- GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata (1684)
- GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale (1693)
- CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati (1713)
- RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione (1824)
- BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale (1905)
- MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati (1921)
- D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione (1922)
- CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione (2103)
- GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà (2295)
- BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina (2457)
- *Relatori* CASSON e CUCCA (*Relazione orale*)

IV. Svolgimento della relazione sui disegni di legge:

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (2287)

- GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali (649)

- DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive (1835)

- *Relatrice* DI GIORGI

V. Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

La seduta è tolta (*ore 21,19*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (2495)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 2495, pagg. 4-37. Cfr. Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 673.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1.

(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale)

1. Al comma 380-*sexies* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per

le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.

3. Al comma 380-*quater*, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

Articolo 1-*bis*.

(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali)

1. Al comma 5-*quater* dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato»;

b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;

c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Articolo 1-*ter*.

(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna

struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:

«436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:

a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;

d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».

Articolo 2-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi

relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

Articolo 3.

(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:

a) esigenze dell'Ufficio tecnico; *b)* esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; *c)* esigenze connesse alla viabilità; *d)* esigenze per il Trasporto pubblico locale; *e)* ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che tali spese hanno sostenuto. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate *pro diviso* agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del *de cuius*»;

b) all'articolo 14, comma 5-*bis*, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».

1-*ter*. All'articolo 67-*quater*, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».

1-*quater*. All'articolo 67-*quater*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.

2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti.

Articolo 3-*bis*.

(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».

2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di

Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Articolo 4.

(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*bis*. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016.

2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste.

Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Articolo 5.

(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:

«458. Alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.

459. La Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;

b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:

«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento *pro quota* della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.

462. La Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.

463. Le transazioni di cui al comma 462 sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di

sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.

464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.

3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 5-bis.

(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal

comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.

2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012,

3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti,

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti l'esistenza

del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Articolo 6-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere utilizzate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di uni-

tà mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 7.

(Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015)

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

3. La sanzione di cui alla lettera *a)* del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

4. La sanzione di cui alla lettera *a)* del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.

5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera *d)*, del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016».

Articolo 7-bis.

(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province)

1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016.

Articolo 8.

(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)

1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.»

1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto.

Articolo 9.

(Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita)

1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:

«*712-bis.* Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.»

712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015».

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.

1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.

1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.

1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

1-sexies. La misura di cui al comma *1-quinquies* si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.

1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma *1-quinquies* si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.

1-octies. La prima applicazione dei commi da *1-quinquies* a *1-septies* è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

Articolo 9-bis.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;

b) all'articolo 175, comma 5-*bis*, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;

c) all'articolo 175, comma 5-*quater*, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti: «, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».

Articolo 9-*ter*.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni)

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 10.

(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato -- Regioni dell'11 febbraio 2016)

1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« *710-bis.* A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera *b*), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera *a*) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« *688-bis.* Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.

5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« *9-bis.* Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma *9-bis* è abrogato e il comma *9-quater* si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data

di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di *leasing* solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

Articolo 10-bis.

(Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Articolo 11.

(Regione Siciliana)

1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima -- gestione ordinaria -- e aperta presso la tesoreria statale.

2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.

3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma

1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.

4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Articolo 12.

(Regione Valle d'Aosta)

1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

Articolo 13.

(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;

2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;

d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

Articolo 13-bis.

(Dilazione del pagamento)

1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiori a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-*quater* e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «di importo superiore a cinquantamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».

Articolo 13-ter.

(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016)

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Articolo 14.

(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)

1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-*bis*. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

1-*ter*. All'articolo 259, comma 1-*ter*, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

Articolo 15.

(Piano riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, al primo periodo, le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015» e, al secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente:

«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

Articolo 15-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'erario,».

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di personale)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo prece-

dente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

1-*quater*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1-*quinqües*. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse.

Articolo 17.

(Personale insegnante ed educativo)

Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:

« 228-*bis*. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

228-*ter*. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale,

qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-*bis* e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-*bis*, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-*bis* e 228-*ter* si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

(Servizio riscossione enti locali)

1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

Articolo 19.

(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

Articolo 20.

(Tempestività nei pagamenti)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2017:

a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;

b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;

c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni *standard* il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:

1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* in via definitiva;

e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni *standard* non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-*bis*, la determinazione dei costi e dei fabbisogni

standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».

2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77-*quater*, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 è attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on line*.

Articolo 21.

(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.

2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito *Internet* l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*. Entro i successivi quindici giorni, le aziende far-

maceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.

3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:

a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata nei siti *internet* istituzionali della regione interessata e dell'AIFA. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi even-

tualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.

6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo avere effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi *ex fabrica*, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro

il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.

9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento all'anno 2013 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,

11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.

13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sfioramento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere *i*) e *i-bis*), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

16. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».

17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i *budget* aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ot-

tobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.

18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i *budget* aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.

19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.

21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza

farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute. L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata.

23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per *payback* 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

23-bis. L'AIFA è altresì tenuta a concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015.

Articolo 21-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
- b) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
- c) all'articolo 6:
 - 1) il comma 1 è abrogato;
 - 2) al comma 2, la lettera a) è abrogata;
 - 3) al comma 3, la lettera f) è abrogata;
 - 4) il comma 4 è abrogato.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21-ter.

(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gra-

vidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micro-melia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.

(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane)

1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario -- sezione attuativa e sezione programmatica -- di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.
4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.
6. Il commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicem-

bre 2012, n. 234, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.

7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2012,»;

2) le parole da: «destinate ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»;

c) al terzo periodo, le parole: «della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e» sono sostituite dalle seguenti: «, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché»;

d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito *internet* istituzionale un'apposita sezione con il titolo: «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:

a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;

b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;

c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle ammini-

strazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;

d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;

e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

7-quater. Le informazioni di cui al comma *7-ter* sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti *internet* istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«*7-bis.* I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.

7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».

CAPO IV

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 23.

(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari)

1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro

per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.

3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016».

6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del de-

creto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.

6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis.* In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, *4-ter* e *4-ter.1*, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis* e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis*, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis*.

4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma *4-bis*, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma *4-bis*, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi *4-ter* e *4-quater* e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma *4-quinquies*, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;

b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione».

7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Articolo 23-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari)

1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di

aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO V

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 24.

(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)

1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;

c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;

d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareg-

gio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

3. All'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

3-*bis*. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;

c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;

d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti a legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge

11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma *3-bis* è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma *3-bis* sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.

3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:

a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto nella misura del 50 per cento;

d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».

3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge

30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

3-*septies*. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

3-*octies*. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NB. Per le tabelle 1, 2 e 3 si rinvia all'Atto Senato 2495, pagg. 143-157.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 1 del 29 luglio 2016. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 673.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (2290)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

Approvato

(Finalità)

1. La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;

b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;

e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «farmaceutici».

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

all'articolo 13, capoverso «Art. 1», sopprimere le parole: «di prodotti farmaceutici»;

alla rubrica, sopprimere la parola: «farmaceutici»;
sopprimere l'articolo 15;
all'articolo 16, comma 5, lettera a), sopprimere il numero 1);
al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «i prodotti farmaceutici nonché»;
alla rubrica, sopprimere le parole: «dei prodotti farmaceutici»;
al titolo del Capo III, sopprimere le parole: «farmaceutici»;
al titolo del disegno di legge, sopprimere le parole: «e farmaceutici».

1.3

DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «nonché», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nonché alla cessazione dello smaltimento dei rifiuti biodegradabili in discarica».

1.4

DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.4

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) favorire un'educazione alimentare che privilegi un ridotto impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali, con particolare attenzione ad ottenere una sostanziale riduzione dei consumi di alimenti di origine animale considerati gli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati».

G1.4 (già em. 1.4)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.4.

(*) Accolto dal Governo

G1.200

MIRABELLI, DE BIASI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;

premesso che:

dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015 l'Italia ha ospitato a Milano l'esposizione universale dedicata al tema «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

considerato che:

in occasione di Expo 2015 è stata sottoscritta da più di un milione di persone la Carta di Milano, per assumere un preciso impegno in relazione al diritto al cibo quale diritto umano fondamentale e contro gli sprechi;

la Carta di Milano racchiude in sé i diritti e gli impegni per un mondo più sostenibile ed è stata ufficialmente consegnata alle Nazioni Unite;

il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, che trova nello spreco alimentare una delle sue importanti cause, rappresenta una violazione della dignità umana;

tenuto conto che:

in occasione di Expo 2015 è stato altresì sottoscritto l'*Urban Food Policy Pact*, che rappresenta il primo patto internazionale tra Sindaci sulle politiche alimentari urbane, e rappresenta, insieme alla Carta di Milano, l'impegno a ridurre lo spreco alimentare ad ogni livello, da quello locale a quello planetario;

valutato che:

è necessario avviare un'azione duratura e collettiva, assieme alle cittadine e ai cittadini, alla società civile, alle imprese e alle istituzioni locali, nazionali e internazionali, per consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo, partendo dalla riduzione dello spreco, per combattere la denutrizione e promuovere la gestione sostenibile dei processi produttivi, di conservazione, di trasformazione, di somministrazione e di consumo alimentare,

impegna il Governo a procedere all'istituzione a Milano, sede di Expo 2015, dell'osservatorio *Urban Food Policy Pact Center*, al fine di contribuire all'attuazione degli impegni previsti dalla Carta di Milano e dall'*Urban Food Policy Pact*, ed in particolare al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione volte a ridurre gli sprechi alimentari, effettuare il monitoraggio del mantenimento degli impegni per il raggiungimento degli

obiettivi, elaborare proposte per le istituzioni, sostenere i Comuni nella progettazione *dei food policy local action plan* (piani di azione locale per le politiche alimentari) finalizzati alla riduzione dello spreco.

G1.200 (testo 2)

MIRABELLI, DE BIASI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;

premesso che:

dal 1° maggio al 31 ottobre del 2015 l'Italia ha ospitato a Milano l'esposizione universale dedicata al tema «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

considerato che:

in occasione di Expo 2015 è stata sottoscritta da più di un milione di persone la Carta di Milano, per assumere un preciso impegno in relazione al diritto al cibo quale diritto umano fondamentale e contro gli sprechi;

la Carta di Milano racchiude in sé i diritti e gli impegni per un mondo più sostenibile ed è stata ufficialmente consegnata alle Nazioni Unite;

il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, che trova nello spreco alimentare una delle sue importanti cause, rappresenta una violazione della dignità umana;

tenuto conto che:

in occasione di Expo 2015 è stato altresì sottoscritto l'*Urban Food Policy Pact*, che rappresenta il primo patto internazionale tra Sindaci sulle politiche alimentari urbane, e rappresenta, insieme alla Carta di Milano, l'impegno a ridurre lo spreco alimentare ad ogni livello, da quello locale a quello planetario;

valutato che:

è necessario avviare un'azione duratura e collettiva, assieme alle cittadine e ai cittadini, alla società civile, alle imprese e alle istituzioni locali, nazionali e internazionali, per consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo, partendo dalla riduzione dello spreco, per combattere la denutrizione e promuovere la gestione sostenibile dei processi produttivi, di conservazione, di trasformazione, di somministrazione e di consumo alimentare,

impegna il Governo a promuovere, in raccordo con le istituzioni locali, l'istituzione a Milano, sede di Expo 2015, dell'osservatorio *Urban Food Policy Pact Center*, al fine di contribuire all'attuazione degli impegni previsti dalla Carta di Milano e dall'*Urban Food Policy Pact*, ed in particolare al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione ed educazione volte a ridurre gli sprechi alimentari, effettuare il monitoraggio del mantenimento degli impegni per il raggiungimento degli obiettivi, elaborare proposte per le istituzioni, sostenere i Comuni nella progettazione *dei food policy local action plan* (piani di azione locale per le politiche alimentari) finalizzati alla riduzione dello spreco.

G1.201

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

è oramai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale, di scarsa qualità e che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale; quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane è utilizzato per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alle biodiversità e problemi alle popolazioni locali;

oltre ad essere insostenibili a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, presenti in tantissimi prodotti, soprattutto dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, crackers, che portano all'insorgenza di tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, aumento del colesterolo, sovrappeso etc.;

l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini abusano soprattutto di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite poiché la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;

appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese, sulle etichette dei prodotti alimentati che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;

già in altri paesi europei si è intervenuto in tal senso, ad esempio in Francia, su alcuni prodotti, vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo ad attivarsi affinché, ai fini della sicurezza alimentare, sia resa obbligatoria nell'etichetta dei prodotti, l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo, la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva e a porre in essere azioni informative tendenti alla limitazione dell'uso.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Al fine della presente legge si intendono per:

a) «operatori del settore alimentare»: i soggetti pubblici o privati, operanti con o senza fini di lucro, che svolgono attività connesse ad una delle fasi di produzione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;

b) «soggetti donatori»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

c) «eccedenze alimentari»: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione;

d) «spreco alimentare»: l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti;

e) «donazione»: cessione di beni a titolo gratuito;

f) «termine minimo di conservazione»: la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

g) «data di scadenza»: la data che sostituisce il termine minimo di conservazione nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e non possono essere trasferiti né consumati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

DONNO

Le parole da: «*Al comma*» a: «prodotti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti» con le seguenti: «dei prodotti alimentari, agroalimentari e agricoli».

2.2

DONNO

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli alimenti», con le seguenti: «dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca».

2.3

DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.3

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima, lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

G2.3 (già em. 2.3)

DONNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 2.3.

(*) Accolto dal Governo

2.4

MANDELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.4

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) "eccedenze alimentari": i prodotti alimentari, agricoli e agroalimen-
tari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza
del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: invenduti o non
somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non
conformi ai requisiti aziendali di vendita; rimanenze di attività promoziona-
li; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di prove di
immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni pro-
vocati da eventi meteorologici; invenduti a causa di errore nella program-
mazione della produzione; non idonei alla commercializzazione per altera-
zioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di
conservazione; prodotti alimentari ai fini medico speciali invenduti a causa
delle fluttuazioni di mercato».

G2.4 (già em. 2.4)

MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 2.4.

(*) Accolto dal Governo

2.5

DONNO

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «; essa è indicata con giorno, mese ed anno ed include le condizioni di conservazione in base alle quali è stata determinata».

Capo II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA CESSIONE GRATUITA DEGLI ALIMENTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.
2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.
3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.
4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.
5. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.200

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

Ritirato e trasformato nell'odg G3.201

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

Conseguentemente all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche:

1) *nella rubrica, dopo la parola: «Riduzione», aggiungere le seguenti: «o incremento»;*

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comune può incrementare, fino a un massimo del 20 per cento, la tariffa da applicare alle struttura di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i cui esercenti non hanno provveduto alla stipula degli accordi con i soggetti donatari di cui all'articolo 3, comma 1-bis.».

G3.201(già em. 3.200)

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, BAROZZINO, BOCCHINO,
CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2290 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

tenuto conto che è fondamentale il pieno coinvolgimento della Grande Distribuzione Organizzata e degli operatori del settore alimentare,

impegna il Governo a promuovere un tavolo con la Grande Distribuzione Organizzata, tutti gli operatori del settore alimentare e le organizzazioni solidaristiche per arrivare ad accordi e protocolli d'intesa per ridurre gli sprechi e promuovere le buone pratiche di reimpiego dei prodotti alimentari.

(*) Accolto dal Governo

3.201

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti*: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

3)aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che rendono dolosamente inadatte le eccedenze alimentari alle attività di reimpiego di cui ai commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000».

3.202

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» *con le seguenti*: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

3.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli operatori del settore alimentare possono» con le seguenti: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori del settore alimentare provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

3.5

MORONESE, DONNO

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con la seguente: «cedono».

3.203

DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BENCINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «possono cedere» con le seguenti: «hanno l'obbligo di cedere».

3.204

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli esercenti delle strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, provvedono a stipulare appositi accordi con i soggetti donatari».

3.8

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «provvedono ad adottare prassi operative che consentono di ridurre lo spreco alimentare e».

3.9

DONNO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La cessione avviene nel rispetto di idonee procedure di confezionamento, trasporto, distribuzione, deposito e utilizzo e nel rispetto della filiera corta e a chilometro zero».

3.205

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conferendo l'eventuale frazione non utilizzata alle attività di recupero di cui al comma 3».

3.13

GRANAIOLA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.13

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano, fermo restando l'obbligo del mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza alimentare, possono essere cedute dagli operatori di cui al comma 1, per il sostegno vitale di animali, con particolare riguardo a quelli ricoverati nei canili e nei gattili. In seconda istanza le eccedenze alimentari di cui al presente comma possono essere destinate all'autocompostaggio o al compostaggio di comunità con metodo aerobico».

G3.13 (già em. 3.13)

GRANAIOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.13.

(*) Accolto dal Governo

3.14

DONNO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «al consumo umano» con le seguenti: «all'alimentazione umana degli indigenti».

3.15

DONNO

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per il sostegno vitale di animali» inserire le seguenti: «, purché non comportino pericoli per la salute di questi ultimi,».

3.17

DONNO

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

3.18

MANDELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G3.18

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. È consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti alimentari ai fini specialistici derivanti dalla gestione di pazienti in nutrizione artificiale domiciliare. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare».

G3.18 (già em. 3.18)

MANDELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 3.18.

(*) Accolto dal Governo

3.19

DONNO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali

del settore alimentare che pratichino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.20

DONNO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo, e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.21

DONNO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato ai Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrano prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi».

3.22

DONNO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute è introdotto a decorrere dal 2016 un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti o con edulcoranti, o con oltre 20 mg di caffeina in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Il decreto disciplina le modalità attuative del contributo e destina il ricavato, in quota parte al Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11. Con il medesimo decreto viene individuata una tassazione per i cibi che contengano oltre il 2 per cento di grassi saturi. Le maggiori entrate previste dal presente comma, fatta salva la quota destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 11, sono destinate all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza».

3.23

DONNO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali e pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che si riforniscono per oltre l'80 per cento da fornitori nel raggio provinciale. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.24

DONNO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, com-

ma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che somministrino prodotti alla spina per oltre il 50 per cento. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.25

DONNO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018, a favore dei Comuni che prevedono agevolazioni fiscali nonché pubblicità gratuita sul sito *internet* comunale in apposito spazio dedicato all'economia circolare per gli esercizi commerciali del settore alimentare che praticino l'autocompostaggio dei rifiuti organici. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.26

DONNO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. I Comuni, anche in forma associata, nell'ambito delle iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 2 aprile 2006 n. 152, al fine di favorire la filiera locale del riuso e di agevolare le donazioni di cui alla presente legge, possono individuare idonei centri di raccolta per il deposito temporaneo dei beni alimentari destinati alla cessione gratuita. Per tali finalità il Fondo istituito dall'articolo 11, comma 2, della presente legge è incrementato di ulteriori 10 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018. Alla copertura degli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, co modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.27

MORONESE, DONNO

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il processo di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, nel rispetto del principio della rotazione, è reso tracciabile in conformità all'articolo 18 del regolamento 178/2002/CE, trasparente e pubblico. A tal fine con il decreto di cui all'articolo 11 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata, denominata "economia circolare", ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari come definiti all'articolo 2 della presente legge. I soggetti cessionari predispongono sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali. La mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge».

3.28

MORONESE, DONNO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro».

G3.200

MORONESE, DONNO, SERRA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare - ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario;

il medesimo articolo prevede tra l'altro che la cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita; esse devono essere destinate prioritariamente a favore di persone indigenti. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale: le fasi di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli - effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati - sono svolte sotto la responsabilità di chi le effettua e nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti al fine di stabilire specifiche sanzioni a carico degli operatori del settore alimentare che, in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, dolosamente lascino perire le eccedenze alimentari idonee al consumo umano.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure relative agli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq)

1. Gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati hanno l'obbligo di devolvere le eccedenze alimentari a uno o più soggetti donatari.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi commerciali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di concludere un accordo con uno o più soggetti donatari.

3. Gli esercizi commerciali che ottemperano all'obbligo di cui al comma 2 sono inseriti in un apposito elenco elaborato, su base semestrale,

dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, che ne cura il costante aggiornamento.

4. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 possono utilizzare, a fini promozionali, la denominazione di «esercizio commerciale virtuoso».

5. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 beneficiano delle eventuali agevolazioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e indirizzate a tale categoria di soggetti».

3.0.201

DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BENCINI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure relative agli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 400 mq)

1. Gli esercizi commerciali con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati hanno l'obbligo di devolvere almeno il so per cento delle eccedenze alimentari a uno o più soggetti donatari.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli esercizi commerciali di cui al comma 1 hanno l'obbligo di concludere un accordo con uno o più soggetti donatari.

3. Gli esercizi commerciali che ottemperano all'obbligo di cui al comma 2 sono inseriti in un apposito elenco elaborato, su base semestrale, dal Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero stesso, che ne cura il costante aggiornamento.

4. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 possono utilizzare, a fini promozionali, la denominazione di «esercizio commerciale virtuoso».

5. Gli esercizi commerciali inseriti nell'elenco di cui al comma 3 beneficiano delle eventuali agevolazioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e indirizzate a tale categoria di soggetti».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 4.

Approvato*(Modalità di cessione delle eccedenze alimentari)*

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

EMENDAMENTI

4.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole «e, i prodotti trasformati devono essere ceduti ai consumatori e agli utilizzatori finali in forma gratuita».

4.200

DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BENCINI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti finali trasformati devono essere ceduti in forma gratuita a fini di solidarietà sociale».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita)

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.
2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

EMENDAMENTO

5.1

DONNO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvede a predisporre i manuali nazionali di corretta prassi operativa, in conformità alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni. Tali manuali, validati dal Ministero della salute, hanno l'obiettivo di rendere più agevole, per le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari, il mantenimento di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorità di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

EMENDAMENTI

6.1

MORONESE, DONNO

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ne dispone la» inserire la seguente: «tempestiva».

6.2

DONNO

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «enti privati», inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» inserire le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

MORONESE, DONNO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tariffa agevolata della tassa sui rifiuti)

1. Al fine di sostenere i progetti e le iniziative di cui alla presente legge i comuni possono stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

7.1

DONNO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «atti costitutivi» inserire le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

G7.200

MORONESE, DONNO, SERRA

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

le novelle di cui agli articoli 7 e 13 del disegno di legge in esame modificano la normativa cosiddetta del «Buon Samaritano»: la prima, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, la seconda ampliando l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati;

il combinato disposto delle novelle di cui ai citati articoli 7 e 13 comporta, sotto il profilo soggettivo, la sostituzione del riferimento alle sole ONLUS con quello, più ampio, agli «enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà ed in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovano ed attuino attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

considerato che:

l'attività di cessione gratuita agli indigenti se non censita e correttamente monitorata rischia di generare situazioni non trasparenti che possono poi contrastare con la finalità della legge ovvero quella di ridurre lo spreco alimentare,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine prevedere che gli enti privati di cui alla disposizione in premessa debbano essere iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimenta-

ri e di altri prodotti.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Tavolo di coordinamento)

1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato «Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:

a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:

1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonché a progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi;

2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di eccedenze alimentari nonché per la promozione e la conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni liberali;

3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi;

4) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari;

5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti;

6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base territoriale;

b) il Tavolo è composto da:

1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori;

- 2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - 4) un rappresentante del Ministero della salute;
 - 5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
 - 6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
 - 7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
 - 8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
 - 9) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
 - 10) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;
 - 11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;
 - 12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome;
 - 13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
 - 14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;
 - 15) un rappresentante della cooperazione agricola.
2. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche nel sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.
3. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

DONNO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «distribuzione di derivate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi» con le seguenti:

«distribuzione delle eccedenze alimentari».

8.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«6-bis) formulazione di schemi di convenzione-tipo finalizzati a regolamentare, nelle diverse fasi della filiera, i rapporti fra gli operatori del settore alimentare e i soggetti donatori, per le attività di cessione gratuita e riutilizzo delle eccedenze alimentari».

8.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

Ritirato e trasformato nell'odg G8.4

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«6-bis) individuazione e diffusione delle buone pratiche promosse dagli enti locali per la prevenzione dello spreco alimentare e l'impiego delle eccedenze alimentari».

G8.4 (già em. 8.4)

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.4.

8.5

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) attività di monitoraggio e vigilanza affinché le cessioni di cui all'articolo 3 e la distribuzione dei relativi alimenti rispettino le effettive finalità della presente legge».

8.6

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il Tavolo è composto da:

- 1) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al quale è attribuito il compito di presiedere i lavori;
- 2) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) un rappresentante del Ministero della salute;
- 5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
- 6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- 7) un rappresentante designato dalle regioni e dalle province autonome;
- 8) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- 9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- 10) due rappresentanti degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari;
- 11) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
- 12) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
- 13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di

alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva;

14) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative del settore agricolo;

15) un rappresentante della cooperazione agricola;

16) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso».

8.7

DONNO

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

8.9

GRANAIOLA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Tavolo, una volta costituito, si riunisce entro trenta giorni per nominare una cabina di regia composta da non più di 5 partecipanti al tavolo medesimo, che ha il compito di coordinare le attività decise in sede di riunione plenaria».

G8.200

GRANAIOLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2290, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame detta criteri per l'integrazione delle funzioni e della composizione del Tavolo permanente di coordinamento, costituito al fine di incentivare attività di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

il Tavolo di coordinamento, nella nuova composizione, appare piuttosto pletorico, con le difficoltà che ciò può determinare, in particolare per le convocazioni e le assunzioni di decisioni rapide e condivise; eppure, risultano assenti dal Tavolo rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, che sono forse gli attori principali delle azioni promosse dal Tavolo, così come risultano assenti rappresentanti dei farmacisti, che potrebbero svolgere un ruolo importante viste le nuove previsioni del disegno di legge stesso, che introduce modalità di donazione e distribuzione anche di farmaci;

non è stato inoltre introdotto tra i compiti del Tavolo, quello relativo al monitoraggio e alla verifica e vigilanza affinché la cessione/distribuzione avvengano effettivamente nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge stesso;

in merito all'articolo 15 del disegno di legge, si nota inoltre che la possibilità di distribuzione gratuita e diretta di medicinali viene subordinata alla presentazione della prescrizione medica, ove necessaria, e alla condizione che si disponga di personale sanitario ai sensi della normativa vigente;

sarebbe necessario tuttavia chiarire meglio tali disposizioni e le condizioni cui la distribuzione può avvenire: in particolare, a quali categorie di personale ci si riferisca, se volontario o meno, e in caso di personale volontario a quali soggetti sia attribuibile la responsabilità della distribuzione; si pone inoltre il problema reale che non molte ONLUS dispongono, ad oggi, di personale medico che possa sovrintendere a tale compito,

impegna il Governo:

a voler integrare la composizione del Tavolo di coordinamento con rappresentanti delle ONLUS e del Terzo settore, nonché di rappresentanti dei farmacisti, anche al fine di prevedere per il Tavolo compiti di monitoraggio e verifica e vigilanza sulla cessione/distribuzione di medicinali nel rispetto delle finalità stabilite dal disegno di legge;

a chiarire la portata delle previsioni dell'articolo 15, in merito alle condizioni cui può avvenire la distribuzione gratuita e diretta di medicinali, in particolare relativamente alle categorie di personale medico coinvolto e alla attribuzione delle relative responsabilità.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

DONNO

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Vendita di prodotti alimentari tramite distributore automatico)

1. I distributori automatici di prodotti alimentari devono recare all'esterno, in forma chiaramente leggibile, l'elenco dei prodotti in esso contenuti nonché, per ciascun prodotto, l'elenco degli ingredienti».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il

Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito *internet* dei comuni interessati.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.1

DONNO

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

9.2

MORONESE, DONNO

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fatto divieto di pubblicizzare sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti, prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma».

9.3

DONNO

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, in particolare quelli destinati al consumo da parte di minori, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "l'uso eccessivo di questo prodotto può provocare obesità o gravi patologie"».

9.4

DONNO

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge su tutti i prodotti alimentari contenenti olio di palma, deve essere riportata, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "questo prodotto contiene olio di palma, l'assunzione eccessiva può essere dannosa per la salute"».

9.200

AMIDEI, SCOMA, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI, SERAFINI

Ritirato e trasformato nell'odg G9.2000

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di promuovere modelli di produzione, di trasformazione, di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e degli Affari Esteri, istituisce a Milano, sede di Expo 2015, l'osservatorio per contribuire all'attuazione degli im-

pegni previsti dalla carta di Milano e dall'*Urban Food Policy Pact*, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi».

G9.2000 (già em. 9.200)

AMIDEI, SCOMA, Mariarosaria ROSSI, MANDELLI, SERAFINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.200.

(*) Accolto dal Governo

9.5

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «per fini di beneficenza» con le seguenti: «per fini di solidarietà sociale o di beneficenza».

9.6

DONNO

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «anche attraverso la diffusione dell'utilizzo di prodotti agroalimentari ecologici, a base preferibilmente vegetale, provenienti da filiera corta e a chilometro utile».

9.7

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 4 dopo le parole: «per dotare gli operatori della ristorazione» inserire le seguenti: «, comprese le mense scolastiche e aziendali.»

9.8

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di perseguire più efficacemente a livello locale gli obiettivi di cui all'articolo 1, i comuni possono dotarsi di un programma di azione rivolto alla sostenibilità degli approvvigionamenti alimentari, finalizzato a individuare e promuovere interventi nelle diverse fasi della filiera, anche prevedendo l'istituzione di organismi permanenti di consultazione delle rappresentanze degli operatori del settore alimentare, dei consumatori, dell'università e della ricerca».

9.10

CANDIANI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute sentiti i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca.»

9.11

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO, URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

al comma 5, dopo la parola: «promuove», inserire le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2017,»;

dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è istituito, a decorrere dall'anno 2017, un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alimentato con i

maggiori introiti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-ter.

5-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2017, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.»

al comma 6, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 5», con le seguenti: «commi 2 e 3».

9.12

MORONESE, DONNO, MONTEVECCHI

Ritirato

Al comma 5 dopo le parole: «produzione alimentare ecosostenibile,» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre la somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma.»

9.13

MORONESE, DONNO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongono sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2, 3, 5 e 5-bis».

9.15

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire la diffusione di comportamenti alimentari consapevoli rivolti alla tutela della salute e alla riduzione dello spreco alimentare, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del trattamento fiscale delle bevande di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare l'imposizione sulle bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali;

b) destinare l'introito fiscale aggiuntivo, derivante dall'incremento dell'imposizione di cui alla lettera a), al finanziamento di campagne informative orientate a promuovere la riduzione dello spreco alimentare e l'adozione di comportamenti responsabili dei consumatori.

6-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.».

G9.200

CANDIANI, AMIDEI, DONNO

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di per-

corsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;

l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;

la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco.

G9.201

MORONESE, DONNO, SERRA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 dispone che la RAI assicuri un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'informazione e alla sensibilizzazione su comportamenti e misure idonei a ridurre gli sprechi alimentari, energetici o di altro genere;

il successivo comma 5 stabilisce che è rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo;

considerato che:

le disposizioni di cui alla presente legge riguardano soprattutto l'ambito della distribuzione e della produzione ma trascurano la parte [male della filiera, ovvero quella domestica, la quale riguarda circa il 50 per cento dello spreco alimentare nel nostro Paese, ovvero 2,5 milioni di tonnellate l'anno, quasi quanto il resto dell'intera filiera];

l'industria alimentare fa leva sui minori, sui ragazzi e sui bambini, perché molto influenzabili dalla pubblicità;

ciò porta ad acquistare una certa quantità e a creare veri e propri bisogni indotti di cibo, e a portare nell'alimentazione dei minori il cosiddetto cibo spazzatura, e porta l'Italia ad avere, secondo l'Istituto superiore di sanità, il primato in Europa per i bambini sovrappeso (uno su tre) e obesi (uno su dieci);

come dimostrato da vari studi scientifici, i bambini in sovrappeso o obesi hanno un alto rischio di diventare poi adulti obesi, con le conseguenti patologie correlate: ipertensione, diabete, problemi cardiovascolari;

in Francia già dal 2007 sono vietate le pubblicità di cibo negli orari rivolti ai minori, in Gran Bretagna dal 2008, in Spagna dal 2005; in Olanda, Svezia, Danimarca e Norvegia sono vietate le pubblicità di alimenti per tutte le trasmissioni rivolte ai minori di 12 anni; in Svezia è vietato l'utilizzo nella pubblicità di cartoni animati,

impegna il Governo:

a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi provvedimenti al fine di incentivare la riduzione del consumo e della somministrazione di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma:

prevedendo anche tale finalità per i percorsi educativi di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge;

stabilendo il divieto di pubblicizzare tali prodotti sulle reti televisive pubbliche e private a carattere nazionale o locale, nelle ore destinate ai pasti.

G9.202

MORONESE, DONNO, SERRA

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca disposizioni per la promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi alimentari;

in particolare:

a) il comma 2 stabilisce che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi;

b) il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo,

impegna il Governo a prevedere che, al fine di promuovere la pubblicazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e delle campagne informative realizzate, anche in attuazione della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero della salute predispongano sui propri siti istituzionali una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari.

G9.202 (testo 2)

MORONESE, DONNO, SERRA

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesse che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca disposizioni per la promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi alimentari;

in particolare:

a) il comma 2 stabilisce che, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Mini-

steri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi;

b) il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo,

impegna il Governo a prevedere la pubblicizzazione di informazioni utili, linee guida, iniziative istituzionali e di campagne informative, , in attuazione della presente legge, anche mediante una sezione *web* dedicata alla riduzione degli sprechi alimentari.

G9.203

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premessi che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare eco sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a prevedere che al Ministero delle politiche agricole , alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni

scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti «a km zero»;

a prevedere l'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, nonché all'evidenziazione dei fattori alimentari che possono influire negativamente sull'insorgenza di patologie a carico del metabolismo umano.

G9.203 (testo 2)

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2495 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio»,

premesso che:

in alcuni provvedimenti il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è stato individuato come il soggetto ideale per promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione alimentare, alla produzione alimentare eco sostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco alimentare;

il Ministero della salute ha già individuato in diversi documenti programmatici il rapporto tra stato di salute e alimentazione ;

la competenza sull'educazione alimentare è, e deve rimanere in capo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo:

a promuovere iniziative, in raccordo con il MIUR, volte a rafforzare il ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella predisposizione di percorsi mirati, anche attraverso le istituzioni scolastiche, di educazione alimentare contro lo spreco, nonché al coinvolgimento nella predisposizione delle linee di indirizzo riguardanti la «buona alimentazione», e la promozione di iniziative per l'incremento di consumo degli alimenti «a km zero».

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti)

1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispose linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-*quinqüies*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

EMENDAMENTI

10.1

CANDIANI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministero della salute» con le seguenti: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della salute».

10.4

DONNO, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: "oli vegetali" sono aggiunte le seguenti: "di palma e grassi vegetali idrogenati," .».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.200

DE PIETRO, SIMEONI, MUSSINI, BENCINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure relative agli esercizi di ristorazione)

1. Gli esercizi di ristorazione, definiti ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, che servono più di 180 coperti giornalieri, hanno l'obbligo di rendere disponibile ai loro clienti un contenitore adeguato a riporre e portare presso la propria abitazione gli avanzi del pasto consumato negli esercizi medesimi».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, come definite all'articolo 2 della presente legge, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

11.1

DONNO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018» con le seguenti: «3 milioni di euro per il 2016 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;

alla rubrica, sopprimere le parole: «Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e».

11.2

MORONESE, DONNO

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole da: «1 milione di euro», fino a: «e 2018,» con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

dopo le parole: «o facilmente riciclabili,», inserire le seguenti: «all'utilizzo, da parte degli operatori di settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei all'asporto di avanzi di cibo».

Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti variazioni:

sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «5 milioni»;

dopo le parole: «per gli anni 2017 e 2018,» inserire le seguenti: «quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante

corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,».

11.3

CANDIANI

Le parole da: «Al comma» a: «milioni».» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» e sostituire le parole da: «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.4

CANDIANI

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro» e sostituire le parole da: «e per gli anni 2017 e 2018» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politi-

che agricole alimentari e forestali».

11.5

CANDIANI

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro» con le seguenti: «pari a 4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro».

11.6

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelflife dei prodotti alimentari» con le seguenti: «anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del periodo di vita dei prodotti alimentari sullo scaffale»;

dopo le parole: «al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale» inserire le seguenti: «nel campo della lotta allo spreco alimentare».

11.7

DONNO

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «indigenti», inserire le seguenti: «nonché, in tema di educazione alimentare, a promuovere le diete alimentari caratterizzate dal consumo di prodotti di origine vegetale, in considerazione dei forti impatti sulle risorse naturali connessi al consumo di carne,».

11.8

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Ritirato e trasformato nell'odg G11.8

Al comma 2 dopo le parole: «facilmente riciclabili» inserire le seguenti: «e la promozione di comportamenti innovativi che consentano ai cittadini, attraverso l'utilizzo delle App e delle tecnologie digitali, di mettere a disposizione e scambiarsi il cibo in scadenza, attraverso la messa in rete delle eccedenze alimentari.».

G11.8 (già em. 11.8)

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 11.8.

11.9

DONNO

Ritirato

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «del fondo» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi della trasparenza e dell'evidenza pubblica».

11.10

MORONESE, DONNO

Ritirato e trasformato nell'odg G11.10

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agroalimentare, con il decreto di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni. Le informazioni sono rese pubbliche attraverso l'istituzione di una banca dati».

G11.10 (già em. 11.10)

MORONESE, DONNO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.10.

G11.200

MORONESE, DONNO, SERRA

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in esame detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare ai soggetti donatari;

il comma 2 dell'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze le cui modalità di utilizzo sono definite con decreto ministeriale;

considerato che:

appare necessario rendere tracciabile, trasparente e pubblico il processo di cessione gratuita stimolando il principio di rotazione al fine di evitare che le cessioni di eccedenze alimentari avvengano esclusivamente a favore dei medesimi enti e sfavorire quindi possibili traffici o accordi illeciti nonché permettere all'ente donatore e all'ente ricevente di entrare più facilmente in contatto,

impegna il Governo:

nel rispetto del principio della rotazione, a definire con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 11:

- le modalità di trasmissione e pubblicità delle informazioni della cessione delle eccedenze alimentari;

- le modalità per rendere trasparente e pubblico il processo di cessione, prevedendo che i Comuni territorialmente competenti, anche in forma associata, predispongano sui siti istituzionali una sezione dedicata,

denominata «economia circolare», ove sono indicati, anche al fine di favorire domanda e offerta nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori del settore alimentare e i soggetti cessionari;

a porre in essere, altresì, apposite iniziative normative volte a prevedere l'obbligo per i soggetti cessionari di predisporre sui propri siti *web* apposita sezione dedicata all'economia circolare ove pubblicano tutte le cessioni ricevute e le relative destinazioni finali e a stabilire che la mancata pubblicazione di tali informazioni comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio di legge.

G11.201

MORONESE, DONNO, SERRA

Ritirato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 11 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze le cui modalità di utilizzo sono definite con decreto ministeriale;

considerato che:

al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella filiera agro alimentare è da ritenersi fondamentale la previsione di una efficace attività di monitoraggio,

impegna il Governo:

a prevedere che, con il decreto previsto dalla disposizione di cui in premessa, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, individui a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni;

a porre in essere appositi provvedimenti al fine di istituire una specifica banca dati attraverso la quale rendere pubbliche tali informazioni.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo III

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI
PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E DI ALTRI PRODOTTI
A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155)

1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *(Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).* -- 1. Gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano atti-

vità d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».

EMENDAMENTI

13.1

DONNO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

13.2

MORONESE, DONNO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «Gli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

13.3

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire le parole: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza,» con il seguente: «compresi i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza e tutela dei diritti civili,».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale)

1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori.
2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera *a*), del suballegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».

EMENDAMENTO

14.1

MORONESE, DONNO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «privati» inserire le seguenti: «o da enti pubblici senza scopo di lucro».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)

1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*l-bis.* Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

15.1

CANDIANI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

15.2

DIRINDIN, GRANAIOLA

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

15.3

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Id. em. 15.1

Sopprimere l'articolo.

15.4

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 15. - *(Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS)* - 1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

"Art. 157. - *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali)*. -1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina

delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede ad adottare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre, 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. Tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione".

Art. 15-bis. - 1. Alle ONLUS di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di

dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui al presente articolo.

4. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS».

15.7

MANDELLI

Ritirato e trasformato nell'odg G15.7

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, viene istituito un sito sul quale il soggetto donatore, previa registrazione, mette a disposizione l'elenco dei prodotti farmaceutici - farmaci e dispositivi medici - non utilizzati, da donare, con relativi numeri di lotto e data di scadenza. A tale sito, previa registrazione, possono accedere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di individuare tra i prodotti farmaceutici disponibili quelli utilizzabili. Vengono individuate, inoltre, tutte le modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

G15.7 (già em. 15.7)

MANDELLI

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all'emendamento 15.7.

15.8

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole:
«di utilità sociale (ONLUS)» inserire le seguenti: «che prevedano espressamente
nel proprio statuto o nell'atto costitutivo lo svolgimento di attività nel
settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.».

15.9

MANDELLI, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «l-bis», primo periodo, dopo le parole: «a
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)», inserire le seguenti:
«prevedendo anche il coinvolgimento delle farmacie convenzionate con il
SSN nelle attività di raccolta.».

15.10

MANDELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «l-bis», al primo periodo, sopprimere le
parole da: «con esclusione dei medicinali» fino a: «strutture ospedaliere.».

15.200

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Ritirato e trasformato nell'odg G15.250

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le specifiche concernenti il personale sanitario addetto a sovrintendere alle donazioni e le modalità di esercizio della vigilanza sulle attività delle ONLUS di cui al presente comma».

G15.250 (già em. 15.200)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA,
CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2290 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

tenuto conto dell'importanza della specificità della distribuzione dei farmaci in eccedenza,

impegna il Governo a garantire le idonee soluzioni per sovrintendere e vigilare che le ONLUS a cui sono conferiti i farmaci utilizzino personale sanitario adeguatamente formato.

15.11

MANDELLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», al terzo periodo, sostituire la parola: «sanitario», con le seguenti: «farmacista, anche volontario».

15.12

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» terzo periodo, sostituire le parole: «ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente» con le seguenti: «nei casi previsti dalla normativa vigente».

15.13

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Ritirato e trasformato nell'odg G15.13

Al comma 1, lettera b), al copoverso 1-bis, dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «In ogni caso, anche nell'ambito del volontariato l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista anche senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo. A tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio svolge azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa».

G15.13 (già em. 15.13)

D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, TARQUINIO

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2290,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 15.13, prevedendo comunque che l'attività di dispensazione e distribuzione dei medicinali avvenga a cura di personale abilitato in base alla normativa vigente.

15.14

MANDELLI, RIZZOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista».

G15.200

CANDIANI, AMIDEI, DONNO, PUPPATO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma «*ad hoc*» che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

G15.200 (testo 2)

CANDIANI, AMIDEI, DONNO, PUPPATO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

premesso che:

l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;

inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata

necessaria una norma "*ad hoc*" che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;

la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare, per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;

in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci e non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo:

a prevedere l'emanazione di un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato;

a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, tenendo anche in considerazione le disposizioni previste in questo provvedimento.

G15.201

FORMIGONI, PIGNEDOLI, DALLA TOR, PANIZZA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alloro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione dei medicinali per garantirne la qualità, sicurezza ed efficacia;

ricordato che:

in data 8 giugno 2016 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti di Farindustria e della Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva;

in tale occasione si è richiamata l'esigenza di distinguere il trattamento degli sprechi alimentari da quello delle donazioni umanitarie di farmaci, tutelandone le specificità, poiché le proprietà curative o di prevenzione delle malattie umane ha condotto a una articolata normativa, anche di derivazione europea, che disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti della vita del medicinale, dall'autorizzazione all'immissione in commercio, alla produzione, alla farmacovigilanza, all'informazione scientifica e alla distribuzione;

si è sottolineata in tale sede l'importanza di adottare tutte le cautele possibili per garantire la salute dei pazienti e la responsabilità del produttore del medicinale oggetto di donazione, in relazione agli obblighi in materia di tracciatura, dispensazione e corretta conservazione dei medicinali;

è altresì emersa la necessità di valorizzare ogni iniziativa volta a sostenere e favorire la donazione degli alimenti di origine animale invenduti attraverso: la formazione e sensibilizzazione in tema di sicurezza igienico-sanitaria degli operatori delle associazioni beneficiarie che li acquisiscono e li ridistribuiscono; il supporto informativo e tecnico ai fini dell'interpretazione delle norme in materia di sicurezza alimentare, per l'acquisizione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare e la redistribuzione gratuita dai soggetti beneficiari equiparati all'ambito domestico; la diffusione e condivisione di buone pratiche già in essere,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge, a considerare distintamente la disciplina della donazione dei farmaci da quella dei prodotti alimentari, considerate le specificità dei farmaci, al fine di evitare possibili rischi sulla salute dei pazienti derivanti dall'assunzione;

a eliminare ogni dubbio interpretativo in merito ai medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e ai medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che per le loro caratteristiche non possono essere oggetto di donazione;

ad adottare tutte le iniziative volte ad assicurare una adeguata formazione degli operatori degli enti assistenziali, per assicurare la salubrità degli alimenti donati alle persone bisognose;

in tal senso, a considerare l'importanza delle figure dei medici veterinari con riferimento agli alimenti di origine animale e dei medici deputati ai servizi di igiene e prevenzione delle malattie, quanto alla diffusione della conoscenza delle corrette prassi igienico-sanitarie per la donazione e il recupero del cibo, anche mediante campagne informative e divulgative rivolte ai consumatori;

a considerare anche le ulteriori possibili destinazioni delle eccedenze alimentari diverse dal consumo umano, quali la destinazione alla produzione di mangimi e di alimenti per gli animali e la produzione di bioenergie;

a collaborare con le competenti istituzioni europee per l'adozione e l'attuazione di iniziative comuni contro lo spreco alimentare e la diffusione e condivisione di buone prassi di utilizzo e trattamento dei cibi.

G15.202

FORMIGONI, PIGNEDOLI, DALLA TOR, PANIZZA, BIANCONI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2290 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»,

premesso che:

con il provvedimento in esame si è inteso, tra l'altro, favorire la donazione e la distribuzione di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale;

al riguardo l'articolo 15 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute volto alla facilitazione della donazione di farmaci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ed alloro utilizzo, a titolo gratuito, in favore di soggetti socialmente svantaggiati;

con il medesimo decreto dovranno essere definiti i requisiti di locali, attrezzature e procedure di cui le ONLUS in oggetto dovranno dotarsi o avvalersi per quanto riguarda la ricezione, conservazione e distribuzione di detti medicinali ai soli fini di garantire la qualità, sicurezza ed efficacia;

all'articolo 16 sono previste norme inerenti il regime fiscale applicabile a dette donazioni che parimenti dovranno essere integrate da provvedimenti del Governo e dell'Agenzia delle entrate, anche alla luce della delega al Governo per la riforma del terzo settore approvata in via definitiva il 25 maggio 2016 dalla Camera dei deputati (legge n. 106 del 2016);

rilevato che:

detti provvedimenti dovranno in una certa misura recuperare il concetto di filiera farmaceutica controllata anche in ambito non lucrativo e caritatevole favorendo lo sviluppo di questa attività e non disincentivandola;

che i provvedimenti fiscali previsti sono volti a incrementare chiarezza ed efficacia del regime di favore cui queste attività devono godere;

che appare opportuno, stante la complessa normativa specifica del settore farmaceutico, distinguere tra norme volte alla tutela della salute pubblica e quelle volte al corretto svolgimento dell'attività commerciale del settore, non applicabile nella presente fattispecie in quanto esplicitamente esclusa, tra l'altro, dall'ultimo paragrafo del citato articolo 15;

che in particolare riguardo alla normativa concernente la distribuzione dei farmaci prevista nel decreto legislativo n. 219 del 2006 appaiono del tutto avulse dal contesto e dalle finalità *non profit* le norme concernenti la detenzione di un assortimento completo dei medicinali autorizzati al commercio e quelle concernenti il servizio pubblico riguardo alla continuità e capillarità di dette forniture;

che riguardo al corretto equilibrio tra contenimento dei costi di struttura delle ONLUS in oggetto, volto a non distrarre inutilmente risorse dal perseguimento dello scopo statutario caritatevole, e una corretta conservazione dei medicinali ricevuti e distribuiti in quantità non modiche, appare coerente la possibilità di detenere detti medicinali anche presso depositi di terze parti debitamente autorizzate allo stoccaggio e movimentazione dei medicinali,

impegna il Governo, in sede di emanazione dei richiamati decreti, a:

1) individuare modalità che facilitino la donazione di medicinali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano per scopo l'assistenza sanitaria o sociosanitaria;

2) individuare modalità di detenzione e tracciatura dei farmaci destinati all'assistenza di persone in svantaggio sociale da parte di dette organizzazioni coerenti con le finalità non commerciali di tali enti o che comunque siano rapportate alla realtà di tali organizzazioni, in particolare per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche autorizzazioni semplificate alla detenzione e distribuzione di farmaci a scopo caritatevole;

3) dare coerenza e consistenza al regime fiscale di favore per le donazioni di farmaci, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della citata delega al Governo per la riforma del terzo settore;

4) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali debba avvenire, anche con riferimento alle attività di volontariato, a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, senza obbligo di rapporto subordinato e/o continuativo;

5) facilitare un'azione di supporto e collaborazione con le Onlus da parte degli ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio, al fine di garantire un più rapido coinvolgimento di farmacisti volontari, ed in modo tale da consentire la corretta distribuzione dei farmaci.

G15.300

La Relatrice

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2290, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

considerato che:

il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale, inclusi i medicinali;

le disposizioni relative alla raccolta e donazione di farmaci, inserite nel testo in sede di esame alla Camera dei deputati, erano oggetto di uno specifico disegno in discussione presso la Commissione sanità del Senato (disegni di legge n. 1092 e connesso); in tale disegno di legge, si faceva riferimento alle *Guidelines for Medicine Donations Revised*, linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare laddove si prevede che la donazione di farmaci sia limitata a quelli contenuti nella lista dei farmaci essenziali e che sia circoscritta alle richieste derivanti dalle associazioni o enti destinatari delle donazioni stesse,

impegna il Governo, in sede di predisposizione del decreto previsto all'articolo 15 del disegno di legge in esame, ad individuare modalità atte a favorire pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori, ed in particolare, conformemente alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo, nonché a prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme nazionali, con riferimento a farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o del nostro Paese, anche attraverso la definizione di linee guida nazionali per la donazione di farmaci.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale)

1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione. Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;

2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefici fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «I prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro,»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità,».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo.

EMENDAMENTI

16.1

GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia superiore a 15.000 euro» con le seguenti: «non sia superiore a 10.000 euro».

16.2

DONNO

Ritirato

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.3

MORONESE, DONNO

Ritirato

Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.4

DONNO

Ritirato

Al comma 5, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti» inserire le seguenti: «e ad indicarne la quantità,».

16.5

DIRINDIN, GRANAIOLA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 6, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e i prodotti farmaceutici»;

nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «di prodotti farmaceutici».

16.6

DONNO

Ritirato

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, o in un corrispondente elenco istituito presso la Regione, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «Ove sia espressamente indicata la beneficenza».

16.7

MORONESE, DONNO

Ritirato

Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «agli enti privati» inserire le seguenti: «che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano».

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: «atti costitutivi» aggiungere le seguenti: «ove sia espressamente indicata la beneficenza».

za».

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

17.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, CAMPANELLA, STEFANO, BAROZZINO,
URAS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «il comune può applicare un» inserire la seguente: «piccolo» e dopo la parola: «donazione» aggiungere il seguente periodo: «Alle utenze domestiche che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari, vestiari o farmaceutici ai soggetti donatori di cui all'articolo 3 comma 1, o ad altri cittadini attraverso le App e le tecnologie digitali il Comune applica un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti oggetto di donazione».

17.2

AMIDEI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«l-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze domestiche che cedono, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 4, beni alimentari a soggetti donatari».

G17.200

MORONESE, DONNO, SERRA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

appare particolarmente importante e necessario che i progetti e le iniziative di cui alla presente legge volte a combattere lo spreco alimentare siano supportate da altrettante iniziative a livello locale,

impegna il Governo a porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevedere la possibilità per i comuni di stabilire una percentuale di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti in relazione alla quantità di prodotti ceduti gratuitamente per le finalità di cui alla presente legge e distribuiti gratuitamente alle persone indigenti.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Disposizioni finali)

1. Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro secondo del codice civile.

ORDINI DEL GIORNO

G18.200

MORONESE, DONNO, SERRA

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

la Commissione europea ha invitato gli stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la redistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (invenduti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di prevedere che nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che:

a) realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge;

b) accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo;

c) dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

G18.200 (testo 2)

MORONESE, DONNO, SERRA

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

la Commissione europea ha invitato gli stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono

la redistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (invenduti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di prevedere che nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedano specifici punteggi premianti all'offerente che:

a) realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge;

b) accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo;

c) dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

G18.201

MORONESE, DONNO, SERRA

Respinto

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (AS 2290);

considerato che:

la Commissione europea ha invitato gli stati membri a valutare eventuali modifiche alle regole che disciplinano gli appalti pubblici per i servizi di ristorazione e di ospitalità alberghiera in modo da privilegiare in sede di aggiudicazione, a parità di altre condizioni, quelle imprese che garantiscono la redistribuzione gratuita presso le categorie di cittadini senza potere di acquisto dei prodotti non somministrati (invenduti) e che promuovono azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi, ad esempio accordando la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo,

impegna il Governo a porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ri-

durre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.1

MORONESE, DONNO

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «riferite» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

18.0.2

MORONESE, SERRA, DONNO

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Servizi mensa nelle scuole)

1. Nelle gare d'appalto riferite alla fornitura di servizi di mensa per istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le amministrazioni interessate prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di pro-

duzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.».

18.0.3

MORONESE, DONNO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo».

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare (2320)

ARTICOLI

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, la presente legge stabilisce principi volti alla prevenzione e alla riduzione dello spreco alimentare.
2. Le azioni di contrasto allo spreco alimentare devono essere attuate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) prevenzione dello spreco alimentare;
 - b) riutilizzo dell'invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione;
 - c) valorizzazione dell'invenduto, destinandolo all'alimentazione animale;

- d) valorizzazione dell'invenduto, utilizzandolo per il *compost* agricolo;
 - e) valorizzazione dell'invenduto tramite la trasformazione energetica per la produzione di biogas.
3. È nullo ogni accordo o contratto con il quale si ostacoli o si faccia divieto alla donazione di prodotti alimentari invenduti.

Art. 2.

(Educazione e formazione)

1. Il contrasto allo spreco alimentare è inserito nei programmi formativi delle scuole dell'obbligo.
2. Produttori e distributori di prodotti alimentari adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale riguardo la prevenzione dello spreco alimentare.
3. Produttori e distributori di prodotti alimentari invenduti individuano e formano fra il proprio personale soggetti incaricati della selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano.

Art. 3.

(Azioni contro lo spreco alimentare)

1. Senza pregiudizio per le normative in materia sanitaria, i distributori di prodotti alimentari assicurano la loro commercializzazione o la loro valorizzazione conformemente alle priorità previste dall'articolo 1.
2. I prodotti alimentari invenduti conformi al consumo umano secondo i requisiti igienico-sanitari sono donati ad associazioni senza fini di lucro.
3. I prodotti non più atti al consumo umano devono essere destinati alla valorizzazione in forma di alimentazione animale, *compost* agricolo o trasformazione energetica.

Art. 4.

(Donazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distributori di prodotti alimentari stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000 per i casi di recidiva.

Art. 5.

(Valorizzazione)

1. I prodotti alimentari non più idonei al consumo umano sono valorizzati ai sensi e secondo le priorità delineate all'articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e).

2. Ove non sia possibile la donazione dei prodotti alimentari non idonei al consumo umano, la loro cessione ai fini di valorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, può aver luogo a titolo oneroso.

Art. 6.

(Procedure per la donazione)

1. Al fine di procedere alla donazione di prodotti alimentari invenduti, il personale adeguatamente formato di ciascun esercizio commerciale procede alla selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano, identificandoli e separandoli dai prodotti non più atti al consumo umano.

2. I prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano devono essere adeguatamente immagazzinati al fine di evitare eventuali contaminazioni prima della consegna alle associazioni senza fini di lucro.

3. I prodotti alimentari invenduti non più idonei al consumo umano devono essere separati ed identificati mediante adeguata dicitura ed altri elementi cromatici.

4. I costi di selezione e stoccaggio restano a carico degli esercizi commerciali.

5. I responsabili degli esercizi commerciali adottano ogni misura appropriata al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione o scambio fra i prodotti idonei e non idonei al consumo umano.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali adottano adeguati piani di autocontrollo indicanti le procedure di selezione, identificazione, stoccaggio e conservazione dei prodotti alimentari invenduti.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Il produttore o distributore di prodotti alimentari che renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali)

1. A decorrere dall'anno 2017, ai produttori e ai distributori di prodotti alimentari è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento del valore dei beni alimentari donati al fine di consumo umano.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Riduzione degli imballaggi)

1. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall'anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d'imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d'imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale.
2. A decorrere dall'anno 2017, ai venditori al dettaglio che si siano dotati di sistemi di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti con suddetti sistemi.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 10.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

NB. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2290.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (2500)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Respinta (*)

Il Senato,

permesso che:

l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decre-

tazione d'urgenza un ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle prerogative parlamentari;

la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo, in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. «Negli Stati che si ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che» la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere «(articolo 70)» (Corte costituzionale, sentenza n. 171 del 2007);

l'intervento previsto dal decreto-legge in esame, che non sarà nemmeno risolutivo considerato il grave ritardo nella sperimentazione dovuto all'emergere di notevoli criticità sia sostanziali che tecniche di applicazione, riguarda essenzialmente l'ennesima proroga (la quarta) dell'entrata in vigore di norme sul processo amministrativo telematico che sarebbero dovute entrare in vigore, per ultimo, il 1° luglio 2016;

non sussistono, infatti, i requisiti di necessità ed urgenza che legittimano ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Si tratta solamente di gravi inadempienze dello stesso Governo e della sua articolazione ministeriale ad aver determinato una situazione di assoluta inapplicabilità delle norme che lo stesso Governo aveva ritenuto indispensabili al buon andamento del processo di rinnovamento telematico nel settore della giustizia amministrativa, che dimostra l'incapacità assoluta, da parte dell'attuale Esecutivo, di dirigere in modo efficace ed efficiente la giustizia e la macchina amministrativa dello Stato assicurando il buon andamento della Pubblica amministrazione e l'esecuzione di un giusto processo nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 97 e 111 della Costituzione. Non esiste quindi alcuna urgenza che possa giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, prevista dalla Carta costituzionale, del resto, solo per casi eccezionali;

la Corte costituzionale ha individuato molteplici indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione da parte del Governo che esercita la potestà legislativa ricorrendo all'adozione dello strumento eccezionale del decreto-legge;

la proroga di termini di legge non può essere indicata come un'emergenza straordinaria in quanto tale emergenza è strutturale e la scelta dello strumento del decreto-legge risulta incostituzionale quando oltretutto un abnorme ricorso, in atto da non pochi anni, alla decretazione di urgenza viene ed è già stata, nel recente passato, autorevolmente stigmatizzata dalla Presidenza della Repubblica come distorsivo della dialettica istituzionale democratica;

la giurisprudenza della Corte collega il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, oltre che ad un'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, al punto di vista funzionale e finalistico (sentenze n. 121 del 2008 e n. 171 del 2007). La fattispecie disciplinata dal decreto-legge in esame evidenzia che esse non è accomunata da una natura funzionale e finalistica. È del tutto evidente quindi che l'assenza dei predetti legami si risolvono in una «evidente mancanza» dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o in una «manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della relativa valutazione» (*ex plurimis*, Corte costituzionale sentenze n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 e n. 83 del 2010; n. 128 del 2008; n. 171 del 2007);

è del tutto evidente infine che il presente decreto-legge è manifestamente incostituzionale violando il principio contenuto nel primo periodo dell'articolo 101, della Costituzione, su cui si fonda tutta la giurisdizione, quando si afferma che «La giustizia è amministrata in nome del popolo». L'utilizzo della normativa d'urgenza da parte dell'esecutivo esautora la funzione legislativa del Parlamento e quindi dell'organo che la Costituzione chiama a rappresentare il popolo in nome del quale esercita la rappresentanza e il volere popolare,

Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS n. 2500.

QP2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2500, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico»,

premesso che:

il provvedimento, già approvato, con modificazioni dalla Camera dei Deputati, interviene in materia di digitalizzazione del processo telematico, prorogando al 10 gennaio 2017, cioè di sei mesi, il termine tutt'ora fissato al 1° luglio 2016, a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con

firma digitale;

il Governo intenderebbe risolvere con un atto di urgenza il protrarsi di ritardi nella preparazione di regole operative e tecniche fondamentali per

potere superare il periodo di sperimentazione e mettere in atto l'obbligo di presentazione in digitale degli atti del processo amministrativo;

non è infatti comprensibile come l'obbligatorietà della previsione, fissata inizialmente al 1° gennaio 2015, sia stata oggetto di posticipo al 1° luglio 2015 (anche allora per mezzo di un decreto-legge, n. 192/2014), poi al 1° gennaio 2016, anche in quella occasione per merito del decreto-legge, n. 83/2015, e quindi al 1° luglio 2016 (di nuovo un decreto-legge, n. 210/2015). È pertanto da stigmatizzare che il tema della disciplina del processo amministrativo per via telematica venga, con il provvedimento in esame, differito per la quarta volta;

il differimento temporale dell'applicazione dell'insieme di regole costituenti l'apparato del processo amministrativo telematico penalizza il cittadino nel senso che sospende la possibilità di procedere ad un miglioramento sostanziale del livello di efficienza della giustizia. È una situazione questa che potrebbe indurre il Senato a ritenere che vi siano nel settore della giustizia resistenze alla sua applicazione, od anche che non vi siano, al momento, risorse finanziarie, strumentali e professionali adeguate affinché il processo telematico possa superare la fase progettuale e di sperimentazione e diventare realmente applicabile ed utilizzabile a livello nazionale e in tutte le sedi;

il differimento dei termini di applicazione della firma digitale determina un allungamento dei tempi per un ammodernamento dell'amministrazione della giustizia, laddove ogni inefficienza, come è stato precisato nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, presentata all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 « ... incide in maniera decisiva e diretta, sia in termini di sfiducia nel sistema giudiziario e nei confronti degli operatori della giustizia, che di impoverimento dei principi di legalità... »;

tenuto conto che:

il decreto-legge emanato per prorogare l'avvio del processo amministrativo telematico, nel corso dell'iter alla Camera è stato integrato con disposizioni che, di fatto, consentono un sostanziale ampliamento della dotazione organica dell'amministrazione della giustizia, prevedendo il reclutamento tra categorie eterogenee laddove si consente al Ministero della giustizia di assumere a tempo indeterminato ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attingendo alle risorse residue delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province;

sarebbe stato opportuno procedere alla valorizzazione delle professionalità e, quindi, all'assunzione dei tanti precari della giustizia che da lungo tempo prestano servizio negli uffici giudiziari;

evidenziato che:

questo ennesimo decreto-legge rappresenta:

- un intervento di normazione che sottrae al Parlamento il suo ruolo di legislatore, specificamente nella parte riguardante la possibilità decisa

dal Governo di permettere al Ministero della giustizia di procedere a nuove assunzioni, scelta che necessiterebbe di dovute analisi e approfondimenti in termini di reale necessità e di adeguatezza ai principi, più volte espressi da questo Governo, di contenimento degli oneri di spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche;

- in considerazione del numero di possibili assunzioni accordate al Ministero e alla tipologia contrattuale (a tempo indeterminato), un'ennesima prova della necessità delle Camere di conoscere, in previsione anche della prossima Nota di aggiornamento del DEF e della presentazione della legge di stabilità per il 2017, la reale consistenza delle risorse pubbliche disponibili, tenuto conto che in molti casi le iniziative parlamentari volte a introdurre misure per migliorare la qualità dei servizi, l'assistenza alle persone, le retribuzioni delle forze dell'ordine sono state sovente non accolte dal Governo per carenza di risorse;

- la perdurante difficoltà da parte del Governo di superare le resistenze interne alla pubblica amministrazione, ad introdurre e rendere operative modalità di lavoro ed organizzative che siano in grado di migliorare effettivamente la qualità e la speditezza dell'azione amministrativa in un settore, quale quello dell'amministrazione della giustizia, caratterizzato da una perdurante criticità in termini di numero di processi in corso e di tempi certi per la loro conclusione;

ricordato che:

nel Quadro di valutazione della giustizia 2016 nell'Unione Europea, presentato dalla Commissione Europea e pubblicato ad aprile 2016, l'Italia è risultata agli ultimi posti per efficienza relativamente al tempo necessario a risolvere le cause civili, commerciali, amministrative e di altro tipo;

sebbene il 2015 abbia fatto registrare un ulteriore calo delle pendenze degli affari civili che si sono attestate a circa 4,5 milioni, 4,2 milioni al netto del contenzioso di volontaria giurisdizione, 370 mila cause in meno rispetto al 2014, il volume di pendenze rimane consistente;

ostacolare la realizzazione della digitalizzazione informatica in materia di processo amministrativo, per la quale sarà necessario, se non ci saranno ulteriori posticipazioni di termini, aspettare il 1° gennaio 2017, è un chiaro segno politico da parte del Governo della sua inefficienza di fronte a quelle che possono essere le sfide del futuro, cioè la semplificazione del processo amministrativo e la celerità del reperimento di documenti;

evidenziato che:

il provvedimento in esame testimonia un continuo, inadeguato impiego del decreto-legge previsto dalla Carta costituzionale all'articolo 77 e, soprattutto, l'illegittimità di utilizzare i due presupposti primari necessari per l'attuazione di quest'ultimo: «casi straordinari di necessità e di urgenza»;

il decreto-legge 117/2016, privo di motivazioni di «necessità e urgenza», testimonia un utilizzo smodato dell'articolo 77 sopra citato,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge AS 2500.

(*) Su tali proposte e su quella presentata in forma orale dal senatore Calderoli è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2290 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 17.1 parere non ostativo, a condizione che sia trasformato in facoltà l'obbligo di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti, nel rispetto delle prerogative riconosciute in materia agli enti locali;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 9.200, 17.1, 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 3.5, 3.203, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 11.4, 11.5 e 15.7.

Il parere non ostativo sulle proposte 3.202, 3.204 e 8.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Bertuzzi sui disegni di legge nn. 2290 e 2320

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in aula pone nuovamente al centro del dibattito politico il tema del cibo, in linea con il contenuto ereditato da Expo 2015, "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita", come il simbolo del paradosso che meglio rappresenta le contraddizioni del nostro tempo.

L'eccesso e la scarsità, il troppo e il niente, lo spreco e il risparmio, l'egoismo e il dono, la fame e l'inappetenza, la povertà e la ricchezza.

Sono i paradossi di un modello economico ed etico che ha disegnato gli squilibri enormi di un mondo ove in alcune parti si acquistano beni e, in particolare, si acquista cibo, ma non sempre lo si consuma più spesso lo si trasforma in rifiuto producendo danni all'ambiente e costi economici e sociali per le comunità e, in altre parti, non si consuma perché il cibo non c'è e

spesso non si riesce a produrre nulla e l'impossibilità di alimentarsi domina i pensieri e le azioni dell'intera esistenza.

Un mondo in cui 800 milioni di persone soffrono per la fame e altrettanti di eccesso di nutrizione.

Nella storia recente della nostra civiltà, lo sviluppo economico ha messo la fame al bando dalle nostre città, dalle nostre campagne, dalle nostre vite, come i vaccini hanno fatto sparire molte malattie. La fame però non è sparita dalle zone più degradate, più marginali, più povere l'abbiamo semplicemente allontanata.

I modelli di produzione e di consumo hanno progressivamente modificato finalità e funzioni del cibo come bene primario. La sua utilità non è più stata la variabile principale di quantificazione del valore ma sono entrate in campo altre determinanti, come il prezzo. Ciò fino a quando la crisi non ci è piombata addosso e ha riattivato le categorie sociali della povertà e dalla mancanza di cibo, di nuovo, chiaramente visibili anche dove non c'erano più da decenni.

Questo brusco e per di più inaspettato cambiamento sta modificando le scelte di acquisto e le modalità di consumo per molti, aprendo riflessioni e interessi che stanno incidendo anche sulle abitudini e sui comportamenti portando in superficie quei paradossi con cui il nostro tempo e noi tutti cominciamo a fare i conti. E di numeri se ne stanno raccogliendo tanti.

L'Osservatorio Waste Watcher, ad esempio, ha stimato il fenomeno dello spreco alimentare nel nostro Paese e i risultati sono sconcertanti: più di 5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari finiscono, ogni anno, nella spazzatura. Si parla di una cifra intorno agli 8 miliardi di euro, mezzo punto di PIL.

Le nostre 5,6 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari comprendono tutto quel cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito e preparato per la somministrazione ma che per diverse ragioni non viene venduto o consumato. Esse si formano per il 57 per cento presso operatori economici in tutta la filiera ma il resto è prodotto dal consumatore finale.

È dunque necessario agire da una parte sul fronte di educazione dei cittadini al valore del cibo e, dall'altra, facilitare la donazione da parte degli operatori economici. Disegno di legge sull'educazione al valore del cibo. A questo fine, nella legge di stabilità 2015 è stata inserita una norma che rende più conveniente per le imprese donare che buttare.

Ci sono poi altri numeri che rappresentano la seconda faccia della medaglia e aumentano lo sconcerto. Sono i preoccupanti dati dell'ISTAT relativi all'aumento della povertà.

Spreco alimentare e povertà sono un binomio inconciliabile, ma il metterli in relazione per ripristinare un equo riequilibrio non può avvenire secondo le regole del modello ad economia di mercato che sono, di fatto, le stesse regole che hanno determinato tale squilibrio.

Un modello nuovo che, facendo leva anche su principi di eticità, consenta di rimettere in circolo ciò che non viene consumato, chiudendo il cerchio del ciclo di vita del prodotto secondo le regole dell'economia circolare, destinando le eccedenze a destinazioni a fini di solidarietà sociale.

Chi si fa carico di diffondere questa cultura nel nostro Paese? Chi è nelle condizioni di costruire e indirizzare il flusso dei beni? Quale è il valore di questi beni? Come ottimizzarne l'utilizzo? Sostenere la filiera della solidarietà, dal recupero dello spreco dei cittadini e operatori economici o di nuovi consumatori.

Nel nostro Paese esistono già importanti risorse umane che, per vocazione e scelta personale, sono impegnate per la diffusione dei principi di giustizia sociale: si tratta del terzo settore e, restringendo il campo alla *mission* specifica, di associazioni che operano per il contrasto alle povertà e che hanno improntato il loro agire quotidiano secondo la logica della donazione e del riequilibrio e dell'ottimizzazione delle eccedenze e non solo di cibo, ma di tutti quei beni di prima necessità.

Sono loro il primo esempio di questa cultura e compito della politica e delle Istituzioni è agevolare e valorizzare il loro lavoro.

Questa è l'ambizione di questo provvedimento approvato alla Camera in un testo, che porta la firma di 217 deputati, risultante dall'unificazione di nove disegni di legge presentati dai partiti di maggioranza, dal M5S, da SEL e da FI.

Un testo quindi largamente condiviso, che si è arricchito del contributo dato in audizione da tanti soggetti, che attraverso discussioni e confronti giungendo ad una sintesi finale condivisa al punto tale che diversi soggetti mi hanno pregato di comunicare ai signori senatori che il lavoro fatto alla Camera è per loro estremamente soddisfacente pregandoci di confermare il loro giudizio positivo.

Il testo mantiene la linea della legge n. 155 del 2003, detta «del buon samaritano», che, in questi anni, ha regolamentato le donazioni e armonizza il quadro normativo per rendere agevole la donazione, attraverso semplificazioni e incentivi.

Si riordina la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale, si affrontano i limiti più spigolosi di una burocrazia onerosa e di una normativa complessa, salvaguardando e garantendo la sicurezza degli alimenti e la tracciabilità dei prodotti.

Veniamo ai contenuti del provvedimento, dei quali delineo solo gli aspetti principali, vista l'ampiezza del provvedimento. L'articolato del provvedimento è suddiviso in tre capi, per complessivi 18 articoli.

Il Capo I delinea agli articoli 1 e 2 finalità e definizioni del disegno di legge, indicando, tra le prime, la riduzione degli sprechi alimentari, farmaceutici e dei prodotti destinabili a fini di tipo sociale, per favorire il recupero e la donazione delle eccedenze, contribuire sia alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente, sia al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, sia ad attività di ricerca e informazione dei consumatori.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 3 a 12, contiene la parte più consistente del provvedimento, prevedendo misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale.

L'articolo 3 detta le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, da parte degli operatori del settore alimentare, ai soggetti donatari, direttamente o mediante incarico ad altro soggetto donatario.

La cessione delle eccedenze alimentari destinate al consumo umano deve essere gratuita e rivolta prioritariamente a favore di persone indigenti, mentre le altre eccedenze possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per altre destinazioni, come il compostaggio. È inoltre consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale, le cui fasi di raccolta o ritiro saranno effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati.

L'articolo 4 dispone sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari, consentita a determinate condizioni anche oltre il termine minimo di conservazione, per le quali è possibile l'ulteriore trasformazione nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza. Sono altresì previste specifiche disposizioni per i prodotti finiti della panificazione e per i derivati dagli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico.

L'articolo 5 dispone circa i requisiti e la conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita, prevedendo, a carico degli operatori che effettuano le cessioni gratuite, corrette prassi operative atte a garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, la responsabilità del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino alla cessione, l'adozione delle misure necessarie ad evitare rischi di commistione tra i prodotti destinati a diversi impieghi.

L'articolo 6 prevede specifiche norme per consentire il riutilizzo dei prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale oggetto di confisca, stabilendo che l'autorità ne disponga la cessione gratuita a enti pubblici o a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

Le disposizioni dell'articolo 7 possono essere lette in combinato disposto con l'articolo 13. Mentre, infatti, l'articolo 7 estende l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulle garanzie di un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito ed impiego degli alimenti oggetto di distribuzione gratuita agli indigenti, l'articolo 13 amplia l'ambito della norma in base alla quale il soggetto che procede a distribuzioni gratuite di prodotti è equiparato al consumatore finale ai fini degli obblighi inerenti ai corretti stati summenzionati, con riferimento non solo agli alimenti, ma anche ai farmaci e a qualsiasi altro prodotto, sempre che essi siano distribuiti gratuitamente a fini di beneficenza.

L'articolo 8 prevede l'integrazione delle funzioni e della composizione del tavolo permanente di coordinamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 17 dicembre 2012, istituito in relazione al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 9 contiene una serie di norme volte alla promozione e all'informazione in materia di riduzione degli sprechi, tra le quali si segnalano obblighi d'informazione della RAI, la stipula di accordi o di protocolli di intesa nel settore della ristorazione da parte delle Regioni, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare ed ecosostenibile.

L'articolo 10 demanda al Ministero della salute la definizione di linee di indirizzo per gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

L'articolo 11 provvede a rifinanziare con 2 milioni di euro per il 2016 il sopracitato Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, istituendo altresì un Fondo, con dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze.

L'articolo 12 include la promozione di interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari tra le finalità del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, incrementandone la dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Dando per illustrato precedentemente l'articolo 13, l'articolo 14 considera cessioni a titolo gratuito quelle di articoli ed accessori di abbigliamento usati, purché conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatori e idonei ad un successivo utilizzo. Inoltre si interviene, con l'obiettivo di contribuire alla sua sostenibilità economica, sull'attività di recupero dei capi in oggetto, in particolare sulla fase di trattamento, che attualmente si divide in selezione e igienizzazione.

L'articolo 15 dispone in tema di medicinali inutilizzati esportati, modificandone la disciplina sui sistemi di raccolta e sull'eventuale successivo impiego.

L'articolo 16 detta disposizioni varie, di carattere tributario e finanziario in tema di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti, prevedendo tra l'altro modalità e requisiti delle comunicazioni telematiche agli uffici dell'amministrazione finanziaria in relazione alle cessioni in oggetto, casi possibili e condizioni di detraibilità IVA e di deducibilità dal reddito.

L'articolo 17 conferisce al comune la facoltà di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti ad attività produttive che producono e distribuiscono beni alimentari, purché tali attività comportino cessione a titolo gratuito dei predetti beni agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno o per l'alimentazione animale.

L'articolo 18 esime le cessioni in esame dai requisiti di forma scritta, previsti dalla disciplina che regola il regime delle donazioni.

La Commissione ha approvato diversi ordini del giorno, che rafforzeranno l'azione successiva del Governo, in particolare per la parte relativa agli sprechi farmaceutici.

Mi avvio alla conclusione ricordando, signora Presidente, che questa proposta di legge di iniziativa parlamentare raccoglie e riordina un percorso di norme degli ultimi venti anni e crea una cornice omogenea. È ambiziosa perché si pone anche un obiettivo concreto di raddoppiare il recupero delle eccedenze.

L'Italia vuoi fare da traino per gli altri Paesi nella lotta agli sprechi alimentari, allargando sempre di più la platea dei donatori. Lo abbiamo reso

possibile e continueremo a batterci per rendere sempre più semplice e naturale strumenti in grado di rendere la nostra società più giusta, più inclusiva e più equa.

Relazione orale del senatore Russo sul disegno di legge n. 2500

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'atto oggi in discussione è un disegno di legge di conversione di un decreto-legge recante proroga dei termini in materia di processo amministrativo telematico. Prima di illustrarne i contenuti, ritengo però opportuno fare una breve premessa per inquadrare meglio l'oggetto.

Con l'articolo 44 del decreto-legge n. 69 del 2009, il legislatore ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo amministrativo. Tra i principi e criteri direttivi figurava l'esigenza di assicurare procedimenti giurisdizionali rapidi, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche.

Con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il Governo ha quindi dato seguito alla delega ed ha adottato il codice del processo amministrativo e le norme di attuazione del medesimo. Per quanto concerne nello specifico il tema di nostro interesse, il decreto legislativo ha disposto un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.

Successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (decreto milleproroghe) ha previsto che l'introduzione del processo telematico debba avvenire in modo graduale, attraverso una fase di sperimentazione delle nuove disposizioni, presso i TAR e il Consiglio di Stato, destinata ad avviarsi con l'entrata in vigore del già citato decreto del Presidente del Consiglio ed a concludersi il 30 giugno del 2016.

Il decreto del Presidente del Consiglio è stato infine adottato in data 16 febbraio 2016, con un po' di ritardo rispetto alle previsioni. Ciò ha reso necessario definire una serie di proroghe rispetto al *timing* iniziale.

Il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire si inserisce nel contesto descritto e posticipa di sei mesi - speriamo in via definitiva - il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1, interviene sull'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, posticipando dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 l'efficacia della disposizione che obbliga tutte le parti del processo amministrativo, nonché il giudice, a sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali.

Si tenga presente, in proposito, che l'articolo 136 del codice del processo amministrativo, nella sua versione originaria, prevedeva la mera facoltà di sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. Successivamente, il decreto-legge n. 90 del 2014 ha previsto l'obbligo, e non più la facoltà, di utilizzo delle modalità telematiche. Questa disposizione però non è mai stata efficace, in quanto lo stesso decreto-legge n. 90 del 2014 ha

fissato un termine a partire dal quale il processo amministrativo telematico avrebbe dovuto affermarsi. Tale termine è stato più volte modificato ed è stato differito fino al 1° luglio 2016, ad opera del decreto-legge n. 210 del 2015.

Il comma 2 del decreto in esame, dunque, posticipa l'avvio della sperimentazione delle regole tecnico-operative, introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 è stato poi ampliato con l'inserimento di disposizioni sull'assunzione di personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia.

In particolare, si autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Detto personale potrà essere selezionato sia attraverso nuovi bandi di concorso, sia attingendo alle graduatorie in corso di validità. È consentita altresì l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali e attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province. Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dalla disposizione che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che le assunzioni straordinarie avranno priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le ordinarie procedure di assunzione, il testo specifica che l'amministrazione non potrà procedere se prima non sarà stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle Province. Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il comma 2-*novies* consente, limitatamente alle procedure già in atto di riqualificazione e di mobilità del personale, l'inquadramento in soprannumero nei singoli profili, ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica. Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma 2-*octies*, ai sensi del quale con decreto del Ministero della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa. Il comma 2-*decies* sopprime la disposizione - prevista dalla legge di stabilità 2016 - che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce della disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti. Al comma 2-*undecies* è previsto lo stanziamento di 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il comma 2-*duodecies* riduce il contingente di personale che può transitare

verso il Ministero della giustizia in mobilità ai sensi della legge di stabilità 2015. In relazione alla riduzione del contingente assumibile, i commi 2-*terdecies* e 2-*quaterdecies* provvedono a rimodulare la copertura finanziaria. Le risorse in tal modo rese disponibili sono destinate dal comma 2-*quindiesdecies* all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo di cui al comma 2-*bis* del testo in esame. Infine, il comma 2-*sexiesdecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi, quindi, i contenuti del decreto-legge sono principalmente due: 1) la proroga dei termini per l'avvio della digitalizzazione del processo amministrativo; 2) la possibilità di procedere ad un piano di assunzioni di 1.000 unità di personale amministrativo per il Ministero della giustizia.

Su questo secondo punto, conviene osservare che il reclutamento di personale amministrativo è assolutamente urgente. Si consideri, in particolare, che alla data del 30 giugno 2016 il personale amministrativo in forza al Ministero era pari a 34.212 unità, mentre la dotazione organica prevede l'impiego di 43.436 unità con una differenza, quindi, di oltre 9.000 unità di personale. Questi sono dati che tengono conto anche della riorganizzazione dovuta alla *spending review*, che ha ridotto sensibilmente la dotazione organica fissata in precedenza.

I dati disponibili registrano quindi un tasso di scopertura superiore al 21 per cento. Si consideri poi che il dato delle cessazioni è anch'esso allarmante, visto che oltre 1.000 persone all'anno cessano dal servizio per svariate ragioni. A ciò si aggiunga che l'età media dei funzionari amministrativi in forza al Ministero è di circa 50-55 anni.

La situazione descritta è ovviamente derivata dall'impossibilità di procedere a nuove assunzioni di personale conseguente al blocco del *turnover* previsto dalla normativa recente. Il Ministero ha quindi seguito una politica di reclutamento rivolta all'istituto della mobilità volontaria, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e di quella provinciale, prevista dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015.

In particolare, le procedure di mobilità volontaria, rivolte a personale di ruolo della pubblica amministrazione, hanno permesso di inquadrare 580 unità su una disponibilità complessiva di 1.031 posti. Le restanti posizioni sono rimaste scoperte. Ciò è dipeso da vari fattori, ma principalmente dal fatto che in alcuni casi l'amministrazione di appartenenza non ha rilasciato il consenso alla mobilità mentre in altri è stato il pubblico dipendente a rinunciare, a causa delle condizioni economiche tutt'altro che allettanti.

Per quanto attiene alla mobilità provinciale cosiddetta obbligatoria, diretta in modo esclusivo ai dipendenti delle Province che si trovino in esubero, il Ministero ha offerto una disponibilità all'ingresso in mobilità degli esuberanti provinciali per 3.000 unità per il biennio 2016-2017. Nello specifico, per il 2016 sono state assorbite soltanto 363 unità, a fronte di una disponibilità di ben 1.583 posti. Si consideri poi che entro l'anno in corso si esaurirà verosimilmente l'intero processo di mobilità provinciale obbligatoria, avendo le regioni assorbito, in modo virtuoso, praticamente tutte le risorse in esubero.

Altre posizioni potranno essere coperte mediante il reclutamento dei tirocinanti presso le cancellerie. A tal fine, il decreto-legge n. 83 del 2015 prevede che tali soggetti possano partecipare ad un percorso professionalizzante, per un periodo di dodici mesi, nell'ambito delle strutture dell'Ufficio per il processo, a seguito di una selezione e attribuendo altresì una borsa di studio mensile di euro 400. Con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015 è stata quindi indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti, all'esito della quale sono stati assegnati 1.231 posti a coloro che si sono classificati in posizione utile nelle graduatorie. Di questi tuttavia sono solo 1.115 coloro che si sono presentati realmente presso gli uffici di destinazione per sottoscrivere il progetto formativo.

A tal proposito, voglio ricordare che i lavori di Commissione, attraverso l'indicazione di colleghi appartenenti a diversi Gruppi di maggioranza e di opposizione, hanno sottolineato la necessità di intervenire a favore dei tirocinanti nella prospettiva di una loro assunzione a titolo definitivo, che valorizzi la competenza maturata ormai nel corso di molti anni.

Al termine dello svolgimento del tirocinio, ad ogni modo, tali soggetti potranno acquisire titolo preferenziale nell'ambito delle procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione.

Alla luce dei dati appena citati, emerge quindi con chiarezza l'esigenza di procedere al reclutamento di unità di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia, in modo da garantire il regolare svolgimento delle attività previste dalla legge.

L'articolo 2 del decreto-legge, invece, precisa che al processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sarà dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. Al medesimo articolo, la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-*bis* per estendere, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, per i primi tre mesi sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale sia digitalmente.

Infine, l'articolo 3 reca norme in materia di entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, siamo di fronte ad un decreto-legge i cui presupposti costituzionali sono evidenti ed il cui contenuto si presenta come un decisivo contributo al miglioramento della qualità del sistema giustizia. Per tale ragione, invito quest'Assemblea a procedere nell'esame con celerità così da convertire il decreto in legge nel più breve tempo possibile.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2290. Em. 1.1, Candiani	230	229	002	047	180	115	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 1.3, Donno	231	230	000	050	180	116	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G1.200 (testo 2), Mirabelli e De Biasi	233	232	002	200	030	117	APPR.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G1.201, Ruvolo e altri	229	227	000	091	136	114	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 1	231	230	017	212	001	116	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 2.1 (1a parte), Donno	235	234	001	060	173	118	RESP.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 2.5, Donno	241	240	001	095	144	121	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 2	241	239	010	227	002	120	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G3.200, Moronese e altri	243	241	002	069	170	121	RESP.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 3	247	244	007	236	001	123	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 3.0.200 (1a parte), De Pietro e altri	247	245	018	067	160	123	RESP.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 4.1, Candiani	243	242	003	094	145	122	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 4.200, De Pietro e altri	245	241	003	094	144	121	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 4	250	249	010	238	001	125	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 5.1, Donno	243	239	003	095	141	120	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 5	247	246	010	236	000	124	APPR.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 6	251	250	008	242	000	126	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G7.200, Moronese e altri	251	250	008	240	002	126	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 7	250	248	009	239	000	125	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 8.2, De Petris e altri	250	249	004	096	149	125	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G8.4, De Petris e altri	251	250	001	245	004	126	APPR.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 8	252	251	009	239	003	126	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 9.6, Donno	250	249	002	094	153	125	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 9.8, De Petris e altri	246	243	036	059	148	122	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 9.10, Candiani	248	243	001	098	144	122	RESP.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 9.11, De Petris e altri	245	243	005	064	174	122	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 9.15, De Petris e altri	248	244	007	060	177	123	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G9.200, Candiani e altri	247	246	002	097	147	124	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G9.201, Moronese e altri	251	249	005	063	181	125	RESP.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G9.202 (testo 2), Moronese e altri	250	249	003	237	009	125	APPR.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 9	248	247	009	238	000	124	APPR.
<u>32</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 10.1, Candiani	251	250	003	101	146	126	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 10.4, Donno e Montevicchi	249	247	004	063	180	124	RESP.
<u>34</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 10	250	248	007	239	002	125	APPR.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 10.0.200, De Pietro e altri	250	247	046	055	146	124	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 11.1, Donno	242	241	003	091	147	121	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 11.3 (1a parte), Candiani	244	243	002	096	145	122	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 11.7, Donno	243	241	002	089	150	121	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G11.8, De Petris e altri	244	243	005	235	003	122	APPR.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G11.10, Moronese e Donno	245	243	005	212	026	122	APPR.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 11	244	243	006	237	000	122	APPR.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 12	246	244	008	235	001	123	APPR.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 13.1, Donno	244	243	003	062	178	122	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 13.2, Moronese e Donno	239	235	003	059	173	118	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 13	247	246	007	236	003	124	APPR.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 14.1, Moronese e Donno	246	245	001	063	181	123	RESP.
<u>47</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 14	248	247	007	237	003	124	APPR.
<u>48</u>	Nom.	DDL n. 2290. Emm. 15.1 e 15.3, Candiani; D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio	230	225	004	058	163	113	RESP.
<u>49</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 15.4, D'Ambrosio Lettieri e Tarquinio	229	228	011	052	165	115	RESP.
<u>50</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G15.7, Mandelli	233	231	003	203	025	116	APPR.
<u>51</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 15.8, D'Ambrosio Lettieri e altri	229	228	001	054	173	115	RESP.

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>52</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 15.9, Mandelli e Rizzotti	235	234	002	060	172	118	RESP.
<u>53</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 15.10, Mandelli	238	237	001	060	176	119	RESP.
<u>54</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G15.250, Petraglia e altri	236	234	002	229	003	118	APPR.
<u>55</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 15.11, Mandelli	233	232	002	072	158	117	RESP.
<u>56</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G15.13, D'Ambrosio Lettieri e altri	226	220	007	212	001	111	APPR.
<u>57</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 15.14, Mandelli e Rizzotti	227	223	001	060	162	112	RESP.
<u>58</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G15.200 (testo 2), Candiani e altri	231	225	002	221	002	113	APPR.
<u>59</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G15.201, Formigoni e altri	227	221	006	209	006	111	APPR.
<u>60</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G15.202, Formigoni e altri	219	215	005	209	001	108	APPR.
<u>61</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 15	224	218	024	144	050	110	APPR.
<u>62</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 16	210	209	007	196	006	105	APPR.
<u>63</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 17.1, De Petris e altri	217	216	003	080	133	109	RESP.
<u>64</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 17.2, Amidei	213	211	001	082	128	106	RESP.
<u>65</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G17.200, Moronese e altri	217	216	001	081	134	109	RESP.
<u>66</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 17	217	216	003	210	003	109	APPR.
<u>67</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G18.200 (testo 2), Moronese e altri	220	218	019	198	001	110	APPR.
<u>68</u>	Nom.	DDL n. 2290. ODG G18.201, Moronese e altri	219	216	033	049	134	109	RESP.
<u>69</u>	Nom.	DDL n. 2290. Articolo 18	224	222	006	213	003	112	APPR.
<u>70</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 18.0.1 (1a parte), Moronese e Donno	221	220	034	051	135	111	RESP.
<u>71</u>	Nom.	DDL n. 2290. Em. 18.0.3, Moronese e Donno	225	223	036	051	136	112	RESP.
<u>72</u>	Nom.	DDL n. 2290. Votazione finale	201	199	016	181	002	100	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante													
	(M)=Cong/Gov/Miss		(P)=Presidente		(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aiello Piero	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	A	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Airola Alberto	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Albano Donatella	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Albertini Gabriele	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C		C	F	C	F	F	F	F	C
Alicata Bruno									C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Amati Silvana	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Amidei Bartolomeo	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Amoruso Francesco Maria	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Angioni Ignazio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Anitori Fabiola	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F		C		F	A	F	F	F	F	C
Aracri Francesco	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Arrigoni Paolo	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Astorre Bruno	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Augello Andrea						A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Auricchio Domenico									C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Azzollini Antonio																				
Barani Lucio							C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Barozzino Giovanni	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bellot Raffaella	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Bencini Alessandra																				
Berger Hans	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bernini Anna Maria	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Bertacco Stefano	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bertorotta Ornella	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bianco Amedeo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bianconi Laura	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bignami Laura																				
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bisnella Patrizia	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Blundo Rosetta Enza	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F
Bocca Bernabò									C	F	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F
Boccardi Michele	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bocchino Fabrizio	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bondi Sandro									C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bonfrisco Anna Cinzia																				
Borioli Daniele Gaetano	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bottici Laura	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
Brogli Claudio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F		F	C
Bruni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bubbico Filippo																				
Buccarella Maurizio	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buemi Enrico	C	C	F	C	F		C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Bulgarelli Elisa	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	A	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Caleo Massimo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Caliendo Giacomo	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F		F
Campanella Francesco	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Candiani Stefano	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cantini Laura	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Capacchione Rosaria	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante													
	(M)=Cong/Gov/Miss		(P)=Presidente		(R)=Richiedente la votazione e non votante															
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Di Biagio Aldo	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Di Giacomo Ulisse	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Di Giorgi Rosa Maria									C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina		C	F	C	F	C	C	F	C	F	C			F		F	F	F	F	
Divina Sergio	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'Onghia Angela																				
Donno Daniela	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C
Fabbri Camilla	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Falanga Ciro	F	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Fasano Enzo	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fasiolo Laura	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Fattori Elena	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fattorini Emma	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Favero Nicoletta	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F		F	C
Fazzone Claudio	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Ferrara Elena																				
Ferrara Mario									C	F	F	F	F	F	F			F	F	F
Filippi Marco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Filippin Rosanna	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Finocchiaro Anna	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C		C	F		F	F	F	F	C
Fissore Elena	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C
Floris Emilio	F	C	F	F	F	C	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
Formigoni Roberto	C		F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Fornaro Federico	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Fravezzi Vittorio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Fucksia Serenella	C	C	F	C	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gaetti Luigi	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Galimberti Paolo						C	F	F	R	R	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gambaro Adele	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Gasparri Maurizio							F	F	C	F	C		R	A			F	F	F	F
Gatti Maria Grazia		C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C		F	F	F	C
Gentile Antonio																				
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gibiino Vincenzo	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Ginetti Nadia	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Giovanardi Carlo	F	C	F	F		C	C	R	F	R	C	C	F	F		F	F	F	F	C
Giro Francesco Maria	F	C	F	F	F	C	F	A			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Giroto Gianni Pietro	C	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Gotor Miguel	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Granaiola Manuela	C	C	F		F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Grasso Pietro																				
Gualdani Marcello	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Guerra Maria Cecilia	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Ichino Pietro	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Idem Josefa	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Iurlaro Pietro	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Lai Bachisio Silvio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Langella Pietro																				
Laniece Albert	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F		C
Lanzillotta Linda	C	F	F	C	F	C	C	F	C	F								F	F	C
Latorre Nicola					C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Lepri Stefano	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Lezzi Barbara	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Liuzzi Pietro	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	A
Lo Giudice Sergio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F		F	F	F	F	C
Lo Moro Doris	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F		F	F	F	F	C
Longo Eva	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Lucidi Stefano					F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lumia Giuseppe																				
Malan Lucio	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F		F	F
Manassero Patrizia	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C		C	F	C	F	F	F	F	C
Manconi Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mancuso Bruno	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Mandelli Andrea	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mangili Giovanna	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Maran Alessandro	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Marcucci Andrea	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Margiotta Salvatore	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Marin Marco													F	F		F	F	F	F	F
Marinello Giuseppe F.M.	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Marino Luigi	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C		F	F	F	R	C
Marino Mauro Maria	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Martelli Carlo	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Martini Claudio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C		C	F	F	F	F	C
Marton Bruno								F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F
Mastrangeli Marino Germano																				
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	C	C	F		F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Maturani Giuseppina	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Mauro Giovanni	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mauro Mario	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mazzoni Riccardo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio	C	C	F	C	F	C	C	F				C	C	F	C	F	F	F	F	C
Migliavacca Maurizio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Milo Antonio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	R	F	C	F	F	F	F	C
Mineo Corradino	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Minniti Marco																				
Minzolini Augusto																				
Mirabelli Franco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Molinari Francesco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Montevecchi Michela	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Moronese Vilma	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Morra Nicola	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Moscardelli Claudio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Mucchetti Massimo	C	C	F	C		C	C	F	C	F		C			C	F	F	F	F	C
Munerato Emanuela	C	C	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
Mussini Maria	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Naccarato Paolo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola			C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Olivero Andrea	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Orellana Luis Alberto	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	A	C	F	F	C	F	F	F	F	C
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Padua Venera	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Pagano Giuseppe	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Pagliari Giorgio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Paglini Sara																				
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Parente Annamaria	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Pegorer Carlo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Pelino Paola	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pepe Bartolomeo	C	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F		F	F	F	F
Perrone Luigi	F	F	F	F	A	C	F	A	F	A	F		A	A	F	A	A	F	A	A
Petraglia Alessia	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Petrocelli Vito Rosario	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pezzopane Stefania	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Puglia Sergio	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Puglisi Francesca	C	C	F	C	F	C	C	F						F	C	F	F	F	F	C
Puppato Laura	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	A	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F
Ranucci Raffaele	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Razzi Antonio	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Repetti Manuela	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Ricchiuti Lucrezia	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F		C
Rizzotti Maria	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romani Maurizio																				
Romani Paolo	F	C	F	F	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romano Lucio																				
Rossi Gianluca	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Rossi Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rossi Mariarosaria	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C		C	F	C	F	F	F	F	C

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ruta Roberto	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Ruvolo Giuseppe																				
Sacconi Maurizio												C	C		C	F	F	F	F	C
Saggese Angelica	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Sangalli Gian Carlo	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Santangelo Vincenzo	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Santini Giorgio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	
Scalia Francesco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scibona Marco	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico																				
Scoma Francesco	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	A		F	F	F	F	F	F	F
Serafini Giancarlo	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Serra Manuela							F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Sibilia Cosimo	F	C	F	F	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Silvestro Annalisa	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Simeoni Ivana																				
Sollo Pasquale	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Sonego Lodovico	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Spilabotte Maria	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Sposetti Ugo	C	C	F	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Stefani Erika	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stefano Dario	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F		F	F	F	F	C
Tarquino Lucio Rosario F.	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	F
Taverna Paola	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tocci Walter	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Tomaselli Salvatore	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Tonini Giorgio	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Torrisi Salvatore	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	R	F	F	F	F	C
Tosato Paolo	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tremonti Giulio																				
Tronti Mario	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Turano Renato Guerino	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Uras Luciano																				
Vaccari Stefano	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Vacciano Giuseppe	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Valdinosi Mara	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Valentini Daniela	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Vattuone Vito	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Vicari Simona																				
Viceconte Guido	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Villari Riccardo																				
Volpi Raffaele	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F		F	F	F
Zanda Luigi	C	C	F	C	F				C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C
Zanoni Magda Angela	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C		F	F	F	C
Zavoli Sergio																				
Zeller Karl	C	C	F	C	F		C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	C

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zin Claudio																				
Zizza Vittorio	F	F	F	F	A	F	F	A	F	A	A	F	F	A	F	A	A	F	A	F
Zuffada Sante								F		F				F						

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																																					
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																																						
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																				
Moronese Vilma	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F																				
Morra Nicola	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Moscardelli Claudio	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F																				
Mucchetti Massimo	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F																			
Munerato Emanuela	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F																			
Mussini Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Naccarato Paolo	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F																				
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Nugnes Paola	F	F	F	A	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Olivero Andrea	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Orellana Luis Alberto	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Padua Venera	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Pagano Giuseppe	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Pagliari Giorgio	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Paglini Sara																																								
Pagnoncelli Lionello Marco																																								
Palermo Francesco	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Palma Nitto Francesco																																								
Panizza Franco	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Parente Annamaria	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Pegorer Carlo	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Pelino Paola	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	C																			
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																									
Perrone Luigi	F	A	A	A	R	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	A																				
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Pezzopane Stefania	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C		C	C	C	C	F	F																				
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Piccinelli Enrico	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Piccoli Giovanni																																								
Pignedoli Leana	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Pizzetti Luciano	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Puglia Sergio	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																				
Puglisi Francesca	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Puppato Laura	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Quagliariello Gaetano	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F																				
Ranucci Raffaele	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Razzi Antonio	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F																				
Repetti Manuela	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Ricchiuti Lucrezia	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Rizzotti Maria	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F																				
Romani Maurizio																																								
Romani Paolo	F	F	F	R	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	C																			
Romano Lucio																																								
Rossi Gianluca	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			
Rossi Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Rossi Mariarosaria	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F	C																			
Rossi Maurizio																																								
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																				
Russo Francesco	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F																			

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Ruta Roberto	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Ruvolo Giuseppe																				
Sacconi Maurizio	F	F	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Saggese Angelica	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Sangalli Gian Carlo	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Santangelo Vincenzo	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Santini Giorgio	F	F	C	C	C	C		C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Scalia Francesco	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scibona Marco	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico																				
Scoma Francesco	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F
Serafini Giancarlo	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	F
Serra Manuela	F	F	F	A	F		F		F	F		F			F	F	F	F	F	F
Sibilia Cosimo	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	F	F	C	F	A	F	F	F	F	C
Silvestro Annalisa	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Simeoni Ivana																				
Sollo Pasquale	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Sonego Lodovico	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Spilabotte Maria	F	F						C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Sposetti Ugo	F	F	C	C	C	C		C	C	F	F	C		F	C	C	C	C	C	F
Stefani Erika	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C		C	F	F
Tarquino Lucio Rosario F.	F	A	F	F	F	F	A	F	A	F	A	A	A	A	A	A	F	F	F	A
Taverna Paola	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					
Tocci Walter	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Tomaselli Salvatore	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Tonini Giorgio	F	F	C	C	C	C		C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Torrisi Salvatore	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F
Tosato Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F
Tremonti Giulio																				
Tronti Mario	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Turano Renato Guerino		F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Uras Luciano																				
Vaccari Stefano	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Vacciano Giuseppe	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Valdinosi Mara	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Valentini Daniela	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Vattuone Vito	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Verdini Denis																				
Verducci Francesco	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Vicari Simona																				
Viceconte Guido	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C					
Villari Riccardo																				
Volpi Raffaele	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F			F	F			F
Zanda Luigi	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Zanoni Magda Angela	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F
Zavoli Sergio																				
Zeller Karl	F	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	F

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

	(F)=Favorevole		(C)=Contrario		(A)=Astenuto		(V)=Votante															
	(M)=Cong/Gov/Miss		(P)=Presidente		(R)=Richiedente la votazione e non votante																	
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
Aiello Piero	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F		
Airola Alberto					F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	R	C	F	F	F		
Albano Donatella	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Albertini Gabriele	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Alicata Bruno	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Amati Silvana	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Amidei Bartolomeo	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Amoruso Francesco Maria	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	C	C	C	F	F	C	F	A	A	A		
Angioni Ignazio	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Anitori Fabiola	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Aracri Francesco	F	F	C	C	F	C	F									F	F	F	F	F		
Arrigoni Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Astorre Bruno	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Augello Andrea	F	A	F	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A							
Auricchio Domenico	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F							
Azzollini Antonio									C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Barani Lucio	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	C	C	F	C	A	C	F	A	F		
Battista Lorenzo	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Bellot Raffaella	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		
Bencini Alessandra																						
Berger Hans	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F			
Bernini Anna Maria	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Bertacco Stefano	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Bertorotta Ornella		F	F	F	F	F	F															
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	R	F	F		
Bianco Amedeo	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Bianconi Laura	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Bignami Laura																						
Bilardi Giovanni Emanuele	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Bisinella Patrizia	F	F	F		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F		
Blundo Rosetta Enza	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	R	F	F	C	F	F	F		
Bocca Bernabò	F	F	C		F	C	F						F	F	F							
Boccardi Michele	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Bocchino Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F		
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Bondi Sandro	F	F	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	F								
Bonfrisco Anna Cinzia								F	F	F	F	F	F	F		F						
Borioli Daniele Gaetano	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Bottici Laura								C	C	C	C	C	C	F		F	C	F	F	F		
Brogli Claudio	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F		F		
Bruni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Bubbico Filippo																						
Buccarella Maurizio						F					C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Buemi Enrico	F	F	C		F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F			
Bulgarelli Elisa	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C		C	F	F	F	C	F	F	F		
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
Caleo Massimo	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C							
Caliendo Giacomo		F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
Campanella Francesco	F	F	F	F	F		F	C	A	F			C	F	C	A	C	F	F	F		
Candiani Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		
Cantini Laura	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F		
Capacchione Rosaria	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C			F	F	F		

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Moronese Vilma	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Morra Nicola	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F				
Moscardelli Claudio	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Mucchetti Massimo	F	F		C	F	C			C	F	C	C	C			F	C	F	F	F
Munerato Emanuela	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F
Mussini Maria	A	A	F	F	F	F	A	C		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Naccarato Paolo	F	F	C	C	C	C	F			F	C	C	C	F	C	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola	F	F	F	F	F	F	F													
Olivero Andrea	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Orellana Luis Alberto	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Padua Venera	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pagano Giuseppe	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pagliari Giorgio	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	
Paglini Sara																				
Pagnoncelli Lionello Marco																				
Palermo Francesco	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Parente Annamaria	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pegorer Carlo	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pelino Paola	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pepe Bartolomeo								F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Perrone Luigi	A	A	A	A	A	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	C	F
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	C	C	F	C	A	C	F	C	A
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	F	F	F	F					C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pezzopane Stefania	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F	F	C	C	C	C	F													
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	
Puglia Sergio	F	F	F	R	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	R	R	F
Puglisi Francesca	F	F	C	C	F	C	F													
Puppato Laura	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Quagliariello Gaetano	A	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
Ranucci Raffaele	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Razzi Antonio	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Repetti Manuela	F	F	C	C	F	C	F	C	C									F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F		C	C		C	F	C	F		F
Rizzotti Maria	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Romani Maurizio																				
Romani Paolo	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F						
Romano Lucio																				
Rossi Gianluca	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F
Rossi Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rossi Mariarosaria	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																																			
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																																				
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																		
Ruta Roberto	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Ruvolo Giuseppe																																						
Sacconi Maurizio	F	F	C	C	C	C	F	F		F																												
Saggese Angelica	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Sangalli Gian Carlo	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	F	F	F																	
Santangelo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Santini Giorgio	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Scalia Francesco	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																	
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																	
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																	
Scibona Marco	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F																	
Scilipoti Isgrò Domenico																																						
Scoma Francesco	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Serafini Giancarlo	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Serra Manuela	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Sibilia Cosimo	F	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Silvestro Annalisa	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Simeoni Ivana																																						
Sollo Pasquale	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Sonego Lodovico	F	F	C	C	F	C	F		C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Spilabotte Maria	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C		C	F	C	F	C	F	F	F	F																	
Sposetti Ugo	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Stefani Erika	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	C	A	F	C	C	C	F	C	A	C	F	F	F	F																	
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M																	
Susta Gianluca	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F		F	C	F	F	F	F																	
Tarquinio Lucio Rosario F.		F	C	C	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Taverna Paola																																						
Tocci Walter	F	F	C		F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Tomaselli Salvatore	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Tonini Giorgio	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Torrisi Salvatore	F	F	C	C	F	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Tosato Paolo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F																	
Tremonti Giulio																																						
Tronti Mario	F	F	C	C	F	C	F			F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Turano Renato Guerino	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Uras Luciano																																						
Vaccari Stefano	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C	F																
Vacciano Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Valdinosi Mara	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Valentini Daniela	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Vattuone Vito	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Verdini Denis																																						
Verducci Francesco	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Vicari Simona																																						
Viceconte Guido								C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Villari Riccardo																																						
Volpi Raffaele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R																	
Zanda Luigi	F	F	C		F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Zanoni Magda Angela	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	
Zavoli Sergio																																						
Zeller Karl	F	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	F																	

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

	(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante								
	(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante									
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Aiello Piero	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Airola Alberto	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Albano Donatella	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Albertini Gabriele	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Alicata Bruno	C	C	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F
Amati Silvana	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Amidei Bartolomeo	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Amoruso Francesco Maria	C	C	C	C		F	F	A	F	C	C	
Angioni Ignazio		F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Anitori Fabiola	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	
Aracri Francesco	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F
Arrigoni Paolo	F	F						F	F	F	F	F
Astorre Bruno		F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Augello Andrea												
Auricchio Domenico												
Azzollini Antonio	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F
Barani Lucio	C	F	C	C	C	F		C	F	C	C	F
Barozzino Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Battista Lorenzo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Bellot Raffaella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bencini Alessandra												
Berger Hans	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Bernini Anna Maria	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Bertacco Stefano	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Bertorotta Ornella												F
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F
Bianco Amedeo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Bianconi Laura	F	F		C	C	F	F	C		C	C	F
Bignami Laura												
Bilardi Giovanni Emanuele	F											
Bisinella Patrizia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Blundo Rosetta Enza	A	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
Bocca Bernabò	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	
Boccardi Michele	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Bocchino Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Bonaiuti Paolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bondi Sandro												
Bonfrisco Anna Cinzia												
Borioli Daniele Gaetano	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Bottici Laura	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Brogia Claudio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Bruni Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bubbico Filippo												
Buccarella Maurizio									F	F	F	F
Buemi Enrico	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Bulgarelli Elisa	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F
Caleo Massimo		F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Caliendo Giacomo	C	C	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Campanella Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	
Candiani Stefano	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Cantini Laura	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Capacchione Rosaria	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante												
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Di Biagio Aldo	F	F	C	C	C	F	A	C	F	C	C	
Di Giacomo Ulisse	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Di Giorgi Rosa Maria	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Di Maggio Salvatore Tito	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Dirindin Nerina					C		F		F	C	C	
Divina Sergio	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'Onghia Angela												
Donno Daniela	A								F	F	F	F
Endrizzi Giovanni	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Esposito Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Esposito Stefano	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	
Fabbri Camilla	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Falanga Ciro	C											
Fasano Enzo												
Fasiolo Laura	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Fattori Elena												
Fattorini Emma	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Favero Nicoletta	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Fazzone Claudio	C		F	F	F	F	F	A	F	A	A	
Fedeli Valeria	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	P
Ferrara Elena	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Ferrara Mario		F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	
Filippi Marco	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Filippin Rosanna	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Finocchiaro Anna	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Fissore Elena	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Floris Emilio	C	F	F		F	F	F	A	F	A	A	
Formigoni Roberto	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Fornaro Federico	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Fravezzi Vittorio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Fucksia Serenella	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	F
Gaetti Luigi	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Galimberti Paolo	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	F
Gambaro Adele	R											
Gasparri Maurizio	C	A	F	F	F	F	R	A	F	A	A	
Gatti Maria Grazia	F		C	C	C		F	C	F	C	C	
Gentile Antonio												
Ghedini Niccolò												
Giacobbe Francesco		F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Giannini Stefania	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giarrusso Mario Michele	A		F	F	F	F	F	R	F	F	F	
Gibiino Vincenzo	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	
Ginetti Nadia	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Giovanardi Carlo	C	C	F	F	F	F	F		F		F	A
Giro Francesco Maria	C		F		F	F	F	A	R	A	A	
Giroto Gianni Pietro	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Gotor Miguel	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Granaiola Manuela		F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Grasso Pietro												
Gualdani Marcello	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
Guerra Maria Cecilia			C	C	C	F		C	F	C	C	F
Guerrieri Paleotti Paolo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Ichino Pietro	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante												
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Idem Josefa	F											F
Iurlaro Pietro												F
Lai Bachisio Silvio	F	F	C		C	F	F	C	F	C	C	F
Langella Pietro	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Laniece Albert	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Lanzillotta Linda												F
Latorre Nicola	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	
Lepri Stefano	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Lezzi Barbara	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Liuzzi Pietro	C	A	A	F	F	A	F	F	F	A	A	A
Lo Giudice Sergio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C		F
Lo Moro Doris	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Longo Eva	C								F	C	C	F
Longo Fausto Guilherme	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lucherini Carlo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Lucidi Stefano	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Lumia Giuseppe			C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Malan Lucio												F
Manassero Patrizia	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Manconi Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mancuso Bruno	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Mandelli Andrea	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	C
Mangili Giovanna	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Maran Alessandro	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Marcucci Andrea	F											
Margiotta Salvatore	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Marin Marco	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	
Marinello Giuseppe F.M.	C											A
Marino Luigi	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C	
Marino Mauro Maria	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Martelli Carlo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Martini Claudio	F	F	C	C	C	F	F		F	C	C	F
Marton Bruno	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mastrangeli Marino Germano												
Matteoli Altero												
Mattesini Donella	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Maturani Giuseppina	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Mauro Giovanni	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
Mauro Mario	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	
Mazzoni Riccardo	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Merloni Maria Paola												
Messina Alfredo												F
Micheloni Claudio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	
Migliavacca Maurizio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Milo Antonio	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Mineo Corradino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Minniti Marco												
Minzolini Augusto												
Mirabelli Franco	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Molinari Francesco	F	F	F	C	A	F	F	C	F	C	A	F
Montevecchi Michela		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante									
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante										
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Moronese Vilma	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Morra Nicola		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Moscardelli Claudio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Mucchetti Massimo	F	F	C	C	C	F	F	C	F		C	F
Munerato Emanuela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Mussini Maria											F	
Naccarato Paolo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nencini Riccardo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nugnes Paola												
Olivero Andrea	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Orellana Luis Alberto	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Padua Venera	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Pagano Giuseppe	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Pagliari Giorgio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Paglini Sara												
Pagnoncelli Lionello Marco												
Palermo Francesco	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Palma Nitto Francesco												
Panizza Franco	F		C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Parente Annamaria	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Pegorer Carlo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Pelino Paola	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Pepe Bartolomeo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Perrone Luigi	C	A	A	F	F	A	F	F	A	A	A	A
Petraglia Alessia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Petrocelli Vito Rosario	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pezzopane Stefania	F	F	C	C	C	F	F	C		C	C	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	
Piccoli Giovanni												
Pignedoli Leana	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pizzetti Luciano	F	F	C		C	F	F	C	F	C	C	F
Puglia Sergio	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Puglisi Francesca												
Puppato Laura	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Quagliariello Gaetano												A
Ranucci Raffaele	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Razzi Antonio	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	F
Repetti Manuela	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	
Ricchiuti Lucrezia	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Rizzotti Maria	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A
Romani Maurizio												
Romani Paolo												F
Romano Lucio												
Rossi Gianluca	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Rossi Luciano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rossi Mariarosaria	C	F	F	F	F	F	A	A	F	A	A	
Rossi Maurizio												
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F

673ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Agosto 2016

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante												
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Ruta Roberto	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Ruvolo Giuseppe												
Sacconi Maurizio												
Saggese Angelica	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Sangalli Gian Carlo	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Santangelo Vincenzo	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Santini Giorgio	F	F	C	F	C	F	F	C	F	C	C	F
Scalia Francesco	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Scavone Antonio Fabio Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Scibona Marco	A	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F
Scilipoti Isgrò Domenico												
Scoma Francesco	C	A	F	F	F	F	A	A	F	A	A	A
Serafini Giancarlo	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	
Serra Manuela												
Sibilia Cosimo	R											
Silvestro Annalisa	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Simeoni Ivana												
Sollo Pasquale	F	F					F	C	F	C	C	F
Sonego Lodovico	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Spilabotte Maria	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Sposetti Ugo	F	F	C	C	C	C	F	C	F	C	C	F
Stefani Erika	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R
Stefano Dario	F											F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Tarquinio Lucio Rosario F.	C	F	F	F	F	F	F	A	A	A	A	A
Taverna Paola												
Tocci Walter	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Tomaselli Salvatore	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Tonini Giorgio	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Torrisi Salvatore	F	F	C	C	C	F	F	F	F	C	C	F
Tosato Paolo	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Tremonti Giulio												
Tronti Mario	F											
Turano Renato Guerino	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Uras Luciano												
Vaccari Stefano	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Vacciano Giuseppe	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Valdinosi Mara	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Valentini Daniela	F											F
Vattuone Vito	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Verdini Denis												
Verducci Francesco	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Vicari Simona												
Viceconte Guido	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F
Villari Riccardo												
Volpi Raffaele	R											A
Zanda Luigi	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Zanoni Magda Angela	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F
Zavoli Sergio												
Zeller Karl	F	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	F

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante										
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
Zin Claudio													
Zizza Vittorio	C	F	F	F	F	F	F	A	F	A	A	A	
Zuffada Sante			F				F		F				

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 2290:

sull'emendamento 17.2, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bruni, Bubbico, Casano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Di Maggio, D'Onghia, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Scavone, Schifani, Sciascia, Stucchi, Verducci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Petraglia Alessia, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino

Assegnazione di risorse per la ricerca in memoria dei giovani ricercatori Giulio Regeni e Valeria Solesin (2501)

(presentato in data 21/7/2016);

senatori Orrù Pamela Giacomina, Angioni Ignazio, Astorre Bruno, Cantini Laura, Casson Felice, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Moscardelli Claudio, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Puppato Laura, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Vaccari Stefano

Disposizioni in materia di accesso anticipato al sistema pensionistico per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore della pesca professionale e nel settore della raccolta dei rifiuti (2502)
(presentato in data 27/7/2016);

senatori Sonego Lodovico, Tomaselli Salvatore, Margiotta Salvatore, Lai Bachisio Silvio
Disposizioni per l'estensione delle attribuzioni dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (2503)
(presentato in data 27/7/2016);

senatori Giovanardi Carlo, Augello Andrea, Compagna Luigi, Quagliariello Gaetano
Modifiche all'articolo 29, comma 2-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo 1993, n. 385 (2504)
(presentato in data 28/7/2016);

senatori Bonfrisco Anna Cinzia, Augello Andrea, Bruni Francesco, Compagna Luigi, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Di Maggio Salvatore Tito, Liuzzi Pietro, Perrone Luigi, Tarquinio Lucio, Zizza Vittorio
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (2505)
(presentato in data 01/8/2016);

senatori Lucidi Stefano, Nugnes Paola, Martelli Carlo, Moronese Vilma, Cappelletti Enrico, Bertorotta Ornella, Serra Manuela, Buccarella Maurizio, Santangelo Vincenzo, Puglia Sergio, Mangili Giovanna, Scibona Marco, Petrocchi Vito Rosario, Fattori Elena, Gaetti Luigi, Montevicchi Michela
Nuove disposizioni concernenti la classificazione dei prodotti in base alla loro sostenibilità produttiva, tenuto conto delle materie prime impiegate, dell'energia e delle risorse idriche utilizzate nonché del potenziale recupero e riciclo finale (2506)
(presentato in data 02/8/2016);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Misure per l'istituzione di programmi di volontariato per l'esecuzione di lavori volti a creare un'Italia più bella (2507)
(presentato in data 12/7/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (2498)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

C.3260 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/08/2016);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (2499)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

C.2710 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 02/08/2016);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Mandelli Andrea ed altri

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri (2492)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/08/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 02/08/2016 la 6ª Commissione permanente Finanze ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Amati Silvana

"Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" (57)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Nunziante Consiglio ha dichiarato di ritirare il disegno di legge Consiglio. - "Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per il ripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo" (2415).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 giugno nonché 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 luglio 2016, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

Nel periodo dal 1 giugno al 30 luglio 2016, la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 giugno 2016, ha inviato, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione circa la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi ("SDC"), di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/92/CE, costituenti il c.d. "Terzo Pacchetto Energia) che in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e al fine di una maggiore efficienza del funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti domestici, consenta e garantisca lo sviluppo e l'integrazione delle reti elettriche private nel sistema elettrico nazionale.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 822).

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, trasmissione di atti e documenti

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione concernente la ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 824).

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (*Doc. CCXL*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato la deliberazione n. 13/2016 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione: "trasferimento delle risorse proprie al bilancio dell'Unione europea: profili critici".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5ª e alla 14ª Commissione permanente (Atto n. 823).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 1º luglio 2016, il testo di quattro raccomandazioni e di dodici risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della III parte della Sessione ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 20 al 24 giugno 2016. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:

raccomandazione n. 2092 - La lotta contro l'ipersessualizzazione dei minori. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 20);

raccomandazione n. 2093 - Cultura e democrazia. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 21);

raccomandazione n. 2094 - Trasparenza e apertura nelle istituzioni europee. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 22);

raccomandazione n. 2095 - L'immunità parlamentare: la portata dei privilegi e delle immunità dei membri dell'Assemblea parlamentare rimessa in discussione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 23);

risoluzione n. 2118 - I profughi in Grecia: criticità e rischi – una responsabilità europea. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 24);

risoluzione n. 2119 - La lotta contro l'ipersessualizzazione dei minori. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 25);

risoluzione n. 2120 - Le donne nelle forze armate: promuovere la parità, porre fine alla violenza di genere. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 26);

risoluzione n. 2121 - Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 27);

risoluzione n. 2122 - La detenzione amministrativa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 28);

risoluzione n. 2123 - Cultura e democrazia. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 29);

risoluzione n. 2124 - Le reti educative e culturali delle comunità all'estero. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 30);

risoluzione n. 2125 - Trasparenza e apertura nelle istituzioni europee. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e 14ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 31);

risoluzione n. 2126 - La natura del mandato dei membri dell'Assemblea parlamentare. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 32);

risoluzione n. 2127 - L'immunità parlamentare: la portata dei privilegi e delle immunità dei membri dell'Assemblea parlamentare rimessa in

discussione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 33);

risoluzione n. 2128 - La violenza contro i migranti. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 34);

risoluzione n. 2129 - La sicurezza stradale in Europa, una priorità in materia di salute pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 8ª e 12ª Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 35).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06168 del senatore Puglia ed altri.

Mozioni

GUERRA, DE BIASI, GRANAIOLA, MANASSERO, ALBANO, BORIOLI, FORNARO, GATTI, ORRÙ, VALDINOSI - Il Senato,

premessi che:

l'incontinenza, secondo l'accezione più comune utilizzata nel linguaggio medico, consiste nella «perdita della capacità di controllare volontariamente l'emissione delle urine (incontinenza, urinaria) o delle feci (incontinenza fecale)»; le cause di tale disturbo possono essere molteplici e di varia natura (malformazioni, traumi, tumori, patologie croniche, età) e possono interessare sia direttamente le strutture muscolari sia i loro meccanismi di controllo;

secondo gli ultimi dati diffusi, in Italia oltre 5 milioni di persone (di cui il 60 per cento donne) hanno problemi di incontinenza urinaria e quasi 2 milioni sono affette, invece, da incontinenza fecale; le associazioni operanti nel settore, tuttavia, ritengono tali stime di gran lunga inferiori al dato reale, considerato che spesso molti, per l'imbarazzo, non palesano la loro patologia neppure al proprio medico di base;

agli incontinenti vanno aggiunti gli stomizzati, ossia quei pazienti che, a seguito di patologie gravi o malformazioni, hanno dovuto subire uno o più interventi chirurgici demolitivi (anche solo parzialmente) del tratto intestinale e urinario, con il conseguente confezionamento di una o più stomie cutanee, consistenti in nuovi collegamenti (provvisori o permanenti) tra cavità interne del corpo ed esterno che, a seconda dell'apparato coinvolto, si distinguono principalmente in 3 tipologie: colostomia, ileostomia e urostomia;

da un censimento parziale effettuato di recente, su base provinciale, è emerso che gli stomizzati in Italia sono oltre 70.000, numero che è decisamente cresciuto negli ultimi anni; non si tratta, tuttavia, di dati certi ufficiali anche in quanto ad oggi manca un registro nazionale dei portatori di stomia;

si tratta di disabilità che hanno rilevanti implicazioni sia per i pazienti e le loro famiglie che per l'intera collettività, soprattutto se si considerano gli effetti che esse complessivamente determinano, in termini da un lato di "compressioni" della qualità di vita (anche dal punto di vista socio-relazionale) di chi ne è affetto, dall'altro di costi da sostenere e di risorse necessarie da destinare, dato il notevole "impatto economico" che esse determinano per il Servizio sanitario nazionale, anche per la fornitura degli specifici dispositivi e ausili tecnici di cui necessitano;

considerato che:

numerose associazioni e organizzazioni di volontariato da anni operano, a livello nazionale e regionale, in favore dei soggetti stomizzati e incontinenti e delle loro famiglie, fornendo assistenza sanitaria e protesica, servizi di riabilitazione fisica e psichica, consulenza legislativa, supporto informativo e tecnico, stimolando una maggiore consapevolezza sulle condizioni di vita e sollecitando l'attenzione delle istituzioni;

nel nostro ordinamento ogni competenza in materia sanitaria, assistenziale e riabilitativa in generale è demandata alle singole Regioni che vi provvedono, per il tramite delle aziende sanitarie locali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

la maggior parte delle Regioni (Piemonte, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Marche, Sardegna), grazie anche al forte stimolo proveniente dal mondo dell'associazionismo, ha legiferato e deliberato in materia di assistenza e sostegno ai soggetti incontinenti e stomizzati, anche al fine di istituire centri di riabilitazione specializzati; ciò, al di là degli indubbi effetti positivi, ha inevitabilmente contribuito ad accentuare le disparità di trattamento tra i pazienti e le disomogeneità e disfunzioni procedurali relative al riconoscimento dei benefici spettanti tra i diversi territori;

tra le competenze regionali rientra, in particolare, anche la fornitura delle protesi e degli ausili tecnici la cui disciplina, a livello nazionale, è demandata al «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe», di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, n. 321, che individua sia le prestazioni di assistenza protesica, che comportano l'erogazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) di specifici dispositivi indicati nel "nomenclatore tariffario delle protesi" (allegato 1), suddivisi per categorie e nei prescritti limiti quantitativi massimi, sia gli assistiti aventi diritto;

tenuto conto che:

spesso si registrano enormi difficoltà e criticità operative, soprattutto nella gestione e distribuzione dei dispositivi medici e degli ausili protesici, in particolare per quanto concerne il pieno rispetto e l'effettiva attuazione del diritto del paziente alla "libera scelta" dei presidi necessari ritenuti maggiormente adeguati e appropriati alle proprie condizioni ed esigenze fisiologiche tra quelli disponibili, secondo quanto ribadito anche dalla lettera-circolare del Ministro della sanità n.100/SCPS/3.9743 del 5 agosto 1997;

il processo di revisione della spesa pubblica (*spending review*), avviato negli ultimi anni soprattutto al fine di razionalizzare e ottimizzare la spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni e garantire un consistente contenimento dei costi, sta interessando complessivamente e in maniera sempre più consistente il settore sanitario, anche attraverso un rafforzamento dei processi di acquisto centralizzati;

la centralizzazione, in particolare, degli acquisti di dispositivi medici e di ausili protesici, oltre ad assicurare l'effettivo contenimento della spesa, il rispetto di *standard* di qualità, la capillarità e l'uniformità della distribuzione, nonché la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare molteplici esigenze, rischia, tuttavia, di privare i pazienti incontinenti e stomizzati del diritto di "scegliere liberamente" il prodotto più adatto alle proprie condizioni;

i bisogni e le necessità fisiologiche dei pazienti incontinenti e stomizzati non possono essere standardizzati, ma vanno adeguatamente differenziati e personalizzati sulla base dell'intervento subito e delle caratteristiche fisiche e psichiche individuali; è pertanto assolutamente indispensabile, per l'appropriatezza delle cure, assicurare loro un elevato livello di personalizzazione e di adattamento dei trattamenti e dei percorsi assistenziali, anche dal punto di vista dei dispositivi e presidi da utilizzare;

è importante, dunque, coniugare e bilanciare le esigenze di oculatezza nella gestione delle risorse, nell'ottica di una maggiore e più efficiente sostenibilità del SSN con quelle, altrettanto essenziali, di personalizzazione dei percorsi assistenziali e riabilitativi rivolti ai pazienti incontinenti e stomizzati, anche favorendo e tutelando la "libera scelta" dei singoli dispositivi e presidi ritenuti più idonei;

valutato altresì che:

sarebbe quanto mai necessario armonizzare le normative e le prassi regionali al fine di assicurare un efficace, efficiente e omogeneo sistema integrato di cura, assistenza, riabilitazione fisica e psichica che sia efficace, equo, omogeneo e liberamente accessibile sull'intero territorio nazionale;

a livello parlamentare si è tentato più volte in questi anni di portare all'attenzione istituzionale la necessità di un intervento normativo organico finalizzato principalmente ad affrontare le problematiche che complessivamente investono il settore: nel corso delle ultime Legislature, infatti, sono state presentate numerose proposte di legge *bipartisan* volte a disciplinare le tipologie, i criteri e le modalità degli interventi che lo Stato, nel rispetto delle competenze regionali, deve assicurare ai soggetti incontinenti e stomizza-

ti; il 14 giugno 2000 la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati ha approvato, all'unanimità, una risoluzione al riguardo (7-00869);

considerato inoltre che:

nel 2016 ricorre il 40° anniversario della "Carta internazionale dei diritti dello Stomizzato" la cui prima stesura risale al 1976 al Bay Front medical centre ostomy fair - Florida (mentre l'ultima è stata effettuata in occasione del seminario "European ostomy association" a Francoforte il 3 maggio 2003);

si tratta di un'occasione altamente simbolica per ribadire la centralità dei percorsi assistenziali e riabilitativi personalizzati e la necessità di dare completa attuazione ai principi fondamentali dei diritti che, enucleati in un documento formale che riveste un'alta valenza etico-morale (più che giuridica), dovrebbero essere ampiamente riconosciuti a tutti i soggetti portatori di stomia: ricevere una corretta e completa informazione oltre ad un corretto confezionamento della stomia; avere un'assistenza specialistica e un supporto professionale qualificato e adeguato da parte di operatori sanitari specializzati; scegliere liberamente, fra quelli disponibili, i presidi maggiormente soddisfacenti e ritenuti più idonei; favorire la partecipazione attiva dei familiari alla "gestione" della disabilità,

impegna il Governo:

1) a garantire ogni iniziativa volta a promuovere e sviluppare, nel rispetto delle competenze regionali e con il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni e organizzazioni di settore, un efficace, efficiente, omogeneo e liberamente accessibile sull'intero territorio nazionale sistema di interventi e di servizi socio-sanitari integrati in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati;

2) ad adottare ogni misura di competenza volta a perseguire il raggiungimento e l'implementazione dei seguenti obiettivi:

a) assicurare ai soggetti incontinenti e stomizzati la piena tutela del diritto alla salute, il rispetto della dignità umana, la massima equità e inclusione sociale nonché il miglioramento delle loro condizioni di vita, fisiche e psichiche, anche attraverso l'appropriatezza delle cure e il pieno riconoscimento e la concreta salvaguardia del "diritto alla libera scelta" dei necessari dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) garantire idonei livelli, qualitativi e quantitativi, di cura, assistenza, riabilitazione e rieducazione dei soggetti incontinenti e stomizzati, anche agevolando l'erogazione delle prestazioni e la fornitura dei necessari dispositivi medici, compresi quelli di ultima generazione, e dei presidi medico-chirurgici, in regime di gratuità e di libera scelta;

c) assicurare adeguati ed efficaci interventi di assistenza socio-sanitaria a domicilio, nei luoghi di lavoro nonché nelle scuole di ogni ordine e grado, qualora, sulla base della patologia, ve ne fosse la necessità, con particolare riferimento ai bambini stomizzati affetti da atresie ano-rettali o che necessitano di cateterismo intermittente;

d) assicurare che i soggetti incontinenti e stomizzati siano assistiti da personale medico e infermieristico specializzato, in possesso di idonea certificazione di competenza in stomaterapia, riabilitazione dell'incontinenza uro-fecale e colonproctologia conseguita ad esito di appositi corsi di formazione e aggiornamento;

e) favorire lo sviluppo di un approccio multidisciplinare integrato da parte degli operatori del settore, al fine di offrire ai soggetti incontinenti e stomizzati percorsi terapeutici ed assistenziali personalizzati ed efficienti volti ad accrescere il loro benessere fisico e psichico;

f) istituire appositi centri funzionali multidisciplinari e specializzati per la cura, l'assistenza, il sostegno, anche informativo e psicologico, la riabilitazione e la rieducazione dei soggetti incontinenti e stomizzati;

g) istituire un registro regionale dei pazienti incontinenti e stomizzati, nella prospettiva della graduale costituzione di una banca dati nazionale centralizzata utilizzabile ai fini statistici ed epidemiologici nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

h) predisporre un modello unico regionale di certificazione della patologia e dello stato di invalidità che consenta al paziente di richiedere il riconoscimento dei benefici spettanti secondo criteri e modalità uniformi sull'intero territorio nazionale;

i) promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze in stomaterapia, colonproctologia e incontinenza uro-fecale, anche attraverso l'organizzazione e il sostegno di apposite campagne di comunicazione e di sensibilizzazione nonché l'implementazione della partecipazione degli operatori del settore a progetti di ricerca e a eventi formativi e scientifici promossi dalle strutture del Servizio sanitario nazionale o da altri enti pubblici o privati;

j) garantire una corretta, completa, chiara e tempestiva informazione circa i dispositivi medici e i presidi medico-chirurgici, le tecniche di riabilitazione e di rieducazione disponibili e più adeguati alla propria patologia nonché i diritti e i benefici spettanti e i criteri e le modalità per ottenerli in tempi rapidi;

k) semplificare e agevolare le procedure amministrative per il disbrigo delle pratiche relative al riconoscimento e alla concessione dei benefici spettanti;

l) promuovere una maggiore consapevolezza sulle condizioni dei soggetti incontinenti e stomizzati, anche attraverso l'organizzazione e il sostegno di eventi, manifestazioni e campagne di informazione e sensibilizzazione;

3) a favorire, per quanto di competenza, l'approvazione tempestiva di ogni disposizione nazionale volta al perseguimento e alla promozione degli obiettivi precedentemente indicati;

4) a valutare l'opportunità di prevedere specifici finanziamenti per l'erogazione e il potenziamento dei servizi di assistenza socio-sanitaria e protesica in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati, anche eventualmente vincolando una quota del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(1-00614)

Interrogazioni

ROMANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, per 2.386 posti complessivi, di cui 224 per la Campania;

nel 2011, circa 50 ricorrenti hanno partecipato, avendone i requisiti, e superato, tutte le prove valutabili del concorso per dirigenti scolastici in Campania e sono stati esclusi dalla procedura concorsuale dopo 6 mesi dal termine delle operazioni di ratifica;

il concorso, organizzato su base regionale, prevedeva una preliminare prova preselettiva, durante la quale si verificarono diverse incongruenze nelle modalità di svolgimento e sono state segnalate irregolarità e vizi di legittimità tali da inficiarne la validità intrinseca;

i docenti non hanno superato la prova preselettiva, svoltasi ad ottobre 2011, ed avverso la non ammissione a sostenere la prova scritta hanno presentato ricorso al TAR Campania, che, con decisione monocratica presidenziale (decreto n. 1955/2011), ha accolto l'istanza cautelare di ammissione degli stessi ricorrenti alle prove scritte fissate per i giorni 14 e 15 dicembre 2011;

in esecuzione della decisione del TAR veniva, dunque, espletata la prova scritta sui temi specifici previsti dal bando;

nel gennaio 2012 il TAR Campania ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed i giudizi sono stati riassunti presso il TAR Lazio. Nelle more l'amministrazione, nella persona del direttore dell'USR Campania, ha ammesso e convocato i soggetti ricorrenti alle prove orali successive. Gli stessi hanno superato a pieni voti le prove orali conclusesi entro il 18 febbraio 2014;

considerato che:

con provvedimento del 16 giugno 2014 i docenti sono stati esclusi dalla procedura concorsuale dallo stesso direttore dell'USR Campania, senza alcun avviso di inizio di procedimento amministrativo e mediante un provvedimento privo, tra l'altro, di motivazione. In particolare, il direttore generale ne decretava l'esclusione dal concorso per non aver superato la prova preselettiva, che costituiva una fase, nell'ambito del procedimento, già ampiamente superata dalle decisioni giurisdizionali e dallo stesso comportamento dell'amministrazione che aveva rimosso, per fatti concludenti, il precedente provvedimento di esclusione sulla preselezione che i ricorrenti avevano impugnato nella sede giurisdizionale;

i candidati ricorrenti sono stati, dunque, costretti a promuovere altro giudizio avverso tale provvedimento innanzi al TAR Lazio, anch'esso ancora pendente, così come sono stati costretti ad introdurre ulteriore giudizio avverso il mancato inserimento nella graduatoria di merito pubblicata dall'USR Campania in data 18 dicembre 2014, in quanto non inseriti nella stessa;

ad oggi pendono, dunque, almeno 3 tipologie di ricorsi sempre per la stessa procedura concorsuale;

tenuto contro inoltre che:

l'articolo 1, commi 87 e 88, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta buona scuola) ha previsto una sanatoria afferente solo a due concorsi per dirigenti scolastici ovvero per "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202";

sono state dunque sanate tutte le posizioni di coloro i quali avevano preso parte ai concorsi per dirigenti scolastici negli anni 2004 e 2006 azzeccando, in tal modo, tutti i contenziosi pendenti e lasciando di fatto in essere, ancora irrisolti, quelli relativi al concorso del 2011, creando, in tal modo, un'evidente iniquità nel principio dell'applicazione della legge;

nel settembre 2012 in Emilia-Romagna sono stati inseriti, nella graduatoria di merito per il reclutamento dei dirigenti scolastici, alcuni docenti i quali, pur non avendo superato la prova preselettiva, sono stati convocati dal direttore generale dell'USR Emilia-Romagna per la stipula del contratto relativo alla funzione dirigenziale; questi docenti a tutt'oggi svolgono tale funzione senza alcuna sentenza di merito pronunciata dal TAR Lazio;

nel gennaio 2015 sono state emesse due sentenze, una del TAR Lazio ed una del Consiglio di Stato, a favore di due ricorrenti calabresi che non avevano superato la prova preselettiva del concorso per dirigenti scolastici

del 13 luglio 2011. Il TAR ha accolto tale ricorso inserendo i candidati nella graduatoria di merito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire per sanare la situazione dei candidati ricorrenti campani che hanno partecipato e positivamente superato tutte le prove valutabili del concorso per dirigenti scolastici del 13 luglio 2011 e sono stati esclusi dalla procedura concorsuale;

quali siano le motivazioni della disparità di trattamento rispetto ai soggetti candidati ricorrenti di altre regioni che sono stati inseriti nella graduatoria di merito.

(3-03081)

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* - Premesso che:

attraverso una serie di proroghe tramite ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti, ex art.191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice dell'ambiente), del presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, continua il conferimento nella discarica di contrada "Valanghe d'inverno" nel comune di Motta Sant'Anastasia (Catania) di un'enorme quantità di rifiuti;

la discarica di Valanghe d'inverno, vicinissima ai centri abitati di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, avrebbe già dovuto chiudere nel 2014 per effetto del decreto del direttore generale n. 1143 del 22 luglio 2014, con contestuale bonifica e ripristino dei luoghi;

né la chiusura, né la bonifica né il ripristino dei luoghi sono mai avvenuti per effetto delle ripetute ordinanze del Governo regionale, incapace di costruire una strategia ed una politica efficiente di gestione integrata dei rifiuti, richiamata invece puntualmente nelle motivazioni a supporto delle ordinanze e altrettanto puntualmente disattesa nei fatti;

gli abitanti di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia continuano pertanto a subire il disagio che i miasmi provenienti dalla discarica ancora in uso, e dall'adiacente discarica di Tiriti chiusa più di un anno fa, ma mai bonificata, dopo avere accolto per quasi 40 anni quantità enormi di rifiuti, spesso senza autorizzazioni e sistemi di monitoraggio e controllo, come dimostrato dalla relazione della commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale prima e dallo stesso decreto del direttore generale n. 1143 che ne ha disposto la chiusura dopo;

un disagio manifestato e ribadito negli ultimi anni da una quantità innumerevole di documenti, raccolte di firme, esposti, denunce, manifestazioni, cortei, ricorsi, appelli, presidi, proteste, incontri con istituzioni a tutti i livelli;

la condizione oggettiva di scarsa vivibilità che caratterizza le due comunità per la presenza, vicinissima ai centri abitati delle due città, di queste megadiscariche, è stata aggravata dalla notizia della pubblicazione di uno studio scientifico del dipartimento di Epidemiologia del Sistema sanitario regionale del Lazio, appena pubblicato sull'"International journal of epidemiology", che afferma che risiedere a 5 chilometri da una discarica di rifiuti solidi urbani aumenta il rischio di cancro ai polmoni e il rischio di ricovero in ospedale per malattie respiratorie;

lo studio si proponeva di individuare gli effetti sulla salute dei soggetti che risiedono vicino alle discariche di rifiuti, valutando i potenziali danni causati dalla contaminazione connessa all'esposizione all'idrogeno solforato, presente nelle discariche. Esso ha coinvolto 242.409 individui. È stato seguito, infatti, un campione di residenti la cui abitazione era posta all'interno dei 5 chilometri di distanza dalle discariche (soggetti residenti dal 1° gennaio 1996 e coloro che successivamente si sono trasferiti all'interno di quest'area fino al 2008), e si sono considerate le ospedalizzazioni e la mortalità fino al 31 dicembre 2012;

i risultati sono a giudizio degli interroganti inaccettabili: l'esposizione all'idrogeno solforato è stata associata ad un incremento di mortalità per cancro ai polmoni e malattie respiratorie, aumento delle ospedalizzazioni per malattie respiratorie, specialmente infezioni respiratorie acute tra i bambini di età compresa dai 0 ai 14 anni;

le conclusioni seguono drammaticamente i risultati, si legge infatti nel documento che: "L'esposizione all'H₂S, il tracciante delle contaminazioni dell'aria correlato alle discariche, è associata alla mortalità per cancro ai polmoni, così come alla mortalità e agli stati patologici dovuti a malattie respiratorie. Il nesso con le malattie respiratorie è plausibile e coerente con studi antecedenti";

uno studio allarmante che alimenta i dubbi e le paure che gli abitanti di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, inascoltati, esprimono da anni insieme al disagio per i miasmi che investono ormai quasi quotidianamente le due città, tenuto conto anche del fatto i comuni si trovano a pochissime centinaia di metri dalle discariche di Valanghe D'inverno e Tiriti;

considerato che:

in data 29 luglio 2016 veniva presentato alla Procura della Repubblica di Catania, dai comitati di cittadini "NO Discarica di Misterbianco e Motta Sant'Anastasia", un esposto per far luce su un'ingente perdita di liquame maleodorante, irritante per la gola, di colore scuro, identificato da alcuni come percolato, proveniente da alcuni *tir* diretti all'interno del centro di smaltimento sprovvisti dell'apposita segnaletica relativa al trasporto di rifiuti pericolosi;

le intricate e nebulose vicende che riguardano la discarica di Valanghe d'inverno, tra scandali, reati e dubbi legittimi sugli atti autorizzativi e di proroga, costituiscono già una ragione sufficiente per la chiusura degli impianti;

a tali motivazioni si aggiungano i risultati dello studio condotto dal Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale della Regione Lazio che rappresenta un fatto nuovo e rilevante da prendere in seria considerazione nelle scelte compiute dalle istituzioni in ordine alla vicenda della discarica;

a parere degli interroganti, tenere ancora aperta la discarica di Valanghe d'inverno e non procedere alla bonifica di quella di Tiriti significa voler a tutti i costi perpetrare un crimine nei confronti della comunità locale e dell'ambiente, dal momento che la provvista economica a disposizione dell'azienda commissariata c'è ma rimane intonsa, senza legittima spiegazione;

considerato inoltre che:

con l'ordinanza n. 5 rif del 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'ambiente è stata anche disposta un'ulteriore riduzione dei tempi di trattamento della frazione umida dei rifiuti, in deroga alla normativa vigente in misura palesemente insufficiente (soli 12 giorni), con conseguenti gravissimi rischi per l'ambiente e la salute umana, e pesanti disagi per la cittadinanza conseguenti agli insopportabili fetori aggravati dall'insufficiente trattamento dei rifiuti conferiti;

infine, a ulteriore conferma della scriteriata e improvvida gestione dei rifiuti da parte della Regione Siciliana, a pochi giorni di distanza dall'emanazione della predetta ordinanza n. 5 rif del 7 giugno 2016 il presidente della Regione ha emanato ulteriori ordinanze d'urgenza *ex art.* 191 citato, sempre in materia di gestione "speciale" dei rifiuti, peraltro illegittime in quanto non emanate d'intesa con il Ministero, cui vengono solo notificate;

in particolare per quanto attiene all'impianto della Oikos con le ordinanze n. 9 rif del 19 luglio 2016 e n. 12/rif del 22 luglio 2016 intitolate "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e il deposito temporaneo", in dispregio dai più elementari principi che dovrebbero presiedere l'azione amministrativa, è stato disposto un incremento dei Comuni e delle Province siciliane autorizzati ad abbancare nell'impianto della Oikos, nonostante l'estrema vicinanza al centro abitato di Misterbianco (meno di 500 metri) e senza tenere in alcun conto delle insostenibili conseguenze per l'ambiente e la salute della comunità misterbianchese;

a parere degli interroganti, alla luce dello studio citato e secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 32 della Costituzione, l'amministrazione regionale dovrebbe rivedere i pareri espressi in ordine al proseguimento dell'attività della discarica di Valanghe d'inverno ed attivarsi immediatamente affinché, oltre all'immediata chiusura della discarica di Valanghe d'inverno e la bonifica definitiva ed immediata della vecchia discarica di Tiriti, si avvii in Sicilia un immediato provvedimento per gestire l'emergenza, senza insistere ancora su territori martoriati, incentivando la pro-

gettazione e la realizzazione di impianti di compostaggio, separazione, recupero e di digestione anaerobica già previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se siano state intraprese le opportune iniziative di verifica, al fine di valutare la situazione attuale nei territori coinvolti;

quali siano i loro intendimenti, nei limiti delle proprie competenze, in merito alla questione e se intendano prendere in considerazione il grido di dolore proveniente dalla società civile, alla quale viene negato il diritto alla salute.

(3-03083)

LUCIDI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, CRIMI, SERRA, BERTOROTTA, PUGLIA, SANTANGELO, MONTEVECCHI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la recente legge n. 122 del 2016, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016", agli articoli 11, 12 e 13 disciplina il diritto e le modalità di accesso all'indennizzo, in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, procedura di infrazione 2011/4147;

in particolare, l'art. 12 stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto per le vittime di reati violenti, indicando che " L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni: a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato";

inoltre, la suddetta legge stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto per le vittime di reati violenti, sia in termini di reato subito in generale, ma anche determinando una soglia economica reddituale della vittima, che deve essere non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

la soglia economica che conseguentemente consente l'accesso al suddetto fondo è pari a 11.500 euro, corrispondenti a circa 950 euro mensili;

considerato che:

la direttiva 2004/80/CE non indica nessuna soglia reddituale quale vincolo al suddetto risarcimento;

si apprende da notizie di stampa ("Corriere della Sera" del 27 luglio 2016) di casi relativi a cittadini e famiglie italiane vittime di reati intenzionali violenti, che non possono accedere al risarcimento, proprio a causa della soglia economica determinata dalla legge n. 122 del 2016;

risulta agli interroganti che attualmente non esistano informazioni pubbliche circa il numero di vittime di reati intenzionali violenti e quindi di famiglie che potrebbero essere aventi diritto di accesso al fondo,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato nella legislazione nazionale l'inserimento della soglia di reddito massima per accedere al fondo di indennizzo previsto per le vittime di reati intenzionali violenti;

quale sia il numero, anche stimato, delle vittime di reati intenzionali violenti aventi diritto di accesso al fondo di cui premessa;

quante siano le domande di accesso al fondo sinora pervenute;

se il Ministro in indirizzo ritenga congrua la cifra stanziata di 2 milioni e 600.000 euro annui finalizzata alla gestione del Fondo.

(3-03085)

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI, MUSSINI, DE PIETRO, FUCKSIA, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da un articolo del 6 luglio 2016 pubblicato su un sito di informazione *on line*, il cronista de "Il Velino" informa della mancata esazione di una parte del gettito fiscale previsto nella legge di stabilità per il 2015 tramite la sanatoria dei centri trasmissione dati (CTD), termini successivamente riaperti con il provvedimento di fine anno 2015. Il tema è quello del gioco d'azzardo, più precisamente la regolarizzazione fiscale dei CTD presenti su tutto il territorio italiano (la relazione tecnica della legge di stabilità per il 2015 ne definiva un numero di circa 7.000 contro i circa 4.000 provvisti di regolare autorizzazione), di fatto centri scommesse che operano in Italia comunque riconducibili a *bookmaker* comunitari, ai quali, a causa dei requisiti finanziari stringenti del cosiddetto bando Monti, fu resa particolarmente complicata la partecipazione alla gara del 2011 per il rilascio della regolare concessione. La confusione che imperversa sull'assegnazione di questa tipologia di concessioni è generata primariamente dalla mancanza di una chiara normativa nazionale di (negli anni si è assistito a una produzione normativa stratificata e poco uniforme) relativa al settore delle scommesse e dei giochi, e ciò, in secondo luogo, ha causato una incontrollata proliferazione di contenziosi giudiziari che spesso sono arrivati fino alla Corte di giustizia europea;

per effetto del *caos* interpretativo, si configura un panorama frammentato anche rispetto ad un altro requisito concomitante a quello fiscale, fondamentale per il regolare esercizio dei CTD: il rilascio della licenza da parte della Polizia di Stato per quanto concerne la pubblica sicurezza e la tutela dei giocatori, a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. In assenza di questa autorizzazione il CTD non può essere collegato alla rete del sistema informatico che riceve, elabora e controlla il numero delle giocate (totalizzatore naziona-

le). Alcuni CTD, ad ogni modo, hanno sanato la propria posizione fiscale, mentre per altri la difficoltà riscontrata al momento della richiesta della licenza è stata facile pretesto per non regolarizzare le proprie pendenze. Ciò si è concretizzato, stante la sostanziale continuità dell'esercizio di offerta al pubblico, in un mancato versamento di tasse effettivamente dovute da parte dei centri, sia prima che successivamente alla sanatoria;

considerato che:

i CTD non sanati e che non hanno provveduto ad inoltrare l'istanza per la richiesta della licenza a norma dell'art. 88 citato esercitano, di fatto, una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali o, comunque, regolari ovvero regolarizzati: non versano imposte all'erario sulla raccolta, non sono tenuti a sopportare oneri di concessione; possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato; offrono la possibilità di effettuare giochi *on line* che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale; hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato; non hanno alcun onere, specie economico, conseguente all'attività di controllo e di sanzione tipica dell'amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato; non riconoscono ai giocatori alcun diritto risarcitorio;

la sanatoria prevista dalle leggi di stabilità per il 2015 e per 2016 ha consentito ai centri scommesse non autorizzati la propria regolarizzazione a condizioni molto vantaggiose, sebbene solo uno su 3 abbia aderito alla possibilità di emersione dal nero fiscale, condizione che, purtroppo, ha permesso allo Stato di recuperare solo il 20 per cento delle previsioni di gettito stimate con molto ottimismo dal Governo. I 220 milioni di euro previsti, come riportato da diverse riviste specializzate, costituirebbero la cifra relativa al calcolo del perfezionamento della regolarizzazione fiscale, partendo da una cifra base di 10.000 euro seguita dal versamento dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2016, come disposto dal comma 643 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), moltiplicata per un un totale di circa 7.000 CTD irregolari, considerando che nei successivi commi sono previste anche altre eventuali sanzioni e ulteriori stime di gettito (commi 646, 648 e 657);

tornando ad osservare l'inefficacia e inadeguatezza delle ipotesi dei ricavi previsti sulla scorta della sanatoria in materia di CTD, sull'articolo *on line* citato si legge che "su settemila operatori, poco più di duemila hanno optato per la regolarizzazione: 2.156 hanno versato nelle casse dell'erario 44 milioni di euro, mentre per altri 36 sono ancora in corso le verifiche degli importi dovuti. E grandi novità non dovrebbero arrivare nemmeno dalla riapertura dei termini della sanatoria, decisa con l'ultima legge di stabilità

[2016]: ad aprile, sulla base della documentazione fornita dai Monopoli alla commissione Antimafia, erano appena 327 le ulteriori domande di regolarizzazione giunte a ADM ex AAMS a Piazza Mastai";

per quanto concerne il mancato gettito valutato, invece, come verosimile dall'Esecutivo, questo scenario testimonia l'infruttuosità dell'espediente del condono fiscale come procedura per il recupero dei tributi non corrisposti da una determinata categoria di inadempienti, come sottolineato anche dal presidente della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Rosy Bindi, in occasione dell'invio ai due rami del Parlamento della relazione del 6 luglio 2016 sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito. Nella relazione viene evidenziata "l'esigenza di una seria riflessione sulla compatibilità tra un'azione di reale contrasto al gioco illecito ed alle infiltrazioni mafiose ed il costante ricorso a forme di sanatoria che, in buona sostanza, finiscono con il realizzare un doppio sistema concessorio e abilitativo ai soli fini di una regolarizzazione della sola posizione fiscale/amministrativa di coloro che fino al momento dell'autodenuncia hanno esercitato illegalmente l'attività di raccolta delle scommesse lasciando impuniti i reati, per il fatto che allo stato non esiste un chiaro ed efficace impianto sanzionatorio specifico per il gioco *on line*. Tali misure si sono rivelate dunque, in concreto, concretamente non in grado di far emergere l'effettiva portata della clandestinità" (Doc. XXIII, n. 18). Per completezza, si riporta anche una dichiarazione dell'on. Bindi del gennaio 2016 in merito ad un'operazione del servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha permesso di smantellare un'importante rete illegale di gioco e scommesse *on line*: "Le indagini hanno rivelato le capacità imprenditoriali di un'organizzazione che teneva insieme clan della camorra e della 'ndrangheta ed era in grado di controllare dall'estero il gioco illegale su buona parte del territorio nazionale e assicurare enormi profitti, come conferma anche il valore dei beni sequestrati. Il gioco d'azzardo online è ormai la nuova frontiera degli affari criminali, tanto più pericolosa perché, come dimostra anche questa ultima indagine, riesce facilmente a sovrapporsi al sistema legale. Occorre rafforzare la vigilanza su tutto questo settore";

considerato inoltre che:

la notizia dell'emanazione di un nuovo bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta scommesse è una circostanza che viaggia, dunque, su un asse parallelo alla sanatoria prevista nelle leggi di stabilità per il 2015 e per il 2016: in un contesto di incertezza, pervaso dal *caos* interpretativo delle disposizioni in materia di emersione della fiscalità del settore, ad alcuni dei *bookmaker* comunitari non risulta chiaro che l'adesione alla sanatoria è solamente un modo per avviare le procedure di corresponsione del pregresso dovuto attraverso un'imposta unica forfettaria, ossia del solo aspetto fiscale. Infatti, al comma 643 dell'art. 1, lett. g), della legge di stabilità per il 2015 si legge: "con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, e-

scclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari", sebbene alla lettera *h*) viene specificato che "il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera *g*) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera *e*). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio";

anche nelle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl, presentate il 16 giugno 2016 relative alla causa C-225/15, viene ribadita la medesima interpretazione: "Ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (...) il rilascio dell'autorizzazione di polizia è subordinato all'ottenimento di una concessione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (...). Tale autorizzazione di polizia abilita i suoi titolari a raccogliere le prenotazioni di scommesse in uno specifico ambito territoriale. Il mancato ottenimento della concessione osta pertanto all'ottenimento dell'autorizzazione di polizia. L'esercizio dell'attività di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia viene sanzionato penalmente (...) la necessità che la Corte non sia indotta a pronunciarsi su questioni che trovano innanzitutto la loro fonte nel tentativo di taluni operatori di sottrarsi a determinate sanzioni penali e non nell'intento di garantire l'effettività del diritto dell'Unione. La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all'organizzazione di giochi d'azzardo, inclusa la raccolta di scommesse, è subordinata all'ottenimento di una concessione e di un'autorizzazione di polizia. (...) le restrizioni alle attività dei giochi d'azzardo possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori nonché la prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco. Per quanto riguarda la normativa italiana sui giochi d'azzardo, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo generale attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare restrizioni derivanti da tale normativa nazionale applicabile, purché dette restrizioni siano conformi al principio di proporzionalità e nei limiti in cui i mezzi utilizzati a tal fine siano esaminati in modo globale, coerente e sistematico". Si ricorda che la motivazione che di norma comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione della Polizia di Stato a norma dell'art. 88 citato collegata alla necessità di verifica dei requisiti finanziari dell'operatore economico che, comunque, abbia già provveduto a sanare la propria posizione fiscale irregolare, considerando, infine, che "spetta al giudice nazionale stabilire se l'ottenimento delle dichiarazioni bancarie richieste sia tale da comportare oneri finanziari particolari o reali difficoltà di tipo organizzativo per le imprese che intendano partecipare a una gara d'appalto al fine di ottenere una concessione per l'esercizio dell'attività nel settore dei giochi d'azzardo", continua l'avvocato generale;

considerato infine che:

la sanatoria era da considerarsi come una possibilità di conferire tasse dovute a vantaggio dello stesso inadempiente, quindi è opinione degli interroganti che il Governo, avendo sperimentato per 2 anni consecutivi l'insuccesso di questa via, non debba replicare nel disegno di legge di stabilità per il 2017 questa metodologia fallimentare per il recupero delle tasse non versate all'erario, affinché stime di gettito, che, semplicemente, si configurano come troppo ottimistiche e, quindi, non realistiche, non vengano considerate come risorse finanziarie affidabili per il realizzo di altre poste messe a bilancio. Orbene, è opinione degli interroganti che il pregresso tributario non sanato ma ancora dovuto, propedeutico alla partecipazione al prossimo bando di gara relativo alle concessioni sui giochi, debba essere esatto senza più alcuno sconto e con le doverose sanzioni e interessi, avendo avuto gli irregolari ben 2 anni per provvedere in maniera agevolata;

come chiarito dall'avvocato generale della Corte di giustizia europea, "risulta che la concessione relativa all'organizzazione di scommesse, come quella oggetto del procedimento principale, non costituisce un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2004/18. Non solo il "servizio" ivi previsto non è prestato per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, ma, inoltre, gli operatori economici offerenti non sono remunerati tramite fondi pubblici. Peraltro, il concessionario sopporta integralmente il rischio connesso all'esercizio dell'attività di raccolta e trasmissione delle scommesse. Più in generale, va ricordato che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, i contratti di concessione di servizi non sono disciplinati da alcuna delle direttive di armonizzazione in materia di appalti pubblici. Tali contratti potrebbero, invece, rientrare nel campo d'applicazione della direttiva 2014/23/UE, entrata in vigore il 23 giugno 2014 e il cui termine di recepimento è stato fissato al 18 aprile 2016". Si fa presente che la direttiva dirimente 2014/23/UE, segnalata dall'avvocato della Corte sia stata recepita con la legge n. 11 del 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2016;

gli interroganti si augurano che la Conferenza unificata tra Ministero dell'economia e delle finanze ed enti locali, prevista per il 3 agosto 2016, concertazione che si pone il fine di trovare una soluzione ai conflitti generati dalle competenze legislative non concorrenti dei diversi livelli territoriali di governo (le Regioni possiedono la prevalenza delle competenze legislative in ambito sanitario e quindi sul contrasto alla ludopatia), di modo che si possa ultimare la stesura del prossimo bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici. Si auspica, in sostanza, che vi sia volontà di evitare il ricorso alla proroga delle attuali concessioni, pratica bocciata nel caso del differimento della scadenza delle concessioni balneari (direttiva Bolkestein 2006/123/CE), convenendo, infine, sul deludente esito dell'istituto amministrativo della sanatoria;

da ultimo, è da segnalare che il disegno di legge in materia di riordino dei giochi pubblici (AS 2000) giace in 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), e si evidenzia quanto questo provvedimento sia indispensabile per dirimere l'incertezza normativa che caratterizza questo settore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2017 una nuova sanatoria riguardante i centri trasmissione dati ancora inadempienti, invece di perseguire le ordinarie, tuttavia, auspicate modalità di esazione del dovuto non versato, come avviene per la maggior parte dei contribuenti dello Stato italiano, considerate anche le dichiarazioni dell'on. Bindi in relazione alla lotta alle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito e illecito;

quali poste siano derivate e incamerate *ex art. 1*, commi 646, 657 e 648, della legge n. 190 del 2014, in cui si prevedeva di incamerare dai "totem" (spesso presenti nei CTD) e altri giochi irregolari circa 540 milioni di euro, come si evince dalla relazione tecnica accompagnatoria a firma del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta;

se intenda, nell'ambito delle proprie attribuzioni, favorire un quanto più veloce accordo da raggiungere nella Conferenza Stato-Regioni per la stesura definitiva del bando di gara per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici, recependo le osservazioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea, Nils Wahl.

(3-03086)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARINELLO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

l'Italia è un Paese caratterizzato da fenomeni sempre più intensi e frequenti di dissesto idrogeologico: frane e alluvioni provocano ogni anno vittime, feriti, persone evacuate o senzatetto, danni anche irreparabili all'ambiente e al patrimonio culturale, compromettendo gravemente lo sviluppo economico del territorio italiano;

la messa in sicurezza del territorio ha rappresentato un obiettivo prioritario dell'azione del Governo: basti pensare ai vari provvedimenti di questi ultimi 2 anni che hanno riguardato sia la programmazione degli interventi in materia di rischio idrogeologico che le fasi di progettazione ed esecuzione;

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 7, comma 4, dispone che "Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente [del Consiglio dei ministri] istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata nell'atto istitutivo";

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, ai sensi del citato articolo 7, comma 4, è stata istituita presso il segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche, posta alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la finalità di imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;

alla struttura sono demandati, ai sensi dell'art. 2 del decreto citato, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza *post* eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni, nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali;

la struttura svolge, altresì, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse attualmente disponibili per le finalità indicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi;

ai sensi del medesimo decreto è previsto che, per l'espletamento di tutte le attività, la struttura si avvalga della collaborazione dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dell'ambiente e delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato e che attraverso accordi istituzionali possa avvalersi di uffici dell'amministrazione regionale, dei Comuni e dei consorzi di bonifica, e che attraverso la stipula di apposite convenzioni possa avvalersi di società a totale capitale pubblico, di società controllate dai ministeri e delle università;

con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare con l'art. 7, sono state fissate "misure urgenti per la mitigazione del dissesto idrogeologico": la responsabilità nell'attuazione di qualunque intervento in materia di rischio idrogeologico è stata attribuita ai presidenti di Regione in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con tutti i poteri e le modalità già previste precedentemente;

prevede, altresì, ai commi 8 e 9 che "Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua" e che "La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministe-

ro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (...) nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico",

si chiede di sapere:

se gli strumenti messi in campo dal 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l'istituzione della "Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per le infrastrutture idriche" al fine di supportare la realizzazione degli interventi in materia di rischio idrogeologico, abbiano prodotto l'accelerazione auspicata nella realizzazione delle attività e degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel nostro Paese e abbiano favorito l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, anche al fine di superare le varie procedure di infrazione pendenti nel settore;

quali siano i risultati ad oggi ottenuti grazie all'azione della struttura di missione e quali dati evidenzino la correlazione diretta tra l'attività di impulso e coordinamento esercitata e la realizzazione degli interventi;

se l'attività di coordinamento esercitata dalla struttura di missione nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico abbia favorito il concerto tra le amministrazioni competenti o rischi piuttosto di determinare una sovrapposizione di competenze tra amministrazioni dello Stato e Regioni sulle tematiche del rischio idrogeologico sia in fase programmatica che in fase attuativa;

quale sia il contributo effettivo della struttura di missione nelle fasi di programmazione degli interventi, tenendo conto che "gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e che la loro individuazione è effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 e deve essere coerente con il quadro più aggiornato della pericolosità, quale emerge dagli strumenti di pianificazione approvati (piani di gestione del rischio di alluvioni e piani di assetto idrogeologico);

quali iniziative e attività di impulso abbia assunto in questi 2 anni la struttura di missione per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e quali siano i risultati raggiunti;

quali siano i costi di funzionamento della struttura e su quali capitoli di bilancio gravino, quali siano gli avvalimenti e le collaborazioni attivate dalla stessa, con i relativi costi.

(3-03077)

MANCUSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), all'articolo 1, comma 926, che richiama espressamente il contenuto della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), articolo 1, comma 643, ha una valenza di primaria importanza per il settore della raccolta delle scommesse sportive in Italia;

il riscontro positivo suscitato fra gli operatori del settore della legge n. 190 del 2014 si è manifestato attraverso l'ampia adesione alle condizioni di regolarizzazione introdotte dalla medesima (fra le quali rientrava l'esborso di 10.000 euro nonostante il limitato lasso temporale riconosciuto per l'esercizio dell'attività sanata) ed ha creato, rispetto alle previsioni stimate, un incremento di bilancio inimmaginato della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli;

considerato che:

gli uffici dell'Agenzia, interpellati proprio in merito sia alla portata economica della manovra che alle proroghe contenute nella legge di stabilità per il 2016, hanno riconosciuto una manifesta "incongruità" fra la cifra richiesta per accedere alla sanatoria (la stessa prevista in precedenza) rispetto alla durata della stessa;

in particolare, secondo quanto prospettato dagli uffici, il costo per aderire alla sanatoria sarebbe il medesimo rispetto a quello previsto dalla legge di stabilità per il 2015, mentre il tempo di attesa della gara è ancora più breve e la prospettiva di regolarizzarsi mediante gara sarebbe più allettante, in considerazione del fatto che tutte le concessioni in materia di scommesse sono da considerarsi scadute al 30 giugno 2016 ed i potenziali interessati alla regolarizzazione avrebbero a disposizione, di lì a pochi mesi, la partecipazione alla gara;

sempre secondo gli uffici: «Tenuto conto del fatto che la regolarizzazione richiede il versamento di 10.000 euro per ogni punto vendita sanato e che la gara indetta richiede il versamento di un prezzo di asta base di 32.000 euro per le agenzie e di 18.000 per i corner, l'esborso per la regolarizzazione, la cui efficacia si esaurirebbe con l'assegnazione delle nuove concessioni in base alla gara, potrebbe non apparire economicamente conveniente»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno considerare, nel caso di quegli operatori che abbiano aderito alla sanatoria in maniera rilevante, ovvero che abbiano presentato un'istanza di regolarizzazione di almeno 700 centri, di concedere una proroga, fino al 31 dicembre 2016, per il perfezionamento delle adesioni delle istanze già presentate.

(3-03078)

MANCUSO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione ha previsto un'assegnazione della sede di lavoro dei docenti in relazione agli ambiti territoriali (commi 66 e 73 dell'articolo 1) e ai risultati di un piano di mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (comma 108). Tali disposizioni, per essere pienamente operative e non essere foriere di eventuali problemi in sede di attuazione, necessitano di appositi atti di indirizzo applicativo;

a tal fine e riguardo alla definizione degli ambiti territoriali, è intervenuta la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 726 del 26 gennaio 2016, che fornisce indicazioni e requisiti per la definizione, da parte degli Uffici scolastici regionali, della suddivisione del territorio in ambiti. In particolare, il territorio della Regione Siciliana è suddiviso in 28 ambiti territoriali subprovinciali;

considerato che:

risulta all'interrogante che nella Regione Siciliana si sono verificate situazioni particolarmente critiche nella gestione delle domande di mobilità: tantissimi docenti sono stati assegnati in ambiti di province lontane dalla propria residenza o dalla precedente sede di lavoro, a seguito di procedure basate su criteri difficilmente intellegibili e che in alcuni casi hanno previsto assegnazioni di sede a candidati con punteggi (e precedenze dovute a benefici di legge) inferiori rispetto ad altri;

in alcuni casi sono stati registrati malfunzionamenti della piattaforma telematica attraverso cui gestire le procedure di mobilità, con pratiche non trattate completamente dal sistema e quindi docenti che al momento risultano addirittura privi di sede assegnata, non potendo conseguentemente neppure accedere al sistema "Istanze on-line" per la compilazione del *curriculum*;

tenuto conto che tali operazioni di mobilità si sono rivelate confuse e poco chiare, caratterizzate da molteplici errori di inserimento dei dati, di conteggio e di attribuzione delle sedi e hanno gettato nello sconforto migliaia di docenti e di famiglie, che hanno perso la serenità e le certezze che fino a pochi mesi fa nutrivano per il proprio futuro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con lo strumento reputato più idoneo e nel modo più rapido possibile, per assicurare che le operazioni di mobilità previste dalla legge siano svolte in modo che sia assicurata ai docenti una risposta per l'assegnazione della propria sede di lavoro basata su criteri uniformi e caratterizzata da modalità paritarie di attribuzione dei punteggi.

(3-03079)

DALLA TOR - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 25 novembre 2014 si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 165 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avviata il 27 ottobre 2014, presso la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione del progetto preliminare piattaforma d'altura al porto di Venezia e *terminal container* Montesyndial;

sono trascorsi quasi 2 anni dalla conclusione della conferenza; ai sensi dell'art. 168, comma 4, del decreto il Ministero avrebbe dovuto formulare "al CIPE a mezzo della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti compatibili, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di spesa";

ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto-legge "Sblocca Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, era previsto che le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture, approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dal CIPE, nella seduta dell'agosto 2014, e per le quali all'entrata in vigore della legge di conversione, era stata già indetta la conferenza di servizi, vengono trasmesse in via prioritaria, entro il termine di 180 giorni, allo stesso CIPE, al fine dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione. Tra le opere dell'XI allegato infrastrutture, vi è la realizzazione della "piattaforma d'altura di Venezia" il cui avvio è stato disposto dall'articolo 1, comma 186, della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228);

considerato che:

a norma del citato articolo 165 del decreto legislativo n. 163, il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito e approvato "ai fini della intesa sulla localizzazione" dell'opera e, ove previsto, della VIA? ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi dell'articolo 166;

sul progetto piattaforma d'altura al porto di Venezia sono state acquisite sia l'intesa sulla localizzazione dell'opera (delibera della Regione Veneto n. 1678 del 19 novembre 2015) sia il parere della commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (n. 1320 del 2 agosto 2013); pertanto è da intendersi completo l'*iter* delle autorizzazioni necessarie *ex lege* per la trasmissione del progetto da parte del Ministero delle infrastrutture al CIPE;

al progetto devono essere applicate, in base a quanto stabilito dall'articolo 216, comma 27, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006; infatti, "Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti";

gli impegni assunti nell'ambito degli accordi di programma tra Autorità portuale di Venezia e magistrato alle acque del 16 settembre 2009 e del 4 agosto 2010, oltre ad inquadrarsi in una serie di interventi volti ad ampliare ed adeguare le infrastrutture portuali rispetto alle nuove esigenze, tengono conto dei limiti alla navigazione già imposti con la posa dei cassoni del Mose alla bocca di Malamocco che ne ha ridotto il pescaggio utile a 12 metri di profondità e di quelli ulteriori che deriveranno dalla messa in esercizio del sistema Mose per il controllo delle maree e delle prescrizioni di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 (cosiddetta legge speciale per Venezia), per la salvaguardia della laguna;

considerato, inoltre, che:

sussiste l'obbligo dell'estromissione dei petroli dalla laguna di Venezia ai sensi della legge speciale n. 798 del 1984, ma, in assenza dell'approvazione dell'intero progetto preliminare VOOPS (Venice offshore onshore port system), anche quest'obbligo verrebbe disatteso;

l'intervento era già previsto nella legge di stabilità per il 2013, come confermata e rimodulata dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che autorizza la spesa nei limiti di importo annuali indicati per le attività finalizzate alla realizzazione della piattaforma d'altura;

presso il Ministero delle infrastrutture nel mese di giugno 2016 si sono svolti tre incontri con la Direzione generale porti e la struttura tecnica di missione, in cui sono stati affrontati i temi giuridici, ingegneristici, economici e relativi ai trasporti del progetto, con un'istruttoria aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla norma e secondo le direttive del Ministro in tema di *project review*;

il 16 aprile 2016 l'Autorità portuale di Venezia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU/S S75 del 16 aprile 2016) il bando per l'appalto del servizio di progettazione definitiva dei lavori relativi alla realizzazione della piattaforma d'altura al porto di Venezia e del *terminal container* Montesyndial della diga foranea del molo *container* e dell'area servizi; è previsto che sarà a cura dell'affidatario del servizio la predisposizione della relazione per la verifica di ottemperanza ambientale (ai sensi degli articoli 166 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006), attestante la rispondenza del progetto definitivo (comprensivo della variante della diga a cassoni circolari) al progetto preliminare e alle osservazioni e raccomandazioni espresse dalla commissione VIA, dalla conferenza dei servizi e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'importo complessivo posto a base di gara trova copertura nei finanziamenti attribuiti dalla legge di stabilità per 2015 e nelle risorse proprie dell'Autorità portuale di Venezia;

in assenza dell'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non è possibile né rendere definitivo il parere sulla VIA, né adeguare gli strumenti urbanistici;

in assenza dell'approvazione del CIPE, non possono essere avviati i lavori relativi al primo lotto funzionale relativo al *terminal container* a Porto Marghera, venendo meno al principio di leale collaborazione fra enti con riferimento agli obblighi intrapresi dal Governo e quindi, con l'accordo di programma sottoscritto da Ministero dello sviluppo economico, Regione Veneto, Comune ed Autorità portuale di Venezia per la riconversione e riqualificazione dell'area di crisi industriale complessa di Porto Marghera, siglato l'8 gennaio 2015;

eventuali ritardi da parte del Ministero delle infrastrutture nella trasmissione del progetto al CIPE comporteranno inevitabilmente il venir meno degli accordi presi con lo stesso Ministero dello sviluppo economico e la perdita di finanziamenti già stanziati e assegnati per il rilancio di Porto Marghera, a salvaguardia dei livelli economici ed occupazionali del territorio veneziano;

come sottolineato anche dallo stesso ministro Delrio, il porto di Venezia rappresenta un terminale importante della "via della seta" e del piano strategico di collaborazione economica one belt one road (OBOR);

hanno fatto visita al porto in questi mesi diversi investitori internazionali interessati al progetto VOOPS, i quali, in assenza di un segnale formale da parte del Governo italiano (l'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare da parte del CIPE), non potranno che abbandonare ipotesi di investimento con l'ennesima mancata occasione dell'Italia nel rilancio delle infrastrutture portuali a vantaggio di quelle del nord Europa, già attrezzate per contrastare i porti italiani e del sud Europa;

le gare per la costruzione e la gestione della piattaforma d'altura verranno bandite esclusivamente sul progetto definitivo riducendo quindi i rischi sia per il pubblico che per il privato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno sottoporre, senza indugi, il progetto preliminare piattaforma d'altura al Porto di Venezia e *terminal container* Montesyndial al CIPE entro il mese di agosto 2016 per l'approvazione in linea tecnica, in modo tale che venga deliberato l'avvio dei lavori per il primo lotto funzionale a Porto Marghera e possa essere svolta così la progettazione definitiva;

se non sia necessario garantire che il finanziamento previsto a legislazione vigente rimanga invariato per garantire una corretta e rapida esecuzione delle opere.

(3-03080)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

F. P. è un pianista di 47 anni, di Chieti, malato di fibromialgia. La fibromialgia, o sindrome di Atlante, porta dolori muscolari fortissimi, insonnia, spossatezza e scarsa produzione di serotonina;

l'11 giugno 2016 è stato rinchiuso nel carcere di Madonna del Fredo a Chieti, con l'accusa di coltivazione di *cannabis*;

essendo malato di fibromialgia, F. P. assume, a scopo terapeutico, la *marijuana*. A detta del suo avvocato, durante la permanenza in carcere, le condizioni di salute dello stesso sono enormemente peggiorate: è molto dimagrito, a causa anche dell'impossibilità di dormire, non potendo assumere alcuna terapia sostitutiva. Non può infatti assumere i medicinali a base di oppiacei per intolleranza, peraltro attestata da anni. Dunque, i medicinali a base di cannabinoidi sarebbero l'unico rimedio efficace per la sua patologia, come la stessa ASL di Chieti ha certificato;

vari quotidiani hanno diffuso la notizia, secondo la quale il magistrato di sorveglianza di Pescara ha, il 1° agosto 2016, concesso gli arresti domiciliari per manifesta incompatibilità con il regime carcerario;

l'Asl di Chieti, pur avendo certificato la necessità di una terapia a base di cannabinoidi, non ha, finora, attivato alcuna procedura per assicurare al signor P. la somministrazione gratuita del farmaco Bedrotan, che attualmente costa 500 euro al mese, cifra esorbitante per un uomo che da anni, a causa della malattia, non è più in grado di lavorare con continuità e profitto. Né la Regione Abruzzo ha mai attivato il fondo, 50.000 euro, previsto da una legge regionale, la più avanzata in Italia, per sostenere persone con patologie gravi che non sono in grado di sostenere finanziariamente le terapie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire immediatamente, al fine di autorizzare la somministrazione gratuita al signor F. P. del Bedrotan, farmaco di cui ha bisogno per alleviare i forti e incessanti dolori dovuti alla malattia di cui soffre;

se non ritenga opportuno intervenire, a livello nazionale, per consentire a tutti i pazienti colpiti da patologie, che causano forti dolori, di ottenere gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale i medicinali a base di cannabinoidi.

(3-03082)

MOLINARI, SIMEONI, VACCIANO, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIETRO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

come si apprende dalla stampa locale e dai *social network*, vi è una fortissima preoccupazione dei cittadini in merito alle peggiorate condizioni del viadotto Cannavino, situato al chilometro 42,700 della strada statale 107 Silana crotonese;

in data 8 luglio 2015 è stata presentata alla Camera dei deputati una interrogazione da parte di Roberto Occhiuto inerente alla situazione, già allora preoccupante; nella risposta del Ministro in indirizzo del 4 marzo 2016 si legge: «Il viadotto Cannavino è ubicato tra il chilometro 42+703 e il chilometro 43+085 della strada statale 107 "Silana crotonese"; a causa di una anomalia nella parte centrale delle campate maggiori l'ANAS ha affidato un incarico professionale specialistico all'ingegner Pietro Monaco, professore ordinario presso il politecnico di Bari, per la direzione di una apposita campagna di indagini e prove di laboratorio. Sono state eseguite ispezioni visive e rilievi topografici, nonché prove di carico statiche e dinamiche volte a valutare le condizioni di sicurezza del viadotto. Sulla base delle risultanze l'ANAS ha previsto la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria che è stato inserito nella programmazione quinquennale 2015-2019 con priorità massima e sarà realizzato non appena le risorse finanziarie saranno rese disponibili»;

considerato che:

è trascorso un altro anno senza che alcun intervento sia avvenuto, con peggioramento della situazione, per come denunciato anche da diversi organi di stampa;

il Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione dell'apertura ultimo tratto di autostrada sul "viadotto Italia" della Salerno-Reggio Calabria, ha affermato che vi è la disponibilità di 1,2 miliardi di euro utili anche per la Calabria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda, previo nulla osta del CIPE, procedere all'intervento urgente di manutenzione (dalla stessa ANAS già definita straordinaria nel 2015) con relativa cantierizzazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza del viadotto Cannavino, onde evitare il peggioramento strutturale dell'importante infrastruttura sottoposta, durante il periodo estivo, ad un aumento considerevole del traffico veicolare e prima del verificarsi di tragedie a cui i calabresi non vogliono assistere.

(3-03084)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PUGLIA, DONNO, SERRA, MORONESE, SANTANGELO, GIARRUSSO, PAGLINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con decreto dirigenziale n. 418 del 9 giugno 2014 al Comune di Frignano (Caserta) veniva concesso un finanziamento POR Campania FESR 2007-2013, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione, adeguamento strutturale ed antisismico, adeguamento alle norme di sicurezza e superamento

delle barriere architettoniche dell'edificio pubblico strategico scuola media statale "Luca Tozzi" per l'importo complessivo di 2.395.518,22 euro;

l'amministrazione regionale operava una scelta strategica volta all'accelerazione della spesa dei fondi strutturali per i soli progetti di immediata attuazione, tra cui quello approvato al Comune di Frignano;

in particolare i fondi previsti per la scuola sono quelli strutturali europei di accelerazione della spesa, da utilizzare e rendicontare entro il 31 dicembre 2015;

nel febbraio 2015 il Comune di Frignano aggiudicava alla ditta Compart un appalto di 2.400.000 euro per la messa a norma dell'edificio scolastico, già parzialmente inagibile;

i lavori di adeguamento sono iniziati nel mese di giugno 2015 e dovevano essere conclusi in data 30 settembre 2015;

il sindaco di Frignano ha rassicurato i cittadini comunicando che la consegna della scuola sarebbe avvenuta entro febbraio 2016 ma, successivamente, spostava la data al mese di maggio;

attualmente i lavori sono fermi e non si è conoscenza di una data ufficiale di consegna alla collettività dell'istituto scolastico, reso nuovamente funzionale e adeguato alle esigenze sismiche e norme di sicurezza. Pertanto l'edificio scolastico è del tutto inagibile e da settembre 2015 la scuola di Frignano funziona con i doppi turni;

a fine febbraio 2016 la Giunta del Comune di Frignano decade e il Consiglio viene sciolto;

in data 16 febbraio 2016 la ditta appaltatrice ha presentato diffida al Comune con richiesta di risarcimento ed ha esposto gravissime irregolarità progettuali, che rendono impossibile chiudere i lavori senza un ulteriore finanziamento. Contestualmente la ditta ha chiesto 2 milioni di euro di risarcimento in danno del Comune. Ad oggi i lavori sono stati interrotti;

agli inizi di marzo 2016 si è insediato il commissario prefettizio. Il dirigente scolastico e i rappresentanti dei genitori hanno chiesto di cercare altri locali per evitare di fare un secondo anno di turni pomeridiani, che coinvolgono circa 400 alunni e le loro famiglie, con smisurati disagi e ricadute negative sull'andamento scolastico, ma nessuna risposta concreta è stata loro data;

considerato inoltre che:

l'attività scolastica ha subito e subisce gravissime conseguenze tecnico-organizzative e didattiche: a) doppi turni scuole medie e scuole elementari, con conseguente affollamento e mal funzionamento; b) orario delle lezioni ridotto per gli alunni; c) spostamento delle sedi di esame dall'edificio Tozzi a quello delle "elementari e materne"; d) disagio familiare nella gestione dell'emergenza che da momentanea si è trasformata in ordinaria; e) inadeguatezza dell'arredo scolastico dell'istituto "elementari e materne" rispetto alle esigenze degli alunni delle scuole medie;

per l'anno scolastico 2016/2017, a causa di questa situazione emergenziale si è verificato un calo significativo delle nuove iscrizioni, oltre ad una "migrazione" dall'istituto frignanese a quelli dei Comuni limitrofi;

in data 11 marzo 2016, relativamente a detta gara, è stato avviato, a seguito di segnalazione dei cittadini interessati, un procedimento istruttorio da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti del Comune;

ad oggi è in corso un contenzioso tra la ditta esecutrice e la direzione dei lavori, non garantendo quindi il completamento degli interventi sulla scuola media per inizio anno scolastico 2016/2017;

non sono state ancora adottate soluzioni concrete al superamento dei doppi turni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi presso l'amministrazione competente affinché sia alleviata la grave condizione in cui versano gli alunni di Frignano e, conseguentemente, le loro famiglie, e sia accertata l'attuale disponibilità dei fondi erogati dall'autorità di gestione POR FESR, relativi al progetto per far fronte al compimento dei lavori o, al contrario, la possibilità che il Comune interessato sia chiamato a restituire anche quanto già erogato, per un importo di circa un milione di euro.

(4-06216)

BUCCARELLA, TAVERNA, DONNO, AIROLA, MORRA, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, SANTANGELO, MORONESE, SERRA, PUGLIA, NUGNES, CASTALDI, GIROTTO, GIARRUSSO, BOTTICI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

l'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sopprimendo l'AVCP (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ha ridisegnato la missione istituzionale di quest'ultima;

la missione dell'ANAC può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese;

con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2014, il dottor Raffaele Cantone è stato nominato presidente dell'ANAC, per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

l'avvocato Ugo Patroni Griffi di Bari attualmente riveste il ruolo di presidente dell'Amgas SpA (azienda municipalizzata gas del Comune di Bari), a partire dal 2011; dalla metà del 2013 fino ai primi mesi del 2016, ha rivestito il ruolo di presidente della Fiera del levante di Bari;

inoltre, Patroni Griffi è stato ed è contestualmente consulente giuridico della fondazione Apulia Film commission della Regione Puglia;

con riferimento all'Amgas SpA, il 12 aprile 2015 sul quotidiano "la Repubblica" di Bari è stato pubblicato un articolo dal titolo "Simone e i suoi amici, le carte della Cpl Concordia arrivano in Puglia. Dall'illuminazione e dalle navi del Gargano, ai contatori intelligenti dell'Amgas di Bari: gli affari della coop rossa e la rete del faccendiere di Conversano", che evidenzia che la recentissima inchiesta partenopea sulle tangenti, che ha coinvolto i vertici della società cooperativa Cpl Concordia, tra cui il responsabile delle relazioni istituzionali Francesco Simone di Conversano (Bari), è arrivata negli uffici giudiziari pugliesi e investe molteplici appalti acquisiti dalla cooperativa Cpl Concordia in Puglia;

in particolare, viene evidenziato che i Carabinieri hanno stilato un elenco di appalti sospetti ottenuti recentemente dalla cooperativa Cpl Concordia, tra cui alcuni appalti presso l'Amgas SpA di Bari durante la gestione di Patroni Griffi;

si apprende da un articolo pubblicato dal quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 4 giugno 2016 che recentemente, nell'ambito di un'inchiesta sulle sospette procedure adottate per l'affidamento delle consulenze nell'Amgas SpA da parte del presidente Patroni Griffi, la Guardia di finanza ha provveduto ad acquisire la documentazione presso l'ente, ai fini della verifica della stessa documentazione;

sull'operazione di privatizzazione della Fiera del levante condotta, a giudizio degli interroganti malamente, dal presidente Patroni Griffi sono state presentate numerose interrogazioni parlamentari e denunce presso l'ANAC e presso la Procura della Repubblica di Bari, nelle quali è stata evidenziata l'illegittimità e l'illiceità delle procedure adottate, attualmente in corso di svolgimento;

un articolo su "la Repubblica", cronaca di Bari, del 3 maggio 2016, evidenzia che è tuttora in atto una doppia inchiesta della Procura della Repubblica e della Corte dei conti sul sospetto utilizzo dei fondi pubblici e su presunte false attestazioni del *management* della Fiera del levante, nella quale è coinvolto anche il consiglio di amministrazione dell'ente inerente alla gestione del presidente Patroni Griffi;

inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti, l'avvocato Ugo Patroni Griffi risulta attualmente essere imputato in un processo penale, nell'ambito del quale, nel gennaio 2015, il sostituto procuratore presso il Tribunale di Taranto, dottor Remo Epifani, ha chiesto il suo rinvio a giudi-

zio, con l'accusa di truffa e falso ideologico, come si evince dall'articolo pubblicato su "la Repubblica", cronaca di Bari, in data 9 gennaio 2015;

considerato altresì che:

egli svolge contemporaneamente la libera professione, ricevendo, con molta assiduità, importanti incarichi professionali dalle pubbliche amministrazioni pugliesi, tra cui la Regione, senza che venga esperita alcuna procedura di evidenza pubblica. Tale situazione, come si evince dall'articolo su "la Repubblica", cronaca di Bari, in data 17 gennaio 2014, dal titolo "Guardate quanto fattura il Presidente", è stata pubblicamente denunciata dall'allora segretario generale della Fiera del levante, dottor Leonardo Volpicella;

sullo stesso quotidiano del 4 marzo 2015, in un articolo dal titolo "Presidenza Amtab, tra i candidati spunta Patroni Griffi", egli è stato indicato quale probabile futuro presidente anche dell'Amtab SpA (azienda municipalizzata trasporti autofiloviari baresi) del Comune di Bari;

la stampa tarantina, tra cui il giornale "Taranto Buonasera" del 12 marzo 2015, ha indicato Ugo Patroni Griffi quale aspirante candidato per la nomina a presidente dell'Autorità portuale di Taranto, pur non possedendo i requisiti previsti dalla relativa normativa sui porti;

per diverso tempo, il suo nome è stato citato dalla stampa quale probabile nuovo presidente di AQP (Acquedotto pugliese);

inoltre, è recentemente stato accostato alla presidenza di Amiu (azienda multiservizi e igiene urbana) Puglia;

di recente, altresì, alcuni mezzi di informazione, tra cui "TeleNorba", hanno evidenziato che Patroni Griffi aspirerebbe anche alla carica di presidente della nuova autorità di sistema portuale di Bari-Brindisi-Manfredonia, pur non possedendo i requisiti previsti dalla riforma portuale in corso di approvazione;

considerato infine che, a giudizio degli interroganti:

i risultati di gestione dell'avvocato Patroni Griffi alla Fiera del levante e all'Amgas SpA sono pessimi, in quanto: alla Fiera del levante, nell'anno 2013, si è avuta una perdita di circa 3 milioni di euro e, inoltre, una maggiore esposizione debitoria rispetto al 2012, che è passata dai circa 20 milioni di euro del 2012 ai più di 25 milioni del 2013; all'Amgas SpA, azienda da sempre in utile, nell'anno 2013 si è avuto un dimezzamento dell'utile di esercizio, che è stato addirittura inferiore rispetto agli anni 2009 e 2010 afferenti ad una diversa gestione;

inoltre, l'avvocato Patroni Griffi, nominato alla presidenza della Fiera del levante con l'unico scopo di effettuare la privatizzazione dell'ente, non è riuscito ad assolvere al compito affidatogli all'atto della nomina, in quanto ha soltanto avviato l'affidamento, peraltro senza gara pubblica, della gestione della Fiera, per il 90 per cento ad un ente pubblico quale la Camera di commercio di Bari, già socio al 33 per cento della stessa Fiera del levante;

nonostante le procedure "di favore", tale sprovveduto affidamento ad oggi non si è ancora compiuto;

sebbene le gestioni di Patroni Griffi siano state fallimentari, lo stesso gode del mantenimento e, per di più, dell'aumento dei suoi incarichi istituzionali e professionali, in quanto appartenerebbe ad un sistema "lobbistico" di rilevanza nazionale, che gli consentirebbe, altresì, di godere di importanti "coperture",

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, per ripristinare la legalità nella gestione amministrativa che ha riguardato e che tuttora riguarda l'avvocato Ugo Patroni Griffi;

se intendano attivarsi, con urgenza e per quanto di competenza, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di vagliare la legittimità degli incarichi istituzionali di gestione degli enti pubblici assunti dall'avvocato Ugo Patroni Griffi, per via delle numerose problematiche di carattere penale e amministrativo in capo alla sua persona, quali: la liceità della procedura di "privatizzazione" della Fiera del Levante gestita in qualità di presidente; la legittimità degli appalti affidati dall'Amgas SpA alla cooperativa Cpl Concordia durante la gestione a lui riconducibile; la liceità dei numerosissimi incarichi professionali affidatigli dalle pubbliche amministrazioni pugliesi, senza esperire alcuna procedura di evidenza pubblica; l'eventuale conflitto di interessi per la contemporaneità tra gli innumerevoli incarichi pubblici istituzionali e gli incarichi pubblici professionali;

se ritengano di intervenire con urgenza, per quanto di competenza, al fine di accertare eventuali responsabilità in capo all'avvocato Ugo Patroni Griffi;

se egli abbia i requisiti, richiesti dall'ANAC, per rivestire importanti incarichi pubblici di livello nazionale o regionale.

(4-06217)

ARRIGONI - Ai Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il processo per la digitalizzazione per i documenti di identità è stato avviato oramai da molti anni. La disciplina originaria della carta di identità elettronica è stata ampiamente riformata con il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012. Tale riforma aveva attribuito al Ministero dell'interno la titolarità del processo di emissione della carta d'identità elettronica e aveva unificato la stessa alla tessera sanitaria (cosiddetto documento digitale unificato). Inoltre, nell'ambito della complessa progettualità tecnologica connessa alla contestuale realizzazione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), era stata prevista anche la gratuità del rilascio;

come è noto, l'art. 10, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, ha abrogato la norma istitutiva del documento digitale unificato ed ha introdotto la nuova carta di identità elettronica con funzioni di identificazione del cittadino;

con decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, sono state definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identità elettronica;

prevede che i Comuni siano dotati di tutti gli strumenti affinché possa essere rilevata l'identità del cittadino non solo con gli elementi biometrici primari (fotografia) ma anche secondari (impronta digitale). Questo comporterà però che, anche in casi straordinari, il messo comunale non potrà recarsi direttamente alla residenza del cittadino impossibilitato a muoversi per rilevare le impronte digitali;

è doveroso riflettere sui tempi previsti per ottenere il rilascio del documento d'identità; infatti, da quanto si legge dalla circolare della Prefettura recapitata ai Comuni pilota che devono sperimentare la nuova carta d'identità, la consegna del documento avrà luogo entro 6 giorni lavorativi. Nella stessa circolare prefettizia che disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni per il rilascio del documento elettronico ai Comuni che da sostegno sono stati individuati per il progetto pilota, a ragione di quanto detto in merito ai tempi (quintuplicati rispetto a quelli ad oggi stabiliti per la consegna a vista della carta d'identità), si prevede che, per evitare disservizi ai cittadini, non sia esclusa la possibilità di rilasciare in via temporanea anche la carta d'identità in formato cartaceo;

con il decreto 25 maggio 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato determinato l'importo del corrispettivo che dovranno sostenere i cittadini per ottenere il documento in 16,79 euro (13,76 euro più IVA all'aliquota vigente). A tali spese vanno aggiunti, poi, i diritti fissi nonché quelli di segreteria applicati dai Comuni, che restano nelle casse comunali quali introiti di propria spettanza, per un importo di 5,42 euro, per un esborso totale per il cittadino pari a 22,21 euro, notevolmente superiore rispetto alla spesa sino ad oggi sostenuta. La riscossione da parte dell'ente locale e il riversamento dei corrispettivi di competenza statale segue un percorso articolato e complesso in antitesi con gli obiettivi di semplificazione prefissati;

sul tema della semplificazione normativa è essenziale il raccordo con le Regioni e le autonomie locali. Occorre individuare un programma e un metodo di lavoro ispirato ad un dialogo costante tra i diversi livelli di governo, nella consapevolezza che oggi, in Italia, qualsiasi strategia di semplificazione non può essere condotta a livello esclusivamente nazionale,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per rivedere le disposizioni applicative volte all'introduzione a regime della carta

d'identità elettronica, in linea con gli obiettivi di semplificazione, gratuità del servizio e tempi rapidi per il rilascio del documento;

quali interventi, secondo le proprie competenze, intendano adottare, fin da subito, per evitare che il sensibile aumento del costo per il rilascio della nuova carta gravi ulteriormente sul bilancio delle famiglie, prevedendo, ad esempio, la gratuità per i figli minorenni;

se intendano chiarire come le amministrazioni comunali debbano procedere per rilevare le impronte digitali per i soggetti impossibilitati a recarsi presso i municipi.

(4-06218)

ARRIGONI - Ai Ministri dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che:

in base ad indiscrezioni, sembra che il Governo abbia ripreso a lavorare alla riforma del sistema delle Camere di commercio, con l'imminente adozione del decreto legislativo attuativo della legge delega n. 124 del 2015 (cosiddetta riforma Madia della pubblica amministrazione);

il testo, stando alle denunce delle organizzazioni dei lavoratori, sembra riprendere tutti i contenuti della precedente bozza, in circolazione durante il mese di gennaio 2016, profondamente criticata perché lesiva degli interessi di tutte le categorie rappresentate nel sistema camerale: imprese, lavoratori e professionisti;

la riforma sostanzialmente riconfermerebbe la riduzione del numero e delle sedi delle Camere di commercio, il taglio del personale e il razionamento delle funzioni e dei servizi offerti alle imprese;

una tale riforma non farebbe altro che creare nuovi oneri e disservizi alle imprese che verrebbero private dell'offerta di servizi fondamentali allo svolgimento della loro attività, dai certificati di origine, al supporto per l'accesso al credito bancario, passando per i corsi di formazione alla nuova imprenditoria, anche femminile, e i contributi e i finanziamenti per fiere ed eventi per il sistema turistico locale o per la promozione dei prodotti tipici;

il clima di incertezza che aleggia attorno alla riforma ha riaperto le preoccupazioni dei lavoratori camerali che, stando a quanto si legge sulla stampa, rischiano la cassa integrazione; se ciò fosse confermato si assisterebbe anche ad una grave perdita di conoscenze e professionalità maturate all'interno del sistema camerale;

le Camere di commercio rappresentano per le aziende locali un punto di riferimento importante; proprio il legame esistente tra il sistema delle camere di commercio e il territorio che le ospita ha fatto sì che le stesse aziende potessero usufruire di servizi apprezzati e di valide professionalità,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano fornire maggiori dettagli sulla riforma del sistema camerale nella bozza di decreto attuativo attualmente in circolazione e quali iniziative intendano adottare per garanti-

re che dalla sua attuazione non derivino tagli ai livelli occupazionali e ai servizi offerti alle imprese e ai professionisti.

(4-06219)

DE POLI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende dell'incontro avvenuto il 19 luglio 2016 tra Italcementi di Bergamo e sigle sindacali nell'ambito delle trattative a seguito dell'acquisto dell'azienda da parte di un gruppo tedesco, la Heidelberg Cement: incontro dal quale i lavoratori sono stati delusi vista l'incertezza delle sorti future;

l'auspicio era inizialmente fare il punto della situazione con l'azienda e ricevere un quadro dettagliato su quanti dipendenti saranno mantenuti dopo le dichiarazioni dell'acquirente circa 400 esuberanti ipotizzati su un totale di 630 dipendenti;

ridefinita la struttura organizzativa generale di Italcementi con i rispettivi responsabili di funzione e servizio, l'attesa ora è per quanti tra impiegati amministrativi e tecnici faranno parte di questa nuova struttura: l'azienda si sarebbe impegnata a fornire il quadro richiesto entro le prossime settimane, dopo l'incontro con il Governo in programma per il 22 settembre;

nonostante l'uso di strumenti innovativi, incentrati sulla formazione e sui percorsi di ricollocamento dei lavoratori per non creare nuova disoccupazione, esistono forti timori che da un tale piano sociale per l'occupazione e riqualificazione del personale siano stati tagliati fuori i lavoratori di Monselice,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di esaminare la delicata questione nelle opportune sedi negoziali, per spiegare quali siano le ragioni che hanno portato ad escludere i 50 suddetti lavoratori, che, dal momento in cui non beneficeranno più neppure della cassa integrazione, non saranno più in grado di condurre una vita dignitosa, affinché si limiti l'impatto sociale e si garantisca continuità occupazionale.

(4-06220)

ASTORRE, ANGIONI, COLLINA, CIRINNÀ, COCIANCICH, CARDINALI, CAPACCHIONE, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, ZANONI, Elena FERRARA, FILIPPIN, FISSORE, BERTUZZI, MOSCARDELLI, MORGONI, LUCHERINI, LUMIA, ORRÙ, PADUA, PARENTE, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, SAGGESE, SANTINI, SCALIA, SILVESTRO, Gianluca ROSSI, RICCHIUTI, SPILABOTTE, DEL BARBA, MATTESINI, VALDINOSI, CALEO, MIRABELLI, PEZZOPANE, BORIOLI, BROGLIA, CUCCA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Monte Compatri (Roma) aveva visto svilupparsi, sin dagli anni '60, lungo la strada statale Casilina, un forte insediamento di strutture di tipo industriale per lo svolgimento di attività produttive;

tra queste attività, va annoverata l'Acciaieria Ferriera Casilina, che per anni è stata una delle aziende più importanti nel settore della siderurgia metallica italiana. Successivamente, per far fronte alla grave crisi del settore della siderurgia, questa azienda trasformava il tradizionale lavoro di fonderia nella più richiesta lavorazione del metallo, assemblando elementi per la realizzazione di strutture da utilizzare in edilizia e nella cantieristica, con la creazione intorno alla meta degli anni '90, della società Casilina Presagomati. Fino ad arrivare all'evoluzione dei giorni nostri, con la creazione della Sidercaf Srl con una vocazione al commercio di prodotti dell'industria siderurgica e metallica in genere;

a quanto risulta agli interroganti in data 31 dicembre 2015, la Giunta comunale di Monte Compatri approvava la delibera n. 182, avente per oggetto "Atto d'indirizzo sulla proposta preliminare di programma integrato d'intervento ai sensi della legge regionale 22/97 proposto da Sidercaf s.r.l. ex Ferriera Casilina s.p.a.";

i consiglieri comunali del Partito democratico all'epoca dei fatti, attraverso manifesti pubblici e comunicati stampa, informarono l'opinione pubblica circa l'illegittimità dell'adozione dell'atto sopra richiamato, in quanto, trattandosi di pianificazione territoriale ai sensi del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera *b*), solo il Consiglio comunale aveva la competenza di deliberare, anche solo con pareri, in detta materia. L'amministrazione comunale, ignorando tutte le richieste avanzate, non ha mai rivisto le sue posizioni relative all'*iter* adottato, per arrivare alla definizione della richiesta della società Sidercaf Srl;

considerato che:

in data 16 luglio 2016, attraverso la stampa nazionale, si apprendeva che, nell'ambito di indagini partite dalla Procura della Repubblica di Napoli e affidate alla Guardia di finanza, relative ad una truffa fiscale, messa in atto da decine di aziende, alcune delle quali si erano aggiudicate appalti o subappalti per opere pubbliche di grande rilevanza (tra cui la linea "C" della metropolitana di Roma), venivano emesse 5 ordinanze di custodia cautelare, 4 ai domiciliari e una in carcere;

tra le persone poste agli arresti domiciliari, risulterebbero Valter De Carolis, procuratore della Casilina Presagomati (società oggi posta in liquidazione) e fratello del sindaco di Monte Compatri (Marco De Carolis), e Gian Rodolfo Bertoli, ex amministratore della Casilina Presagomati, tra i maggiori azionisti della società Sidercaf Srl;

la Sidercaf è la società richiedente al Comune di Monte Compatri l'approvazione di un programma integrato d'intervento per la realizzazione di edifici residenziali e commerciali per 40.000 metri cubi, da realizzare

nell'area ex Ferriera Casilina, a ridosso dell'attestazione della "metro C", in località Pantano di Monte Compatri;

tale circostanza evidenzerebbe i rapporti di collaborazione e di affari tra l'amministratore della Sidercaf Gian Rodolfo Bertoli e il fratello del sindaco di Monte Compatri, Valter De Carolis. Questo collegamento, legato alle vicende giudiziarie ormai note, mostra in una nuova prospettiva l'approvazione della delibera n. 182 del 31 dicembre 2015;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 (un anno prima della delibera n. 182) sotto il titolo "Introduzioni" nella voce "Immobilizzi" (pag. 19) si riscontra la seguente dichiarazione: "La società sta proseguendo il confronto con le autorità amministrative locali, volte alla definizione di un progetto urbanistico che prevede una destinazione residenziale-commerciale in sostituzione all'attuale destinazione d'uso industriale. Il nuovo insediamento che verrà sviluppato sull'area di proprietà della società, prevede la realizzazione di edifici residenziali, direzionali e commerciali per una cubatura di circa 40.000 mc. Tale progetto si integra in maniera più consona allo sviluppo urbanistico dell'area anche in funzione della recente attivazione della nuova linea della metropolitana Roma C, il cui capolinea è confinante con la nostra proprietà". Questo aspetto della relazione, allegata al bilancio, risulta a parere degli interroganti singolare, in quanto la società Sidercaf Srl, per riportarlo nelle scritture di bilancio dell'anno 2014 era certa, con un anno d'anticipo, che l'amministrazione comunale avrebbe accettato la sua richiesta, senza apportare nessuna modifica al programma integrato d'intervento proposto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce degli accadimenti giudiziari verificatisi e dei fatti singolari emersi nella trattazione della problematica legata alla riqualificazione dell'area ex Acciaieria Ferriera Casilina da parte del Comune di Monte Compatri, non intenda verificare la legittimità degli atti assunti dal Comune, in merito alla definizione della richiesta avanzata dalla società Sidercaf, con particolare riferimento alla delibera di Giunta n. 182 del 31 dicembre 2015, avente per oggetto "Atto d'indirizzo sulla proposta preliminare di programma integrato d'intervento ai sensi della legge regionale 22/97 proposto da Sidercaf s.r.l. ex Ferriera Casilina s.p.a.";

se non ritenga, qualora emergessero illegittimità nella procedura dell'assunzione dell'atto deliberativo n. 182 del 31 dicembre 2015 da parte del Comune di Monte Compatri, di chiedere al prefetto la revoca, in via di autotutela, dell'atto deliberativo, al fine di difendere l'ente da eventuali atti di rivalsa, che l'esporebbero a verosimili danni erariali e, al contempo, di avviare i procedimenti necessari per ristabilire la legalità.

(4-06221)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

a seguito di gara d'appalto per la gestione del servizio di pulizia del *campus* dell'Università di Salerno, vinto da un'impresa siciliana, (la "Giorna Facility management SRL") sarebbe a rischio la tenuta occupazionale dei 156 lavoratori, attualmente impiegati dalla Fisciano Sviluppo, la municipalizzata che gestisce il servizio;

la stragrande maggioranza di questi lavoratori ha già contratti di lavoro ad orario ridotto di 15 e 22 ore settimanali;

con il passaggio alla nuova gestione, sono stati illegittimamente azzerati tutti i diritti acquisiti e la stessa direzione territoriale per il lavoro sembrerebbe intenzionata a sanzionare le palesi violazioni commesse dall'impresa appaltatrice;

sin dal primo giorno del nuovo appalto, i lavoratori stanno subendo, non solo un danno salariale, che avrà riflessi negativi sulla futura pensione, ma sarebbero altresì sottoposti a pressioni sugli orari, sulle competenze e sui ritmi di lavoro, sotto costante ricatto del licenziamento;

il bando è stato indetto con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ed è stato vinto, invece, dall'impresa che ha fatto l'offerta economica più bassa. Un ribasso del 40,62 per cento con una somma di 1.853.903,21 euro, che divisa per 14 mesi (durata dell'appalto) fa risultare 132.400 euro al mese, che diviso per 15,87 (costo orario) determina 8.344 ore mensili, ovvero la metà dell'attuale monte ore mensile;

se si verificasse l'aggiudicazione definitiva del bando, ci sarebbe una decurtazione delle ore di lavoro, che arriverebbe al 50 per cento rispetto alle attuali, con gravissime conseguenze sulla qualità dei servizi d'igiene e pulizia dell'università ed un peggioramento delle condizioni lavorative, retributive e di tutela dei diritti dei lavoratori: la fondazione universitaria, accettando il ribasso d'asta del 40,60 per cento, ha avallato di fatto l'abbassamento delle ore di lavoro e la decurtazione del salario, consentendo, inoltre, all'azienda le assunzioni di prova e la possibilità di futuri licenziamenti;

se dal punto di vista procedimentale il bando della fondazione è lecito, non sono invece stati garantiti i diritti dei lavoratori: se il proposito della fondazione universitaria era quello di assicurare maggiore trasparenza e efficienza, tuttavia la trasparenza è per lo più formale, mentre per l'efficienza si sta puntando al risparmio;

considerato che a quanto risulta all'interrogante:

solo 2 mesi fa sono stati chiusi 3 punti ristoro all'interno del *campus*, gestiti dalla Sodexo, lasciando a casa 19 lavoratori;

nell'Università di Salerno permane una situazione gestionale ormai insostenibile per l'intera comunità universitaria, che ha firmato un appello

per la chiusura della stessa fondazione universitaria, non in grado di assolvere agli scopi preposti;

con il ribasso con cui è stato aggiudicato l'appalto è impossibile assicurare lo *standard* qualitativo previsto dal bando e dal contratto;

il decoro, la sicurezza, la pulizia dell'Ateneo, con la garanzia del rispetto dei diritti dei lavoratori sono una priorità su cui investire e non già una rincorsa al ribasso,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle loro competenze, non ritengano di dover verificare se sono rispettate le norme in materia di salute e sicurezza per i lavoratori e per tutta la comunità universitaria;

se non ritengano che, alla luce dei fatti riportati, i comportamenti dell'impresa nei confronti dei lavoratori, vadano ben oltre la già flessibile normativa in materia di lavoro;

se non ritengano di verificare le modalità del bando, la sua conformità alla normativa vigente, accertare il rispetto di *standard* qualitativi e quantitativi e prevedere un supplemento di indagine, per accertare se è stato esercitato il necessario controllo sul ribasso con cui è stata vinta la gara d'appalto.

(4-06222)

TORRISI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

con decreto prot. n. 8801 dell'8 giugno 2016, il Ministero dell'interno ha approvato la graduatoria finale del quinto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale all'albo dei segretari comunali e provinciali, denominato "Co.A 5", bandito in data 6 novembre 2009;

ai sensi dell'art. 13, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, "il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali";

con nota prot. n. 10038 dell'8 luglio 2016, il Ministero dell'interno ha invitato tutti gli idonei ad esprimere, tenendo conto della graduatoria approvata, le proprie preferenze, per quanto concerne l'iscrizione negli albi regionali dei segretari comunali e provinciali, comunicando, all'uopo, i posti disponibili presso ogni Regione;

il provvedimento specificava che i posti disponibili nella Regione Siciliana erano pari a 5, così come comunicato dal relativo albo regionale;

con provvedimento del 18 luglio 2016, il Ministero dell'interno decretava di assegnare i soggetti idonei ai singoli albi regionali, in base alle preferenze espresse;

attualmente, tutti gli idonei assegnati all'albo regionale della Sicilia stanno riscontrando non poche difficoltà a ricoprire il ruolo di segretario comunale presso i Comuni siciliani di classe IV, oltre che per la presenza diffusa di scavalchi, anche a causa delle rimostranze dei sindaci dei Comuni con sede di segreteria vacante, i quali avrebbero già garantito l'individuazione in favore di soggetti che, seppur idonei, risultano iscritti presso altri albi regionali;

tale situazione è a parere dell'interrogante illegittima ed arbitraria, in quanto palesemente in contrasto con l'art. 11 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, che a norma dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, recita "il Sindaco di un Comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di Provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nel quale è ubicato il Comune. Qualora il Sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale. Il Segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il Comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito";

la situazione descritta, oltre a ledere il buon andamento della pubblica amministrazione, determina un grave pregiudizio agli iscritti all'albo regionale della Sicilia;

ai sensi della circolare n. 150/1999 del Consiglio nazionale di amministrazione, spetta alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali il compito di effettuare gli opportuni riscontri, finalizzati all'accertamento dei requisiti previsti in capo al segretario individuato,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo al riguardo e se non ritenga opportuno, nello specifico, sollecitare la Prefettura di Palermo, quale tenutaria dell'albo dei segretari comunali e provinciali per la Regione Siciliana, affinché la stessa garantisca che tutti i soggetti responsabili delle citate procedure si attengano scrupolosamente alla normativa di riferimento e siano assicurate, entro tempi rapidi, valide forme di tutela, a favore dei soggetti assegnati all'albo regionale della Sicilia.

(4-06223)

BENCINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, DE PIETRO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

l'ex convento di Sant'Orsola a Firenze è un complesso architettonico di grande valore storico e artistico, che occupa quasi interamente l'isolato compreso tra Via Sant'Orsola, Via Guelfa, Via Panicale e Via Taddea, in

una posizione baricentrica tra la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, piazza del Duomo e piazza Indipendenza;

fu fondato nel 1309 come piccolo monastero femminile satellite rispetto alla chiesa di San Lorenzo. Gradualmente ingrandito, in parallelo con l'urbanizzazione della zona, fu ampliato dalle monache benedettine intorno al 1320, che lo abitarono fino al 1435, sostituite poi dalle francescane;

il monastero venne soppresso agli inizi dell'Ottocento dai francesi e dal 1810, dopo lavori di ristrutturazione dell'architetto Bartolomeo Silvestri, divenne manifattura di tabacchi. Conservò questa destinazione fino all'apertura della manifattura tabacchi presso piazza Puccini, risalente al 1940 ed in seguito ospitò un centro di ricovero per gli sfollati e poi alcune aule e uffici dell'Università di Firenze. Negli anni '80 venne acquistato dall'agenzia del Demanio per crearvi una caserma della Guardia di finanza. Iniziarono i lavori di ristrutturazione verso il 1985, che portarono alle manomissioni più evidenti della struttura, ma poi i finanziari si resero conto che quella sede non era adatta per le loro esigenze e abbandonarono il progetto;

l'ex convento, dove negli anni scorsi sono state anche cercate le spoglie di Monna Lisa Gherardini, possibile "modella" della Gioconda di Leonardo, è attualmente in stato di abbandono e di proprietà della città metropolitana, che da anni realizza bandi tesi a rivitalizzarne gli spazi che vanno però puntualmente deserti;

il 10 giugno 2016 è stato pubblicato da parte della città metropolitana di Firenze l'ennesimo avviso di gara per la concessione di valorizzazione dell'ex convento di Sant'Orsola. Lo scopo della concessione, come si legge nella documentazione di gara, è la valorizzazione del complesso immobiliare mediante interventi di recupero, restauro e ristrutturazione, e l'utilizzazione dell'ex convento a fini economici, secondo un programma da redigere in conformità agli "Indirizzi per la redazione della proposta di programma di valorizzazione e gestione";

come dichiarato da Benedetta Albanese, consigliere delegato al Patrimonio della Città Metropolitana di Firenze, il bando rappresenta l'occasione "per dare a Sant'Orsola un'identità rinnovata, da offrire ai cittadini e ai residenti. Si tratta di realizzare non solo il restauro di un complesso di grande valore storico, ma di far assolvere all'ex convento funzioni di interesse pubblico, portando al suo interno anche attività culturali e sociali";

la concessione di valorizzazione, si sottolinea, non comporta il trasferimento, neppure parziale, della proprietà dell'immobile. Non essendo contemplata alcuna forma di cofinanziamento da parte della città metropolitana di Firenze o di altro soggetto pubblico, tutti gli interventi sono a carico esclusivo del concessionario, che dovrà assumersi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo. La concessione in uso del complesso dovrà essere autorizzata dalla Direzione regionale del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo. Trattandosi di valorizzazione e gestione di immobili con oneri a carico del solo concessionario, senza alcun corrispettivo da parte della città metropolitana, il solo compenso

dovuto al concessionario è rappresentato dai proventi, derivanti dalla gestione del complesso;

considerato che come dichiarato recentemente dal presidente degli architetti di Firenze e provincia, Roberto Masini, "Sant'Orsola rappresenta una ferita aperta nel cuore della città", ma è anche "un luogo stravolto: non può essere recuperata la sua condizione originaria e pure l'abbattimento, come soluzione estrema, è difficile. C'è sicuramente un problema di sostenibilità economica per qualunque operazione riguardi la struttura, visto lo stato in cui riversa". Tanto è giustificato il timore che anche l'attuale bando di gara in scadenza il 9 agosto 2016 possa portare ad un nulla di fatto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione dell'ex convento di Sant'Orsola a Firenze;

quali iniziative, di sua competenza, intenda assumere al fine di giungere al recupero e alla valorizzazione totale del complesso, qualora il bando per la concessione di cui in premessa non conduca ad una soluzione soddisfacente.

(4-06224)

ENDRIZZI, MORRA - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la fenitillina (nota anche come amfetaminoetilteofillina o amfetillina) è un composto derivato dal legame, tramite ponte etile, tra amfetamina e teofillina, per entrambe le quali funge da profarmaco. La fenitillina viene commercializzata in qualità di psicostimolante, sotto il nome di "Captagon";

l'abuso di fenitillina sotto forma di Captagon sarebbe assai diffuso nei Paesi arabi e, mescolata a caffeina, sarebbe stata utilizzata da gruppi antigovernativi durante la guerra civile siriana, tanto che, mentre fino al 2011 i principali centri di produzione sono stati la Libia e il Libano, dopo lo scoppio della guerra civile, la Siria ne è diventato il primo produttore. Secondo il rapporto dell'Organizzazione mondiale delle dogane sui traffici illeciti, relativo all'anno 2013, la quantità di pillole sequestrate nella penisola arabica è aumentata dalle 4 tonnellate del 2012 alle 11 del 2013;

il quotidiano francese "Liberation", il 2 luglio 2015, riportava la notizia che da tempo i *jihadisti* del gruppo Stato islamico e del Fronte Al Nusra userebbero il Captagon per inibire la paura durante le loro azioni. Già in data 28 giugno 2015, dopo gli attentati sulla spiaggia di Sousse, in Tunisia, in cui vennero uccise 38 persone, l'autopsia sul corpo dell'attentatore Seiffeddine Rezgui aveva accertato l'uso di Captagon;

l'uso di tale droga, che si può reperire nelle urine e quindi nelle acque reflue dei luoghi dove risiedono i consumatori, induce una sorta di stato di eccitazione amorale, che produce, oltre all'aggressività estrema, una specie di incoscienza morale. Sia la teofillina che le amfetamine sono, inoltre,

degli stimolanti del sistema nervoso centrale e, perciò, il Captagon risulta essere uno stimolante particolarmente potente;

a giudizio degli interroganti, la possibilità di poter evidenziare nelle acque reflue i metaboliti potrebbe facilitare l'individuazione dei consumatori e la loro sorveglianza preventiva, soprattutto perché l'uso di tale droga in Europa non è comune, come in Medio Oriente, e quindi, tale ricerca, potrebbe essere uno strumento di controllo e di possibile valutazione circa la potenziale presenza di utilizzatori in un determinato territorio;

in data 19 novembre 2015, Giovanni Serpelloni ed Elisabetta Bertol, docenti dell'Unità di ricerca interdipartimentale di tossicologia forense e neuroscienze di Firenze, dichiaravano all'agenzia di stampa "AdnKronos" che, in merito alla possibilità di ricercare il Captagon nelle acque fognarie delle città, in Italia "abbiamo tecniche scientifiche e laboratori di Tossicologia forense in grado di farlo (...) Come tutte le droghe possiamo anche ricercarla e ritrovarla facilmente nelle acque reflue con tecniche di spettrometria di massa e geo-referenziare così la possibile presenza di terroristi sul territorio",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno valutare l'utilizzo dello strumento di cui in premessa in funzione investigativa, al fine di rilevare la presenza di possibili terroristi nel territorio nazionale;

quali siano le misure adottate per impedire che la sostanza stupefacente, nota come Captagon, giunga illegalmente dal Medio Oriente in Italia.

(4-06225)

MORRA, GAETTI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, TAVERNA, DONNO, MORONESE, LEZZI, CRIMI, ENDRIZZI - *Al Ministro della salute* - Premessa :

gli IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) sono enti caratterizzati da un alto livello di attività diagnostico-terapeutiche e di ricerca. La coniugazione fra ricerca e assistenza ai pazienti è funzionale al compito istituzionale degli IRCCS, che sono nati per produrre conoscenze, tecnologie e protocolli terapeutici trasferibili a tutto il Servizio sanitario nazionale (SSN);

gli IRCCS di diritto pubblico, essendo presenti nella maggior parte delle Regioni, sono normati da decreti regionali, ai sensi del decreto legislativo del 16 ottobre 2003 n. 288; in ragione di tale decreto, anche la Regione Lazio ha emanato in data 23 gennaio 2006 la legge regionale n. 2, recante "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";

la legge regionale, all'art. 7, sancisce le funzioni e compiti del direttore scientifico, figura peculiare degli istituti per le attività clinico-

sperimentali, che vengono svolte negli IRCCS. In particolare al comma 1 recita: "Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi stabiliti dal consiglio e la cui misura, in ogni caso, non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attività di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 9 ed esprime parere obbligatorio al direttore generale in ordine agli atti concernenti le attività cliniche e scientifiche nonché alle assunzioni e all'utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell'ambito delle attività stesse." Al comma 2 stabilisce: " Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 288/2003 e il relativo incarico, di durata quinquennale, è disciplinato da contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale, ha natura esclusiva ed è incompatibile con l'incarico di direzione di struttura all'interno dell'Istituto e con qualsiasi altro incarico di direzione. L'incarico cessa, comunque, all'insediamento del consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento, salvo rinnovo. Il trattamento economico del direttore scientifico è commisurato, come limite massimo, a quello del direttore generale dell'Istituto";

gli IRCCS sono enti caratterizzati da un alto livello di attività diagnostico-terapeutiche e di ricerca. La coniugazione fra ricerca e assistenza ai pazienti è funzionale al compito istituzionale degli IRCCS, che sono nati per produrre conoscenze, tecnologie e protocolli terapeutici, trasferibili a tutto il Servizio Sanitario Nazionale;

a quanto risulta agli interroganti nel dicembre 2015, il direttore scientifico dell'Istituto nazionale tumori "Regina Elena" di Roma ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e di conseguenza il Ministro della salute ha indetto un bando per il reclutamento di un nuovo direttore scientifico, essendo il Ministero stesso (ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della legge della Regione Lazio n. 2) responsabile del bando e della relativa selezione dei candidati;

il bando è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute, al pari di analoghi bandi per la selezione di altri istituti, ma, a parere degli interroganti, sarebbe in contrasto con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in quanto non sarebbero stati ancora pubblicati i nominativi dei componenti la Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati che, secondo l'art 4 del bando stesso, dovevano essere resi pubblici, attraverso pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute;

a quanto risulta, negli ambienti scientifici e sanitari si conoscerebbero i nomi dei candidati e i componenti della suddetta Commissione;

inoltre risulta agli interroganti che sia presente un possibile conflitto di interessi tra i componenti della Commissione di valutazione ed uno dei candidati,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tra i componenti della Commissione di valutazione e un candidato siano presenti conflitti di interesse, in quanto entrambi svolgerebbero la propria professione presso la stessa Università, in particolare presso lo stesso Dipartimento, ed avrebbero in comune pubblicazioni scientifiche;

in caso affermativo, come sia possibile una tale palese violazione dell'etica amministrativa, atteso che la Commissione è stata selezionata dopo la presentazione delle candidature, proprio al fine di evitare il configurarsi di possibili conflitti d'interessi in onore ai principi di trasparenza e terzietà, che devono ispirare i lavori di una Commissione preposta, come nel caso di specie, alla selezione di una figura importante per l'attività degli IRCCS ed al tempo stesso organo degli stessi.

(4-06226)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

le assunzioni nella scuola, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, dovrebbero essere regolate solo dal nuovo bando di concorso e dallo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GAE);

gli insegnanti precari, quindi, potranno essere stabilizzati solo se risulteranno vincitori del prossimo concorso ovvero se saranno immessi in ruolo secondo le GAE;

le assunzioni programmate per il mese di settembre 2016 e quelle del prossimo triennio prevedono la graduale immissione in ruolo dei docenti dalle graduatorie ad esaurimento secondo il criterio della spartizione duale: i posti disponibili dovrebbero essere divisi al 50 per cento fra docenti delle graduatorie di merito e precari delle GAE secondo le previsioni della legge n. 107 del 2015 (la Buona scuola);

nelle regioni settentrionali, a differenza di quelle meridionali, essendo le GAE costituite da pochissimi iscritti, si registrerebbe una grande richiesta di personale docente;

premessi, inoltre, che:

tale stato dei fatti imporrebbe, pertanto, a tutti quei docenti precari, che non possono permettersi di perdere il lavoro per il quale hanno tanto lottato, di dover subire una sorta di "deportazione" al Nord con un evidente aggravio di costi da sostenere e con gravi ripercussioni sul piano sociale e familiare;

i docenti precari storici abilitati e inseriti nelle GAE dovrebbero, ad avviso dell'interrogante, essere immessi di diritto nel ruolo della provincia di residenza;

al contrario, secondo il piano di assunzioni previsto dalla legge, per conseguire l'immissione in ruolo, i citati precari storici, costretti a presentare la domanda in tutte le province italiane, saranno, quindi, costretti ad emigrare in quelle con maggiori carenze di personale;

tale programma di assunzioni trascura del tutto la professionalità acquisita dagli insegnanti in molti anni di insegnamento precario svolto con sacrificio e dedizione;

preso atto che in molte regioni del Sud Italia, in Puglia in particolare, i docenti neo assunti hanno inscenato una protesta contro la mobilità fuori regione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, prima dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, al fine di evitare che si verifichi, in base alle modalità adottate per le assunzioni programmate nel prossimo triennio scolastico, un'emigrazione in massa del corpo docente dalle regioni meridionali verso il Nord del Paese ovvero se intenda limitare la mobilità almeno alle regioni limitrofe;

se e in quali modi intenda intervenire per valorizzare il lavoro svolto dagli insegnanti, ovvero se e quali modalità valutative e premiali intenda introdurre.

(4-06227)

CENTINAIO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che:

il cavaliere Giovanni Pelagalli ha dato vita a Bologna, nel 1990, basandosi sulle sue sole forze, anche economiche, ad un Museo, riconosciuto unico nel suo genere, a livello nazionale e non solo;

il museo è dedicato alla storia degli strumenti della moderna comunicazione ed è costituito da circa 2.000 pezzi esposti, originali, tutti funzionanti e di grande pregio;

il "Museo della Comunicazione e del Multimediale Pelagalli" è situato a Bologna, città di Marconi, di Galvani e di Righi. Questi, per benemeritenze e per meriti culturali che unanimemente gli sono riconosciuti, opera senza alcun fine di lucro;

il museo, nel giugno 2007, è entrato a far parte del patrimonio UNESCO della cultura;

considerato che:

la sede del museo, visitata annualmente da migliaia di studenti e turisti, è ubicata in locali di proprietà di Pelagalli, 600 metri quadrati posti in città, in Via Col di Lana, locali dignitosi, ma da sempre angusti e inadatti ad ospitare un patrimonio culturale così ampio;

il cavaliere Giovanni Pelagalli ha già più volte manifestato la disponibilità a costituire una fondazione, cui conferire il proprio museo, al fine di poterlo donare alla città di Bologna, qualora gli venisse assicurata una collocazione dignitosa, in un luogo facilmente accessibile. In tal modo, Bologna potrebbe disporre di una struttura unica nel suo genere, disponibile per la didattica scientifica al servizio dello sviluppo economico e culturale, anche a supporto degli istituti scolastici cittadini;

la situazione di grave crisi finanziaria che colpisce gli enti locali rende più problematico ai comuni di affrontare impegni economici del genere;

sarebbe pertanto utile accogliere ed integrare l'intera collezione in un luogo consono ed in una sede istituzionale facilmente accessibile, che tenga conto della ricca rete museale cittadina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda coinvolgere soggetti interessati al mondo della Comunicazione privati, nazionali ed internazionali, che riconoscano il valore di questa pregevole collezione e che intendano investire nella valorizzazione della stessa;

se si renda disponibile ad individuare un luogo, nell'ambito del sistema museale bolognese, atto all'esposizione della collezione;

se intenda elaborare una proposta concreta, compatibile con la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, di valorizzazione del patrimonio del museo, con l'obiettivo di mantenerlo nella città di Bologna, quale polo importante dell'offerta culturale della città.

(4-06228)

MARTON, SANTANGELO, MORRA, CAPPELLETTI, MORONESE, BERTOROTTA, DONNO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

come evidenziato nell'interrogazione 3-01956, del 3 giugno 2015, che ad oggi non ha ancora ricevuto risposta, l'avanzamento del personale militare delle forze armate, indipendentemente dalla categoria di appartenenza (ufficiali, sottufficiali e graduati) costituisce una complessa attività procedimentale, volta a consentire, nell'interesse dell'amministrazione militare, la selezione del proprio personale, in modo da attribuire la promozione al grado superiore a quello più idoneo e meritevole. In sostanza, in esso confluiscono un insieme di interessi pubblici (quelli dell'amministrazione della Difesa, volti a selezionare i soggetti più capaci in possesso dei migliori *curricula* relativi ai requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali e di cultura professionale) e soggettivi (costituiti dall'aspettativa dei singoli di veder riconosciuto il proprio operato con la promozione al grado superiore, cui corrisponde il conseguente aumento del trattamento economico);

con riferimento all'avanzamento della categoria dei sottufficiali e dei graduati, in servizio permanente delle forze armate, si rileva, così come avvenuto per l'avanzamento degli ufficiali, che il corpo normativo che lo di-

sciplina, negli ultimi anni, ha subito una significativa e profonda evoluzione, che ha affidato a delle commissioni permanenti di forza armata, costituite *ad hoc*, per cercare di colmare un elevato *gap* temporale tra la formazione dell'aliquota d'avanzamento e l'emanazione del decreto di promozione da parte della competente direzione generale per il personale militare. In particolare, si sottolinea l'importanza data dalla forza armata Esercito alla valutazione dei graduati in servizio permanente, che, con la costituzione della commissione di avanzamento dei graduati, ha riportato gli avanzamenti di questa importante categoria del personale militare nell'alveo di uno sviluppo temporale accettabile. Analogamente non si può dire per l'avanzamento dei graduati della Marina militare; infatti le relative promozioni, a fronte di numeri esigui di personale da prendere in esame, vengono conferite con notevole ritardo rispetto ai colleghi appartenenti ad altra forza armata;

un forte ritardo nell'avanzamento viene lamentato dal personale appartenente alla categorie dei sottufficiali di tutte le forze armate, a causa del notevole arretrato esistente presso le commissioni d'avanzamento dei sottufficiali. Per questa categoria di personale le promozioni vengono conferite con ritardi fino a 3 anni rispetto alla data in cui maturano il diritto, determinando una forte sperequazione rispetto alla categoria degli ufficiali, le cui promozioni vengono attribuite entro l'anno successivo alla maturazione del requisito;

inoltre, negli avanzamenti a scelta e significativamente in quelle di Primo Maresciallo e gradi corrispondenti, si rileva un'ampia discrezionalità da parte dei collegi giudicanti (commissioni di avanzamento dei sottufficiali) che fanno sorgere delle perplessità circa la corretta applicazione della normativa vigente. Infatti, risulta agli interroganti, che i citati collegi giudicanti per l'attribuzione dei punteggi alle varie qualità culturali, militari, professionali di carattere si avvalgano di criteri mai resi pubblici e non normativamente previsti. Pertanto, emerge l'esigenza di un processo di valutazione trasparente, che renda oggettivamente riscontrabili gli elementi che confluiscono nella scelta del personale sottufficiale, al quale conferire il grado più elevato della categoria, evitando che la scelta avvenga attraverso dei giudizi o punteggi pre-confenzionati;

considerato che:

a parere degli interroganti tale procedura di avanzamento fa sorgere dubbi sulla trasparenza dell'attuale sistema di avanzamento del personale delle forze armate, che risultano suffragati da quanto riportato al punto 229 del Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa 2015 che recita testualmente "a progressione di carriera sarà selettiva sulla base di indiscutibili e provate capacità, professionalità acquisite, titoli posseduti, non ultimo la laurea magistrale e specialistica per la dirigenza, ed esperienze maturate. Si svilupperà, inoltre, secondo criteri di valutazione trasparenti, quanto più possibili oggettivi e basati sul raggiungimento di obiettivi quantificabili e misurabili";

risulta agli interroganti che nel 2016 siano state conferite promozioni ai gradi dirigenziali di colonnello e generale di brigata ad ufficiali, che, nel

corso della carriera professionale, sono incorsi in procedimenti di carattere penale, che hanno portato a sentenze di condanna passate in giudicato. Ciò anche in virtù di rapporti di parentela, o gerarchici, con qualche autorevole membro della commissione d'avanzamento. Peraltro, risulta agli interroganti che qualcuno degli ufficiali in questione (colonnelli) non sia in possesso di titolo ISSMI (Istituto superiore di Stato Maggiore interforze), che in passato si è rivelato fondamentale e discriminante per occupare delle posizioni di rilievo, utili per la successiva promozione a generale di brigata,

si chiede di sapere:

quali siano gli elementi documentali da cui discendono i punteggi espressi dalle commissioni di avanzamento e se questi siano condizionati da linee guida o criteri forniti anticipatamente alle commissioni dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata, comandante generale dei Carabinieri;

quali siano le motivazioni alla base dei notevoli ritardi accumulati nella valutazione e promozione dei sottufficiali e graduati delle forze armate, con riflessi negativi sul loro trattamento economico, e quali i provvedimenti per porvi rimedio;

se valutazione e promozione, tra le differenti categorie del personale militare, siano improntate a principi di equità e, in caso contrario, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire detti principi;

quali forme di controllo siano state adottate o intenda adottare per verificare che le commissioni esprimano congrui punteggi di merito sulle qualità morali degli interessati, tenendo anche conto di eventuali condanne penali a loro carico;

se, a fini deflativi e per assicurare la massima trasparenza al processo valutativo degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati, intenda rendere pubblici gli elementi che concorrono al processo valutativo, nonché consentire la visione agli interessati degli atti preparatori delle commissioni ed i verbali di valutazione al termine di ciascuna sessione.

(4-06229)

PEPE, VACCIANO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

in data 15 luglio 2016, nella *Gazzetta Ufficiale* n.164, è stato pubblicato un avviso di rettifica avente ad oggetto lo stesso decreto legislativo, codice degli appalti, e contenente le correzioni a ben 181 errori che vanno da-

gli strafalcioni grammaticali alla sciatteria banale, nel riportare gli esatti termini, ma anche grave, laddove manca la precisione dei pertinenti riferimenti normativi, passibile di ingannare gli operatori di un settore già affetto da tecnicismi e eccessivi rinvii ad altra produzione normativa;

diverse critiche si sono levate sul nuovo codice, principalmente per l'assenza della previsione di un periodo transitorio che assicurasse un passaggio graduale alle nuove norme; soprattutto considerato che la riforma sarà destinata ad andare a regime solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti attuativi, ben 62, per alcuni dei quali non è stata prevista una scadenza mentre per altri le scadenze previste (18 giugno e 18 luglio 2016) già non sono state rispettate né si intravede miglior sorte per quelli di imminente prossima scadenza, indispensabili per rendere operativo l'articolato;

secondo le parole pronunciate da Piercamillo Davigo, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, durante un convegno organizzato il 10 giugno dai giovani di Confindustria di Santa Maria Ligure, il codice appalti "non serve a niente". Bisogna usare "agenti infiltrati". Da anni si scrivono normative sugli appalti con regole sempre più stringenti che danno fastidio alle aziende perbene e non fanno né caldo né freddo a quelle delinquenziali". Ciò ad onta di certe trionfistiche affermazioni dei politici della maggioranza che hanno usato il varo del nuovo codice per declamare la cancellazione del malaffare dal mondo degli appalti;

considerato che:

il testo è stato predisposto dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri che "sovrintende alle diverse fasi del procedimento di adozione degli atti normativi, coordinandone e promuovendone l'istruttoria al fine di assicurare la qualità della regolazione e una corretta e adeguata attuazione del programma di Governo", come si legge sulla sua pagina *internet*;

all'art. 212 del codice degli appalti è stata prevista la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una cabina di regia, con il compito, tra l'altro, di "effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche la fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento": a giudizio degli interroganti si tratta di una saggia previsione, alla luce delle inefficienze normative emerse (e che continuano quotidianamente ad emergere). Eppure non è stato ancora predisposto il decreto previsto all'articolo 212, comma 5, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 18 luglio 2016 e che consentirebbe la nomina dei componenti della stessa cabina di regia;

è giunta, da parte del presidente del consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la "disponibilità" ad elaborare un correttivo che possa "riallineare" il testo del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai principi espressi all'interno della legge delega e, in tal senso, il consiglio, unitamente alla rete delle professioni tecniche, aveva già presentato un documento che indicava una serie di modifiche all'attuale versione;

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), il 13 luglio 2016 ha reso noto un comunicato del presidente Raffaele Cantone che, nonostante il tentativo di giustificare gli effetti del decreto legislativo n. 50 del 2016, al contrario certifica la forte contrazione degli appalti pubblici a partire proprio dal 19 aprile 2016. Infatti, entrando nel dettaglio, il documento dell'ANAC allega alcune tabelle e, specificamente, nelle due tabelle 1 e 2 (dove, relativamente ai lavori, sono analizzati numero e importi di lavori pubblici nei periodi che vanno dal 1° gennaio al 18 aprile degli anni 2016, 2015 e 2014 a confronto di quelli che vanno dal 19 aprile al 30 giugno degli stessi anni) emerge, con riferimento agli anni 2015 e 2016 come, nel 2016, relativamente al periodo 19 aprile - 30 giugno, le percentuali segnano un calo del 52 per cento per il numero ed un calo del 62 per cento per gli importi. Un'analoga situazione è possibile rilevare per i servizi, nella tabella 4 dove nello stesso periodo, si registra una diminuzione del 43 per cento in numero ed una del 48 per cento per gli importi,

si chiede di sapere:

perché della predisposizione del testo originario del codice sia stato espropriato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, naturalmente competente e responsabile, visto peraltro il risultato a giudizio degli interroganti risibile;

perché, nonostante l'importanza del provvedimento, le rettifiche siano arrivate con l'ingiustificabile ritardo di circa 90 giorni;

che cosa impedisca al Governo di ascoltare le proposte delle professioni tecniche, considerato il loro peso specifico e le competenze che possono essere fatte valere nei processi legislativi;

quale intervento urgente, al di là di quelli che, secondo l'interrogante, risultano essere recentissimi scambi di pareri di cortesia tra Commissioni competenti dei rami del Parlamento ed ANAC, il Governo ritenga di dover intraprendere di fronte al crollo oggettivo del mercato degli appalti pubblici.

(4-06230)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il Credito di Romagna SpA è stato fondato nel 2004, con lo scopo di realizzare una banca al servizio delle famiglie e delle imprese, che operano nel territorio, dove la banca è presente con i suoi sportelli;

la banca, in breve tempo, ha registrato risultati assolutamente positivi e nel 2010 aveva già raggiunto quasi 900 milioni di raccolta, 600 milioni di impieghi, 16.000 clienti, un conto economico positivo, 12 filiali e 130 dipendenti;

dal maggio al luglio 2007 il Credito di Romagna è stato oggetto di una prima ispezione generale della vigilanza di Banca d'Italia, che si concludeva con parere "in prevalenza favorevole";

il 27 luglio 2010, l'istituto veniva nuovamente sottoposto ad ispezione da parte della vigilanza di Banca d'Italia;

in controtendenza rispetto a quanto precedentemente rilevato e, ad avviso dell'interrogante, apparentemente senza particolari ragioni sopravvenute, Banca d'Italia poneva il Credito di Romagna in amministrazione straordinaria per legami sociali e operativi con una istituzione bancaria sammarinese;

si evidenzia come tale situazione fosse già in essere, fin dall'avvio dell'attività e soprattutto in epoca antecedente alla prima ispezione e quindi già conosciuta da Banca d'Italia, che sul punto non aveva ritenuto di rilevare alcunché;

pur troppo si rileva come la banca, nel periodo amministrazione straordinaria, abbia subito ingenti danni economici: la raccolta complessiva, da 870 milioni infatti scese a 730 milioni, il conto economico registrò una perdita per 3,2 milioni di euro, perdita che sarebbe stata superiore ai 6 milioni, ma che fu mitigata da utili derivanti dalla vendita di coperture di investimenti, imputata su quell'esercizio contabile;

ancora nel 2010, non è stato possibile chiudere il bilancio al 30 giugno 2010, pertanto nel periodo di amministrazione straordinaria è stato redatto un bilancio unico a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 30 settembre 2011, data di ritorno all'ordinaria amministrazione;

l'amministrazione straordinaria si è chiusa in data 30 settembre 2011, a seguito di un incontro presso gli uffici della Banca d'Italia di Roma, in occasione del quale sono state concordate le condizioni per ritornare all'amministrazione ordinaria;

tra le condizioni prescritte, vi era l'acquisto di una quota del Credito di Romagna pari al 10 per cento da parte di Veneto Banca, e dall'altro lato l'acquisto da parte del Credito di Romagna di azioni di Veneto Banca, al prezzo di 40 euro per azione, investendo una somma di euro 5,8 milioni, corrispondente quindi a quella che la stessa Veneto Banca aveva investito nel Credito di Romagna;

nel "piano di discontinuità" autorizzato dalla Banca d'Italia, era inoltre previsto che Veneto Banca nominasse il direttore generale per i primi 6 mesi, e in seguito, il capo dell'esecutivo sarebbe stato scelto dai soci, che peraltro avevano continuato a manifestare la loro massima fiducia nel dottor Giovanni Mercadini, che quindi sarebbe potuto rientrare nel ruolo di direttore generale e di consigliere di amministrazione;

è opportuno segnalare che tra Veneto Banca ed i soci privati venne stipulato nel 2011 un patto di sindacato, oggettivamente penalizzante per il Credito di Romagna, condiviso da Banca d'Italia, alla quale fu trasmesso dai commissari straordinari;

con tale patto, il Credito di Romagna si impegnava ad acquistare la partecipazione in Veneto Banca per un investimento complessivo di 5,8 milioni, al prezzo per singola azione di 39,50 euro, nonché la nomina di 2 con-

siglieri su 7, un sindaco e il direttore generale per i primi 6 mesi, ottemperando, in tal modo, a tutte prescrizioni indicate dalla vigilanza della Banca d'Italia;

nonostante ciò, da parte della filiale di Forlì della Banca d'Italia si poneva in essere un comportamento a giudizio dell'interrogante quantomeno discutibile, con velate pressioni su diversi esponenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca, finalizzate ad un maggior controllo tecnico ed economico da parte di esponenti di Veneto Banca sul Credito di Romagna;

ad ogni modo, il Credito di Romagna, ripristinato il regime di ordinaria amministrazione, dall'inizio del 2013 al 30 giugno 2016 ha visto aumentare il numero dei clienti da 15.900 unità ad oltre 24.000 unità, nonché la raccolta diretta che al 4 luglio 2016 era di 721 milioni di euro (nonostante la crisi dei mercati finanziari);

il dottor Giovanni Mercadini, nel luglio 2013, veniva nominato direttore generale e amministratore delegato, in forza degli accordi rinnovati con Veneto Banca e che si rifacevano agli accordi del 2011 descritti;

nell'agosto 2013, a seguito di una segnalazione della Vigilanza Territoriale del gennaio 2013, al fine di rafforzare il patrimonio e aumentare la redditività della Banca, è stato deliberato dal consiglio di amministrazione un piano di sviluppo territoriale, in linea con le allora vigenti disposizioni di Basilea II, che consentisse alla banca di raggiungere volumi maggiori (per supportare i crescenti costi di struttura) ampliando la propria rete di filiali e di raccogliere più facilmente adesioni nuove per gli aumenti di capitale sociale previsti in più esercizi;

tale progetto è stato bocciato dalla Vigilanza della Banca d'Italia, filiale di Forlì, con la motivazione che non erano gradite banche in fase espansiva, in un periodo in cui molti istituti stavano chiudendo filiali;

a seguito di tale bocciatura da parte della Vigilanza della Banca d'Italia, filiale di Forlì, il Credito di Romagna ha prontamente ritirato il progetto e presentato una istanza di aumento di capitale sociale, da 45 a 50 milioni, con l'obiettivo principale di riequilibrare il patrimonio aziendale, dopo le perdite registrate per effetto del commissariamento, e tale aumento è stato versato e interamente sottoscritto entro il gennaio 2014;

ma, ancora una volta, nel giugno del 2014, il Credito di Romagna veniva sottoposto ad una ulteriore ispezione da parte della Vigilanza di Banca d'Italia;

a seguito di tale ispezione, la Vigilanza prescriveva che, nella compagine sociale del Credito di Romagna, venisse inserito un *partner* qualificato nel termine di 45 giorni, che tale *partner* sottoscrivesse l'aumento di capitale necessario per conseguire un obiettivo di CET 1 del 10,50 per cento, ed infine che venisse nominato un nuovo capo dell'esecutivo, con il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

in considerazione delle oggettive difficoltà a reperire in tempi così brevi un *partner* qualificato, si è individuata la strada di una integrazione con Veneto Banca, soluzione peraltro gradita alla Vigilanza di Banca d'Italia, che, con lettera del 28 gennaio 2015, aveva dato la propria disponibilità a sottoscrivere l'aumento del capitale;

appena 2 mesi dopo, con lettera del 10 marzo 2015, Veneto Banca comunicava al Credito di Romagna la sopravvenuta impossibilità a dar corso agli impegni presi con la precedente nota del 28 gennaio 2015, a seguito del diniego della Banca centrale europea;

dopo tale comunicazione, ricevuta da Veneto Banca, il consiglio di amministrazione del Credito di Romagna ha prontamente provveduto a modificare il progetto di integrazione originario, in modo tale da prevedere un controllo di fatto di Veneto Banca, attraverso la sottoscrizione di un nuovo patto parasociale;

a tal fine, veniva richiesta a Banca d'Italia l'autorizzazione ad un aumento di capitale di 26 milioni, che veniva concesso con lettera del 5 giugno 2015, nella quale, tra l'altro, Banca d'Italia rinnovava le prescrizioni già contenute nella lettera datata 11 novembre 2014, tra cui la richiesta di aggregazione stabile con un *partner* e il ricambio dell'esecutivo da adempiere con soluzioni non temporanee;

data l'impossibilità sopravvenuta di Veneto Banca di aggregare il Credito di Romagna, il consiglio di amministrazione della banca dava quindi incarico di ricercare il *partner*, così come indicato da Banca d'Italia, all'*advisor* GRASBERG, che, dopo aver contattato oltre 40 banche, riferiva che solo 4 istituti, di piccola dimensione, si erano resi disponibili, peraltro in tempi futuri, a valutare il *dossier* Credito di Romagna;

l'*advisor* Grasberg veniva, anche su indicazione della Banca d'Italia, filiale di Forlì, sostituito con il professor Mario Cera, ma anche questo incarico non raggiungeva l'obiettivo di trovare il *partner* richiesto;

in data 20 luglio 2015, il Credito di Romagna inviava una lettera a Banca d'Italia in cui chiedeva la proroga dei termini di aggregazione con un *partner*;

nella stessa comunicazione, veniva fornita alla Banca d'Italia una puntuale informativa sull'incarico all'*advisor* Grasberg, indicato da Veneto Banca, per la ricerca del *partner* bancario, sull'aumento di capitale sociale, sui dati della semestrale ed infine sulla nuova *governance* e della rinuncia della delega di amministratore delegato da parte di Giovanni Mercadini;

veniva quindi deliberato un nuovo piano commerciale e operativo da sviluppare nel triennio 2015 e 2018, che prevedeva una ulteriore diversificazione del *business* e, tra le altre iniziative, l'apertura della filiale di Roma, mediante la contestuale chiusura di una delle 3 filiali di Bologna;

l'apertura di Roma era propedeutica alla diversificazione del *business* per area geografica e per dare valore aggiunto alla banca, in caso di cessione ad un terzo istituzionale;

nel dicembre del 2015, dopo il caso delle quattro banche "risolte" (Marche, Ferrara, Etruria, Chieti) e dopo soli 12 mesi dalla fine della precedente ispezione, la Vigilanza di Banca d'Italia svolgeva un'ennesima ispezione che terminava il 4 marzo 2016;

a conclusione della visita ispettiva, il capo del *team* ispettivo, dottor Mitra, dichiarava a diversi esponenti della banca di non aver sostanzialmente rilevato anomalie di rilievo nell'attività di antiriciclaggio, né irregolari concessioni di credito alle parti correlate;

nonostante quanto evidenziato, in data 4 luglio 2016, il Credito di Romagna è stato oggetto da parte di Banca d'Italia del provvedimento "removal", per la prima volta attuato in Italia, con la rimozione di tutti gli organi sociali della banca;

il provvedimento si incentrava, in particolare, su alcuni aspetti e cioè sulla necessità di ingresso nel capitale con un ruolo di controllante di un qualificato investitore professionale, entro 45 giorni, con conseguente discontinuità aziendale, e si contestava, in maniera ricorrente, che la precedente gestione della banca fosse incentrata eccessivamente sulla figura del dottor Giovanni Mercadini;

alla luce di quanto evidenziato, sorgono, secondo l'interrogante, molteplici perplessità in riferimento al comportamento anomalo tenuto dalla Vigilanza di Banca d'Italia, che avrebbe ripetutamente sottoposto un istituto bancario "sano" ad ispezione in un circoscritto periodo di tempo, intimando prescrizioni, che sono state attuate nei limiti del possibile, per poi spingersi fino all'adozione di un provvedimento forte come il "removal", *unicum* nella storia italiana, sulla scorta di motivazioni a giudizio dell'interrogante alquanto opinabili;

sembrerebbe trasparire, secondo l'interrogante, dato il numero e la frequenza delle ispezioni e l'esito delle stesse, quasi un *fumus persecutionis* da parte di Banca d'Italia, quantomeno nella figura della filiale di Forlì, finalizzato ad una acquisizione del Credito di Romagna da parte di altro investitore o comunque a determinare pressione in tal senso;

in considerazione del ruolo assolutamente prezioso per il tessuto sociale che un istituto bancario, come il Credito di Romagna, svolge, al servizio delle famiglie e delle imprese che operano nel territorio, dove la banca è presente con i suoi sportelli, ed in un periodo critico anche per la credibilità del sistema bancario, è assolutamente necessario, ad avviso dell'interrogante, chiarire se, nei confronti di tale istituto, siano state poste in essere dalla Vigilanza di Banca d'Italia condotte nell'esclusivo interesse dei risparmiatori e non eventualmente motivate da altri interessi e logiche;

bisogna infatti rammentare come, al di là di pochi e isolati casi di *mala gestio*, sono proprio le piccole realtà locali e di credito cooperativo che hanno mantenuta salda l'ossatura del sistema bancario nell'interesse dei piccoli risparmiatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e della procedura posta in essere dalla Vigilanza di Banca d'Italia e quali siano le sue valutazioni in merito;

se, nel rispetto dell'autonomia dell'istituto centrale, ritenga siano legittime, nei tempi e nei modi, le prescrizioni richieste da Banca d'Italia, filiale di Forlì, al Credito di Romagna;

se vi sia un indirizzo del Governo volto ad accentrare e raggruppare gli istituti di credito, a carattere locale, in capo a *partner* più qualificati e, in caso di diniego, quali iniziative intenda porre in essere, al fine di evitare che si moltiplichino sul territorio italiano procedure, secondo l'interrogante, anomale e distorsive sul modello di quella evidenziata in premessa.

(4-06231)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03085, del senatore Lucidi ed altri, sull'accesso al Fondo per le vittime di reati violenti;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03086, del senatore Vacciano ed altri, sulla sanatoria dei centri di scommesse sportive in Italia;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03081, del senatore Romano, sulla disparità di trattamento *ex lege* per i dirigenti scolastici campani del concorso del 2011.

